



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 131/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera"

relatore: L. DE FRANCESCO (Deliberazione di Giunta n. 602 del 18/11/2022);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/11/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/11/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 131/XII di iniziativa della Giunta regionale pag. 4
Intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.

Normativa comunitaria

AGENDA EUROPEA SULLA MIGRAZIONE - COM(2015) 240 final pag. 24

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014. pag. 48

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

UN LIBRO BIANCO SUL SISTEMA DI GOVERNO EUROPEO - pag. 102
SEC(2000) 1547/7

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. Art 117 pag. 122

Legge n. 328 del 8 novembre 2000. pag. 125

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. pag. 167

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Normativa regionale

Statuto Regione Calabria – Art. 3 pag. 209

Articolo 3 - (Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009. pag. 210

Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003. pag. 220

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

Documentazione citata

Sistema Accoglienza ed Integrazione - I numeri della rete SAI - Progetti Territoriali GIUGNO 2022 pag. 280

Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 2022 pag. 281

Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI) 2007/2013 pag. 323

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020 pag. 363

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Linee di intervento generale prot 77 CU del 10 luglio 2014 pag. 397

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari.

Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità ed Incontro Italia 2020 del 10 giugno 2010 pag. 404

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999. pag. 428

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 602 della seduta del 18 NOV. 2022.

Oggetto: Intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X
5	TILDE MINASI	Componente	X
6	ROSARIO VARI'	Componente	X
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X
8	MAURO DOLCE	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 4852.70 del 03.11.2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'Agenda europea sulle migrazioni, emanata il 13 maggio 2015, mediante Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio europeo al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni, (COM/2015/240) che individua nelle migrazioni che interessano i Paesi europei una priorità per le politiche dell'UE, ritenendo che le questioni sociali che emergono debbano essere affrontate in modo complessivo e che, non secondariamente, si debba evitare di intervenire a compartimenti stagni, ciò consentirebbe di elaborare politiche condivise in grado di abbracciare in maniera integrata e simultaneamente le molteplici dimensioni del fenomeno,
- il Libro bianco sul sistema di governo europeo – Approfondire la democrazia nell'Unione europea, SEC.2000/154 – che individua nella collaborazione interistituzionale e interregionale (governance multi-livello) un'articolazione significativa dell'agire democratico e incoraggia la partecipazione sociale lungo tutta la catena decisionale in modo da realizzare forme concrete di "democrazia partecipativa";
- il Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 ("Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") e modifiche successive;
- il D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- la Legge 328 del novembre 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) prevede forme integrate di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (nazionali, intermedi e locali) e le realtà organizzate sul territorio (terzo settore), al fine di concertare gli interventi territoriali, in particolare quelli in favore dei gruppi svantaggiati (compresi gli immigrati), nonché le leggi regionali di recepimento;
- il Regolamento (EU) 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che stabilisce le linee generali del programma FAMI (Fondo per l'Asilo, l'Immigrazione e l'Integrazione per il periodo 2014-2020, per promuovere la gestione efficiente dei flussi migratori e l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo nell'Unione europea di un approccio comune;
- la L.R. della Regione Calabria n. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";
- la Legge sull'immigrazione della Regione Calabria, LR 18/2009 "Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali";
- il novellato art. 117 della Costituzione, pur riservando, a mente dell'art. 117 lett. m), alla competenza regolatoria esclusiva dello Stato la materia dell'immigrazione, in tema di fruizione di diritti civili e sociali, limita alla competenza normativa statale solo "la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", che devono peraltro "essere garantiti su tutto il territorio dello Stato";
- l'art. 3 - comma 1 - dello Statuto della Regione Calabria che prevede la ratifica con legge regionale delle intese interregionali;

CONSIDERATO che:

- il Piano per l'integrazione e la sicurezza "Identità e incontro" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010, individua le principali linee di azione per favorire l'integrazione degli immigrati, coniugando accoglienza e sicurezza, focalizzate su cinque assi principali: educazione e apprendimento, lavoro, alloggio e governo del territorio, accesso ai servizi essenziali, minori e seconde generazioni;
- il Documento sulle "Linee di intervento generale" del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, sulla base dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, propone un maggior coordinamento dei livelli di governance tra Enti di programmazione e di attuazione operativa delle politiche, soprattutto nel settore dell'accoglienza, esortando a realizzare la massima conoscenza del fenomeno migratorio a livello territoriale, nonché una partecipazione congiunta degli attori sociali coinvolti;
- l'Agenda Europea sulle Migrazioni, emanata dalla Commissione Europea il 13 maggio 2015, recante "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni" (COM/2015/240), individua nelle migrazioni che

interessano i Paesi europei una priorità per le politiche condivise dell'UE, in grado di affrontare in maniera integrata e simultanea le molteplici dimensioni del fenomeno;

- i Programmi Operativi Nazionali (PON) 2014-2020 dei Fondi strutturali, Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), e le articolazioni regionali (POR), rivolgono particolare attenzione all'occupazione sostenibile e alla mobilità dei lavoratori, all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, all'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e al rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni e della governance territoriale;

RILEVATO:

- che la presenza di stranieri nelle regioni meridionali in particolare a partire dall'ultimo decennio è andata aumentando numericamente ed è divenuta sempre più eterogenea, sia in termini socio-demografici che occupazionali, nonché per le richieste inerenti alle politiche di integrazione;
- che la presenza di stranieri ha generato/sta generando significative trasformazioni socio-demografiche, caratterizzandosi altresì come sostitutiva, almeno in parte, della forza lavoro autoctona;
- che tale situazione riguarda soprattutto le forze lavoro che trovano occupazioni di natura stagionale, determinano una mobilità interprovinciale e interregionale a carattere rotatorio sulla base dei tempi diversi delle colture e delle produzioni e generano, per tali ragioni, problematiche comuni alle diverse aree territoriali;
- che conseguentemente alla descritta mobilità si determinano alcune problematiche collaterali di alta complessità che coinvolgono l'*housing*, spesso carente dal punto di vista igienico-sanitario, il disagio e la vulnerabilità sociale, le forme di lavoro irregolare e di sfruttamento, talvolta persino paraschiavistico, che arrivano a configurare una vera e propria economia sommersa;
- che per la loro posizione geografica le regioni del sud sono altresì tra le quelle maggiormente interessate alla gestione dei flussi migratori irregolari, compresi quelli riguardanti i Minori stranieri non accompagnati;
- che al fenomeno descritto è correlabile un aumento della domanda diversificata di servizi dedicati all'integrazione e all'inclusione sociale;

VISTA la D.G.R. n. 251 della seduta del 14/06/2018, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa, con validità triennale con possibilità di rinnovo fino all'intera durata della Programmazione 2014-2020, tra le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera;

CHE successivamente anche la Regione Basilicata ha aderito all'iniziativa sottoscrivendo il protocollo;

DATO ATTO che il protocollo d'intesa, nato all'interno dei progetti di capacity building a valere sulle risorse FEI 2007/2013, ha rafforzato la collaborazione tra le parti ed il potere contrattuale verso terzi, consentendo l'approvazione ed il finanziamento da parte dei competenti Ministeri di ulteriori progetti in materia di capacity building individuale e istituzionale a valere sul FAMI 2014/2020, nonché di due progetti, a valere sul FAMI Emergenziale e sul PON Inclusione tuttora in corso in materia di contrasto al caporalato in agricoltura che hanno assunto grande rilevanza nell'ambito del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022;

CONSIDERATO che il protocollo sottoscritto rappresenta uno dei risultati più importanti e significativi ad esito della prima esperienza di cooperazione tra le regioni del Sud nel complesso ambito tematico delle migrazioni;

VISTO che la collaborazione interregionale risulta in sintonia con le linee strategiche che la Regione Calabria intende attuare in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati;

RILEVATA:

- l'importanza di proseguire la condivisione di strategie e linee di interventi comuni sulla tematica migratoria;
- che la collaborazione interregionale non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per le Regioni firmatarie a valere sui singoli bilanci regionali;

- che per lo sviluppo delle azioni legate alle attività del protocollo d'intesa risulta necessario demandare al Dipartimento Lavoro e Welfare, competente in materia, la possibilità di utilizzo di risorse che si renderanno eventualmente disponibili nell'ambito di fondi Ministeriali e/o Comunitarie;

VISTI:

- lo schema di protocollo d'intesa proposto dalla Regione Siciliana ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera;
- il disegno di legge, corredato da tutti gli allegati di rito per la ratifica del protocollo de-quo;

DATO ATTO che la sottoscrizione dell'intesa non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione a valere sul Bilancio regionale;

RITENUTO di poter recepire lo schema di Protocollo di Intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera, una volta sottoscritto e inviato al Consiglio Regionale per la ratifica;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore alle Politiche Sociali, Tilde Minasi, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera;
2. di dare atto che la sottoscrizione dell'intesa non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione a valere sul Bilancio regionale;
3. di dare mandato all'Assessore Regionale alle Politiche Sociali per la sottoscrizione del predetto protocollo;
4. di approvare il disegno di legge per la ratifica del protocollo sottoscritto;
5. di trasmettere al Consiglio regionale il protocollo de-quo per la relativa ratifica;
6. di demandare al Dipartimento Lavoro e Welfare l'esecutività degli atti successivi consequenziali, intervenuta la ratifica del protocollo;
7. di stabilire che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della regione;
8. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.



(MONTILLA)



(CORRIUTO)

**REGIONE CALABRIA****Dipartimento Economia e Finanze****Il Dirigente Generale**allegato alla deliberazione
n° 602 del 18 NOV. 2022

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino

Dirigente generale

del dipartimento "Lavoro e Welfare"

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Tilde Minasi

Assessore alle politiche sociali

tilde.minasi@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera." . Riscontro nota prot. 465633 del 21/10/2022.

A riscontro della nota prot. 465633 del 21/10/2022, relativa alla proposta deliberativa "Intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cellofilippo de cello
03.11.2022
17:34:13
GMT+01:00

1 di 1



dirigato alla deliberazione
n° 602 del 18 NOV. 2022

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione
Puglia e Regione Sicilia

in materia di

Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di
inclusione sociale elaborativa della popolazione straniera.

REGIONE
SICILIANAREGIONE
PUGLIAREGIONE
BASILICATAREGIONE
CALABRIAREGIONE
CAMPANIA

PREMESSO CHE

Il Protocollo d'intesa tra le Regioni del Sud, dapprima configurate come Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera residente (o transitante) ha avuto origine all'interno delle attività di capacity building promosse a partire dalle azioni del Progetto FEI 2007-2013 - azione 9 - (PROG-105934), realizzatosi a cavallo tra il 2014 e il 2015 con capofila la Regione Campania e su proposta del partner tecnico NOVA Consorzio nazionale per l'Innovazione sociale.

Il protocollo, sottoscritto sul finire del 2015, rappresenta uno dei risultati più importanti e significativi ad esito della prima esperienza di cooperazione tra le regioni del Sud in questo complesso ambito tematico.

Lo scopo primario del percorso di capacity building COM.IN 2.0 - e dei progetti interregionali che sono stati originati da esso - è stato quello di garantire, oltre allo svolgimento delle azioni previste, l'implementazione dei principi di sostenibilità (la continuità delle azioni nel tempo) e di complementarità (la loro interazione all'interno dei diversi e più estesi programmi che le Regioni- partner andavano già implementando).

La prima delle tre edizioni di quello che si può, oggi, definire un modello sistemico di intervento pubblico, il modello Com.In. - Competenze per l'inclusione e l'integrazione di persone straniere nei territori delle regioni del Sud, ha avuto radice nella programmazione 2007-2013 ma di fatto ha preparato un lungo e intenso lavoro che ha trovato spazio e azione anche e soprattutto nella nuova programmazione FAMI 2014-2020, in forma strategica e continuativa nel corso dell'intero sessennio, sino a giungere ai giorni attuali, nell'imminenza dell'avvio della nuova programmazione 2021-2027.

A partire dalla seconda edizione del Progetto, il Com.In 3.0, anche la Regione Basilicata è entrata con convinzione e compiutamente nel partenariato, sottoscrivendo poi sul finire del 2016 lo stesso protocollo di intesa precedente e consolidando quello che poi è divenuto, con le categorie proprie della programmazione 2014-2020, un partenariato omogeneo e coincidente con



REGIONE
SICILIANAREGIONE
PUGLIAREGIONE
BASILICATAREGIONE
CALABRIAREGIONE
CAMPANIA

l'insieme delle "regioni meno sviluppate", secondo gli indicatori programmatori.

A rafforzare tale cooperazione istituzionale è poi intervenuto, nel corso del 2016, il Protocollo "Cura - Legalità - Uscita dal Ghetto" - Protocollo sperimentale contro il Caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, sottoscritto dalle 5 regioni e dai Ministeri del Lavoro, dell'Interno, delle Politiche Agricole insieme a numerose parti sociali e del terzo settore.

Durante gli anni 2014-2017, molto intenso è stato il focus sulla strutturazione di un sistema di governance orizzontale e partecipato, attraverso lo sviluppo di due specifiche linee strategiche: a) la promozione di network e reti locali, con cui le Regioni partner hanno promosso pratiche ispirate al concetto di sviluppo istituzionale e locale/territoriale, in quanto parti essenziali nell'attivare un sistema di governo e di governance nel complesso; b) l'accrescimento di capacità e competenze dei singoli Dirigenti/funzionari e al contempo quelle istituzionali di prossimità, influenzando, direttamente o indirettamente, anche quelle dipartimentali/interdipartimentali, e non secondariamente, delle figure apicali del terzo settore coinvolto nell'implementazione degli interventi programmati nei differenti territori di pertinenza, al fine di promuovere, tra i differenti attori, uno scambio professionale di natura circolare.

I risultati in questa ottica si sono ripetuti incrementalmente¹ anche nei successivi progetti attivati dalle Regioni-partner, rafforzando, al contempo, la consapevolezza che operare in modo coordinato e con spirito cooperativo (quale filosofia ispiratrice del Protocollo) offre un valore aggiunto generalizzato (capacity building) a ciascuna di esse. Ciò ha permesso anche di individuare e circoscrivere al meglio delle possibilità i fabbisogni più impellenti che scaturiscono dai processi più complessivi di integrazione dei migranti e progettare gli interventi di risposta a livello interregionale, attingendo alle esperienze più significative maturate nei corrispondenti territori.

Queste esperienze hanno determinato un significativo salto di qualità del

¹ Uno sguardo rapido ai dati consuntivi delle due edizioni dei progetti Com.In 2.0 e Com.In. 3.0 restituisce in modo significativo questo investimento importante nelle reti e nello sviluppo delle competenze cooperative nei territori: sono stati oltre 1.000 i beneficiari delle azioni di cooperative learning e sono state coinvolte oltre 400 istituzioni, tra Enti pubblici e Organizzazioni di Terzo settore, nel corso degli anni di attuazione delle attività di networking strategico proprio delle azioni capacity building.



Coordinamento delle Regioni-partner, anche alternando consensualmente la leadership tecnico-amministrativa dei progetti (dalla Regione Campania alla Regione Puglia, con un forte orientamento alla condivisione delle responsabilità) intesa come una ulteriore maturazione della governance interregionale, e nondimeno, della consapevolezza che una maggior vicinanza istituzionale alle aree dove maggiormente emerge la problematicità degli insediamenti informali, la risposta risulta essere più pertinente e adeguata.

Da questa prospettiva comune, sono maturate ulteriori consapevolezze², ad esempio quella della necessità di operare in forma cooperativa anche nel contrastare le forme più indecenti del lavoro agricolo, quello cioè caratterizzato da rapporti produttivi basati sul caporalato. E permettere così l'avvio di una inversione di tendenza nei processi di integrazione delle fasce migranti più esposte ai rischi di emarginazione sociale, facilitando il passaggio dagli interventi sociali focalizzati sull'emergenza a quelli progressivamente focalizzati sulla ordinarietà e sulla strutturalità della presenza straniera.

Questo percorso istituzionale delle Regioni-partner è stato possibile grazie all'interazione delle diverse esperienze istituzionali e amministrative, alla maturazione dell'approccio della co-progettazione sia verticale (con le istituzioni nazionali ed europee con quelle territoriali, come le amministrazioni comunali da un lato e il terzo settore dall'altro) che orizzontale (con gli uffici regionali di prossimità e non), all'utilizzazione delle risorse della Programmazione 2014-2020 e alla volontà di intervenire sulle problematiche sociali che caratterizzano fasce numericamente significative di cittadini stranieri.

Il grado di cooperazione raggiunta dal Coordinamento interregionale, al di là delle criticità che non sono mancate, fatto naturale data l'ampiezza e la complessità dei problemi affrontati, ha permesso comunque di governare progetti di volta in volta più complessi (da COM.IN. 2.0 sino al Com.In 4.0 e a SU.PR.EME. Italia) e prefigurando la necessità di promuovere un percorso di

² A partire dalla scelta di operare congiuntamente ed in forma cooperativa rispetto alle sfide poste dalla presenza di persone straniere nei contesti dei territori delle regioni partner, sono state sviluppate ulteriori ed importanti progettualità, se non veri e propri Programmi, come ad esempio i Progetti SU.PR.EME. Italia e P.I.U. SUPREME, con il concorso attivo di una rete istituzionale ancora maggiore e qualificata (con il sensibile supporto dei Ministeri degli Interni, del Lavoro e della stessa Commissione Europea – DG – Home) che le Regioni-partner hanno saputo mobilitare

REGIONE
SICILIANAREGIONE
PUGLIAREGIONE
BASILICATAREGIONE
CALABRIAREGIONE
CAMPANIA

consolidamento e rafforzamento del patrimonio costruito in forma congiunta e condivisa, con particolare riferimento all'insieme delle Politiche in atto a livello europeo e nazionale³. Le criticità che si manifestano rappresentano - in prima approssimazione - ciò che non si è riusciti ad affrontare con le azioni precedentemente intraprese: o perché si trattava di aspetti problematici che non erano facilmente circoscrivibili in sede progettuale; o perché - pur circoscrivibili - si sono rivelati più complessi del previsto e dunque avevano bisogno di interventi temporalmente più estesi (limitati ulteriormente dalla situazione pandemica) e con una focalizzazione di competenze non sempre alla portata della dimensione "regionale", come ad esempio aspetti direttamente connessi alle normative regolanti il fenomeno o parti specifiche di esso⁴.

Ma le criticità hanno - in seconda approssimazione - anche un risvolto positivo, poiché indicano il percorso da attivare nel prosieguo dell'intervento - nella Programmazione successiva, 2021-2027 - poiché, sulla base dell'esperienza pregressa, il "secondo ciclo progettuale" non potrà che essere incrementalmente più efficace: per la circoscrivibilità dei problemi da affrontare, per la capacità di risposta e per la governance delle azioni corrispondenti che s'intenderà specificamente intraprendere.

La consapevolezza della necessità di continuare l'esperienza del Coordinamento e della Cooperazione strategica tra le Regioni del Sud in ambito di governance del fenomeno migratorio è sentimento comune all'interno del partenariato e costituisce il prosieguo naturale del percorso sino ad ora posto in essere, estendendo l'ottica progettuale al Nuovo Ciclo di Programmazione e riproponendo la sottoscrizione della forma del Protocollo di Intesa, in base alle acquisizioni esperienziali reciprocamente conseguite.

³ A partire dalla definizione della programmazione 2021-2027, ma anche e soprattutto per essere all'altezza delle sfide anche di tipo amministrativo e burocratico che l'attuazione del PNRR richiederà alla rete delle istituzioni locali e degli attori territoriali. A tal fine va segnalato il tempestivo e significativo servizio di supporto che le Regioni stanno offrendo alla rete dei comuni attraverso le azioni previste dal FAMI Com.In. 4.0 attraverso la recente attivazione delle "S.T.R.IM. regionali, strutture tecniche regionali per l'immigrazione" per la promozione e lo sviluppo di Piani Locali di Insediamenti Accoglienti nelle aree interne.

⁴ A partire dalle riflessioni svolte sulle normative regionali pure esistenti in materia migratoria, i temi della "regolarizzazione e normazione dei flussi" e della normativa di contrasto alle forme di grave sfruttamento



VISTE

- La Delibera della Giunta Regionale della Sicilia _____
- La Delibera della Giunta Regionale della Basilicata _____
- La Delibera della Giunta Regionale della Calabria _____
- La Delibera della Giunta Regionale della Campania _____
- La Delibera della Giunta Regionale della Puglia _____

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Regioni firmatarie convengono quanto segue:

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo)

E' costituito un Coordinamento interregionale tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (da ora in avanti Coordinamento), in materia di Governance del fenomeno migratorio e cooperazione nella promozione di Politiche di attuazione delle normative comunitarie, nazionali regionali, al fine di migliorare e rafforzare le capacità di ciascuna Amministrazione di rispondere sempre più adeguatamente alle sfide che la presenza di persone straniere sui propri territori pone.

L'accordo si pone, in modo esplicito e non esaustivo, le seguenti finalità:

- a. Programmare e realizzare in modo coordinato e condiviso interventi innovativi per l'incremento delle rispettive capacità di



REGIONE
SICILIANAREGIONE
PUGLIAREGIONE
BASILICATAREGIONE
CALABRIAREGIONE
CAMPANIA

- azione istituzionale e di coinvolgimento di tutti gli stakeholders territoriali e le expertises necessarie;
- b. Rafforzare il sistema di lavoro a rete sviluppato nel periodo di Programmazione 2014-2020 attraverso le iniziative congiunte di rafforzamento della capacità amministrativa ai diversi livelli: interregionale e transnazionale, regionale, locale;
- c. Rafforzare e migliorare il sistema degli interventi di inclusione socio-lavorativa e alloggiativa delle persone straniere presenti in riferimento alle politiche ed agli interventi previsti dal nuovo ciclo di Programmazione 2021-2027 nelle sue diverse articolazioni e sviluppare un approccio strategico condiviso e razionale, integrato e complementare utilizzo delle risorse disponibili;
- d. Accrescere i livelli di diffusione delle conoscenze e delle pratiche significative di intervento maturate negli ultimi anni attinenti alle tematiche concernenti la presenza di persone straniere regolarmente presenti favorendo approcci di valorizzazione in termini di benefici, attuali e potenziali, che esse possono apportare alle economie locali, regionali e nazionale, nonché a livello UE ed Extra UE (nei rispettivi Paesi di origine).

Art .2

(Attività del Coordinamento)

Le Regioni firmatarie concordano congiuntamente che tra le misure da intraprendere, sulla base del presente Accordo, sono da ricomprendersi:

- La co-progettazione verticale (istanze nazionali/transnazionali) e orizzontale (tra le Regioni firmatarie) di politiche e di interventi da attivare nei corrispettivi territori, con particolare riferimento al nuovo ciclo di Programmazione del Fondi Comunitari e Nazionali 2021- 2027;

REGIONE
SICILIANAREGIONE
PUGLIAREGIONE
BASILICATAREGIONE
CALABRIAREGIONE
CAMPANIA

- La costituzione e il consolidamento di strumenti comuni per il monitoraggio del fenomeno migratorio, la valutazione dell'andamento delle politiche di intervento ad esso finalizzate/realizzate, e riprogettazione successiva sulla base delle criticità osservate nel ciclo di intervento concluso;
- La realizzazione di studi e ricerche, in forma singola o congiunta, nonché di Seminari formativi/informativi, scambi di esperienze e buone prassi interregionali e transnazionali, visite di studio nei territori a maggior problematicità e criticità sociale.

Art. 3


(Governance operativa)

Il Coordinamento opera attraverso una Cabina di Regia strategica e di indirizzo, costituita da Dirigenti e/o funzionari competenti per materia, rappresentanti di ogni Amministrazione partecipante, ed eventuali esperti con diverse e conclamate competenze nella materia.

La Cabina di regia si riunisce almeno 2 volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta che si ritiene necessario, scegliendo a rotazione in ciascuna delle regioni firmatarie la sede dei lavori da svolgere.

Le regioni firmatarie individuano nella Regione Sicilia la Regione coordinatrice per il triennio 2022-2025 e comunque non oltre il ciclo di programmazione 2021-2027.

La Regione coordinatrice garantisce la funzione di Segreteria e raccordo all'intero Protocollo e per il tempo di rispettiva responsabilità. È facoltà della Regione coordinatrice avvalersi del supporto di Enti e Soggetti di supporto tecnico per l'attuazione del presente Protocollo.





Art 4

(Durata e validità)

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità per la durata del ciclo di Programmazione 2021-2027.

Art 5

(Oneri finanziari)

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per le Regionifirmatarie a valere sui singoli Bilanci regionali.

Per la Regione Puglia

Per la Regione Basilicata

Per la Regione Campania

Per la Regione Calabria

Per la Regione Sicilia

Proposta disegno di legge

Protocollo d'intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.

Art. 1
(Ratifica)

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.
2. L'accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto dai Presidenti, o propri delegati delle Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)


Piena e intera esecuzione è data all'accordo di cui all'art. 1 dall'entrata in vigore della presente legge regionale di ratifica.

Art. 3
(Copertura finanziaria)


La presente legge non comporta oneri finanziari.

Art. 4
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il D.
DOTT.



Relazione tecnica proposta disegno di legge

Protocollo d'intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.

L'immigrazione è oramai considerato un fenomeno strutturale anche della società calabrese. Mentre fino agli anni '90, infatti, la presenza di immigrati extracomunitari era relativa quasi esclusivamente a persone provenienti dal nord Africa che svolgevano lavoro di ambulante, oppure lavoravano stagionalmente in agricoltura per poi fare ritorno nel proprio Paese, dal 2002 l'afflusso ha assunto un andamento crescente che sussiste a tutt'oggi, con una punta di incremento che nel triennio 2009-2013 è stato pari al 12,4% rispetto a una media nazionale del 3,6%.

In valori assoluti dai 18.374 residenti stranieri del 2002 si è passati agli attuali 93.845 (1 gennaio 2022 – fonte Istat).

Di seguito alcuni degli aspetti positivi più evidenti dell'incidenza del fenomeno migratorio in Calabria:

- contribuisce al miglioramento di alcuni indici di struttura demografica in virtù dell'età mediamente più giovane rispetto a quella della popolazione italiana: la massima concentrazione degli stranieri si osserva nella classe di età 25-34 anni (25%), mentre la classe più consistente per i calabresi è quella oltre 65 anni (20%), in cui, all'opposto, risulta scarsa la concentrazione di stranieri (2%);
- consente il mantenimento o la riapertura di alcuni plessi scolastici che altrimenti sarebbero chiusi sotto la scure dei tagli subiti dalla scuola;
- incide sul PIL regionale ed in particolare su alcuni comparti produttivi come l'agricoltura ed i servizi di assistenza;

- determina lo sviluppo di realtà private per l'offerta di servizi sia per quanto riguarda la prima e seconda accoglienza (SAI), sia per quanto riguarda i processi integrativi (accesso ai servizi, ecc.).

Ma la Calabria gioca un ruolo di primo piano anche nel sistema di gestione dei flussi irregolari, attraverso la presenza sul territorio di importanti strutture di prima accoglienza e di una delle Commissioni per il riconoscimento status di protezione internazionale. Ad oggi (fonte <https://www.retsai.it/i-numeri-dello-sprar>) risultano attivi 3.502 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui 372 per Minori, inseriti in 107 progetti gestiti, insieme ad enti del terzo settore, da 100 amministrazioni locali.

Infine, un altro fattore da tenere in considerazione nella valutazione del fenomeno migratorio in Calabria è il ruolo assunto nell'ambito dei flussi stagionali in agricoltura, che per quanto riguarda le aree a maggiore presenze (piana di Rosarno e piana di Sibari) ha ormai assunto carattere ciclico e circolare con le altre regioni limitrofe (Basilicata, Sicilia, Puglia e Campania).

Tra il 2014 ed il 2015 la Regione Calabria al fine di potenziare la capacità di adeguamento dell'offerta di servizi ai nuovi bisogni del territorio determinati dalla pressione migratoria, ha realizzato in partenariato con le Regioni Campania, Puglia e Sicilia, un Progetto FEI – Azione 9.

Dall'esperienza maturata dal Progetto è emersa l'utilità della collaborazione a livello interregionale finalizzata in particolare a condividere programmi e politiche di intervento ed è stato sottoscritto un apposito protocollo d'intesa, approvato con D.G.R. n. 251 della seduta del 14/06/2018.

Tale protocollo ha rafforzato la collaborazione tra le parti ed il potere contrattuale verso terzi, consentendo l'approvazione ed il finanziamento da parte dei competenti Ministeri di ulteriori progetti in materia di capacity building individuale e istituzionale a valere sul FAMI 2014/2020, nonché di due progetti in materia di contrasto al caporalato in agricoltura tuttora in corso, a valere sul FAMI Emergenziale e sul PON Inclusione, che hanno assunto grande rilevanza nell'ambito del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022.

Da questo percorso è emersa pertanto l'importanza di proseguire la condivisione di strategie e linee di interventi comuni sulla tematica migratoria, pur non gravando sui bilanci Regionali, ma al contrario operare congiuntamente per favorire il flusso di finanziamenti ministeriali ed europei per la realizzazione dei nuovi interventi.

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA**

(Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Protocollo d'intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

L'immigrazione è oramai considerato un fenomeno strutturale anche della società calabrese. La Calabria gioca un ruolo di primo piano anche nel sistema di gestione dei flussi irregolari, attraverso la presenza sul territorio di importanti strutture di prima accoglienza e di una delle Commissioni per il riconoscimento status di protezione internazionale.

Tra il 2014 ed il 2015 la Regione Calabria al fine di potenziare la capacità di adeguamento dell'offerta di servizi ai nuovi bisogni del territorio determinati dalla pressione migratoria, ha realizzato in partenariato con le Regioni Campania, Puglia e Sicilia, un Progetto FEI – Azione 9.

Con D.G.R. n. 251 della seduta del 14/06/2018, è stato approvato il protocollo d'intesa tra le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera, parte integrante e sostanziale;

Il protocollo d'intesa, successivamente sottoscritto anche dalla Regione Basilicata, ha rafforzato la collaborazione tra le parti ed il potere contrattuale verso terzi, consentendo l'approvazione ed il finanziamento da parte dei competenti Ministeri di ulteriori progetti in materia di capacity building individuale e istituzionale a valere sul FAMI 2014/2020, nonché di due progetti, a valere sul FAMI Emergenziale e sul PON Inclusione tuttora in corso in materia di contrasto al caporalato in agricoltura che hanno assunto grande rilevanza nell'ambito del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022;

Emerge l'utilità di proseguire la collaborazione a livello interregionale finalizzata in particolare per la cooperazione nella promozione di Politiche di attuazione delle normative comunitarie, nazionali regionali, al fine di migliorare e rafforzare le capacità di ciascuna Amministrazione di rispondere sempre più adeguatamente alle sfide che la presenza di persone straniere sui propri territori.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Attraverso i progetti di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera si contribuisce significativamente:

1. al miglioramento di alcuni indici di struttura demografica in virtù dell'età mediamente più giovane rispetto a quella della popolazione italiana;

Il Dir.
DOTT. R. NO

2. al mantenimento o alla riapertura di alcuni plessi scolastici che altrimenti sarebbero chiusi sotto la scure dei tagli subiti dalla scuola;
3. al miglioramento del PIL regionale ed in particolare su alcuni comparti produttivi come l'agricoltura ed i servizi di assistenza;
4. a sviluppare realtà private per l'offerta di servizi sia per quanto riguarda la prima e seconda accoglienza (SAI), sia per quanto riguarda i processi integrativi (accesso ai servizi, ecc.)

Fruitori quindi della presente proposta di legge sono sia soggetti pubblici che soggetti privati, ancorché in assenza di oneri finanziari.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Nella presente proposta di legge, non è necessario alcuno stanziamento.

SCHEDE DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1 - Ratifica	€ 0,00 – L'articolo dispone che, ai sensi dell'articolo 117, comma 8, della Costituzione, è ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera. L'accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto dai Presidenti, o propri delegati delle Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. Tale disposizione ha portata meramente ordinamentale e non comporta, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2 - Ordine di esecuzione	€ 0,00 – L'articolo prevede la piena e intera esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 dall'entrata in vigore della legge regionale di ratifica e non comporta, dunque, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3 - Copertura finanziaria	€ 0,00 – L'articolo prevede espressamente che la presente legge di ratifica non comporta oneri finanziari a carico della Regione Calabria.
Articolo 4 - Entrata in vigore	0,00 – L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, quindi, spese a carico del bilancio regionale.

Totale €

ARTICOLAZIONE PER ANNO, TIPOLOGIA DI SPESA E UPB

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente	Oneri finanziari
Art		Euro
Art		Euro

n. UPB	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
	€ 0	€ 0	€ 0	

	€ 0	€ 0	€ 0	
Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime 0
- oneri di gestione 0

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Disegno di Legge per ratifica con approvazione da parte della Giunta Regionale e successiva trasmissione al Consiglio Regionale per l'iter procedimentale ai sensi di Legge. Nessun impatto sulla struttura organizzativa della Giunta Regionale da parte della presente proposta.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- UPB 8.1.01.01 (per spese di parte corrente)
- UPB 8.1.01.02 (per spese in conto capitale)
- utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- UPB n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

- 1.2.1 .. istituzione di una nuova UPB di entrata
- Titolo di Entrata _____, Categoria _____
- incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
- UPB n. _____
.....

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- UPB n. _____
-

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente:

➤ UPB n. _____

.....

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno _____, UPB n. _____

2.1.2 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____, UPB n. _____

.....

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

2.2.2 istituzione di una nuova UPB di entrata

Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____

2.2.3 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente

Anno _____, UPB n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, UPB n. _____

.....

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, UPB n. _____


3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

5

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____





Bruxelles, 13.5.2015
COM(2015) 240 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

AGENDA EUROPEA SULLA MIGRAZIONE

I. Introduzione

Nella Storia l'uomo migra da sempre. L'approdo sulle rive dell'Europa è un fine che le persone perseguono per motivi diversi e per vie diverse: cercando percorsi legali ma anche rischiando la vita, vogliono fuggire dall'oppressione politica, dalla guerra e dalla povertà oppure ricongiungersi con i familiari, fare impresa, acquisire conoscenze, studiare. La migrazione di ciascuno è una storia a sé. Gli stereotipi tendenziosi preferiscono spesso guardare solo ai flussi di un determinato tipo, sorvolando sulla complessità intrinseca di un fenomeno che esercita molti e diversi effetti sulla società e che richiede molte e diverse risposte. Nella presente agenda confluiscono le varie iniziative che l'Unione europea dovrebbe intraprendere subito e nei prossimi anni per delineare un approccio coerente e globale che permetta di cogliere i vantaggi e vincere le sfide che la migrazione reca in sé.

Nell'immediato l'imperativo è il dovere di proteggere le persone in stato di necessità. La tragedia delle migliaia di migranti che rischiano la vita per attraversare il Mediterraneo ci ha sconvolti tutti. La prima risposta immediata della Commissione è stata proporre un piano d'azione immediata in dieci punti, che ha ottenuto il sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e riscosso l'impegno degli Stati membri a intervenire concretamente per scongiurare altre perdite di vite umane.

È stata una risposta immediata, ma insufficiente, una risposta che non può esaurirsi in un intervento *ad hoc*. Sono stati necessari provvedimenti di emergenza perché la politica europea comune in materia non si è rivelata all'altezza. È vero che gli europei si sono mostrati per la maggior parte sensibili alla tragedia dei migranti, ma nei fatti serpeggiano in tutta Europa seri dubbi circa l'adeguatezza della nostra politica migratoria rispetto alla pressione delle migliaia di migranti, alla necessità d'integrare i migranti nelle nostre società o alle esigenze economiche di un continente in declino demografico.

Per cercare di porre termine alle sofferenze provocate da chi sfrutta i migranti dobbiamo affrontare le cause profonde della migrazione servendoci del ruolo dell'UE sulla scena mondiale e del ricco strumentario a sua disposizione. Alcune di queste cause sono radicate in profondità, ma vanno comunque affrontate. La globalizzazione e la rivoluzione nelle comunicazioni hanno aperto possibilità nuove e innalzato le aspettative. Altre cause vanno ricercate nelle conseguenze delle guerre e delle crisi che imperversano dall'Ucraina al Medio Oriente, dall'Asia all'Africa settentrionale: l'impatto della povertà nel mondo e dei conflitti non si arresta ai confini nazionali.

L'Europa deve continuare ad essere un rifugio per chi teme persecuzioni e una destinazione attraente per il talento e l'intraprendenza di lavoratori, studenti e ricercatori. Onorare i nostri impegni internazionali e tener fede ai valori dell'Unione proteggendo comunque le nostre frontiere e instaurando nel contempo condizioni propizie alla prosperità economica e alla coesione sociale in Europa implica la ricerca di un difficile equilibrio, raggiungibile solo con un intervento coordinato a livello europeo.

In quest'ottica sono necessari un *corpus* essenziale di misure e una politica comune chiara e coerente. Dobbiamo ridare fiducia nella nostra capacità di convogliare assieme gli sforzi europei e nazionali al fine di affrontare la questione migratoria, di assolvere i nostri obblighi internazionali e i nostri doveri etici e di lavorare insieme in modo efficiente e nel rispetto dei principi di solidarietà e di responsabilità condivisa. Nessuno Stato membro è in grado di affrontare da solo la questione della migrazione: abbiamo palesemente bisogno di un approccio nuovo, più europeo. A tal fine dobbiamo attivare tutte le politiche e tutti gli strumenti di cui disponiamo, cercando la combinazione ottimale tra politica interna e estera. Dobbiamo coinvolgere tutti i protagonisti: Stati membri, istituzioni dell'Unione,

organizzazioni internazionali, società civile, enti locali e paesi terzi devono collaborare per dare corpo a una politica europea comune in materia di migrazione.

II. Azione immediata

La prima parte della presente agenda europea sulla migrazione risponde all'esigenza di agire rapidamente e con determinazione di fronte alla tragedia umana che si consuma in tutto il Mediterraneo. La dichiarazione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015¹ e la risoluzione del Parlamento europeo seguita pochi giorni dopo² denotano un consenso sulla necessità di agire rapidamente per salvare vite umane e intensificare l'azione dell'UE³.

Questa risposta rapida deve rappresentare anche lo schema sul quale impostare la risposta che l'UE darà alle eventuali crisi analoghe che si verificassero in futuro su un qualsiasi versante delle frontiere esterne comuni, da est a ovest, da nord a sud.

Salvare vite umane in mare

L'Europa non può restare con le mani in mano di fronte alla perdita di vite umane. Le attività di ricerca e soccorso saranno intensificate fino a ripristinare il livello di intervento che garantiva l'operazione italiana *Mare Nostrum*. Per triplicare la dotazione delle **operazioni congiunte Triton e Poseidon di Frontex**, la Commissione ha già presentato un bilancio rettificativo per il 2015 e entro maggio presenterà anche la proposta per il 2016. Questo incremento, se attuato, permetterà di aumentare sia la capacità che la portata geografica delle operazioni, in modo che Frontex possa svolgere il suo doppio ruolo: da un lato coordinare il sostegno operativo alle frontiere degli Stati membri sotto pressione, dall'altro aiutare a salvare i migranti in mare⁴. In parallelo a quest'aumento dei fondi UE, vari Stati membri stanno anche dispiegando mezzi (navali e aerei). Si assiste oggi a un apprezzato slancio di solidarietà che dovrà essere mantenuto finché durerà la pressione migratoria. Entro maggio sarà presentato anche il nuovo piano operativo di Triton⁵.

Combattere le reti criminali di trafficanti

Bisogna prendere di mira le reti criminali che sfruttano la vulnerabilità dei migranti. L'Alta rappresentante/Vicepresidente (AR/VP) ha già presentato alcune opzioni per eventuali **operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)** destinate a identificare, catturare e distruggere sistematicamente le imbarcazioni usate dai trafficanti. Tale intervento di diritto internazionale darà un segnale forte della determinazione dell'UE ad agire.

Si farà di più per mettere in comune e **utilizzare meglio le informazioni in modo da individuare e colpire i trafficanti**. Europol potenzierà immediatamente la neocostituita

¹ Riunione straordinaria del Consiglio europeo, 23 aprile 2015 - dichiarazione:

<http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/>. Questa parte dell'agenda europea sulla migrazione incorpora e sviluppa le iniziative enumerate nella tabella di marcia presentata dalla Commissione sulla scia della dichiarazione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015.

² [http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2660\(RSP\)](http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2660(RSP)).

³ La politica comune dell'Unione in materia di asilo, immigrazione, visti e controlli alle frontiere esterne si fonda sul titolo V (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In virtù dei protocolli 21 e 22 allegati ai trattati, Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa ovvero in qualsiasi momento dopo l'adozione, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta. In qualsiasi momento la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che intende applicare pienamente tutte le misure pertinenti adottate in base al titolo V del TFUE.

⁴ Questo sostegno si aggiunge agli ingenti aiuti di cui gli Stati membri in questione fruiscono attraverso i fondi del settore degli affari interni, i cui principali beneficiari sono l'Italia, in termini assoluti, e Malta, in termini *pro capite*.

⁵ In quanto operazioni coordinate da Frontex collegate alla difesa delle frontiere esterne, Triton e Poseidon costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen cui Irlanda e Regno Unito non partecipano (v. nota in calce 25). Questo non esclude la partecipazione di mezzi navali del Regno Unito ad operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo condotte col coordinamento di Triton e Poseidon.

squadra operativa congiunta per l'informazione marittima (JOT MARE) e il relativo punto focale sul traffico di migranti, creando così un punto di accesso unico per la cooperazione tra agenzie in materia di traffico di migranti⁶. Frontex e Europol delinearanno inoltre i profili dei natanti che potrebbero essere usati dai trafficanti, applicando poi i modelli ottenuti per individuare le imbarcazioni possibili e controllarne i movimenti. Infine Europol intercetterà su internet i contenuti illegali con cui i trafficanti attraggono migranti e rifugiati e ne chiederà la rimozione.

Far fronte al gran numero di migranti in arrivo nell'UE: la ricollocazione

I sistemi di asilo degli Stati membri sono oggi sollecitati come non mai e con l'arrivo della stagione estiva continueranno nei mesi a venire i flussi migratori verso gli Stati membri in prima linea. L'UE non dovrebbe aspettare che la pressione si faccia insostenibile per intervenire: il numero di persone in arrivo sottopone a sollecitazioni strutture di accoglienza e trattamento che sono già al limite. Per far fronte alla situazione nel Mediterraneo, entro la fine di maggio la Commissione proporrà di attivare il sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE⁷. La proposta prevederà un meccanismo temporaneo per la distribuzione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale, in modo da garantire la partecipazione equa ed equilibrata di tutti gli Stati membri allo sforzo comune. Lo Stato membro di accoglienza sarà competente per l'esame della domanda secondo le norme e garanzie vigenti. Nell'allegato è presentata una chiave di redistribuzione basata su criteri come PIL, popolazione, tasso di disoccupazione e numero passato di richiedenti asilo e di rifugiati reinsediati.

Questa misura temporanea è prodromica di una soluzione duratura: l'UE necessita di un sistema permanente per condividere tra gli Stati membri la responsabilità dei numerosi rifugiati e richiedenti asilo. La Commissione presenterà una proposta legislativa entro il 2015 che preveda un sistema di ricollocazione obbligatorio di attivazione automatica che in caso di afflusso massiccio distribuisca all'interno dell'UE le persone con evidente bisogno di protezione internazionale⁸. Il sistema terrà conto degli sforzi già compiuti dagli Stati membri su base volontaria.

In attesa dell'attuazione concreta delle due misure, gli Stati membri dovranno dar prova di solidarietà raddoppiando gli sforzi per aiutare i paesi in prima linea.

Un approccio comune sugli sfollati bisognosi di protezione: il reinsediamento

Oltre a ricollocare le persone che si trovano già sul suo suolo, l'UE ha il dovere di fare la sua parte per aiutare gli sfollati con evidente bisogno di protezione internazionale. Si tratta di una responsabilità comune dell'intera comunità internazionale e spetta all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) indicare le situazioni in cui non sono garantite le condizioni di sicurezza che permetterebbero alle persone di restare nel proprio paese. Queste persone vulnerabili non possono essere lasciate in balia delle reti criminali dedite alla tratta e al traffico, devono esistere modi sicuri e leciti di arrivare nell'UE. L'UNHCR ha approvato per l'UE l'obiettivo del reinsediamento di 20 000 persone l'anno da qui al 2020⁹. Alcuni Stati membri apportano già un contributo fondamentale allo sforzo mondiale di reinsediamento;

⁶ A questi lavori dovrebbero contribuire anche l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca e Eurojust.

⁷ La proposta non si applicherebbe alla Danimarca, mentre al Regno Unito e all'Irlanda si applicherebbe solo se l'uno o l'altra si avvalsero del rispettivo diritto di partecipazione (v. nota in calce 3).

⁸ Per il campo di applicazione della proposta, cfr. la nota 3.

⁹ Dichiarazione del Direttore aggiunto dell'UNHCR, Relazione sui reinsediamenti, riunione del comitato permanente della commissione esecutiva del programma dell'Alto commissariato, Ginevra 26-28 2012.

altri invece non offrono nulla, in molti casi neppure un contributo alternativo in termini di accoglienza e accettazione di richiedenti asilo o di sostegno finanziario allo sforzo altrui.

Entro la fine di maggio la Commissione presenterà una raccomandazione in cui proporrà un **programma di reinsediamento dell'UE per offrire 20 000 posti**. Il programma si applicherà in tutti gli Stati membri secondo criteri di distribuzione (indicati nell'allegato) come PIL, popolazione, tasso di disoccupazione e numero passato di richiedenti asilo e di rifugiati reinsediati, e terrà conto degli sforzi già compiuti dagli Stati membri su base volontaria. A sostegno del programma il bilancio dell'UE fornirà un finanziamento **supplementare di 50 milioni di EUR** nel 2015-2016. Se necessario, sulla scia di questa raccomandazione sarà presentata una proposta relativa a un approccio legislativo vincolante e obbligatorio per il periodo successivo al 2016¹⁰. Al di là di questo sforzo comune, la Commissione esorta gli Stati membri a sfruttare le possibilità offerte dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione impegnandosi a mettere a disposizione altri posti di reinsediamento nel quadro della programmazione nazionale, con un rapido adattamento del finanziamento.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre attivare tutti gli altri canali leciti di cui possono disporre le persone bisognose di protezione, compresi il patrocinio di soggetti privati o non governativi e i permessi per motivi umanitari e le clausole inerenti al ricongiungimento familiare.

Collaborare con i paesi terzi per affrontare a monte la questione della migrazione

L'UE può altresì intervenire immediatamente a monte, nelle regioni di origine e di transito. La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) collaboreranno con i paesi partner per varare misure concrete che impediscano la partenza per viaggi carichi di rischi.

In primo luogo l'UE dovrebbe intensificare il sostegno offerto ai paesi che subiscono l'urto delle ondate di profughi. Saranno creati o rafforzati **programmi di sviluppo e protezione regionale**, cominciando dall'Africa settentrionale e dal Corno d'Africa e muovendo dal programma vigente per il Medio Oriente. Sarà reso disponibile nel 2015-2016 un importo di 30 milioni di EUR cui dovrebbero integrarsi ulteriori contributi degli Stati membri.

In secondo luogo **sarà istituito in Niger un centro pilota multifunzionale** entro la fine dell'anno. In collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l'UNHCR e le autorità del Niger, il centro offrirà informazioni, protezione locale e opportunità di reinsediamento alle persone in stato di necessità. Centri di questo tipo nei paesi di origine o di transito potranno dare ai potenziali migranti un quadro realistico delle possibilità di successo del loro viaggio e prospettare opzioni di rimpatrio volontario assistito ai migranti irregolari.

In terzo luogo la migrazione assumerà a componente specifica delle missioni di **politica di sicurezza e di difesa comune** già in corso in paesi come il Niger e il Mali, che saranno rafforzate sotto l'aspetto della gestione delle frontiere. Al tema sarà dedicato un vertice che, in autunno a Malta, coinvolgerà partner fondamentali, tra cui l'Unione africana, per stabilire insieme alla regione un approccio comune sulle cause della migrazione irregolare, la protezione delle persone in stato di necessità e la tratta e il traffico di esseri umani.

Queste attività saranno condotte in stretto collegamento con le più ampie iniziative politiche di promozione della stabilità. Di particolare rilevanza al riguardo è l'azione condotta dall'AR/VP riguardo alla situazione in **Libia**, che si esplica nel pieno appoggio alle iniziative guidate dall'ONU per incoraggiare il processo di composizione di un governo di unità nazionale. L'impegno continuo per una soluzione della crisi in **Siria** si è abbinato

¹⁰ Per il campo di applicazione della proposta, cfr. la nota 3.

all'erogazione di 3,6 miliardi di EUR in assistenza umanitaria, alla stabilizzazione e allo sviluppo sia all'interno del paese sia a sostegno dei profughi siriani in paesi quali Libano, Giordania, Turchia e Iraq. Sono questi solo alcuni esempi tra i più ovvi delle crisi politiche che nei prossimi mesi eserciteranno un influsso profondo sulla migrazione diretta verso l'UE. Si dedicherà particolare attenzione anche ai partner orientali, ai Balcani occidentali e all'Asia tramite la promozione dei quadri di cooperazione esistenti.

Usare gli strumenti dell'UE per aiutare gli Stati membri in prima linea

Si farà di più per aiutare gli Stati membri in prima linea a rispondere alla sfida immediata degli arrivi di migranti.

In primo luogo la Commissione istituirà un nuovo metodo basato sui **“punti di crisi”**: l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Frontex ed Europol lavoreranno sul terreno con gli Stati membri in prima linea per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo. I lavori delle agenzie saranno complementari. Chi presenterà domanda di asilo sarà immediatamente immesso in una procedura di asilo cui contribuiranno le squadre di sostegno dell'EASO trattando le domande quanto più rapidamente possibile. Per chi invece non necessita di protezione, è previsto che Frontex aiuti gli Stati membri coordinando il rimpatrio dei migranti irregolari. Europol ed Eurojust assisteranno lo Stato membro ospitante con indagini volte a smantellare le reti della tratta e del traffico di migranti.

In secondo luogo la Commissione mobilerà un importo supplementare di 60 milioni di EUR in **finanziamenti di emergenza**, destinati anche a sostenere gli Stati membri sottoposti a particolare pressione ai fini dell'accoglienza dei migranti e della capacità di prestare loro assistenza sanitaria¹¹. È in corso una valutazione dei bisogni.

<i>Azioni fondamentali</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pacchetto di finanziamento per triplicare la dotazione di Triton e di Poseidon nel 2015-2016 e per finanziare il programma di reinsediamento dell'UE. • Sostegno immediato a una possibile missione della PSDC sul traffico di migranti. • Proposta legislativa per attivare entro maggio il sistema di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE, in base al criterio di distribuzione indicato nell'allegato. • Entro fine 2015, proposta di sistema comune permanente UE di ricollocazione in situazioni emergenziali. • Entro maggio, raccomandazione su un programma di reinsediamento dell'UE, se necessario seguita da una proposta di un approccio più stabile per il periodo successivo al 2016. • Assegnazione di 30 milioni di EUR ai programmi di sviluppo e protezione regionale. • Istituzione in Niger di un centro pilota multifunzionale entro il 2015.
----------------------------	---

III. Quattro pilastri per gestire meglio la migrazione

La crisi migratoria del Mediterraneo ha puntato i riflettori sui bisogni immediati, ma ha anche evidenziato molti dei limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui dispone. L'UE ha ora la duplice opportunità di trovare un giusto equilibrio nella sua politica migratoria e inviare un chiaro messaggio ai cittadini: se si vuole gestire meglio la migrazione occorre che tutti gli attori dell'UE lavorino insieme.

¹¹ Gli Stati membri possono usare a tal fine i fondi disponibili nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. I paesi particolarmente colpiti da flussi di migranti e richiedenti asilo possono anche chiedere assistenza, se opportuno, al meccanismo europeo di protezione civile.

Come delineato negli orientamenti politici del Presidente Juncker, la lotta decisa all'immigrazione irregolare, alla tratta e al traffico di migranti e il potenziamento della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione devono andare di pari passo con una forte politica comune di asilo e una nuova politica europea di migrazione legale. Questo impone, indubbiamente, una maggiore coerenza tra diversi settori politici, quali la cooperazione allo sviluppo, gli scambi commerciali, l'occupazione, gli affari esteri e gli affari interni.

Un quadro chiaro e ben attuato delle vie di accesso legali all'UE (attraverso efficienti sistemi di asilo e dei visti) ridurrà i fattori che spingono all'ingresso e al soggiorno irregolari, contribuendo a migliorare la sicurezza sia delle frontiere europee che dei flussi migratori.

L'UE deve continuare a offrire protezione a coloro che ne hanno bisogno e deve anche riconoscere che le competenze necessarie a un'economia dinamica non sono sempre immediatamente disponibili sul mercato del lavoro dell'Unione o che richiede tempo svilupparle. I migranti ammessi legalmente dagli Stati membri non dovrebbero essere accolti con riluttanza e ostruzionismo, dovrebbero invece ricevere ogni aiuto a integrarsi nelle nuove comunità. Un valore che è al centro dei valori di cui i cittadini europei devono andare fieri e che dovrebbero proiettare sui partner del mondo intero.

Per lo stesso motivo però, quando i migranti non soddisfano i criteri per restare, l'UE dovrebbe agire di conseguenza. I richiedenti asilo che non ottengono il permesso di soggiorno e che tentano di evitare il rimpatrio, i soggiornanti fuori termine e i migranti in permanente stato di irregolarità rappresentano un serio problema. Queste situazioni compromettono gravemente la fiducia nel sistema, offrono solidi argomenti a coloro che cercano di criticare o stigmatizzare la migrazione e ostacolano l'integrazione dei migranti che vivono di diritto nell'UE.

L'UE deve continuare a impegnarsi oltre i propri confini e a rafforzare la cooperazione con i partner internazionali, deve affrontare le cause profonde del fenomeno e promuovere modalità di migrazione legale che incentivino la crescita e lo sviluppo circolari nei paesi di origine e di destinazione. Più ampio spazio a questa riflessione sarà dato nel riesame strategico dell'AR/VP volto a valutare i cambiamenti nel contesto globale, così come nella prossima revisione della politica europea di vicinato che punterà a presentare proposte, in stretta collaborazione con i paesi vicini, per una cooperazione più mirata su questioni di interesse comune, tra cui la migrazione.

La presente agenda fissa quattro livelli di azione per una politica migratoria dell'Unione equa, solida e realistica che, se attuati, assicureranno all'Unione europea una politica migratoria che rispetti il diritto di chiedere asilo, raccolga la sfida umanitaria, inquadri in un contesto europeo chiaro una politica comune in materia di migrazione e resista alla prova del tempo¹².

III.1 Ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare

Sono diversi i motivi che spingono alla migrazione irregolare, esperienza che si conclude però spesso miseramente. Il viaggio si rivela molto più pericoloso del previsto, spesso alla mercè di reti criminali che antepongono il profitto alla vita umana. Coloro che non ottengono asilo devono affrontare la prospettiva del rimpatrio, mentre chi vive da clandestino in Europa ha un'esistenza precaria e può diventare facile preda dello sfruttamento. È nell'interesse di tutti

¹² Per il campo di applicazione delle disposizioni vigenti o da proporsi a norma del titolo V del TFUE per attuare l'agenda, cfr. la nota 3 sul diritto di partecipazione di cui godono il Regno Unito e l'Irlanda e sul diritto di non partecipazione di cui gode la Danimarca.

affrontare le cause profonde che spingono tante persone a cercare una vita altrove, prendere seri provvedimenti contro la tratta e il traffico di migranti e garantire politiche di rimpatrio chiare e prevedibili.

Affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e forzata nei paesi terzi

Molte delle cause profonde della migrazione sono attribuibili a problemi globali che l'Unione europea sta cercando di affrontare da molti anni. La migrazione dovrebbe costituire agli occhi di tutti uno dei settori principali in cui è nell'interesse diretto dei cittadini che l'Unione conduca una politica estera attiva e impegnata. Guerra civile, persecuzioni, povertà e cambiamenti climatici sono tutte cause dirette e immediate della migrazione ed è pertanto di capitale importanza per il dibattito sulla migrazione prevenire e attenuare queste minacce.

I partenariati con i paesi di origine e di transito sono essenziali in tal senso e già esistono consessi di cooperazione bilaterale e regionale sulla migrazione¹³ che si arricchiranno se si amplierà il ruolo nel campo della migrazione delle **delegazioni dell'UE** nei paesi strategici. Le delegazioni riferiranno ad esempio sulle principali tendenze migratorie nei paesi ospitanti, contribuiranno a integrare la migrazione nella cooperazione allo sviluppo e intesseranno legami con i paesi ospitanti per assicurare un'azione coordinata. Presso le delegazioni dell'UE in paesi terzi strategici saranno distaccati **funzionari di collegamento europei per la migrazione**, in stretta cooperazione con la rete di funzionari di collegamento¹⁴ incaricati dell'immigrazione, con le autorità locali e la società civile, al fine di raccogliere, scambiare e analizzare le informazioni.

Un buon esempio di quanto ci sia da guadagnare nell'intensificare la cooperazione è la **Turchia**. Dall'inizio del 2014 la Turchia ha ricevuto 79 milioni di EUR a sostegno degli sforzi compiuti per alleviare la pressione sul proprio sistema di gestione dei rifugiati e prevenire viaggi pericolosi per il Mediterraneo orientale. L'invio in Turchia di un apposito funzionario di collegamento di Frontex migliorerà ulteriormente la cooperazione.

Con una dotazione di bilancio di 96,8 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020, **gli aiuti dell'UE alla cooperazione esterna**, in particolare alla cooperazione allo sviluppo, svolgono un ruolo importante nell'affrontare problemi globali come la povertà, l'insicurezza, la disuguaglianza e la disoccupazione, che sono tra le principali cause profonde della migrazione irregolare e forzata. Nella dotazione rientra il sostegno alle regioni dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa orientale da cui proviene la maggior parte dei migranti che giunge in Europa.

Oltre ad affrontare le cause profonde a lungo termine, l'UE contribuisce a limitare le conseguenze della crisi a livello locale. Lo sforzo necessario è notevole: più del 70% dei rifugiati e degli sfollati interni nel mondo resta bloccato in situazioni di migrazione per almeno cinque anni. L'UE è il principale donatore internazionale a favore dei rifugiati, con 200 milioni di EUR in aiuti allo sviluppo per progetti in corso e oltre 1 miliardo di EUR in fondi di assistenza umanitaria destinati ai rifugiati e agli sfollati interni dall'inizio del 2014. È in corso una riflessione strategica per ottimizzare l'impatto di questa assistenza e sono attesi risultati per il 2016.

¹³ Processo di Rabat, processo di Khartoum, processo di Budapest, processo di Praga, dialogo UE-Africa su migrazione e mobilità.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione sono rappresentanti degli Stati membri distaccati in un paese terzo per agevolare l'attuazione delle misure adottate dall'UE per combattere l'immigrazione irregolare (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1). Il Regno Unito e l'Irlanda hanno accettato di partecipare a questo regolamento (cfr. la nota 3).

Lotta alla tratta e al traffico di migranti

L'azione contro le reti criminali di trafficanti serve innanzitutto a evitare lo sfruttamento dei migranti a opera di tali reti¹⁵, ma agirà anche da deterrente all'immigrazione irregolare. L'obiettivo deve essere quello di trasformare le reti del traffico da operazioni a basso rischio ed elevato rendimento per i criminali in operazioni ad alto rischio e basso rendimento. Entro maggio la Commissione adotterà un piano di azione.

La cooperazione con i paesi terzi è di capitale importanza. La maggior parte dei trafficanti non opera in Europa e i soggetti arrestati sui barconi nel Mediterraneo sono di norma l'ultimo anello della catena. Uno degli obiettivi principali della cooperazione intensificata descritta sopra sarà lo smantellamento delle organizzazioni criminali locali e internazionali che controllano le rotte della tratta.

Anche le agenzie dell'UE possono aiutare le autorità degli Stati membri a intensificare l'azione contro **le reti criminali di trafficanti**, contribuendo a individuare, indagare e perseguire i trafficanti e a congelarne e confiscarne i beni. L'azione si baserà su sforzi immediati per identificare, catturare e distruggere le imbarcazioni prima che vengano usate dalle reti criminali (cfr. sopra). Un sostegno alle indagini finanziarie proattive mirate alla confisca e al recupero dei beni delle organizzazioni criminali e alle azioni antiriciclaggio legate al traffico di migranti proverrà da una maggiore collaborazione con le unità di informazione finanziaria sui flussi finanziari e da una nuova cooperazione con gli istituti finanziari, quali banche, servizi internazionali di trasferimento di denaro ed emittenti di carte di credito. Contribuirà al tutto anche il sistema potenziato di scambio di informazioni istituito nell'ambito dell'agenda europea sulla sicurezza.

Per potenziare gli strumenti di cui dispone la magistratura contro le reti di trafficanti, la Commissione migliorerà l'attuale quadro giuridico dell'UE per combattere il **traffico di migranti** e chi ne trae profitto¹⁶. Per intervenire specificamente contro le reti di trafficanti e assicurare assistenza alle vittime, la Commissione porterà inoltre a termine le iniziative previste dall'attuale strategia contro la **tratta di esseri umani** e valuterà come sviluppare i lavori nel 2016¹⁷. Un'altra potenziale fonte di sfruttamento proviene dai datori di lavoro all'interno dell'UE. Promuovendo al contempo una migliore integrazione dei migranti regolari nel mercato del lavoro, la Commissione intensificherà l'azione contro l'impiego irregolare di cittadini di paesi terzi, anche mediante una migliore attuazione e applicazione

¹⁵ Questi obiettivi saranno perseguiti anche dall'agenda europea sulla sicurezza e dalla strategia per la sicurezza marittima. Il traffico di migranti e la tratta sono due attività diverse ma collegate tra loro, perpetrate da reti criminali. Nel primo caso i migranti scelgono spontaneamente la migrazione irregolare pagando i servizi di un trafficante per attraversare un confine internazionale, nel secondo caso sono vittime, costretti a subire un grave sfruttamento che può anche non essere legato all'attraversamento di una frontiera. In realtà non è facile scindere i due fenomeni, poiché coloro che intraprendono volontariamente il viaggio sono comunque esposti a reti di sfruttamento lavorativo o sessuale.

¹⁶ Alcune delle misure adottate dall'Unione prima del 1° dicembre 2009 sulla cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale non si applicano più al Regno Unito dal 1° dicembre 2014 in virtù degli articoli 9 e 10 del protocollo 36 allegato ai trattati, che stabiliscono una specifica procedura di non partecipazione in blocco e di nuova partecipazione (cfr. le decisioni adottate dalla Commissione e dal Consiglio sulle misure notificate dal Regno Unito, GU L 345 dell'1.12.2012, pag. 1 e GU C 430 dell'1.12.2014, pag. 1). Nel 2002 l'UE ha adottato norme di contrasto al traffico di migranti: direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17) e decisione quadro 2002/946/JHA del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1). Il Regno Unito e l'Irlanda hanno accettato di partecipare sia alla direttiva che alla decisione quadro, ciò nondimeno la decisione quadro non si applica più al Regno Unito che ha esercitato l'opzione di non partecipazione in blocco di cui al protocollo n. 36 già richiamato. Il Regno Unito può comunque decidere di partecipare nuovamente alla decisione quadro.

¹⁷ Per il campo d'azione di queste iniziative e delle misure in vigore, cfr. le note 3 e 17.

della **direttiva relativa alle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro**¹⁸, che vieta di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Sarà data priorità anche alle procedure d'infrazione relative a questa direttiva.

Rimpatrio

Uno degli incentivi all'immigrazione irregolare è la consapevolezza che il sistema di rimpatrio dell'UE (rimpatrio degli immigrati irregolari e di coloro le cui domande di asilo sono rifiutate) funziona in modo imperfetto. Spesso le reti di trafficanti contano sulla percentuale relativamente bassa delle decisioni di rimpatrio effettivamente eseguite: solo il 39,2% delle decisioni di rimpatrio emesse nel 2013 è stato effettivamente eseguito.

Per aumentare il tasso di esecuzione dobbiamo anzitutto garantire che i paesi terzi rispettino l'obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini che soggiornano irregolarmente in Europa¹⁹. L'UE dovrebbe essere pronta a usare tutte le leve e gli incentivi di cui dispone. Il **progetto pilota sul rimpatrio** in Pakistan e in Bangladesh, approvato di recente, darà un'importante dimostrazione pratica della via da seguire²⁰. L'UE **aiuterà i paesi terzi a rispettare i loro obblighi** offrendo assistenza, come lo sviluppo delle capacità di gestione dei rimpatri, le campagne di informazione e sensibilizzazione e il sostegno alle misure di reintegrazione. La Commissione riesaminerà inoltre il proprio approccio agli accordi di riammissione²¹, dando priorità ai principali paesi di origine dei migranti irregolari.

Parallelamente gli Stati membri devono applicare la **direttiva rimpatri**²². La Commissione si occuperà in via prioritaria di monitorare l'attuazione della direttiva, là dove un sistema di rimpatrio più rapido va di pari passo con il rispetto delle procedure e norme che consentono all'Europa di garantire un trattamento umano e dignitoso dei rimpatriati e un uso proporzionato delle misure coercitive, in linea con i diritti fondamentali e il principio di *non respingimento*²³. L'attuazione delle norme UE sul rimpatrio dei migranti in situazione irregolare è in fase di valutazione approfondita nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen, e un "**manuale sul rimpatrio**" assisterà gli Stati membri con orientamenti comuni, buone pratiche e raccomandazioni.

Pur disponendo di norme comuni sul rimpatrio, l'UE manca di un'efficace cooperazione operativa. Frontex offre attualmente un notevole sostegno agli Stati membri, ma occorre rafforzarne il mandato per aumentare la sua capacità di fornire un'assistenza operativa

¹⁸ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24). Il Regno Unito e l'Irlanda hanno deciso di non partecipare alla direttiva e di conseguenza non ne sono vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

¹⁹ Esiste un obbligo specifico nell'ambito dell'accordo di Cotonou con i paesi ACP. A norma dell'articolo 13 dell'accordo, ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato ACP e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza ulteriori formalità; ciascuno Stato ACP accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato membro e senza ulteriori formalità.

²⁰ Conclusioni del Consiglio sulla politica di rimpatrio dell'UE adottate in occasione della sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 5 e 6 giugno 2014.

²¹ Gli accordi di riammissione agevolano il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Ogni parte contraente riammette nel proprio territorio, senza alcuna formalità, i propri cittadini che soggiornano senza autorizzazione nell'altro paese o che ne hanno attraversato illegalmente i confini.

²² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). Il Regno Unito e l'Irlanda hanno deciso di non partecipare alla direttiva e di conseguenza non ne sono vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

²³ Il *non respingimento* è un principio di diritto internazionale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, in base al quale nessuno può essere rimpatriato in un luogo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a trattamento disumano o degradante.

globale. Oggi Frontex può soltanto coordinare operazioni di rimpatrio, non può avviarne di propria iniziativa. Sulla base della valutazione in corso, che dovrà concludersi quest'anno, la Commissione proporrà di **modificare la base giuridica di Frontex** per potenziarne il ruolo in materia di rimpatrio.²⁴

<i>Azioni fondamentali</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Affrontare le cause profonde della migrazione attraverso la cooperazione allo sviluppo e l'assistenza umanitaria. • Fare della migrazione un'azione prioritaria delle delegazioni dell'UE. • Varare un piano di azione contro il traffico di migranti entro maggio 2015. • Agire con maggiore fermezza affinché i paesi terzi rispettino l'obbligo di riammettere i propri cittadini. • Adottare un manuale sul rimpatrio e monitorare l'attuazione della direttiva rimpatri. • Rafforzare e modificare la base giuridica di Frontex per potenziarne il ruolo in materia di rimpatrio.
----------------------------	---

III.2 Gestire le frontiere: salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne

Le misure descritte per affrontare la situazione attuale nel Mediterraneo sono state concepite come misure di emergenza in risposta a una crisi specifica che sarebbe illusorio caratterizzare come un bisogno a breve termine non destinato a ripetersi. Il rafforzamento di Frontex e l'istituzione di nuove forme di cooperazione con gli Stati membri rappresentano in vero un livello di sostegno e solidarietà destinato a durare nel tempo.

Le modalità di ingaggio concordate per le operazioni **Triton** sono da considerarsi un modello di azione futura lungo tutte le frontiere esterne terrestri e marittime. Ogni crisi sarà diversa ma l'UE deve imparare la lezione ed essere pronta a giocare d'anticipo in previsione di una crisi, non limitarsi a reagire.

Le guardie costiere hanno un ruolo fondamentale: salvano vite umane e garantiscono le frontiere marittime. Una maggiore cooperazione ne migliorerebbe l'efficacia. La Commissione, di concerto con le agenzie competenti, sosterrà tale cooperazione e, se del caso, l'ulteriore messa in comune di alcune funzioni di guardia costiera a livello dell'UE.

Si rileva un bisogno sempre maggiore di individuare le **tendenze dei rischi** ai fini di un'efficace preparazione operativa. L'introduzione di Eurosur²⁵ ha fornito un buon modello di partenza, di cui dovrebbero approfittare pienamente tutte le autorità civili e militari responsabili della sorveglianza delle frontiere marittime. Le agenzie competenti dovrebbero mettere a punto un quadro situazionale efficace per alimentare la definizione delle politiche e la preparazione delle risposte a livello nazionale ed europeo²⁶.

²⁴ Frontex è stata istituita con il regolamento (CE) n. 2007/2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1). Trattandosi di uno sviluppo dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano, questi due Stati membri non fanno parte di Frontex. Esiste tuttavia una cooperazione con il Regno Unito e l'Irlanda a norma dell'articolo 12 del regolamento, in particolare per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.

²⁵ Regolamento (UE) n. 1052/2013, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR): sistema di scambio di informazioni volto a migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'UE (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1), consente la condivisione quasi in tempo reale dei dati sulle frontiere tra i membri della rete, che sono i paesi Schengen e Frontex. Trattandosi di uno sviluppo dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano, questi due Stati membri non fanno parte di Eurosur. La limitata cooperazione a livello regionale prevista all'articolo 19 del regolamento è attualmente all'esame della Corte di giustizia (causa pendente C-88/14).

²⁶ Coordinato da FRONTEX con il contributo di EASO, Europol, Centro satellitare dell'UE e Agenzia europea per la sicurezza marittima.

L'UE dispone una politica consolidata per aiutare gli Stati membri a costruire frontiere esterne solide e coerenti. Il Fondo Sicurezza interna destina già più di 2,7 miliardi di EUR agli Stati membri per il periodo 2014-2020. Ma mentre esistono già norme sul controllo di frontiera, la gestione delle frontiere è invece ancora disomogenea, basata su un mosaico di documenti e strumenti settoriali. Nel 2016 la Commissione consoliderà tale mosaico in una **norma dell'Unione sulla gestione delle frontiere** che coprirà tutti gli aspetti della gestione delle frontiere esterne dell'Unione.

Per gestire le nostre frontiere in modo più efficiente occorre anche fare un uso migliore delle opportunità offerte dai sistemi e dalle tecnologie dell'informazione. Oggi l'UE dispone di tre sistemi informativi su larga scala: per la gestione delle domande di asilo (Eurodac), per le domande di visto (sistema di informazione visti) e per la condivisione delle informazioni su persone o oggetti per i quali le autorità competenti hanno emanato una segnalazione (sistema d'informazione Schengen). Il pieno utilizzo di questi sistemi può avvantaggiare la gestione delle frontiere e migliorare la capacità dell'Europa di ridurre la migrazione irregolare e rimpatriare i migranti in posizione irregolare. L'iniziativa "**frontiere intelligenti**" dovrebbe inaugurare una nuova fase per rendere più efficaci i valichi di frontiera, agevolare l'attraversamento della grande maggioranza dei cittadini di paesi terzi che sono viaggiatori "in buona fede" e rafforzare la lotta contro l'immigrazione irregolare, creando un registro di tutti i movimenti transfrontalieri di cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto della proporzionalità. In seguito a discussioni preliminari sulla proposta iniziale e al fine di tenere conto delle eccezioni sollevate dai legislatori, la Commissione presenterà una proposta riveduta in materia di frontiere intelligenti a inizio 2016²⁷.

Lo sviluppo di standard di qualità all'interno dell'UE aiuterà inoltre l'Europa ad assistere i paesi terzi nello sviluppo di soluzioni proprie per gestire meglio le loro frontiere. Un sostegno alle iniziative nei paesi strategici dell'Africa e del vicinato potrebbe provenire da Frontex, oltre che da finanziamenti europei e da iniziative correlate nell'ambito delle politiche di vicinato e di sviluppo dell'UE, con l'obiettivo di promuovere frontiere più sicure, ma anche di **rafforzare la capacità dei paesi dell'Africa settentrionale** di intervenire per salvare i migranti in pericolo.

<i>Azioni fondamentali</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare il ruolo e le capacità di Frontex. • Introdurre una norma dell'Unione sulla gestione delle frontiere. • Rafforzare il coordinamento a livello di UE delle funzioni di guardia costiera. • Presentare una proposta riveduta sulle "frontiere intelligenti". • Rafforzare le capacità dei paesi terzi di gestire le loro frontiere.
----------------------------	--

III.3. Onorare il dovere morale di proteggere: una politica comune europea di asilo forte.

L'UE ha bisogno di un sistema chiaro di accoglienza dei richiedenti asilo al suo interno. Nel 2014 si è raggiunto il record di 600 000 domande di asilo presentate nell'UE. Le domande di asilo vanno trattate tutte e la protezione va concessa a chi ne ha diritto. Una delle debolezze che accusa il sistema attuale è la mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri, in particolare a causa della frammentazione del sistema di asilo. Ciò ha un impatto diretto sui richiedenti asilo che fanno domanda dove ritengono di avere maggiori possibilità di successo, ma anche sull'opinione pubblica dell'UE perché incoraggia una percezione di fondamentale iniquità del

²⁷ Per il campo di applicazione della proposta, cfr. la nota 3.

sistema attuale. Eppure l'UE dispone di norme comuni che dovrebbero già essere la base di una fiducia reciproca. L'ulteriore elaborazione di queste regole renderà possibile una nuova partenza.

Un'attuazione coerente del sistema europeo comune di asilo

La priorità è garantire l'attuazione piena e coerente del sistema europeo comune di asilo. A questo scopo sarà istituito un **nuovo processo di monitoraggio sistematico** che esamini l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di asilo e promuova la fiducia reciproca. Inoltre la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), fornirà ulteriori orientamenti per migliorare le **norme** sulle condizioni di accoglienza e sulle procedure di asilo, in modo da dotare gli Stati membri di indicatori di qualità semplici e ben definiti e rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, prestando particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili, come i minori²⁸. La Commissione darà inoltre priorità al recepimento e all'attuazione pratica degli atti legislativi in materia di asilo di recente adozione ai fini delle **procedure di infrazione**²⁹.

Nel contempo l'EASO intensificherà la **cooperazione pratica** per affermarsi come referente per le informazioni nazionali sul paese d'origine, che sono gli elementi di fatto su cui si basano le decisioni di asilo, promuovendo così una maggiore uniformità delle decisioni. Altre misure fondamentali sono la formazione³⁰ e una nuova rete dedicata di autorità preposte all'accoglienza, che potrebbe gettare le basi per la messa in comune di posti in situazioni di emergenza.

Un sistema europeo comune di asilo più forte significa anche un approccio più efficace agli **abusi**. Troppe richieste sono infondate: nel 2014 il 55% delle domande di asilo ha dato luogo a decisione negativa e per alcune nazionalità è stata respinta la quasi totalità delle domande, minando la capacità degli Stati membri di assicurare una protezione rapida a chi ne aveva effettivamente bisogno. La normativa comprende disposizioni specifiche di lotta contro gli abusi, che consentono per esempio il trattamento rapido delle domande infondate. Per rafforzare e massimizzare tali possibilità, la Commissione collaborerà con l'EASO e con gli Stati membri elaborando orientamenti ad hoc.

Un altro problema sorge in relazione alle domande di asilo di cittadini di paesi terzi che non necessitano di un visto per entrare nell'Unione europea. In questi casi si può ricorrere in parte ai meccanismi di controllo elaborati in seguito alla liberalizzazione dei visti³¹. A sostegno di tali meccanismi, la Commissione intende inoltre proporre il rafforzamento delle **disposizioni sul paese di origine sicuro** della direttiva procedure per il trattamento rapido delle domande di richiedenti asilo provenienti da paesi designati tali³².

²⁸ Al fine di esaminare la specifica vulnerabilità dei minori, non solo quelli con un percorso di migrazione, la Commissione elaborerà una strategia globale per dare seguito al Piano d'azione sui minori non accompagnati (2011-2014) che comprenda i minori scomparsi e non accompagnati.

²⁹ Direttiva 2013/32/UE, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60). Direttiva 2013/33/UE, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96). Il Regno Unito e l'Irlanda non hanno aderito a queste direttive.

³⁰ Programma di formazione dell'EASO, un sistema comune di formazione professionale concepito per funzionari competenti in materia di asilo e altri gruppi quali dirigenti e giuristi in tutta l'UE.

³¹ Ciò consente all'UE di adottare misure preventive in partenariato con i paesi di origine, orchestrando campagne d'informazione mirate e rafforzando la cooperazione nella gestione delle frontiere e nella lotta contro i trafficanti.

³² Direttiva 2013/32/UE, sopra citata.

Il sistema Dublino — una maggiore condivisione delle responsabilità tra Stati membri

Sebbene i recenti miglioramenti sul piano della normativa risalgano solo al 2014, il meccanismo di ripartizione delle responsabilità per l'esame delle domande di asilo (il cosiddetto "sistema Dublino"³³) non funziona come dovrebbe. Nel 2014 cinque Stati membri hanno trattato il 72% di tutte le domande di asilo presentate nell'UE. L'UE può fornire un'assistenza ulteriore, ma occorre applicare integralmente le norme vigenti.

L'applicazione del sistema Dublino è responsabilità degli Stati membri, i quali dovrebbero in particolare assegnare le risorse necessarie per aumentare il numero di trasferimenti e ridurre i ritardi, applicare in modo proattivo e coerente le clausole di ricongiungimento familiare e fare un uso più ampio e regolare delle clausole discrezionali che consentono di esaminare direttamente una domanda di asilo allentando la pressione sui paesi in prima linea. A livello dell'Unione europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) aiuterà gli Stati membri con la creazione di una **rete nazionale di unità "Dublino"**.

Gli Stati membri devono anche attuare pienamente le norme sul rilevamento delle **impronte digitali**³⁴ dei migranti alle frontiere. Gli Stati membri sottoposti a una pressione particolare beneficeranno del sistema dei punti di crisi per avere un sostegno operativo in loco (cfr. sopra). Entro fine maggio la Commissione fornirà orientamenti per facilitare il rilevamento sistematico delle impronte digitali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, anche attraverso una cooperazione pratica e lo scambio delle buone pratiche. Inoltre la Commissione valuterà possibili modalità per consentire l'uso di un maggior numero di identificatori biometrici nel sistema Eurodac (ad esempio tecniche di riconoscimento facciale mediante fotografie digitali).

Quando è stato concepito il sistema Dublino, l'Europa si trovava in una fase diversa della cooperazione nel settore dell'asilo. Gli afflussi a cui doveva far fronte erano di diversa natura e portata. Quando la Commissione intraprenderà la **valutazione del sistema Dublino**, nel 2016, sarà anche in grado di attingere all'esperienza maturata con i meccanismi di ricollocazione e reinsediamento: questo la aiuterà a decidere se sia necessario rivedere i parametri giuridici del sistema Dublino per ottenere una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa³⁵.

<p><i>Azioni fondamentali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovo sistema di monitoraggio e valutazione per il sistema europeo comune di asilo e orientamenti per migliorare le norme sulle condizioni di accoglienza e sulle procedure di asilo. • Orientamenti in materia di lotta contro gli abusi del sistema di asilo. • Potenziamento delle disposizioni sul paese di origine sicuro della direttiva procedure per il trattamento rapido delle domande di richiedenti asilo provenienti da paesi designati tali. • Misure per promuovere l'identificazione sistematica e il rilevamento delle impronte digitali. • Più identificatori biometrici nel sistema Eurodac. • Riesame ed eventuale revisione del regolamento Dublino nel 2016.
-----------------------------------	--

³³ Regolamento (UE) n. 604/2013, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31). Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento. La Danimarca partecipa al sistema Dublino attraverso un accordo internazionale concluso separatamente con l'UE nel 2006. I criteri per stabilire tale responsabilità sono, in ordine gerarchico, considerazioni di natura familiare, il possesso recente di un visto o permesso di soggiorno in uno Stato membro, l'ingresso regolare o irregolare del richiedente nell'UE.

³⁴ Regolamento (UE) n. 603/2013, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" (rifusione). Il Regno Unito e l'Irlanda hanno accettato di partecipare a questo regolamento. La Danimarca partecipa al sistema Eurodac attraverso un accordo internazionale concluso separatamente con l'UE nel 2006.

³⁵ Per il campo di applicazione della nuova iniziativa, cfr. la nota 3.

III.4 Una nuova politica di migrazione legale

L'Europa è in competizione con altre economie per attirare lavoratori dotati delle competenze professionali di cui ha bisogno. Si ritiene che l'evoluzione della domanda di competenze nell'UE fra il 2012 e il 2025 produrrà un aumento significativo (del 23%) della percentuale di mansioni che richiedono lavoratori più qualificati³⁶. Si sono già rilevate carenze in settori chiave come scienza, tecnologia, ingegneria e sanità. L'Europa deve consolidare la propria base di competenze e preparare all'inclusione nell'attuale mercato del lavoro. Nel 2015 la Commissione presenterà un nuovo pacchetto sulla mobilità dei lavoratori e una nuova iniziativa sulle competenze³⁷, ma anche con sforzi risoluti a medio e lungo termine difficilmente riusciremo a soddisfare pienamente i bisogni.

L'Unione deve inoltre affrontare una serie di sfide economiche e demografiche a lungo termine. La popolazione sta invecchiando e l'economia dipende sempre di più da posti di lavoro altamente qualificati. Inoltre, in assenza di immigrazione, la popolazione dell'UE in età lavorativa diminuirà di 17,5 milioni di persone nel prossimo decennio. La migrazione sarà sempre più un mezzo importante per rafforzare la sostenibilità dei nostri sistemi di protezione sociale e per garantire una crescita sostenibile dell'economia dell'UE.

Perciò, sebbene in tempi di disoccupazione elevata e di mutamenti sociali la migrazione legale sia sempre una causa difficile da difendere, è importante darle una collocazione nell'ambito di un sistema comune trasparente e rigoroso che rifletta gli interessi dell'UE, anche facendo sì che l'Europa rimanga una mèta attraente per i migranti³⁸.

Gestire bene la migrazione regolare e la politica dei visti

Le decisioni sul volume di ammissioni di cittadini di paesi terzi in cerca di lavoro resteranno di competenza esclusiva degli Stati membri, ma esiste un ruolo specifico anche per l'UE. Nei prossimi sette anni, programmi europei quali Orizzonte 2020 e Erasmus+ attireranno nell'UE persone di talento. La direttiva su studenti e ricercatori, attualmente all'esame dei colegislatori, mira a creare nuove opportunità di mobilità e occupazione per entrambe le categorie. Un'adozione rapida rafforzerebbe l'attrazione che l'UE può esercitare come ambiente di lavoro accogliente per categorie così strategicamente importanti³⁹.

La prossima tappa dovrebbe essere un programma a livello dell'UE per attirare cittadini di paesi terzi altamente qualificati. La **direttiva "Carta blu"**⁴⁰ prevede già un regime di questo tipo, ma nei suoi primi due anni di vigenza sono state emesse solo 16 000 Carte blu, di cui 13 000 da un unico Stato membro. Entro fine maggio la Commissione avvierà una consultazione pubblica sul futuro della direttiva "Carta blu", che sarà sottoposta a un riesame volto a renderla più efficace nell'attrarre talenti in Europa. Tale riesame riguarderà il campo

³⁶ Descy, Pascaline (2014), "Projected labour market imbalances in Europe: Policy challenges in meeting the Europe 2020 employment targets", in OECD/European Union, Matching Economic Migration with Labour Market Needs, OECD Publishing (<http://dx.doi.org/10.1787/9789264216501-12-en>).

³⁷ Entrambe le iniziative sono previste nell'allegato 1 del programma di lavoro della Commissione per il 2015.

³⁸ La Commissione provvederà inoltre a una valutazione e a un controllo (*controllo dell'adeguatezza*) dell'acquis in materia di migrazione legale nell'intento di individuare lacune e incoerenze e considerare possibili modalità per semplificare e snellire l'attuale quadro normativo dell'UE, contribuendo a una migliore gestione dei flussi migratori legali. Per il campo di applicazione della nuova iniziativa, cfr. la nota 3.

³⁹ COM(2013) 151 final. Per il campo di applicazione di questa proposta, cfr. anche la nota 3.

⁴⁰ Direttiva 2009/50/CE, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17). Il Regno Unito e l'Irlanda hanno deciso di non partecipare alla direttiva e non ne sono vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

di applicazione, ad esempio l'inclusione degli imprenditori disposti a investire in Europa, e il miglioramento della mobilità all'interno dell'UE per i titolari di Carta blu.

Un altro settore dotato di un notevole impatto economico è quello dei **servizi**, nel quale lavorano professionisti stranieri altamente qualificati e con un buon livello di formazione che devono recarsi nell'UE per brevi periodi di tempo per fornire servizi a imprese o enti pubblici. La Commissione valuterà i possibili metodi per assicurare la certezza giuridica a queste categorie di persone, anche allo scopo di rafforzare la posizione dell'UE nel richiedere reciprocità negoziando gli accordi di libero scambio.

Il ruolo svolto dagli Stati membri in queste decisioni richiede un dialogo più diretto e aperto, che consenta di mettere in comune le riflessioni e gli approcci strategici e di consolidare lo scambio di buone pratiche a livello europeo. La Commissione aiuterà gli Stati membri a promuovere un dialogo permanente e una valutazione *inter pares* a livello europeo su questioni come le carenze del mercato del lavoro, la regolarizzazione e l'integrazione - questioni in cui le decisioni prese da ciascuno Stato membro incidono sugli altri.

La Commissione istituirà inoltre una piattaforma di dialogo per raccogliere i contributi delle imprese, dei sindacati e di altre parti sociali, allo scopo di aumentare al massimo i vantaggi della migrazione per l'economia europea e per i migranti stessi.

All'UE servono strumenti per identificare i settori economici e i tipi di occupazione che subiscono o subiranno **difficoltà di reperimento di personale o deficit di competenze**. Gli strumenti esistenti raccolgono già alcune informazioni, ma occorre un quadro più completo⁴¹. Gli attuali portali web, come il portale europeo dell'immigrazione e il portale europeo della mobilità professionale (EURES), possono inoltre svolgere un ruolo importante nel facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per i cittadini di paesi terzi già presenti nell'UE. Un ostacolo specifico allo sfruttamento delle competenze dei migranti è la mancanza di riconoscimento delle qualifiche acquisite nei paesi di origine: l'UE può contribuire a migliorare la comprensione di tali qualifiche⁴².

L'impegno profuso per elaborare una nuova politica di migrazione legale si riflette nella **modernizzazione della nostra politica dei visti**⁴³. Nel 2014 la Commissione ha presentato una revisione del codice dei visti e ha proposto di creare un nuovo tipo di visto: il visto di circolazione⁴⁴. L'adozione di queste proposte fornirà all'UE strumenti più flessibili per la sua politica dei visti, volti a ottimizzare i vantaggi economici derivanti dalla capacità di attirare un maggior numero di turisti e visitatori per motivi personali o professionali, minimizzando nel contempo i rischi della migrazione irregolare e i problemi di sicurezza. Entro la fine del 2015 la Commissione concluderà inoltre la **revisione in corso dell'elenco di paesi i cui cittadini devono possedere un visto per entrare nell'UE**, e potrebbe proporre di abolire l'obbligo del visto per alcuni paesi, su una base di reciprocità, o di reintrodurlo per altri. A questo scopo

⁴¹ Quali la panoramica europea delle competenze e l'alleanza europea sulle competenze per l'occupabilità.

⁴² Ad esempio tramite il quadro europeo delle qualifiche e nel quadro della futura revisione del sistema Europass.

⁴³ La politica comune in materia di visti prevista nel codice dei visti (regolamento (CE) n. 810/2009) stabilisce le norme per il rilascio di visti per soggiorni di breve durata a cittadini di paesi terzi che viaggiano, ad esempio, per turismo, affari, visite private a familiari o amici, manifestazioni culturali e sportive. Tali norme fanno parte dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano. Nel 2014 gli Stati Schengen hanno rilasciato circa 15,8 milioni di visti, con un aumento del 60% circa rispetto al 2009. Attualmente è in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione una proposta di rifusione del codice dei visti (COM(2014) 164).

⁴⁴ Si tratta di un nuovo tipo di visto che viene rilasciato ai cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto o esenti da tale obbligo, che hanno un legittimo interesse a circolare nello spazio Schengen per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni (COM(2014)163). La proposta si basa sulla parte dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano.

terrà conto dei dialoghi su questioni di migrazione e mobilità attualmente in corso con alcuni paesi strategici.

Un'integrazione effettiva

Per avere successo, la nostra politica in materia di migrazione dev'essere sostenuta da efficaci politiche di integrazione. Anche se la competenza in questo campo spetta in primo luogo agli Stati membri, l'Unione europea può favorire le iniziative prese dai governi nazionali, dalle autorità locali e dalla società civile che intraprendono il complesso e lungo processo di promozione dell'integrazione e della fiducia reciproca.

I finanziamenti provengono dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), ma anche il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) possono offrire contributi importanti⁴⁵. Per il nuovo periodo di programmazione (2014-2020) almeno il 20% delle risorse del FSE sarà speso a favore dell'inclusione sociale, settore che comprende misure per l'**integrazione dei migranti** con particolare attenzione ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai minori. I fondi possono sostenere iniziative mirate volte a migliorare le competenze linguistiche e professionali, l'accesso ai servizi e l'accesso al mercato del lavoro, favorire un'istruzione inclusiva e scambi interculturali, e promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte sia alle comunità di accoglienza che ai migranti.

Massimizzare i vantaggi per lo sviluppo dei paesi di origine

La politica dell'UE in materia di migrazione legale dovrebbe sostenere anche lo sviluppo dei paesi di origine⁴⁶. Le Nazioni Unite adotteranno a breve gli **obiettivi di sviluppo sostenibile**, che dovrebbero comprendere obiettivi connessi alla migrazione insieme ad altri obiettivi come la promozione del lavoro dignitoso, l'occupazione giovanile, politiche salariali e di protezione sociale, che possono aiutare i paesi di origine a creare al loro interno migliori opportunità economiche. L'UE continuerà a sostenere attivamente gli obiettivi connessi alla migrazione nel quadro complessivo finale, e a sottolineare l'importanza di sfruttare gli effetti positivi della migrazione come strumento orizzontale per l'attuazione dell'agenda per lo sviluppo post-2015. Ciò completerebbe l'opera dei **partenariati per la mobilità** dell'UE⁴⁷ e i nostri sforzi per integrare le questioni migratorie nei settori strategici dello sviluppo.

La Commissione metterà inoltre a disposizione almeno 30 milioni di EUR per aiutare i partner a consolidare la capacità di **gestire con efficacia la migrazione di forza lavoro**, insistendo in particolare sull'emancipazione dei lavoratori migranti e sulla lotta allo sfruttamento. Per replicare il successo ottenuto dall'Europa nel creare un mercato unico fondato sulla mobilità dei lavoratori, l'UE ha inoltre lanciato un'iniziativa di 24 milioni di EUR volta a favorire la libertà di circolazione nella Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale. I regimi di mobilità dei lavoratori a livello regionale che favoriscono una **mobilità Sud-Sud** possono contribuire notevolmente allo sviluppo locale. La Commissione promuoverà anche le assunzioni etiche nei settori in cui mancano lavoratori qualificati nei paesi d'origine, favorendo le iniziative internazionali in questo settore.

⁴⁵ Entro la fine del 2015 si procederà a valutare l'attuazione di queste misure per verificare se gli Stati membri abbiano raggiunto i loro obiettivi e se sia necessario riprogrammare le risorse del FSE.

⁴⁶ Comunicazione della Commissione: "Massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo" (COM(2013) 292 final); Conclusioni del Consiglio sulla migrazione nel contesto della cooperazione allo sviluppo dell'UE, del 12 dicembre 2014.

⁴⁷ Comunicazione della Commissione: "L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità" (COM(2011) 743 definitivo). I partenariati per la mobilità sono i quadri di cooperazione bilaterale più elaborati nel settore della migrazione: offrono un contesto politico per un dialogo e una cooperazione globali, approfonditi e mirati con i paesi partner, comprendenti una serie di obiettivi e di impegni e un insieme di misure di sostegno specifiche offerte dall'UE e dagli Stati membri interessati. Ricomprendono anche la negoziazione di accordi di facilitazione del visto e di riammissione.

Uno dei modi in cui l'UE può aiutare i paesi di origine a trarre vantaggio dalla migrazione è **rendere meno costosi, più rapidi e più sicuri i trasferimenti delle rimesse**. La proposta di “direttiva sui servizi di pagamento II”⁴⁸, se sarà adottata, potrà aiutare a rafforzare il contesto normativo che disciplina le rimesse; saranno inoltre messi a disposizione almeno 15 milioni di EUR tramite lo strumento di cooperazione allo sviluppo per sostenere iniziative-faro nei paesi in via di sviluppo.

<i>Azioni fondamentali</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Modernizzazione e riforma del sistema della Carta blu. • Piattaforma di dialogo con le parti sociali sulla migrazione economica. • Interventi più decisi per collegare la politica di migrazione alla politica di sviluppo. • Ridefinizione delle priorità in materia di finanziamento delle politiche di integrazione. • Trasferimenti di rimesse più economici, più veloci e più sicuri.
----------------------------	--

IV. Prospettive

Lo scopo principale dell'agenda qui proposta è offrire soluzioni che permettano all'Europa di realizzare progressi a breve e medio termine in questi settori. Ma se puntiamo a soluzioni efficaci e sostenibili a lungo termine, dobbiamo approfondire la cooperazione europea nel settore della migrazione.

Le iniziative proposte nell'agenda saranno essenziali nel mettere a punto una politica europea della migrazione efficace ed equilibrata. Nell'ambito dei trattati e dei relativi protocolli, la Commissione avvierà riflessioni parallele nei settori esposti qui di seguito.

1. *Il completamento del sistema europeo comune di asilo.* I trattati dell'UE auspicano uno status uniforme in materia di asilo valido in tutta l'Unione. La Commissione intende avviare un ampio dibattito sulle prossime fasi di sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nelle quali rientrerà anche il codice comune di asilo e il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo⁴⁹. Il dibattito comprenderà una riflessione a lungo termine sull'istituzione di un unico processo decisionale in materia di asilo, al fine di garantire la parità di trattamento dei richiedenti asilo in tutta Europa.
2. *Una gestione comune della frontiera europea.* L'intensificarsi delle azioni nel Mediterraneo mostra quanto la gestione delle frontiere esterne sia divenuta sempre più una responsabilità comune. Oltre alla creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera,⁵⁰ rientrerebbe in questa riflessione anche un nuovo approccio sulle funzioni di guardia costiera nell'UE che valuti iniziative come la condivisione dei mezzi, le esercitazioni congiunte e il duplice uso delle risorse, nonché l'eventuale istituzione di una guardia costiera europea.
3. *Un nuovo modello di migrazione legale.* I trattati dell'UE riservano agli Stati membri la competenza di decidere se ammettere migranti economici. Tuttavia l'UE deve cercare il

⁴⁸ COM(2013) 547 final.

⁴⁹ Con “riconoscimento reciproco delle decisioni positive in materia di asilo” si intende il riconoscimento da parte di uno Stato membro delle decisioni positive in materia di asilo prese da un altro Stato membro.

⁵⁰ Studio sulla fattibilità della creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf), lo studio in corso sull'avvenire di Frontex.

modo di conciliare questa limitazione con le esigenze collettive della propria economia. In particolare la Commissione intende vagliare la possibilità di sviluppare, insieme agli Stati membri, un “sistema di manifestazione d’interesse”: in base a criteri verificabili sarebbe effettuata automaticamente una selezione iniziale dei potenziali migranti, dalle cui liste i datori di lavoro sarebbero invitati a selezionare i candidati prioritari, e la migrazione avverrebbe soltanto una volta offerto il lavoro. Ciò permetterebbe di creare un “pool europeo” di migranti qualificati, accessibile sia ai datori di lavoro che alle autorità degli Stati membri, fermo restando che l’effettiva procedura di selezione e ammissione sarebbe nazionale e basata sulle reali esigenze degli Stati membri.

ALLEGATO

Programmi europei di ricollocazione e reinsediamento

Ricollocazione

La “ricollocazione” è la distribuzione tra gli Stati membri di persone con evidente bisogno di protezione internazionale.

Sulla base di una chiave di distribuzione, la Commissione proporrà entro la fine di maggio di attivare il sistema di risposta di emergenza previsto dall’articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e introdurrà un **meccanismo temporaneo di ricollocazione** dei richiedenti asilo con evidente bisogno di protezione internazionale.

La chiave di distribuzione sarà basata su **criteri obiettivi, quantificabili e verificabili che riflettono la capacità degli Stati membri di assorbire e integrare i rifugiati**, con opportuni fattori di ponderazione che tengono conto dell’importanza relativa di tali criteri (*cfr. la tabella I*). La chiave si baserà sui seguenti elementi⁵¹:

- a) popolazione complessiva (40%), che riflette la capacità di assorbire un determinato numero di rifugiati;
- b) PIL totale⁵² (40%), ovvero la ricchezza in termini assoluti di un paese e pertanto la capacità di un’economia di assorbire e integrare rifugiati;
- c) media delle domande di asilo presentate spontaneamente e numero di rifugiati reinsediati per milione di abitanti nel periodo 2010-2014 (10%), che riflettono gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi anni;
- d) tasso di disoccupazione (10%), indicatore della capacità di integrare rifugiati.

Il numero effettivo di persone da ricollocare in ciascuno Stato membro dipenderà dal numero totale di persone da ricollocare e sarà incluso nella proposta legislativa.

Lo Stato membro di accoglienza sarà competente per l’esame delle domande di asilo secondo le norme e garanzie vigenti.

Nell’applicare la chiave di distribuzione di base si terrà conto di eventuali situazioni specifiche di crisi. Non dovranno essere presi in considerazione ai fini della ricollocazione gli Stati membri dai quali saranno trasferiti rifugiati da ricollocare. La proposta terrà conto della posizione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca, quale prevista dai rispettivi protocolli allegati ai trattati.

Reinsediamento

Il “reinsediamento” è il trasferimento di singole persone sfollate con evidente bisogno di protezione internazionale, effettuato su proposta dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati con il consenso del paese di reinsediamento, a partire da un paese terzo verso uno Stato membro in cui tali persone sono ammesse e ottengono il diritto di soggiorno e tutti gli altri diritti analoghi a quelli concessi ai beneficiari di protezione internazionale.

Entro la fine di maggio la Commissione presenterà una raccomandazione in cui proporrà un **programma di reinsediamento europeo**.

⁵¹ Tenendo conto delle discussioni già avute nell’ambito del Forum su ricollocazione e reinsediamento.

⁵² Non si tiene conto del PIL pro capite in quanto gli elementi pro capite rientrano già nel criterio della popolazione complessiva.

Il programma si applicherà a tutti gli Stati membri e gli Stati associati saranno invitati a parteciparvi. A ogni Stato membro sarà assegnata una percentuale del numero totale di posti di reinsediamento offerti, secondo la stessa **chiave di distribuzione** illustrata sopra a proposito del meccanismo di ricollocazione (*cf. la tabella 2*).

Il programma consisterà in un **impegno europeo unico** di **20 000** posti di reinsediamento.

La Commissione contribuirà al programma mettendo a disposizione un importo aggiuntivo di 50 milioni di EUR per il 2015 e il 2016.

Tra le **regioni prioritarie ai fini del reinsediamento** figurano l'Africa settentrionale, il Medio Oriente e il Corno d'Africa, con particolare attenzione ai paesi in cui si svolgono programmi di sviluppo e protezione regionale, con i quali il programma dovrà essere strettamente collegato.

Si ricorrerà alla **cooperazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati** (UNHCR) e con altre organizzazioni competenti per favorire l'attuazione del programma, secondo la prassi attuale (identificazione, presentazione, trasferimento ecc.). Si potrebbe prevedere anche la **partecipazione pratica dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo**. Continuerà ad essere competenza esclusiva degli Stati membri decidere sui singoli casi di ammissione.

La Commissione è consapevole del **rischio di movimenti secondari spontanei** delle persone reinsediate: a questo si farà fronte subordinando il reinsediamento all'impegno dell'interessato a rimanere nello Stato di accoglienza per un periodo di almeno 5 anni, informandolo delle conseguenze di eventuali spostamenti all'interno dell'UE e del fatto che non potrà acquisire uno status giuridico in un altro Stato membro né ottenervi l'accesso a diritti sociali. Le norme dell'UE permettono già di identificare e rimpatriare rapidamente le persone che non rispettino tale impegno. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con le agenzie competenti, elaborerà ulteriori strumenti per l'applicazione pratica di queste misure.

Tabella 1: Meccanismo di ricollocazione europeo

Stati membri^{53 54}	Chiave
Austria	2,62%
Belgio	2,91%
Bulgaria	1,25%
Croazia	1,73%
Cipro	0,39%
Repubblica ceca	2,98%
Estonia	1,76%
Finlandia	1,72%
Francia	14,17%
Germania	18,42%
Grecia	1,90%
Ungheria	1,79%
Italia	11,84%
Lettonia	1,21%
Lituania	1,16%
Lussemburgo	0,85%
Malta	0,69%
Paesi Bassi	4,35%
Polonia	5,64%
Portogallo	3,89%
Romania	3,75%
Slovacchia	1,78%
Slovenia	1,15%
Spagna	9,10%
Svezia	2,92%

I calcoli si basano sui dati statistici forniti da Eurostat (consultati l'8 aprile 2015).

⁵³ La politica comune dell'Unione in materia di asilo, immigrazione, visti e controlli alle frontiere esterne si fonda sul titolo V (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In virtù dei protocolli 21 e 22 allegati ai trattati, Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa ovvero in qualsiasi momento dopo l'adozione, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta. In qualsiasi momento la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che intende applicare pienamente tutte le misure pertinenti adottate in base al titolo V del TFUE. Nell'ipotesi che il Regno Unito e l'Irlanda decidano di aderire al meccanismo di ricollocazione, la percentuale dei contributi assegnati agli Stati membri sarà adeguata di conseguenza. Lo stesso avverrà qualora la Danimarca e gli Stati associati decidano di partecipare volontariamente al meccanismo di ricollocazione.

⁵⁴ Le percentuali stabilite con la chiave di distribuzione saranno adeguate per tenere conto della specifica situazione di crisi affrontata attivando il sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Non dovranno essere presi in considerazione ai fini della ricollocazione gli Stati membri dai quali saranno trasferiti rifugiati da ricollocare.

Tabella 2: Programma di reinsediamento europeo

Stati membri ⁵⁵	Chiave	Quota basata su un totale di 20 000 persone
Austria	2,22%	444
Belgio	2,45%	490
Bulgaria	1,08%	216
Croazia	1,58%	315
Cipro	0,34%	69
Repubblica ceca	2,63%	525
<i>Danimarca</i> ⁵⁶	<i>1,73%</i>	<i>345</i>
Estonia	1,63%	326
Finlandia	1,46%	293
Francia	11,87%	2375
Germania	15,43%	3086
Grecia	1,61%	323
Ungheria	1,53%	307
<i>Irlanda</i> ⁵⁶	<i>1,36%</i>	<i>272</i>
Italia	9,94%	1989
Lettonia	1,10%	220
Lituania	1,03%	207
Lussemburgo	0,74%	147
Malta	0,60%	121
Paesi Bassi	3,66%	732
Polonia	4,81%	962
Portogallo	3,52%	704
Romania	3,29%	657
Slovacchia	1,60%	319
Slovenia	1,03%	207
Spagna	7,75%	1549
Svezia	2,46%	491
<i>Regno Unito</i> ⁵⁶	<i>11,54%</i>	<i>2309</i>

I calcoli si basano sui dati statistici forniti da Eurostat (consultati l'8 aprile 2015).

Le percentuali sono state calcolate al quinto decimale e arrotondate per eccesso o per difetto al secondo decimale per la presentazione nella tabella; le quote sono state calcolate sulla base delle cifre complete al quinto decimale.

⁵⁵ Nell'ipotesi che gli Stati associati decidano di partecipare al programma di reinsediamento, la chiave e la quota totale cambieranno di conseguenza.

⁵⁶ Sebbene il programma di reinsediamento proposto assuma la forma di una raccomandazione, la politica comune dell'Unione in materia di migrazione si basa sul titolo V del TFUE. Di conseguenza saranno presi in considerazione gli aspetti specifici di cui alla nota 3, riguardanti i protocolli 21 e 22 allegati ai trattati, sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che
modifica la *decisione 2008/381/CE* del Consiglio e che abroga
le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e la *decisione 2007/435/CE* del
Consiglio**

Publicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n. L 150.

Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 maggio 2014.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,
visto il parere del Comitato delle regioni ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ,
considerando quanto segue:

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia raggiunto anche attraverso misure comuni, espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. Il Consiglio europeo del 2 dicembre 2009 ha riconosciuto che le risorse finanziarie all'interno dell'Unione dovrebbero diventare sempre più flessibili e coerenti, sia in termini di portata che

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

di applicabilità, per sostenere l'evoluzione della politica in materia di asilo e migrazione.

(2) Onde contribuire allo sviluppo di una politica comune dell'Unione in materia di asilo e immigrazione e al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia alla luce dell'applicazione dei principi di solidarietà e ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e della cooperazione con i paesi terzi, il presente regolamento dovrebbe istituire il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (il «Fondo»).

(3) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione maggiori, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento.

(4) L'efficienza delle misure e la qualità della spesa costituisce principi guida nell'attuazione del Fondo. Inoltre il Fondo dovrebbe essere attuato altresì nel modo più efficace e semplice possibile.

(5) La nuova struttura a due pilastri del finanziamento nel settore degli affari interni dovrebbe contribuire alla semplificazione, alla razionalizzazione, al consolidamento e alla trasparenza dei finanziamenti in tale settore. È opportuno ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri fondi e programmi, anche in vista dell'attribuzione di finanziamenti a obiettivi comuni. È opportuno, tuttavia, evitare qualsiasi sovrapposizione tra i diversi strumenti di finanziamento.

(6) Il Fondo dovrebbe creare un quadro flessibile che consenta agli Stati membri di ricevere risorse finanziarie a titolo dei rispettivi programmi nazionali a sostegno dei settori di intervento che rientrano nel Fondo a seconda delle loro situazioni ed esigenze specifiche e alla luce degli obiettivi generali e specifici del Fondo, per cui il sostegno finanziario risulti quanto più efficace e idoneo.

(7) È opportuno che il Fondo esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri e migliori l'efficacia della gestione dei flussi migratori verso l'Unione nei settori in cui questa apporta il massimo valore, specie ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri e

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

condividendo la responsabilità e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi.

(8) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali comprendano azioni che perseguono gli obiettivi specifici del presente regolamento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento degli stessi. Nel raro caso in cui uno Stato membro desideri discostarsi dalle percentuali minime stabilite nel presente regolamento, detto Stato membro dovrebbe fornire una motivazione dettagliata nell'ambito del relativo programma nazionale.

(9) Ai fini di una politica di asilo uniforme e di alta qualità e onde applicare standard di protezione internazionale più elevati, il Fondo dovrebbe contribuire al funzionamento efficace del sistema europeo comune di asilo, che include misure relative alla politica, alla legislazione e al consolidamento delle capacità, operando in cooperazione con altri Stati membri, le agenzie dell'Unione e i paesi terzi.

(10) È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l'acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare per concedere condizioni di accoglienza adeguate agli sfollati, ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale, assicurare la corretta determinazione dello status a norma della *direttiva 2011/95/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, applicare procedure di asilo eque ed efficaci e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai sistemi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.

(11) Il Fondo dovrebbe apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori prassi e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del sistema europeo comune di asilo.

(12) È opportuno che il Fondo vada ad integrare e rafforzare le attività dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo («EASO»), istituito dal *regolamento (UE) n. 439/2010* del Parlamento europeo e del

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Consiglio , in modo da coordinare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri, fornire sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo sono sottoposti a una pressione particolare e contribuire all'attuazione del sistema europeo comune di asilo. La Commissione può avvalersi della possibilità offerta dal regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per affidare all'EASO l'esecuzione di compiti specifici e ad hoc, quale il coordinamento delle azioni relativamente al reinsediamento intraprese dagli Stati membri a norma del *regolamento (UE) n. 439/2010*.

(13) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione.

(14) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri tesi ad assicurare protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR»), come la valutazione dei bisogni di reinsediamento e il trasferimento degli interessati nei loro territori, per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuoverne l'effettiva integrazione.

(15) Il Fondo dovrebbe sostenere nuovi approcci concernenti un accesso più sicuro alle procedure di asilo, focalizzandosi in particolare sui principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo.

(16) Per sua natura il Fondo dovrebbe poter sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione degli oneri accordate tra gli Stati membri e consistenti nel trasferire i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti protezione internazionale da uno Stato membro a un altro.

(17) Una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione risiede nei partenariati e nella cooperazione con i paesi terzi per una gestione adeguata degli afflussi di richiedenti asilo o altre forme di protezione internazionale. Nell'intento di dare accesso alla protezione internazionale e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce, anche nel quadro dei programmi di protezione regionale, il

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la *decisione 2008/381/CE* del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la *decisione 2007/435/CE* del Consiglio

Fondo dovrebbe comprendere una forte componente di reinsediamento dell'Unione.

(18) Per migliorare e consolidare il processo di integrazione nelle società europee, il Fondo dovrebbe agevolare la migrazione legale nell'Unione in conformità del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e anticipare il processo di integrazione già nel paese di origine del cittadino di paese terzo che giungerà nell'Unione.

(19) Per essere efficiente e apportare il massimo valore aggiunto, il Fondo dovrebbe informarsi a un approccio più mirato, a sostegno di strategie coerenti specificamente concepite per promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi a livello nazionale, locale e/o regionale, se del caso. È opportuno che ad attuare tali strategie siano prevalentemente le autorità locali o regionali e gli attori non statali, senza per questo escludere le autorità nazionali, in particolare ove la specifica struttura amministrativa di uno Stato membro lo imponga oppure in uno Stato membro ove le azioni di integrazione sono di competenza concorrente fra lo Stato e l'amministrazione periferica. Le organizzazioni incaricate dell'attuazione dovrebbero scegliere fra le misure disponibili quelle più adeguate alla loro situazione particolare.

(20) Il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell'Unione sull'integrazione, specificati nell'agenda comune per l'integrazione.

(21) Le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di questi gruppi di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con misure di accoglienza le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l'inclusione dei richiedenti protezione internazionale.

(22) Per assicurare che la risposta dell'Unione in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate nell'ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate nell'ambito del Fondo sociale europeo. In tale contesto, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del Fondo a stabilire meccanismi di cooperazione e di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.

(23) Per motivi pratici, alcune azioni possono riguardare un gruppo di persone che può essere considerato più efficacemente nel suo insieme senza fare distinzioni fra i suoi componenti. Sarebbe pertanto opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi nazionali azioni di integrazione che contemplino anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. Per «parente stretto» si intenderebbero i coniugi, i partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea diretta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo.

(24) È opportuno che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione della migrazione legale che migliorino le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri.

(25) L'Unione dovrebbe prevedere un ricorso continuo ed esteso allo strumento del partenariato per la mobilità quale principale quadro di cooperazione strategico, completo e a lungo termine per la gestione della migrazione con i paesi terzi. È opportuno che il Fondo sostenga le attività nel quadro dei partenariati per la mobilità che si svolgono nell'Unione o nei paesi terzi e rispondono alle necessità e priorità dell'Unione, in particolare le azioni che assicurano la continuità dei finanziamenti a beneficio sia dell'Unione che dei paesi terzi.

(26) È opportuno continuare a sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in tutte le sue dimensioni, ai fini di un'applicazione continua, equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla *direttiva 2008/115/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Fondo dovrebbe promuovere lo sviluppo di strategie di rimpatrio a livello nazionale nel quadro del principio della

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

gestione integrata dei rimpatri ed anche di misure a sostegno della loro effettiva attuazione nei paesi terzi.

(27) Per quanto riguarda il rimpatrio volontario, anche di persone che chiedono di essere rimpatriate nonostante non abbiano l'obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario.

(28) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente e, pertanto, nella gestione dei rimpatri, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. Sussiste la necessità di procedere ad allontanamenti per preservare l'integrità della politica dell'Unione in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri. Pertanto, la possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri che agevolano gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati.

(29) È essenziale che il Fondo sostenga misure specifiche a beneficio dei rimpatriati nel paese di rimpatrio, al fine di assicurarne il rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità.

(30) Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e uno strumento cardine per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e transito dei migranti irregolari, e ne

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi negli interessi di strategie di rimpatrio efficaci a livello nazionale e dell'Unione.

(31) Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, una parte dei cui compiti è offrire agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte e individuare le migliori prassi in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri, nonché aiutare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, tenendo conto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare.

(32) Oltre al rimpatrio delle persone previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere l'immigrazione illegale o l'elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.

(33) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei diritti fondamentali sanciti dai pertinenti strumenti internazionali, fra cui la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le azioni ammissibili dovrebbero tener conto dell'approccio alla protezione dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo basato sui diritti umani e dovrebbero assicurare segnatamente che sia prestata un'attenzione particolare e sia fornita una risposta ad hoc alla situazione specifica delle persone vulnerabili, specialmente delle donne, dei minori non accompagnati e degli altri minori a rischio.

(34) I termini «persone vulnerabili» e «familiari» sono definiti in modo diverso nei vari atti pertinenti per il presente regolamento. Dovrebbero pertanto essere intesi nel senso previsto dall'atto pertinente tenendo presente il contesto nel quale sono usati. Quanto al reinsediamento, gli Stati membri che vi procedono dovrebbero mantenere strette consultazioni con l'UNHCR relativamente al termine «familiari» nelle

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

rispettive pratiche di reinsediamento e nell'ambito dello stesso reinsediamento.

(35) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, sia geografici che tematici. In particolare, l'esecuzione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali misure non dovrebbero essere intese a sostenere interventi direttamente orientati allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. È opportuno rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo stabilito al paragrafo 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. È altresì importante far sì che l'attuazione dell'assistenza emergenziale sia coerente e, se del caso, complementare con la politica umanitaria dell'Unione e rispetti i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull'aiuto umanitario.

(36) È opportuno assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità assunta da ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, dovrebbero essere usati i dati statistici più recenti raccolti da Eurostat ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi ai flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare di soggiorno, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati.

(37) L'assegnazione degli importi di base destinati agli Stati membri è stabilita nel presente regolamento. L'importo di base è composto da un importo minimo e da un importo calcolato sulla scorta della media degli importi assegnati nel 2011, 2012 e 2013 per ciascuno Stato membro a titolo del Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del Fondo

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio e del Fondo europeo per i rimpatri, istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio . Il calcolo degli importi è stato eseguito in conformità dei criteri di ripartizione di cui alla decisione n. 573/2007/CE, alla decisione 2007/435/CE e alla decisione n. 575/2007/CE. Alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, in cui si rileva la necessità di dare particolare rilievo alle società insulari che affrontano problemi migratori sproporzionati, è appropriato aumentare gli importi minimi per Cipro e Malta.

(38) Per quanto sia opportuno assegnare a ciascuno Stato membro un importo basato sui dati statistici più recenti, è altresì auspicabile che parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo siano distribuite per la realizzazione di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione fra gli Stati membri e generano un notevole valore aggiunto per l'Unione, come pure per l'attuazione di un programma di reinsediamento dell'Unione e del trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro.

(39) A tal fine è opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco delle azioni specifiche ammissibili al finanziamento del Fondo e che siano attribuiti importi aggiuntivi agli Stati membri che si impegnano a attuarle.

(40) Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (somme forfettarie) per ciascun reinsediato. La Commissione, in cooperazione con l'EASO e in conformità delle rispettive competenze, dovrebbe monitorare l'attuazione effettiva delle operazioni di reinsediamento sostenute dal Fondo.

(41) Per aumentare l'impatto degli sforzi di reinsediamento dell'Unione nell'accordare protezione alle persone che necessitano di protezione internazionale e massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare priorità comuni in questo settore a livello dell'Unione. Tali priorità comuni dovrebbero essere modificate soltanto laddove ciò sia palesemente

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell'UNHCR sulla base delle categorie generali specificate nel presente regolamento.

(42) Data la loro particolare vulnerabilità, alcune categorie di persone che necessitano di protezione internazionale dovrebbero essere puntualmente incluse nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione.

(43) In considerazione delle esigenze di reinsediamento fissate nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, è altresì necessario prevedere incentivi finanziari aggiuntivi per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche e alle categorie specifiche di persone da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfarne le esigenze particolari.

(44) Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, in particolare quelli più toccati dai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro. Tale meccanismo dovrebbe ridurre la pressione sugli Stati membri che accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale.

(45) Il supporto del Fondo sarà più efficace e apporterà maggiore valore aggiunto nel caso in cui il presente regolamento individui un numero limitato di obiettivi obbligatori da conseguire nell'ambito dei programmi elaborati da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze specifiche.

(46) Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in coordinamento e sinergia, se del caso con l'assistenza umanitaria gestita dalla Commissione europea, un sostegno supplementare nella forma di assistenza emergenziale in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della *direttiva 2001/55/CE* del Consiglio . L'assistenza emergenziale dovrebbe inoltre includere il sostegno a programmi di ammissione umanitaria ad hoc volti a consentire il soggiorno temporaneo nel territorio di uno Stato membro

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

in caso di crisi umanitarie urgenti nei paesi terzi. Tuttavia, tali altri programmi di ammissione umanitaria lasciano impregiudicato e non dovrebbero compromettere il programma di reinsediamento dell'Unione che mira espressamente, fin dall'inizio, ad offrire una soluzione duratura alle persone che necessitano di protezione internazionale trasferite nell'Unione da paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri non dovrebbero poter ricevere somme forfettarie supplementari in relazione alle persone cui è stato concesso di soggiornare temporaneamente nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di tali altri programmi di ammissione umanitaria.

(47) Il presente regolamento dovrebbe prevedere le risorse finanziarie per le attività della rete europea sulle migrazioni, istituita dalla *decisione 2008/381/CE* del Consiglio , in conformità dei suoi obiettivi e compiti.

(48) È opportuno pertanto modificare la *decisione 2008/381/CE* per allineare le procedure e facilitare la concessione di un sostegno finanziario idoneo e tempestivo ai punti di contatto nazionali contemplati nella suddetta decisione.

(49) Alla luce della finalità degli incentivi finanziari assegnati agli Stati membri nella forma di somme forfettarie per il reinsediamento e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e poiché essi rappresentano una frazione esigua dei costi reali, il presente regolamento dovrebbe prevedere talune deroghe alle regole sull'ammissibilità delle spese.

(50) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente regolamento sulle somme forfettarie per il reinsediamento e sul trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché sulla definizione delle azioni specifiche e delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(51) In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti di tutti gli Stati membri.

(52) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al *regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio .

(53) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nella gestione dei flussi migratori, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire, in particolare, a consolidare le capacità nazionali e le capacità dell'Unione in questo ambito.

(54) È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento di risorse finanziarie pubbliche e private.

(55) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione del Fondo, in conformità del *regolamento (UE) n. 514/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio , con l'ausilio di indicatori comuni per valutare i risultati e gli impatti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del Fondo sono stati conseguiti.

(56) Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Gli indicatori comuni non dovrebbero incidere sulla natura facoltativa o obbligatoria dell'attuazione delle relative azioni secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

(57) Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del Fondo, il partenariato di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 dovrebbe comprendere pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere responsabile di stabilire la composizione del partenariato e le modalità pratiche riguardanti la sua attuazione.

(58) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori, nonché all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, della protezione sussidiaria e della protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(59) In conformità degli articoli 8 e 10 TFUE, il Fondo dovrebbe tener conto dell'integrazione dei principi di parità tra donne e uomini e di non discriminazione.

(60) Le decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/435/CE dovrebbero essere abrogate, nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento.

(61) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(62) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(63) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio . Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (il «Fondo») per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

2. Il presente regolamento stabilisce:

- a) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;
- b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
- c) le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione;
- d) i principi e il meccanismo per stabilire le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione; e
- e) l'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni.

3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. 514/2014, fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

i) «status di rifugiato» ai sensi dell'*articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE*;

ii) «status di protezione sussidiaria» ai sensi dell'*articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE*; oppure

iii) qualsiasi altro status che offre, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione, diritti e vantaggi analoghi a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e ii);

b) «altri programmi di ammissione umanitaria»: un processo ad hoc mediante il quale uno Stato membro ammette cittadini di paesi terzi a soggiornare temporaneamente nel suo territorio al fine di proteggerli da crisi umanitarie urgenti a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti;

c) «protezione internazionale»: status di rifugiato e status di protezione sussidiaria ai sensi della *direttiva 2011/95/UE*;

d) «rimpatrio»: il processo di ritorno di un cittadino di paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente, quale definito all'*articolo 3 della direttiva 2008/115/CE*;

e) «cittadino di paese terzo»: una persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'*articolo 20, paragrafo 1, TFUE*. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;

f) «allontanamento»: l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro, quale definito all'*articolo 3 della direttiva 2008/115/CE*;

g) «partenza volontaria»: l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio, quale definito all'*articolo 3 della direttiva 2008/115/CE*;

h) «minore non accompagnato»: un cittadino di paese terzo d'età inferiore ai 18 anni che entri o sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

responsabile per legge o per prassi nazionale dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a una tale persona; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro;

i) «persona vulnerabile»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

j) «familiare»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

k) «situazione di emergenza»: la situazione risultante:

i) da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni,

ii) dall'attuazione di meccanismi di protezione temporanea come definita dalla *direttiva 2001/55/CE*, oppure

iii) da forti pressioni migratorie su paesi terzi in cui i rifugiati rimangono bloccati a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.

Articolo 3 *Obiettivi*

1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Nell'ambito di questo obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici comuni:

a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi;

c) promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;

d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici del Fondo è valutato a norma dell'*articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014* attraverso gli indicatori comuni di cui all'allegato IV del presente regolamento e gli indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.

3. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione.

4. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono conseguiti nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica umanitaria dell'Unione. È assicurata la coerenza con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 4 *Partenariato*

Ai fini del Fondo, il partenariato di cui all'*articolo 12 del regolamento (UE) n. 514/2014* comprende pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

CAPO II

SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO

Articolo 5 *Sistemi di accoglienza e asilo*

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014* e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali fissati all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:

a) coloro che beneficiano dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi della *direttiva 2011/95/UE*;

b) coloro che hanno richiesto una delle due forme di protezione internazionale di cui alla lettera a) e non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva;

c) coloro che beneficiano di un regime di protezione temporanea ai sensi della *direttiva 2001/55/CE*;

d) coloro che vengono o sono stati reinsediati in uno Stato membro o trasferiti da uno Stato membro.

Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma del presente paragrafo:

a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere, istruzione, formazione, servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;

b) la fornitura di servizi di sostegno, come la traduzione e l'interpretazione, l'istruzione, la formazione, compresa la formazione linguistica, ed altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata;

c) la creazione e miglioramento di strutture amministrative, sistemi e attività di formazione del personale e delle autorità competenti onde garantire ai richiedenti asilo un effettivo e agevole accesso alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità, in

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

particolare per promuovere, ove necessario, sviluppi nell'acquis dell'Unione;

d) la fornitura di assistenza sociale, informazioni o assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e di informazioni o consulenza sui possibili esiti della procedura d'asilo, compresi aspetti quali le procedure di rimpatrio;

e) la fornitura di assistenza e rappresentanza legali;

f) l'individuazione dei gruppi vulnerabili e l'assistenza specifica alle persone vulnerabili, in particolare in conformità delle lettere da a) a c);

g) l'introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di misure alternative al trattenimento.

Ove lo si ritenga opportuno e qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, il Fondo può anche sostenere misure relative all'integrazione, come quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative all'accoglienza delle persone di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19, per quanto riguarda le infrastrutture di alloggio e i sistemi di accoglienza il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:

a) il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi di alloggio esistenti;

b) il potenziamento e il miglioramento delle strutture e dei sistemi amministrativi;

c) informazioni per le comunità locali;

d) la formazione del personale delle autorità, incluse quelle locali, che interagiranno con le persone di cui al paragrafo 1 nel contesto della loro accoglienza;

e) la creazione, la gestione e lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi di alloggio, nonché di strutture e sistemi amministrativi, in particolare per affrontare, ove necessario, le esigenze strutturali degli Stati membri.

3. Nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma lettere a) e d), e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19, il Fondo sostiene anche

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tali azioni siano in rapporto a persone temporaneamente soggiornanti:

- in centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l'UNHCR, oppure
- nel territorio di uno Stato membro nel contesto di altri programmi di ammissione umanitaria.

Articolo 6 *Capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo*

Nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014* e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni:

- a) rafforzare la capacità degli Stati membri, anche in relazione al meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi istituito dal *regolamento (UE) n. 604/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio di raccolta, analisi e diffusione delle statistiche e dei dati qualitativi e quantitativi sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione da uno Stato membro a un altro;
- b) rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione di informazioni relative al paese d'origine;
- c) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, ad esempio con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento e altre parti interessate pertinenti, nonché all'elaborazione di indicatori e indici di riferimento.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Articolo 7 *Reinsediamento, trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di tale protezione e altre ammissioni umanitarie ad hoc*

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico comune di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e d), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014*, e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene in particolare le seguenti azioni connesse con il reinsediamento dei cittadini di paesi terzi che vengono reinsediati o che sono stati reinsediati in uno Stato membro e altri programmi di ammissione umanitaria:

a) l'istituzione e lo sviluppo di programmi e strategie nazionali di reinsediamento e altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;

b) la creazione di infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle azioni di reinsediamento e delle azioni relative ad altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l'assistenza linguistica;

c) la creazione di strutture, sistemi e formazione del personale per svolgere missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza;

d) la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento e/o dei casi di altre ammissioni umanitarie, per esempio attraverso missioni nel paese terzo, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza;

e) la valutazione dello stato di salute e trattamento medico prima della partenza, la fornitura di materiale prima della partenza, la predisposizione di informazioni e misure di integrazione e delle modalità di viaggio prima della partenza, inclusi i servizi di assistenza medica;

f) le informazioni e l'assistenza all'arrivo o dopo breve tempo, inclusi i servizi di interpretazione;

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

g) le azioni intese al ricongiungimento familiare delle persone che sono reinsediate in uno Stato membro;

h) il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per la migrazione e l'asilo nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale;

i) la creazione di condizioni che favoriscano l'integrazione, l'autonomia e l'autosufficienza dei rifugiati reinsediati sul lungo periodo.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014* e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, ove lo si ritenga opportuno alla luce degli sviluppi strategici nell'arco del periodo di attuazione del Fondo o qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, in relazione al trasferimento di richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione. Tali operazioni sono effettuate con il loro consenso a partire dallo Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale o che è competente per l'esame della loro domanda verso un altro Stato membro interessato nel quale sarà loro concessa una protezione equivalente o nel quale sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale.

CAPO III

INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E MIGRAZIONE LEGALE

Articolo 8 *Immigrazione e misure prima della partenza*

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014* e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene azioni condotte in un paese terzo e incentrate sui cittadini di paesi terzi che soddisfano le specifiche misure e/o le condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale e in conformità del diritto dell'Unione, ove applicabile, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro. In questo contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:

- a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione e di promozione del dialogo interculturale, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;
- b) la valutazione delle competenze e qualifiche, nonché maggiore trasparenza e compatibilità delle competenze e qualifiche di un paese terzo con quelle di uno Stato membro;
- c) formazioni atte a migliorare l'occupabilità in uno Stato membro;
- d) l'organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua;
- e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della *direttiva 2003/86/CE* del Consiglio .

Articolo 9 *Misure di integrazione*

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014* e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni che si svolgono nel quadro di strategie coerenti, tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale e/o regionale. In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sui cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro:

- a) azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione degli attori locali o regionali, se del caso, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori di

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

integrazione e la valutazione, incluse le valutazioni partecipative, allo scopo di individuare le migliori prassi;

b) azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia e il ricongiungimento familiare;

c) azioni che inseriscono i cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e consentono loro di adattarvisi, informarsi sui propri diritti e obblighi, partecipare alla vita civile e culturale e condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) misure incentrate sull'istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro;

e) azioni intese a promuovere l'emancipazione e a consentire ai cittadini di paesi terzi di provvedere ai propri bisogni;

f) azioni che promuovono un contatto significativo e un dialogo costruttivo tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza e azioni che promuovono l'accettazione nella società di accoglienza, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione;

g) azioni che promuovono la parità di accesso e la parità di risultati nei rapporti dei cittadini di paesi terzi con i servizi pubblici e privati, anche adattando tali servizi in vista dei contatti con i cittadini di paesi terzi;

h) azioni che sviluppano le capacità dei beneficiari, quali definiti all'*articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014*, anche mediante lo scambio di esperienze e migliori prassi e il lavoro di rete.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto, in tutti i casi in cui sia necessario, delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o trasferite e, in particolare, le persone vulnerabili.

3. I programmi nazionali possono consentire l'inclusione nelle azioni di cui al paragrafo 1 di parenti stretti delle persone appartenenti al gruppo di riferimento di cui a tale paragrafo nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni.

4. Ai fini della programmazione e attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il partenariato previsto all'*articolo 12 del regolamento (UE) n. 514/2014* include le autorità

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.

Articolo 10 *Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità*

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014* e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie:

a) l'istituzione di strategie di promozione della migrazione legale volte a facilitare lo sviluppo e l'attuazione di procedure di ammissione flessibili;

b) il sostegno alla cooperazione tra le agenzie di collocamento e i paesi terzi, i servizi dell'occupazione e i servizi dell'immigrazione degli Stati membri, come pure il sostegno agli Stati membri nell'attuare il diritto dell'Unione in materia di migrazione, l'avvio di processi di consultazione con le parti coinvolte e consulenze di esperti o lo scambi di informazioni su iniziative destinate a determinate cittadinanze o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi in funzione del fabbisogno dei mercati del lavoro;

c) il consolidamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi delle amministrazioni, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione di statistiche e dati dettagliati e sistematici sulle procedure ed i flussi migratori e sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio, meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;

d) la formazione dei beneficiari, quali definiti all'*articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014* e del personale che fornisce servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promozione dello scambio di esperienze e migliori prassi, della cooperazione, del

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

lavoro di rete e delle capacità interculturali, migliorando altresì la qualità dei servizi forniti;

e) la costituzione di strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità, in particolare tramite la cooperazione tra i diversi interessati per consentire ai funzionari ai vari livelli delle amministrazioni nazionali di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle migliori prassi in atto altrove e, ove possibile, di mettere in comune le risorse tra autorità competenti, nonché tra organismi governativi e non governativi in modo da fornire più efficacemente servizi ai cittadini di paesi terzi, tra l'altro tramite sportelli unici (centri di assistenza all'integrazione coordinata);

f) il contributo a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale e religioso tra comunità di cittadini di paesi terzi e/o tra queste comunità e la società di accoglienza, tra queste comunità e le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale;

g) la promozione e l'intensificazione della cooperazione pratica tra le competenti autorità degli Stati membri, ponendo l'accento, tra l'altro, sullo scambio di informazioni, migliori prassi e strategie e sullo sviluppo e l'attuazione di azioni comuni, anche al fine di preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.

CAPO IV

RIMPATRIO

Articolo 11 *Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio*

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014* e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda le misure

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

di accompagnamento delle procedure di rimpatrio il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:

a) cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro, e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario;

b) cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della *direttiva 2011/95/UE* o di protezione temporanea ai sensi della *direttiva 2001/55/CE* in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario;

c) cittadini di paesi terzi che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi i cittadini di paesi terzi il cui allontanamento è stato differito conformemente all'*articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE*.

In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma:

a) introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;

b) prestare assistenza sociale, garantire l'informazione o l'assistenza nelle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza;

c) assicurare l'assistenza legale e linguistica;

d) fornire assistenza specifica alle persone vulnerabili;

e) introdurre e perfezionare sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio del rimpatrio forzato di cui all'*articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE*;

f) creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento;

g) creare strutture e sistemi amministrativi, compresi strumenti informatici;

h) formare il personale onde garantire agevoli ed efficaci procedure di rimpatrio, nonché la loro gestione ed attuazione.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Articolo 12 *Misure di rimpatrio*

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014* e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda le misure di rimpatrio, il Fondo sostiene le azioni incentrate sulle persone di cui all'articolo 11 del presente regolamento. In questo contesto, il Fondo sostiene in particolare le azioni seguenti:

- a) misure necessarie alla preparazione di operazioni di rimpatrio, quali quelle che conducono all'identificazione dei cittadini di paesi terzi, al rilascio di documenti di viaggio e alla ricerca di familiari;
- b) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione;
- c) le misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami medici e l'assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l'assistenza prima e dopo il rimpatrio;
- d) le operazioni di allontanamento, comprese le misure pertinenti, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione dell'uso di attrezzature coercitive;
- e) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;
- f) le strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo;
- g) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili.

Articolo 13 *Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità*

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n.*

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda la cooperazione pratica e le misure di sviluppo delle capacità, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti volte a:

a) promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra i servizi di rimpatrio ed altre autorità degli Stati membri coinvolti nella procedura di rimpatrio, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi e delle operazioni di rimpatrio congiunte;

b) promuovere la cooperazione fra i paesi terzi e i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche con misure dirette a consolidare le capacità dei paesi terzi di svolgere attività di riammissione e reinserimento, in particolare nel quadro degli accordi di riammissione;

c) rafforzare la capacità di sviluppare politiche di rimpatrio efficaci e sostenibili, specie mediante lo scambio di informazioni sulla situazione nei paesi di rimpatrio e le migliori pratiche, la condivisione delle esperienze e la messa in comune delle risorse tra gli Stati membri;

d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche dettagliati e sistematici sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;

e) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di rimpatrio, ad esempio con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, l'elaborazione di indicatori e indici di riferimento;

f) realizzare misure e campagne d'informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l'immigrazione e ai rischi dell'immigrazione illegale.

CAPO V

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 14 *Risorse globali e attuazione*

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

1. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 137 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:
 - a) dei programmi nazionali, di cui all'articolo 19;
 - b) delle azioni dell'Unione, di cui all'articolo 20;
 - c) dell'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 21;
 - d) della rete europea sulle migrazioni, di cui all'articolo 22;
 - e) dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 23.
4. La dotazione di bilancio assegnata a norma del presente regolamento alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 20 del presente regolamento, all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 21 del presente regolamento, alla rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, e all'assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del presente regolamento, è attuata in gestione diretta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, in gestione indiretta, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012. La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all'articolo 19 del presente regolamento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012.
5. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.
6. A titolo indicativo, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata:
 - a) 2 752 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

b) 385 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione, di cui almeno il 30% è utilizzato per le azioni dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni.

Articolo 15 *Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri*

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo pari a 2 752 milioni di EUR, così ripartito:

a) 2 392 milioni di EUR sono assegnati come indicato nell'allegato I. Gli Stati membri assegnano almeno il 20% di tali risorse all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e almeno il 20% all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l'assegnazione di risorse inferiori alla soglia non pregiudica il conseguimento dell'obiettivo. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli Stati membri con carenze strutturali a livello di alloggi, infrastrutture e servizi non scendono al di sotto della percentuale minima stabilita nel presente regolamento;

b) 360 milioni di EUR sono assegnati in base al meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro di cui all'articolo 18.

2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), finanzia:

a) le azioni specifiche elencate nell'allegato II;

b) il programma di reinsediamento dell'Unione conformemente all'articolo 17 e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro conformemente all'articolo 18.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

3. Qualora un importo rimanga a disposizione a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo ovvero sia disponibile un altro importo, questo sarà assegnato nell'ambito della revisione intermedia di cui all'*articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014*, proporzionalmente agli importi di base per i programmi nazionali stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 16 *Risorse per azioni specifiche*

1. Agli Stati membri può essere assegnato l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.

2. Per tenere conto degli ultimi sviluppi politici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per modificare l'allegato II nel quadro della revisione intermedia di cui all'*articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014*. Sulla base dell'elenco rivisto delle azioni specifiche, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

3. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale nel quadro della revisione intermedia, conformemente alla procedura di cui agli *articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 514/2014*. Tali importi sono utilizzati unicamente per l'attuazione delle azioni specifiche elencate nell'allegato II del presente regolamento. Tuttavia, ove necessario alla luce di nuove o impreviste circostanze, uno Stato membro può usare tali importi per altre azioni nell'ambito del proprio programma nazionale, a condizione che consulti la Commissione prima di tale uso. ⁽³⁾

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

(3) Paragrafo così sostituito dall'*art. 2, par. 1, punto 1, del medesimo Regolamento n. 2022/585/UE*, a decorrere dal 12 aprile 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2022/585/UE*.

Articolo 17 *Risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione*

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata.

2. La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è aumentata a 10 000 EUR per persona reinsediata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma del paragrafo 3 ed elencate nell'allegato III, nonché per persona vulnerabile come stabilito al paragrafo 5.

3. Le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione si basano sulle seguenti categorie generali di persone:

a) persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;

b) persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni di reinsediamento dell'UNHCR, in cui l'azione comune dell'Unione può contribuire in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione;

c) persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell'UNHCR.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di modificare l'allegato III sulla base delle categorie generali stabilite al paragrafo 3 del presente articolo ove ciò sia palesemente giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell'UNHCR.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

5. I seguenti gruppi vulnerabili di persone sono altresì idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:
- a) donne e minori a rischio;
 - b) minori non accompagnati;
 - c) persone che necessitano di cure mediche che possono essere garantite solo con il reinsediamento;
 - d) persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.
6. Lo Stato membro che procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve la somma forfettaria per tale persona una volta sola.
7. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfettarie anche ai familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 3 e 5, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.
8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
9. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'*articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014*, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale. Tuttavia, ove necessario alla luce di nuove o impreviste circostanze, uno Stato membro può trasferire tali importi per altre azioni nell'ambito del proprio programma nazionale, a condizione che consulti la Commissione prima di tale trasferimento. ⁽⁴⁾
10. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalle somme forfettarie.

(4) Paragrafo così sostituito dall'*art. 2, par. 1, punto 2, del medesimo Regolamento n. 2022/585/UE*, a decorrere dal 12 aprile 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2022/585/UE*.

Articolo 18 *Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale* ⁽⁷⁾

1. Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro. ⁽⁸⁾

2. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfettarie anche ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.

3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'*articolo 14 del regolamento (UE) n.*

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

514/2014 e, in seguito, con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpiego di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il trasferimento di tali importi ad altre azioni previste dal programma nazionale è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del pertinente programma nazionale. Un importo può essere reimpiegato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpiego o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale.

Per quanto riguarda gli importi derivanti dalle misure provvisorie istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523⁽⁵⁾ e (UE) 2015/1601 del Consiglio⁽⁶⁾, al fine di rafforzare la solidarietà e in conformità dell'articolo 80 TFUE, gli Stati membri assegnano almeno il 20 % di tali importi ad azioni previste dai programmi nazionali per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale, per il reinsediamento o altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché per quanto concerne le misure preparatorie per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale dopo il loro arrivo nell'Unione, anche via mare, o per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale. Tali misure non comprendono le misure relative al trattenimento. Qualora uno Stato membro reimpieghi o trasferisca le risorse al di sotto di tale percentuale minima, non è possibile trasferire la differenza tra l'importo reimpiegato o trasferito e la percentuale minima ad altre azioni previste a norma del programma nazionale.⁽⁹⁾

3 bis. Ai fini dell'*articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014*, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpiegati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale in conformità del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpiego o il trasferimento.⁽¹⁰⁾

3 ter. In deroga all'*articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014*, il termine per il disimpegno degli importi di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo è prorogato di sei mesi.⁽¹⁰⁾

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

3 quater. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente articolo. ⁽¹⁰⁾

4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento di richiedenti protezione internazionale e di beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e in materia di reinsediamento e altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario apportato dalla somma forfettaria. ⁽¹¹⁾

(5) *Decisione (UE) 2015/1523* del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

(6) *Decisione (UE) 2015/1601* del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

(7) Titolo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lett. a) del Regolamento 12 dicembre 2018, n. 2018/2000/UE*, a decorrere dal 21 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto all'*art. 2, par. 1* del medesimo Regolamento n. 2018/2000/UE.

(8) Paragrafo così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lett. b) del Regolamento 12 dicembre 2018, n. 2018/2000/UE*, a decorrere dal 21 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto all'*art. 2, par. 1* del medesimo Regolamento n. 2018/2000/UE.

(9) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lett. c) del Regolamento 12 dicembre 2018, n. 2018/2000/UE*, a decorrere dal 21

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto all'*art. 2, par. 1* del medesimo Regolamento n. 2018/2000/UE.

(10) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lett. d)* del *Regolamento 12 dicembre 2018, n. 2018/2000/UE*, a decorrere dal 21 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto all'*art. 2, par. 1* del medesimo Regolamento n. 2018/2000/UE.

(11) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lett. e)* del *Regolamento 12 dicembre 2018, n. 2018/2000/UE*, a decorrere dal 21 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto all'*art. 2, par. 1* del medesimo Regolamento n. 2018/2000/UE.

Articolo 19 *Programmi nazionali*

1. Nell'ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione a norma dell'*articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014*, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi stabiliti dall'*articolo 3* del presente regolamento e tenendo conto dei risultati del dialogo politico di cui all'*articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014*, perseguono in particolare i seguenti obiettivi:

a) rafforzare la creazione del sistema europeo comune di asilo provvedendo a un'applicazione efficace e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di asilo e al corretto funzionamento del *regolamento(UE) n. 604/2013*. Tali azioni possono altresì includere l'istituzione e lo sviluppo del programma di reinsediamento dell'Unione;

b) stabilire e sviluppare strategie di integrazione, che ricomprendano diversi aspetti di tale processo dinamico bilaterale, da attuare, a seconda dei casi, a livello nazionale/locale/regionale tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale/regionale, andando incontro alle esigenze specifiche delle diverse categorie di migranti e sviluppando partenariati efficaci tra gli interessati;

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

c) mettere a punto un programma di rimpatrio, comprensivo di una componente sul rimpatrio volontario assistito e, se del caso, sul reinserimento.

2. Gli Stati membri si adoperano affinché tutte le azioni sostenute nell'ambito del Fondo siano attuate nella piena osservanza dei diritti fondamentali e nel rispetto della dignità umana. In particolare tali azioni rispettano appieno i diritti e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Fatto salvo il requisito di perseguire gli obiettivi di cui sopra e tenendo conto dei singoli casi, gli Stati membri mirano al raggiungimento di una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 20 *Azioni dell'Unione*

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può essere usato per finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione sostengono in particolare:

a) una più intensa cooperazione a livello dell'Unione nell'attuazione del diritto dell'Unione e nella condivisione delle migliori prassi in materia di asilo, in particolare per quanto riguarda il reinsediamento e il trasferimento dei richiedenti e/o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, anche tramite il lavoro di rete e lo scambio di informazioni, la migrazione legale, l'integrazione di cittadini di paesi terzi, comprese le attività di sostegno e coordinamento all'arrivo al fine di promuovere il reinsediamento con le comunità locali che devono accogliere i rifugiati reinsediati, e il rimpatrio;

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

b) la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri concepiti per incoraggiare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi;

c) gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione a livello dell'Unione in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e il pertinente diritto dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassi su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;

d) lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, migrazione legale, integrazione e rimpatrio;

e) le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto amministrativo e tecnico e lo sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di asilo e immigrazione;

f) la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'applicazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale;

g) le misure e campagne d'informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l'immigrazione e ai rischi dell'immigrazione illegale.

3. Le azioni sono attuate in conformità dell'*articolo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014*.

4. La Commissione garantisce una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 21 Assistenza emergenziale

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza, quale definita all'articolo 2, lettera k). Le azioni attuate nei paesi terzi

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

conformemente al presente articolo sono coerenti e se del caso complementari con la politica umanitaria dell'Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull'aiuto umanitario.

2. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità degli *articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 514/2014*.

Articolo 22 *Rete europea sulle migrazioni*

1. Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

2. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo, secondo la procedura di cui all'*articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE*. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 84 del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012.

3. L'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali, di cui all'*articolo 3 della decisione 2008/381/CE*, e di appalti pubblici a seconda dei casi, in conformità del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012. L'assistenza garantisce un corretto e tempestivo sostegno finanziario a tali punti di contatto nazionali. Le spese sostenute per l'attuazione delle azioni dei detti punti di contatto nazionali finanziate attraverso sovvenzioni assegnate nel 2014 possono essere ammissibili a partire dal 1° gennaio 2014.

4. La *decisione 2008/381/CE* è così modificata:

a) all'articolo 4, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) prepara e approva, sulla base di un progetto del presidente, il progetto di programma di lavoro riguardante le attività, segnatamente

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

in relazione agli obiettivi, alle priorità tematiche e agli importi indicativi per il bilancio di ciascun punto di contatto nazionale in modo da garantire il corretto funzionamento della REM.»;

b) l'articolo 6 è così modificato:

i) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione controlla l'esecuzione del programma di lavoro riguardante le attività e riferisce periodicamente al comitato direttivo circa l'esecuzione e lo sviluppo della REM.»;

ii) i paragrafi da 5 a 8 sono soppressi;

c) l'articolo 11 è soppresso;

d) l'articolo 12 è soppresso.

Articolo 23 Assistenza tecnica

1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, il Fondo contribuisce annualmente, nel limite di 2,5 milioni di EUR, all'assistenza tecnica prevista in conformità dell'*articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014*.

2. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può finanziare attività di assistenza tecnica, in conformità dell'*articolo 20 del regolamento (UE) n. 514/2014*. L'importo stanziato per l'assistenza tecnica non supera, per il periodo 2014- 2020, il 5,5% dell'importo totale assegnato a uno Stato membro maggiorato di 1 000 000 di EUR.

Articolo 24 Coordinamento

La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme al servizio europeo per l'azione esterna, provvedono affinché le azioni nei paesi terzi o relative ai paesi terzi siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni al di fuori dell'Unione sostenute tramite strumenti dell'Unione. In particolare provvedono affinché le azioni:

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

- a) siano coerenti con la politica esterna dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
- b) siano calibrate a misure non orientate allo sviluppo;
- c) servano gli interessi delle politiche interne dell'Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell'Unione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 *Disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro* ⁽¹²⁾

In deroga alle regole sull'ammissibilità delle spese di cui all'*articolo 18 del regolamento (UE) n. 514/2014*, specie per quanto riguarda le somme forfettarie e i tassi forfettari, le somme forfettarie assegnate agli Stati membri per il reinsediamento e/o il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro a norma del presente regolamento sono:

- a) esenti dall'obbligo di basarsi su dati statistici o storici;
- b) concesse purché la persona per cui è assegnata la somma forfettaria sia stata effettivamente reinsediata e/o trasferita in conformità del presente regolamento.

(12) Articolo così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 12 dicembre 2018, n. 2018/2000/UE*, a decorrere dal 21 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto all'*art. 2, par. 1* del medesimo Regolamento n. 2018/2000/UE.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Articolo 26 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafi 4 e 10, e all'articolo 18, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di sette anni.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafi 4 e 10, e all'articolo 18, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafi 4 e 10, e dell'articolo 18, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Articolo 27 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato 'Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza internà istituito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28 *Revisione*

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 29 *Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014*

Al Fondo si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 30 *Abrogazione*

Le decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/435/CE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Articolo 31 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali interessati, fino alla loro chiusura, o del sostegno finanziario approvato dalla Commissione sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno finanziario approvato dalla Commissione sulla base della *decisione 2008/381/CE* o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente regolamento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE, 2007/435/CE e 2008/381/CE prima del 20 maggio 2014 aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

4. Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

5. Entro il 30 giugno 2015, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.

6. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Comitato delle regioni relazioni valutazione ex post ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.

Articolo 32 *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS

Allegato I

Ripartizione pluriennale per Stato membro per il periodo 2014-2020 (in EUR)

Scarica il file

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Allegato II

Elenco delle azioni specifiche di cui all'articolo 16 ⁽¹³⁾

1. Istituzione e sviluppo nell'Unione di centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l'UNHCR.
2. Nuovi approcci, in cooperazione con l'UNHCR, concernenti l'accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo.
3. Iniziative congiunte fra Stati membri nel settore dell'integrazione, come valutazioni comparate, valutazioni inter pares o la verifica di moduli europei riguardanti ad esempio l'acquisizione di competenze linguistiche o l'organizzazione di programmi introduttivi, allo scopo di migliorare il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri, le regioni e le autorità locali.
4. Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione e assistenza per i minori non accompagnati.
5. Operazioni di rimpatrio congiunte, comprese azioni congiunte sull'attuazione degli accordi di riammissione conclusi dall'Unione.
6. Progetti congiunti di reinserimento nei paesi di origine finalizzati a un rimpatrio sostenibile e azioni congiunte per rafforzare le capacità dei paesi terzi di attuare gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione.
7. Iniziative congiunte dirette al ricongiungimento del nucleo familiare e al reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine.
8. Iniziative congiunte fra Stati membri nel settore della migrazione legale, compresa l'istituzione di centri comuni per l'immigrazione nei paesi terzi, e progetti congiunti che promuovano la cooperazione tra

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Stati membri per incoraggiare l'uso dei canali di migrazione esclusivamente legale e informare sui rischi dell'immigrazione illegale.

9. In Stati membri che fanno fronte a una pressione migratoria elevata e/o sproporzionata, la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno, nonché aiuti per l'alloggio per beneficiari di protezione internazionale.

(13) Allegato così modificato dall' *art. 1, par. 1, del Regolamento 15 ottobre 2019, n. 2020/445/UE*, a decorrere dal 28 marzo 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2020/445/UE*.

Allegato III

Elenco delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione

1. Programma di protezione regionale nell'Europa orientale (Bielorussia, Moldova, Ucraina).
2. Programma di protezione regionale nel Corno d'Africa (Gibuti, Kenya, Yemen).
3. Programma di protezione regionale per l'Africa settentrionale (Egitto, Libia, Tunisia).
4. Rifugiati nella regione dell'Africa orientale/dei Grandi laghi.
5. Rifugiati iracheni in Siria, Libano e Giordania.
6. Rifugiati iracheni in Turchia.
7. Rifugiati siriani nella regione.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Allegato IV

Elenco degli indicatori comuni per la valutazione degli obiettivi specifici

a) Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

i) numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno ricevuto assistenza attraverso progetti in materia di sistemi di accoglienza e asilo sostenuti dal Fondo.

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'*articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014*, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

- numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di informazioni e assistenza durante l'intera procedura di asilo,

- numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di assistenza e rappresentanza legali,

- numero di persone vulnerabili e di minori non accompagnati che beneficiano di assistenza specifica;

ii) capacità (numero di posti) delle nuove infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio create in risposta ai requisiti comuni delle condizioni di accoglienza previsti nell'acquis dell'Unione, e delle infrastrutture di accoglienza e alloggio esistenti migliorate in conformità dei medesimi requisiti a seguito dei progetti sostenuti dal Fondo, nonché percentuale della capacità totale di accoglienza e alloggio;

iii) numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all'asilo con l'assistenza del Fondo e tale numero in percentuale del numero totale di personale formato su dette tematiche;

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

- iv) numero di prodotti che forniscono informazioni sui paesi d'origine e missioni conoscitive svolte con l'assistenza del Fondo;
- v) numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di asilo degli Stati membri;
- vi) numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo;
- b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in conformità del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, riducendo al contempo l'abuso nella migrazione legale, e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi
- i) numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo;
- ii) numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite dal Fondo attraverso misure di integrazione nel quadro di strategie nazionali, locali e regionali.

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'*articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014*, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

- numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso misure incentrate sull'istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro,
- numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento sostenute attraverso la consulenza e l'assistenza nei settori dell'alloggio,
- numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso cure mediche e psicologiche,
- numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso misure connesse alla partecipazione democratica;

iii) numero di quadri strategici/misure/strumenti locali, regionali e nazionali in vigore per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che coinvolgono la società civile e le comunità di migranti, nonché tutte le

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

altre parti coinvolte pertinenti a seguito delle misure sostenute dal Fondo;

iv) numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri sull'integrazione di cittadini di paesi terzi sostenuti dal Fondo;

v) numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione degli Stati membri;

c) Promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri che sostengano la lotta contro l'immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito

i) numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti al rimpatrio con l'assistenza del Fondo;

ii) numero di rimpatriati che hanno ricevuto assistenza al reinserimento prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo;

iii) numero di rimpatriati il cui rimpatrio è stato cofinanziato dal Fondo, persone rimpatriate volontariamente e persone allontanate;

iv) numero di operazioni monitorate di allontanamento cofinanziate dal Fondo;

v) numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di rimpatrio degli Stati membri;

d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo

i) numero di richiedenti protezione internazionale e di beneficiari di tale protezione trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo;

ii) numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri per migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri sostenuti dal Fondo.

Reg. (CE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la *decisione 2008/381/CE* del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la *decisione 2007/435/CE* del Consiglio



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11 ottobre 2000
SEC(2000) 1547/7 def.

UN LIBRO BIANCO SUL SISTEMA DI GOVERNO EUROPEO

«Approfondire la democrazia nell'Unione europea»

Programma di lavoro

Documento di lavoro dei servizi della Commissione

UN LIBRO BIANCO SUL SISTEMA DI GOVERNO EUROPEO

«Approfondire la democrazia nell'Unione europea»

Programma di lavoro

Documento di lavoro dei servizi della Commissione

Se me lo dici me lo scordo
Se me lo mostri me lo ricordo
Se mi coinvolgi lo capisco

Proverbio cinese

Dinanzi al Parlamento europeo, nel febbraio 2000, la Commissione ha assunto quattro impegni emblematici del suo mandato, che illustrano la dimensione politica dell'integrazione europea in questa fase. Questi quattro impegni sono altrettanti "obiettivi strategici":

- promuovere nuove forme di governo europeo,
- stabilizzare il nostro continente e rafforzare l'influsso dell'Europa nel mondo,
- fissare un nuovo ordine di priorità economiche e sociali,
- migliorare la qualità della vita per tutti.

Per concretizzare questo nuovo sistema di governo europeo, per sottolineare meglio il carattere attuale ed esemplare del progetto democratico che l'Unione europea persegue fin dalle sue origini, la Commissione ha deciso di preparare un libro bianco, secondo una serie di orientamenti e principi da essa definiti, che verrà pubblicato a metà del 2001.

Il presente documento si propone di delineare il programma di lavoro per realizzare il Libro bianco sul sistema di governo europeo, programma che servirà da guida al gruppo incaricato presso il Segretariato generale di preparare il libro bianco stesso. Viene in particolare tratteggiato un processo dinamico di scambi, aperto e interattivo di discussione, la quale accompagnerà la graduale definizione, da parte del collegio, della portata politica delle sue proposte per far fronte alle numerose sfide che si profilano nel futuro dell'Europa.

Il documento inizia illustrando le aspettative che l'annuncio del libro bianco ha già suscitato all'esterno, nonché la discussione iniziata all'interno dei servizi. Esso presenta quindi i sei "cantieri" attorno ai quali potrebbero strutturarsi le proposte del libro bianco, e infine delinea un metodo di lavoro nonché un calendario per l'approvazione da parte del Collegio.

* * *

IL CONTRIBUTO DI UN SISTEMA DI GOVERNO ALLA COSTRUZIONE EUROPEA NELLA FASE ATTUALE

Nel corso degli ultimi anni, il concetto di sistema di governo ("*governance*") è emerso in vari contesti. Un importante rapporto delle Nazioni Unite, dedicato al sistema di governo globale, ha evidenziato l'urgenza di regole che formino oggetto di consenso e trovino effettiva applicazione su scala planetaria, anche in mancanza di un governo mondiale. Nell'ambito delle politiche di sviluppo, un sistema di governo efficace ha come presupposti indispensabili al buon esito delle politiche pubbliche la trasparenza, la responsabilizzazione e l'efficienza. Un "sistema di governo a più livelli" richiede un'articolazione ai vari livelli geografici tra soggetti pubblici indipendenti, attorno a obiettivi di interesse comune. Il sistema di governo interessa però anche gli operatori privati; il "governo delle imprese" presuppone che i detentori del potere di gestione si responsabilizzino nei confronti di tutte le parti interessate.

Cosa s'intende per sistema di governo?

Il Libro bianco della Commissione sul sistema di governo europeo spiegherà che questo concetto assomma le norme, i processi e i comportamenti che investono un esercizio qualificato del potere a livello europeo, soprattutto in materia di responsabilità, leggibilità, trasparenza, coerenza, efficienza ed efficacia.

In altre parole...

La Commissione agisce in modo democratico?

Le azioni della Commissione conseguono gli obiettivi perseguiti?

Le azioni della Commissione sono chiare?

Che fare per migliorare la situazione?

Il concetto di sistema di governo è particolarmente idoneo a richiamare l'attenzione sulla ricchezza e sulla singolarità del sistema politico dell'Unione europea. La vocazione essenziale dell'Unione europea è infatti costruire una Comunità fondata sul diritto, pur rispettando l'identità specifica dei singoli paesi che la compongono. Ne deriva un equilibrio fondamentale tra le istituzioni che definiscono questo diritto, equilibrio che si concretizza in una divisione originale dei poteri legislativi ed esecutivi, nonché in un obbligo di cooperazione. Per il fatto di concentrarsi sull'interdipendenza e sull'interazione fra questi vari poteri a diversi livelli, il sistema di governo favorisce l'approfondimento di questo equilibrio e di questa cooperazione.

Il concetto di sistema di governo pone altresì l'accento sulla partecipazione di soggetti regionali o locali, ovvero non governativi. Il loro coinvolgimento nel processo comunitario di decisione appare sempre più come una delle condizioni essenziali per il buon esito dello stesso processo decisionale e di accettazione delle regole adottate. Se si ammette che la democrazia in Europa si fonda su due pilastri complementari, vale a dire la responsabilità degli esecutivi dinanzi alle assemblee legislative europea e nazionali, nonché l'effettiva associazione dei cittadini all'elaborazione e all'attuazione delle decisioni che li riguardano, **la riforma dei metodi di governo europeo si inquadra a tutti gli effetti nella prospettiva di un approfondimento della democrazia europea.** Il Libro bianco dovrà quindi adoperarsi per sottolineare questa complementarietà: migliorando la qualità dei processi decisionali, in particolare la loro leggibilità e la loro efficacia, l'obiettivo è non già di sostituirsi all'azione legislativa, ma di rivalorizzarla accrescendone la legittimità.

Perché ora?

I tempi sono finalmente maturi per riflettere sul sistema di governo. Si tratta di un concetto che può aiutare ad affrontare meglio le principali sfide cui l'Europa deve oggi far fronte simultaneamente.

- La **sfida dell'allargamento** è legata a una discontinuità. Il grande negoziato di adesione in corso, che coinvolge numerosi paesi candidati, contrasta con la situazione del passato per l'ampiezza del fenomeno, ma anche per il mutamento del quadro geopolitico sotteso all'integrazione europea. L'Unione assume oggi una dimensione continentale che richiede una nuova definizione delle sue politiche interne e la designa di fatto come interlocutore privilegiato per la Federazione russa e per i paesi del bacino mediterraneo. La responsabilità dell'Europa in quanto **potenza**, ne risulta accresciuta nell'ambito della globalizzazione.
- La **sfida istituzionale** non si limita ai problemi direttamente inerenti all'allargamento. A prescindere da quest'ultimo la maturità dell'integrazione europea, per esempio nel quadro dell'attuazione dell'unione economica e monetaria o della politica europea di sicurezza comune, impone che si riesca a conseguire nuovi risultati.
- Infine, dall'adozione del trattato di Maastricht, **la sfida democratica** si esprime in un divario tra una simpatia generale dei cittadini nei confronti degli ideali europei e una persistente diffidenza nei confronti delle istituzioni. Il miglioramento della congiuntura economica, la realtà visibile dell'euro, hanno rafforzato le attese di unità politica; l'insoddisfazione nei confronti delle istituzioni permane tuttavia, nonostante un rafforzamento delle prerogative del Parlamento. All'origine di questa insoddisfazione vi è la scarsa leggibilità degli obiettivi perseguiti dall'Unione, la difficoltà di individuare concretamente i suoi vari protagonisti e la forte sensazione che non si tenga sufficiente conto delle situazioni concrete, a scapito della ricchezza che costituisce la diversità delle culture, delle lingue e dei territori.

A prima vista queste tre sfide non sono collegate tra loro. Esse non discendono dalle stesse cause e non seguono lo stesso calendario. Le loro soluzioni sono però legate. È dalla risposta alla sfida democratica che dipende in gran parte il successo delle risposte alle altre sfide: fare in modo che i cittadini si riconoscano nell'Unione europea, mettere i soggetti interessati in grado di esprimersi sul quadro delle norme comuni e di svolgere appieno il loro ruolo in sede deliberatamente, permettendo loro di constatare gli effetti ottenuti, favorisce la **legittimità necessaria a qualsiasi estensione di un esercizio comune di sovranità**; infondere la sensazione che il funzionamento dell'Unione europea a 15 venga padroneggiato, argomentare e decidere sull'evoluzione delle politiche dell'Unione, influisce sul senso di appartenenza a un'Europa ampliata e sulla sensazione di condividere le finalità perseguite.

Il modo di procedere segnerà quindi un'inversione della logica abituale che consiste nel partire dagli obiettivi per definire successivamente i mezzi e gli strumenti. Occorre infatti cambiare in via prioritaria le modalità operative, affinché gli obiettivi possano essere compresi e condotti a buon fine. Per questo, all'inizio i cantieri del programma di lavoro avranno confini più ampi, per poi concentrarsi su proposte pratiche con una triplice finalità:

- **promuovere la discussione tra i cittadini** sui valori, gli obiettivi strategici e le decisioni dell'Unione europea;

- rinnovare il **processo di preparazione e attuazione** delle regole o politiche comunitarie, per accertarsi della loro pertinenza e della loro coerenza, incentivando forme di sinergia tra pubblico e privato o tra vari livelli geografici di responsabilità;
- definire il quadro di un dibattito sul **rinnovo degli obiettivi delle politiche comuni** di cui l'Unione avrà bisogno in una prospettiva continentale.

Queste tre esigenze non riguardano la sola Commissione, ma tutte le istituzioni europee. Inoltre, la ricerca di una democrazia più partecipativa e più leggibile investe anche i governi, non meno che le assemblee elette a livello nazionale, regionale e locale. Il libro bianco dovrà tenerne conto.

È all'interno del quadro istituzionale attuale, con gli adeguamenti che la CIG deciderà a Nizza, che andranno studiate le proposte del libro bianco. Da una quindicina d'anni, una serie di profondi mutamenti ha però segnato il contesto dell'Unione europea: l'accelerazione del progresso tecnologico, in particolare nei settori dell'informazione e della biologia; il crescente decentramento di competenze verso gli organi di governo regionali e municipali; l'emergere di nuovi soggetti preposti alla regolamentazione di settori che in precedenza sottostavano a un controllo pubblico. I risvolti istituzionali che potrebbero emergere a mano a mano che procedono i lavori sulle nuove forme di governo dovrebbero trovare riscontro nelle conclusioni del libro bianco.

Per quel che riguarda in particolare il problema delle competenze dell'Unione e degli Stati membri, il programma di lavoro mirerà a migliorare la ripartizione dei compiti esecutivi; da questo esame si potranno eventualmente trarre insegnamenti utili per il dibattito sull'**articolazione** delle competenze legislative. Nello stesso ordine di idee, le conclusioni del libro bianco affronteranno, se del caso, il problema del ruolo della Commissione nel sistema istituzionale, della sua natura politica, della sua indipendenza e della sua autorità, alla luce dei cambiamenti indotti dal sistema di governo europeo.

Da ultimo, le proposte del Libro bianco sul sistema di governo dovranno essere correlate alla riforma amministrativa interna della Commissione. Esse permetteranno una nuova lettura delle funzioni basilari della Commissione sancite dal trattato (custode del trattato, espressione dell'interesse generale, diritto esclusivo d'iniziativa), in funzione del nuovo contesto di interdipendenza e interazione fra i vari livelli di governo.

SEI CANTIERI PER IL SISTEMA DI GOVERNO EUROPEO

La preparazione delle proposte del libro bianco si strutturerà, almeno in un primo tempo, attorno a **sei cantieri**, ideati in base alle responsabilità della Commissione europea riguardo alle nuove forme di governo e dettati dalle motivazioni fin qui esposte.

Il lavoro da svolgere dovrà individuare e superare le potenziali contraddizioni inerenti al nuovo sistema di governo: una maggiore partecipazione non deve rimettere in discussione la responsabilità dell'esecutivo dinanzi al Parlamento; l'organizzazione di consultazioni più ampie in una fase più precoce non deve appesantire o rendere più complesso il processo decisionale; la guida delle reti non deve diluire il metodo comunitario; un maggiore decentramento non deve avvenire a scapito della coerenza e del rispetto degli obiettivi comuni; il crescente coinvolgimento della società civile non deve ostacolare le autorità pubbliche nazionali o infranazionali. Il libro bianco si concentrerà in particolare sulle soluzioni che le nuove tecnologie dell'informazione possono offrire per superare queste contraddizioni.

1. Allargare e arricchire il dibattito pubblico sulle tematiche europee

Gli ambiti in cui opera l'Unione europea hanno un'incidenza sulle condizioni di vita dei cittadini che dura nel tempo. Ciò vale ovviamente per le grandi scelte in materia di cooperazione o di negoziati internazionali, per il varo dell'unione economica e monetaria, per la costruzione di un quadro comune di sicurezza interna. Ma vale anche per l'aggiornamento o l'approfondimento delle regole del mercato interno: il futuro dei servizi pubblici europei o le condizioni di immissione sul mercato di prodotti alimentari geneticamente modificati rimandano direttamente a valori o a principi fondamentali.

Le normali condizioni di discussione nei media o durante una campagna elettorale, di rado permettono che ci si addentri in queste problematiche, anche se le scelte operate incidono molto concretamente sull'identità europea.

Questo cantiere si concentrerà su due obiettivi fondamentali.

- *Diffondere presso l'opinione pubblica il dibattito sulle scelte strategiche dell'Unione europea o sulle sue politiche fondamentali, tenendo conto della diversità delle culture e dei contesti nazionali.*
- *Democratizzare il sapere scientifico, in particolare nei settori sensibili della salute e della sicurezza. Da un lato occorre dare a questo sapere una maggiore accessibilità, che non si limiti a una mera trasparenza tecnica. Dall'altro occorre definire un sistema di **parametri scientifici di riferimento**, che abbiano un'incidenza e un'autorevolezza sufficienti su scala europea, e che possano essere applicati nei vari contesti nazionali.*

In questo cantiere saranno direttamente coinvolti il Segretariato generale e il Servizio giuridico, oltre alle Direzioni generali PRESS, INFSO, EAC, ESTAT, SDT, RTD, CCR, AGRI, SANCO, ENTR, EMPL.

Cantiere n. 1

Esperienze su cui meditare ...

}

} *Tra varie altre*

... Idee da approfondire ...

}

- *Ricavare insegnamenti dall'organizzazione e dal modo di consultazione adottati per elaborare la convenzione relativa alla Carta europea dei diritti fondamentali.*
- *Generalizzare le «conferenze di partecipazione civica» che - in alcuni paesi - riuniscono esperti, responsabili politici e cittadini «formati» al dibattito con gli esponenti del mondo scientifico.*
- *Organizzare in rete (interconnessione dei canali televisivi specialistici) i dibattiti delle commissioni parlamentari nazionali su temi europei.*
- *Elaborare, con l'aiuto dei grandi mezzi di comunicazione, degli utenti e del personale insegnante, una carta europea per la qualità dell'audiovisivo.*
- *Diffondere, all'atto dell'adozione del bilancio dell'Unione o di accordi pluriennali, un'immagine chiara delle spese e delle risorse disponibili.*

2. Guidare il processo di elaborazione e di attuazione delle norme comunitarie

Il sistema politico europeo, comparativamente ai sistemi politici nazionali, agisce molto più in sede di definizione di un quadro normativo che mediante interventi economici. L'attenzione si concentra però spesso sul semplice meccanismo decisionale, vale a dire l'adozione della norma. La qualità della norma, invece, soprattutto la sua accettabilità e la sua efficacia, compatibilmente con i principi di proporzionalità e sussidiarietà, dipendono da un lungo processo di preparazione, a monte, e di applicazione, a valle.

Le proposte nell'ambito di questo cantiere vertono su tre aspetti.

- *Studiare in quale modo formalizzare le «condizioni di partecipazione» all'elaborazione delle regole. Si cercherà in particolare di associare in una fase precoce le autorità pubbliche infranazionali alla definizione del quadro normativo, nel rispetto dell'organizzazione interna degli Stati membri, tenendo conto del ruolo che le autorità regionali e locali già svolgono in sede di attuazione delle norme comunitarie. Il concetto di **diritto partecipativo**, che si riferisce alla società civile, verrà studiato anche per contemperare le esigenze di equità e autonomia, nonché la necessaria trasparenza e responsabilizzazione inerenti all'esercizio di questi diritti, unitamente al controllo delle garanzie corrispondenti da parte dei parlamenti europeo e nazionali.*
- *Concordare **forme idonee di valutazione** dell'efficacia delle regole, che devono risultare in particolare indipendenti e trasparenti dal punto di vista delle tre istituzioni; le nuove tecnologie possono servire a razionalizzare le comunicazioni tra i vari interlocutori lungo il processo decisionale europeo. In*

quest'ottica, è opportuno instaurare una forma di «tracciabilità» delle direttive e dei regolamenti comunitari, che illustri l'iter dalla proposta della Commissione fino ai testi nazionali di attuazione, e dia conto del ruolo delle varie istanze del Consiglio e del Parlamento europeo, nonché delle scelte operate in sede di attuazione nel diritto nazionale.

- Studiare - sotto il profilo del rispetto dell'interesse generale e della responsabilità parlamentare - i vantaggi e gli inconvenienti delle varie forme di **regolamentazione e «coregolamentazione»** che implicano la formulazione di norme volontarie, per esempio nei settori in cui l'evoluzione molto rapida delle tecnologie richiede adeguamenti nei processi di elaborazione e adozione delle direttive.

Oltre al Segretariato generale e al Servizio giuridico, sono direttamente interessate da questo cantiere soprattutto le direzioni generali INFSO, REGIO, EMPL, JAI, MARKT, ENV, ENTR, AGRI, EAC, ELARG, TREN, SANCO, BUDG, ADMIN, ECFIN, DEV.

Cantiere n. 2

Esperienze su cui meditare ...

}

} **Tra varie altre**

... Idee da approfondire ...

}

- *Inspirarsi all'uso di Internet da parte dell'amministrazione statunitense, per avviare con grande tempestività una consultazione sulle iniziative regolamentari.*
- *Studiare la possibilità di estendere ad altri settori la convenzione ONU/ECE di Aarhus, per l'accesso del pubblico all'informazione, al processo decisionale e alle vie giudiziarie in materia di ambiente.*
- *Far tesoro degli insegnamenti del quadro di valutazione del mercato unico, nonché delle osservazioni raccolte tramite la rete dei centri d'informazione sull'Europa.*
- *Studiare la fattibilità di un ufficio europeo di valutazione comune a tutte e tre le istituzioni.*
- *Razionalizzare e rilanciare le forme molteplici di concertazione sociale.*
- *Adottare codici di condotta applicabili a ciascuna delle tre istituzioni per snellire il processo legislativo (parere del CES).*

3. **Esercitare meglio le responsabilità europee in sede esecutiva attraverso il decentramento**

Varie considerazioni depongono a favore di un maggiore decentramento delle mansioni esecutive nel sistema comunitario. Già da sempre, molti compiti sono affidati alle autorità nazionali o locali competenti. Da parte sua, la Commissione esamina le forme più idonee di decentramento per garantire un'esecuzione efficace degli interventi. Ciò vale in particolare per le missioni che richiedono conoscenze

tecniche e scientifiche particolarmente approfondite e per la gestione dei programmi. Un altro aspetto di rilievo è definire i limiti del decentramento in ordine all'esercizio, da parte della Commissione, delle proprie competenze regolamentari.

Sostanzialmente, esistono due casi di specie tra i quali occorrerà operare una distinzione. Uno è quello che potremmo chiamare il decentramento orizzontale, quando occorre affidare l'elaborazione delle posizioni tecniche omogenee a livello comunitario, per motivi di uniformità, a un'autorità indipendente da qualsiasi influsso nazionale. L'altro è invece il decentramento verticale, qualora sia necessaria un'applicazione molto più elastica delle regole, con un ampio margine discrezionale in funzione delle situazioni locali. Il gruppo di lavoro dovrà quindi studiare in particolare i criteri e le condizioni di questi due tipi di decentramento.

- *Nel decentramento orizzontale ci si affida ad **agenzie**. Quali competenze riconoscere loro? Come mantenere la coerenza tra agenzie sempre più specializzate nei rispettivi settori? Quali insegnamenti è possibile ricavare dal programma IDA? Quali garanzie (trasparenza delle decisioni, effettivo livello di competenza, equità delle consultazioni, indipendenza, legittimità, responsabilità) occorre stabilire?*
- *Il decentramento verticale comporta una maggiore ripartizione delle responsabilità con le autorità nazionali, regionali e locali, in particolare nei settori delle politiche comunitarie che presentano un forte impatto sul territorio (ambiente, trasporti, politica regionale). In quali condizioni sarebbe possibile definire un'impostazione fondata su una **contrattazione di obiettivi** tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e autorità provviste di una competenza regolamentare o di gestione, e che dispongano di un'ampia autonomia nella scelta dei mezzi? Un'impostazione del genere potrebbe essere applicata ai programmi intesi a incentivare l'innovazione.*

All'approfondimento di questi temi essenziali sono particolarmente interessate, oltre al Segretariato generale e al Servizio giuridico, le Direzioni generali AGRI, FISH, ENV, ESTAT, ENTR, TREN, ECHO, SCR, BUDG, COMP, REGIO, OLAF, MARKT, INFOS, SANCO, ADMIN, TFRA, EMPL, DEV, RTD, EAC.

Cantiere n. 3

Esperienze su cui meditare ...

}

} *Tra varie altre*

... Idee da approfondire ...

}

- *Ricavare degli insegnamenti dall'applicazione dell'Administrative Procedures Act che, dagli anni Cinquanta, regola il funzionamento delle agenzie federali negli Stati Uniti.*
- *Analizzare la perizia dell'IUE di Firenze sul ruolo delle agenzie europee ai fini del decentramento.*
- *Valutare le esperienze acquisite grazie a un crescente decentramento in sede di attuazione delle politiche strutturali (FESR, Programma di iniziativa comunitaria Leader).*
- *Studiare le modalità per un'attuazione decentrata delle politiche ambientali nei paesi dell'Unione a ordinamento federale.*

4. Rafforzare la coerenza e la cooperazione in un'Europa "organizzata in rete"

Finora ci si è interessati all'esercizio delle competenze o all'attuazione delle politiche comunitarie in senso stretto. In misura crescente, tuttavia, l'interdipendenza generata dall'Unione economica e monetaria induce il bisogno di una maggiore "convergenza" delle politiche nazionali o regionali, anche nei settori in cui le competenze comunitarie sono alquanto limitate. Se la responsabilità di coordinare le politiche nazionali spetta al Consiglio, è la Commissione a dovere predisporre le modalità e gli strumenti. Spetta in particolare a lei il compito, attraverso un monitoraggio e un raffronto delle migliori pratiche, garantire una perfetta applicazione del diritto comunitario, non solo nei paesi candidati ma anche negli Stati membri.

Più in generale, le pratiche di cooperazione e di coordinamento non tengono sufficiente conto delle interconnessioni di fatto, all'interno di uno spazio monetario e di bilancio integrato, e lasciano in secondo piano l'emergere di soggetti che hanno compiti di missione pubblica pur non essendo organi statali, come le città o le autorità che regolano l'accesso ai servizi in rete.

Di conseguenza, i lavori in questo cantiere dovranno affrontare tre ordini di questioni.

- *Migliorare la proporzionalità tra le forme possibili di "convergenza" e la natura dei problemi da risolvere. Il processo di Lussemburgo per far convergere le politiche nazionali d'occupazione, ad esempio, per molti versi appare esemplare; ma a quali condizioni può avvenire questo miglioramento e in quali settori? È possibile estendere il processo di **coordinamento aperto** avviato a Lisbona a tutti gli ambiti della politica economica e strutturale, senza entrare in conflitto col principio di sussidiarietà?*

- Definire una tipologia delle **reti policentriche** nate in particolare dalla liberalizzazione dei servizi d'interesse generale e promuovere le forme organizzative più idonee per garantire, su scala europea, interessi generali come l'interoperabilità e il servizio universale.
- Il quadro regionale in senso stretto può bastare a garantire la migliore forma di sinergia tra i vari livelli di politica strutturale: europeo, nazionale, regionale e locale? Non è giunto il momento di prendere in considerazione, per favorire gli obiettivi europei di coesione e di sviluppo sostenibile, la **dimensione territoriale**, vale a dire gli effetti di polarizzazione urbana, le continuità geografiche, l'incidenza a livello locale delle politiche settoriali dell'Unione? Cosa ci possono insegnare le nuove forme di pianificazione spaziale in vigore in vari Stati membri e in alcune aree transnazionali cui ha dato il via il programma Interreg II C al fine di migliorare la definizione concertata degli obiettivi di lungo periodo in materia di coesione sociale e di sviluppo sostenibile?

Oltre al Segretariato generale e al Servizio giuridico, saranno direttamente associate a questo cantiere le Direzioni generali EMPL, ECFIN, OLAF, RTD ECHO, INFSO, TREN, MARKT, ESTAT, CCR, REGIO, AGRI, ENV, SANCO, ADMIN, ENTR, TAXUD, EAC.

Cantiere n. 4

Esperienze su cui meditare ...

}

} Tra varie altre

... Idee da approfondire ...

}

- Analizzare i nuovi processi di pianificazione del territorio (si veda per esempio il 5° rapporto sullo sviluppo territoriale nei Paesi Bassi).
- Capire cosa abbia determinato le difficoltà di attuazione del primo Schema di sviluppo europeo.
- Studiare il processo di ravvicinamento dei sistemi nazionali d'occupazione ("processo di Lussemburgo") e analizzare le sue ripercussioni su altre politiche strutturali.
- Ispirarsi ai metodi di valutazione comparata delle politiche degli enti locali in Finlandia, per possibili applicazioni sul piano comunitario.
- Esaminare le modalità di attuazione dell'agenda 21 a livello locale, per articolare le politiche regionali con le politiche ambientali.

5. Intensificare il contributo dell'Europa a un sistema di governo mondiale

Il tentativo di padroneggiare la globalizzazione, in particolare nel negoziato in corso presso l'OMC, si scontra con difficoltà analoghe a quelle che cerca di superare il sistema di governo europeo: estensione di una serie di regole a un numero crescente di nazioni; specializzazione settoriale delle politiche; interferenza crescente delle norme multilaterali con le politiche nazionali; nascita di nuovi soggetti globali fra le imprese e nella società civile.

La gestione europea dovrà dunque inquadrarsi in un contesto mondiale più ampio. Occorrerà sottolineare la necessità e l'opportunità per l'Unione di promuovere una migliore gestione mondiale in armonia con la sua gestione interna: necessità di rafforzare la voce dell'Unione europea nel mondo, a causa delle responsabilità che pesano ormai sull'Unione con la visibilità mondiale dell'euro e l'allargamento continentale; opportunità grazie all'esperienza acquisita dalle sue istituzioni nel conciliare la presa di decisione e il rispetto delle diversità, nonché al valore che l'Unione europea rappresenta come fattore di stabilità nell'ordinamento internazionale.

*Concretamente, per questo cantiere, ci si fonderà soprattutto sui lavori di elaborazione del **documento per una strategia europea dello sviluppo sostenibile**, che la Commissione presenterà al Consiglio europeo di Gothenburg. Partendo dal presupposto che i fili conduttori del rapporto di Gothenburg saranno, da un lato l'integrazione delle politiche settoriali, dall'altro l'applicazione del principio di sussidiarietà in uno spirito di cooperazione, andranno messe in rilievo le loro implicazioni per le posizioni dell'Unione nei confronti della riforma della gestione mondiale, in particolare attraverso le istanze multilaterali.*

A questo cantiere parteciperanno il Segretariato generale, il Servizio giuridico, le direzioni generali TRADE, RELEX, TREN, ESTAT, ENV, AGRI, R T D INFSO, MARKT, SCR, TAXUD, ECFIN, ECHO, DEV oltre al nucleo prospettive.

Cantiere. 5

Esperienze su cui meditare ...

}

} *Tra varie altre*

... Idee da approfondire ...

}

- *Analizzare il ruolo di osservatori indipendenti in ordine a grandi problematiche di portata globale, come la corruzione: esempio di Transparency International.*
- *Organizzazione di forum paralleli a margine dei grandi negoziati multilaterali.*
- *Valorizzare gli insegnamenti dell'eccezionale consultazione della società civile e degli Stati per il libro verde sul rinnovo degli accordi di Lomé.*
- *Applicare alla cooperazione mondiale in materia di acqua e di energia i principi sottesi al sistema europeo di governo, che sono la sussidiarietà, la conservazione delle risorse e una gestione politica che tiene conto delle aspettative del pubblico.*
- *Definire un sistema di gestione per alcune grandi agenzie delle Nazioni Unite fondato su una rappresentanza delle grandi regioni mondiali e sulla distinzione tra potere propositivo e potere decisionale.*

6. Rafforzare l'integrazione e la dimensione strategica delle politiche europee su scala continentale

Più un sistema politico è esteso, diversificato e decentrato, più è necessario garantire la visibilità degli obiettivi centrali che conferiscono una coerenza al tutto. Questi obiettivi evolvono in funzione della complessità dei problemi del momento: il rafforzamento della competitività globale, la ricerca di uno sviluppo sostenibile, l'approfondimento della coesione sociale e la parità delle opportunità, nonché la gestione equilibrata dell'immigrazione, sono altrettanti esempi di ambiti in cui è necessaria un'integrazione delle varie politiche settoriali. In pratica, queste ultime restano improntate a obiettivi autonomi ma occorre una razionalizzazione a posteriori per garantire che legislazioni scaturite da sfere di competenza diverse restino compatibili tra loro.

La prospettiva di un allargamento su scala continentale rende necessario ridefinire in modo più coerente gli obiettivi strategici. In definitiva, si tratta di "prendere due piccioni con una fava": aggiornare le politiche e impostarle nella prospettiva di una futura Europa a scala continentale.

La riflessione sul sistema del governo induce quindi a organizzare la discussione in tutta Europa, anche nei paesi candidati, in funzione del **principio di unificazione europea a scala continentale**, basata su una **solidarietà da ricostruire mobilizzando il retaggio storico e interculturale, nonché le potenzialità geografiche, che hanno permesso di dinamizzare i rapporti economici e commerciali all'interno del continente europeo.**

In concreto, il lavoro del cantiere dovrebbe mostrare come questo principio fondamentale potrebbe tradursi nell'adeguamento e nell'attuazione delle politiche comuni dell'Unione. A mo' d'esempio, le tematiche seguenti potrebbero stabilire una congiunzione tra le questioni di attualità e gli obiettivi di lungo periodo.

- Finalità e strumenti di una "politica europea di vicinato" che si prefigga di costruire relazioni stabili e coerenti lungo le frontiere orientali e meridionali dell'Europa continentale; nesi con un'impostazione costruttiva delle migrazioni.*
- Crescita ed equilibrio della rete delle città d'Europa: prevenire la concentrazione, instaurare una dialettica tra competitività e coesione, rivitalizzare i tradizionali rapporti Est-Ovest e Sud-Nord.*
- Diversità e sostenibilità delle forme di sviluppo delle attività agricole e non agricole nelle regioni rurali a Est e a Ovest .*
- Sviluppo ottimale delle reti di servizi economici di interesse generale, nella prospettiva di una visione continentale della coesione territoriale e del servizio universale.*

Il Segretariato generale e il Servizio giuridico, il Nucleo prospettive in collegamento con altri gruppi di riflessione nazionali ed europei, le Direzioni generali JAI, AGRI, ELARG, REGIO, BUDG, ECFIN, TAXUD, EMPL, RELEX, TREN e MARKT dovrebbero essere incaricate di impostare le discussioni da condurre fino al 2003 sulle future politiche dell'Unione.

UN METODO DI LAVORO INTERATTIVO E ITERATIVO

Già da vari anni i servizi della Commissione hanno preso molte iniziative destinate a migliorare il sistema di governo europeo, vuoi in applicazione di una politica centrale dell'Unione (ad esempio: *citizen first* per il mercato interno; nuovo partenariato regionale per l'Agenda 2000), vuoi parallelamente alla CIG (ad esempio: Dialogo sull'Europa), o ancora nel quadro della riforma della Commissione (ad esempio: gruppo di lavoro sulle attività da affidare all'esterno; comunicazione sulla consultazione delle ONG).

La consultazione interservizi in merito al programma di lavoro del Libro bianco sul sistema di governo ha permesso di stilare un **inventario** di queste iniziative, schematizzato nel prospetto sintetico che riassume i risultati della consultazione (si veda il documento SG che accompagna le risposte delle direzioni generali). Tenendo conto di questo inventario, le proposte del libro bianco corrispondenti ai vari cantieri potranno essere elaborate all'interno di (dodici) gruppi di lavoro interservizi cui parteciperanno le direzioni generali che hanno manifestato un interesse prioritario. I temi su cui ciascuno di questi gruppi dovrà riflettere figurano in allegato.

Tra i gruppi si instaurerà una relazione di tipo contrattuale, e i lavori verranno animati dalla o dalle direzioni generali maggiormente interessate dai cambiamenti ipotizzati, nonché dal gruppo "sistema di governo". Verrà stilato una specie di **capitolato d'oneri**, per definire le scadenze e gli obiettivi, nonché per promuovere la diffusione dei risultati dei lavori, anche in ordine a questioni di dettaglio.

Il gruppo "sistema di governo" offrirà il proprio sostegno a ciascuno dei gruppi di lavoro, per esempio fungendo da interfaccia con i contributi o le esperienze presentate dagli Stati membri o da organismi esterni alla Commissione, dagli ambienti universitari o dagli specialisti della comunicazione. I vari pareri raccolti, anche contraddittori, permetteranno di valutare l'utilità delle proposte. Il gruppo "sistema di governo" commissionerà altresì studi sintetici per fornire dati di fatto e argomenti, come per esempio un sondaggio sulle aspettative in ordine alla qualità della vita presso i cittadini nei paesi dell'Unione e nei paesi candidati, o un'analisi delle lacune nell'applicazione del diritto comunitario.

Il gruppo provvederà altresì a gestire, lungo l'intero periodo di preparazione del libro bianco, le consultazioni o cooperazioni specifiche con le altre istituzioni europee e con gli Stati membri o candidati, con i soggetti pubblici infranazionali, in base a modalità da definire caso per caso. L'allestimento di un apposito sito agevolerà questo processo, che dovrà essere aperto alla società civile; esso verrà gestito dal gruppo "sistema di governo" e dovrà permettere che una serie di corrispondenti in ciascuno Stato membro o candidato possano essere consultati o interagire.

Al gruppo spetterà redigere le versioni del libro bianco che si succederanno nel corso dei lavori. Verrà particolarmente curata la sua leggibilità, tenendo conto del carattere multilinguistico dell'Unione. Anche i risultati delle discussioni nei gruppi di lavoro e delle consultazioni dovranno essere accessibili, per dar conto del loro progredire.

CALENDARIO DI LAVORO E APPROVAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO

Tutti i membri del collegio seguiranno e verificheranno in corso d'opera l'interesse dei lavori relativi al Libro bianco sul sistema di governo europeo.

L'approvazione dovrebbe intervenire in tre fasi, su ognuna delle quali il collegio sarà chiamato a deliberare:

- approvazione del programma che prevede sei cantieri e un elenco di temi corrispondenti, per l'avvio dei lavori interservizi (inizio ottobre);
- approvazione di un rapporto sulle possibili scelte per risolvere i problemi individuati e sui diversi orientamenti che è possibile dare alle politiche dell'Unione in una prospettiva continentale. Questo rapporto sulle possibili scelte permetterà altresì di selezionare i temi del programma di lavoro in funzione dello stadio di maturazione delle proposte e alla luce del contesto che si presenterà dopo la chiusura della CIG (febbraio);
- approvazione di una versione finale del libro bianco da trasmettere alle istituzioni europee e ai vari partner associati alla sua elaborazione (luglio 2001).

Inoltre, al collegio verranno trasmessi due documenti intermedi sull'andamento dei lavori: nel novembre 2000, una descrizione delle decisioni fondamentali e delle questioni politiche essenziali che i primi lavori interservizi avranno permesso di delineare; nel marzo 2001, uno stato di avanzamento delle consultazioni condotte con gli Stati membri e altri partner della Commissione, in cui verranno indicati i risultati conseguiti.

ALLEGATO - Elenco dei gruppi di lavoro interservizi

Il presente elenco è stato stilato sulla base delle risposte delle Direzioni generali alla consultazione interservizi svoltasi tra metà luglio e metà settembre per preparare il programma di lavoro del libro bianco. Le DG citate sono quelle che hanno manifestato un interesse particolare per il tema in questione o che hanno chiaramente un interesse diretto.

La composizione dei gruppi di lavoro è flessibile.

L'informazione sullo svolgimento dei lavori verrà continuamente aggiornata sul sito del Libro bianco per il sistema di governo.

Cantiere n. 1 - Allargare e arricchire il dibattito pubblico

- Costruire lo spazio pubblico europeo

SG, SJ, DG PRESS, INFSO, ESTAT, SDT, EAC

- Democratizzare il sapere scientifico e definire un sistema europeo di parametri di riferimento

SG, SJ, DG RTD CCR, AGRI, SANCO, ENTR, ENV, EMPL

Cantiere n. 2 - Guidare il processo di elaborazione e di attuazione delle norme comunitarie

- Formalizzare i diritti di partecipazione della società civile e consultare in via preventiva le autorità locali

SG, SJ, DG INFSO, REGIO, EMPL, ENV, JAI, DEV, MARKT

- Garantire la trasparenza e l'autonomia della valutazione

SG, SJ, DG MARKT, ENV, ENTR, AGRI, EAC, ELARG, TREN, BUDG, ECFIN, ADMIN

- Codificare la coregolamentazione

SJ, SG, DG ENTR, ENV, SANCO, MARKT, INFSO, EAC

Cantiere n. 3 - Esercitare meglio le responsabilità europee attraverso il decentramento

- Definire le condizioni per un decentramento attraverso un sistema di agenzie

SJ, SG, DG AGRI, FISH, ENV, ESTAT, ENTR, TREN, ECHO, SCR, BUDG, SANCO, ADMIN, TFRA, DEV, MARKT, EAC, RTD

- Definire i criteri e le condizioni per un decentramento verso le autorità nazionali e regionali

SG, SJ, DG COMP, ENV, AGRI, REGIO, OLAF, MARKT, INFSO, BUDG, EMPL, ENTR, RTD

Cantiere n. 4 - Migliorare la coerenza e la cooperazione all'interno di un'Europa organizzata in rete

- Analizzare i processi di convergenza delle politiche nazionali

SG, SJ, DG EMPL, ECFIN, OLAF, RTD, ECHO, EAC, TAXUD.

- Ottimizzare le strutture organizzative delle reti transeuropee

SG, SJ, DG INFSO, TREN, MARKT, ESTAT, CCR, SANCO, ADMIN, ENTR

- Coordinare a livello territoriale gli interventi in materia di coesione sociale e di sviluppo sostenibile

SG, SJ, DG REGIO, TREN, AGRI, ENV, EMPL

Cantiere n. 5 - Potenziare il contributo dell'Unione al sistema mondiale di governo

- Applicare sulla scena mondiale la strategia europea di sviluppo sostenibile

SG, SJ, DG TRADE, RELEX, TREN, ESTAT, ENV, AGRI, RTD, INFSO, SCR, MARKT, TAXUD, ECFIN, ECHO, DEV, Nucleo prospettive

Cantiere n. 6 - Rafforzare l'integrazione e la dimensione strategica delle politiche di un'Unione su scala continentale

- Definire il quadro di un dibattito sulle politiche di cui l'UE deve dotarsi

SG, SJ, Nucleo prospettive, DG JAI, AGRI, ELARG, REGIO, BUDG, ECFIN, TAXUD, TREN, RELEX, EMPL, MARKT

SINTESI

Programma di lavoro per preparare il Libro bianco sul sistema di governo europeo

Una delle quattro priorità strategiche della Commissione è promuovere nuove forme di governo europeo. A questo tema verrà dedicato un libro bianco, da diffondere verso la metà del 2001. Il documento approvato dal collegio descrive le motivazioni, i possibili contenuti e il metodo di lavoro per l'elaborazione di questo libro bianco, tenendo conto delle aspettative che l'annuncio della sua pubblicazione ha già suscitato e delle discussioni già avviate all'interno della Commissione.

Il concetto di sistema di governo presuppone la definizione delle norme, dei processi e dei comportamenti che condizionano la qualità dell'esercizio dei poteri europei: responsabilità, visibilità ed efficacia. Un'impostazione del genere è particolarmente adeguata per perfezionare il modello europeo di democrazia in generale e per migliorare in particolare il ruolo svolto dalla Commissione; essa permette infatti di descrivere una situazione in cui intervengono molteplici centri decisionali a vari livelli geografici - pubblici e privati - all'interno dell'Unione; essa sottolinea anche quanto sia importante che il quadro normativo, per acquisire legittimità, venga accettato, tenga conto delle diversità culturali, linguistiche e locali, e che i cittadini partecipino alla sua definizione. La congiuntura attuale è particolarmente idonea per definire questo sistema di norme, dato che la soluzione delle sfide poste dall'allargamento e dalla riforma delle istituzioni dipende in parte dalla capacità di trovare nuove forme di organizzazione e di ideare nuove politiche europee. Per offrire un'illustrazione concreta degli obiettivi perseguiti vengono proposti sei cantieri di lavoro.

- I primi quattro riguardano le forme pratiche di gestione dei processi di costruzione europea, sotto il profilo sia della preparazione che dell'attuazione delle decisioni legislative.

Essi hanno i seguenti titoli:

- Allargare e arricchire il dibattito pubblico
 - Guidare il processo di elaborazione e di attuazione delle norme comunitarie
 - Esercitare meglio le responsabilità europee attraverso il decentramento
 - Migliorare la coerenza e la cooperazione all'interno di un'Europa organizzata in rete.
- Gli ultimi due si prefiggono di riformulare gli obiettivi o le strategie delle politiche dell'Unione, travalicando le delimitazioni settoriali, per rafforzare:
 - il contributo dell'Unione al sistema di governo mondiale,
 - l'integrazione e la dimensione strategica delle politiche di un'Unione su scala continentale.

La conclusione del libro bianco dovrà sfociare in una serie di proposte in merito ai cambiamenti istituzionali richiesti da un nuovo sistema di governo europeo.

Costituzione della Repubblica italiana. Art 117

(...)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁷⁸⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽¹⁷⁹⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello

Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁸⁰⁾.

(178) Lettera così modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(179) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(180) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*. Per l'attuazione del presente articolo vedi la *L. 5 giugno 2003, n. 131* e il *D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208*.

(...)

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Capo I

Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. *Principi generali e finalità.*

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'*articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. *Diritto alle prestazioni.*

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. *Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

4. Sistema di finanziamento delle politiche sociali.

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'*articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, il reddito minimo di inserimento di cui all'*articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

5. Ruolo del terzo settore.

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona ⁽²⁾.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 marzo 2001*.

Capo II

Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

6. Funzioni dei comuni.

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla *legge 3 agosto 1999, n. 265*.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ed alle funzioni

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

7. Funzioni delle province.

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

8. Funzioni delle regioni.

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della *legge 30 novembre 1998, n. 419*.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'*articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo*

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal *regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798*, convertito dalla *legge 6 dicembre 1928, n. 2838*, e dal *decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 marzo 1993, n. 67*. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'*articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998*, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

9. Funzioni dello Stato.

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e dell'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'*articolo 20, comma 7*.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'*articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi ⁽³⁾:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'*articolo 22*, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'*articolo 3, comma 2, lettera b)*;

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permutate, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207*.

11. Autorizzazione e accreditamento.

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'*articolo 1, comma 5*, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, lettera c)*, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ⁽⁴⁾.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*.

12. Figure professionali sociali.

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, introdotto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

13. Carta dei servizi sociali.

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale

14. Progetti individuali per le persone disabili.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

(5) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 19, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017*.

(6) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

15. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

16. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli *articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, alla *legge 6 dicembre 1971, n. 1044*, e alla *legge 28 agosto 1997, n. 285*, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

17. Titoli per l'acquisto di servizi sociali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali

18. Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali.

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato «Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della *legge 19 novembre 1987, n. 476*, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli *articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro ⁽⁷⁾.

(7) Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali previsto dal presente articolo è stato approvato, per il triennio 2001-2003, con *D.P.R. 3 maggio 2001* (Gazz. Uff. 6 agosto 2001, n. 181, S.O.).

19. Piano di zona.

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *h*);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

20. Fondo nazionale per le politiche sociali ⁽⁸⁾.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato *articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione ⁽¹¹⁾.

(9) Vedi, anche, il comma 429 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 1277 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 437 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 63, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, per la sua riduzione, il comma 6 dell'art. 3, L. 3 marzo 2009, n. 18, il comma 104 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, la lett. c) del comma 2 dell'art. 13, L. 6 agosto 2013, n. 97 e l'art. 2-sexies, comma 5, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, per il suo incremento, il comma 38 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 271 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 158 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

(10) Vedi, anche, l'art. 34-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

(11) Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale di cui al presente articolo si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 8 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con D.M. 18 aprile 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171) e, per l'anno 2004, con D.M. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228).

(8) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente articolo vedi l'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

21. Sistema informativo dei servizi sociali.

[1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali ⁽¹²⁾.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tenuto conto di quanto disposto dall'*articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997*, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani] ^{(13) (14)}.

(12) Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96*.

(13) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), *D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo *D.Lgs. n. 147/2017*.

(14) Per l'integrazione, la sostituzione e la soppressione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui al presente articolo, vedi l'*art. 24, comma 2, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Capo V

Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Sezione I

Disposizioni generali

22. *Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal *regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798*, convertito dalla *legge 6 dicembre 1928, n. 2838*, e dalla *legge 10 dicembre 1925, n. 2277*, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'*articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992*, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle *L. 4 maggio 1983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n. 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con *decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448*, nonché della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario ⁽¹⁵⁾.

(15) Vedi, anche, l'art. 89, comma 2-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

23. *Reddito minimo di inserimento.*

[1. ... ⁽¹⁶⁾.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge] ⁽¹⁷⁾.

(16) Sostituisce l'*art. 15, D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237*.

(17) Articolo abrogato dall'*art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2017*.

24. *Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle *L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, e L. 11 febbraio 1980, n. 18*, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al *decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, e successive modificazioni, alla *legge 29 dicembre 1990, n. 407*, e al *decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, ed a borse di lavoro di cui al *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, dal *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157*, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della *legge 19 novembre 1987, n. 476*, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione ⁽¹⁸⁾.

(18) Il comma 3 dell'*art. 97, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, ha disposto che, in attuazione del presente articolo, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento.

25. *Accertamento della condizione economica del richiedente.*

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal *decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130*.

26. *Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali.*

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'*articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

Disposizioni finali

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

27. Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali ⁽¹⁹⁾.

(19) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

28. *Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.*

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari ⁽²⁰⁾.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 15 dicembre 2000*.

29. Disposizioni sul personale.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

30. Abrogazioni.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della *legge 17 luglio 1890, n. 6972*, e il comma 45 dell'*articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla *legge 17 luglio 1890, n. 6972*. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle *L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970*,

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

**Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.**

*n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, L. 11
febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.*

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Capo I

Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. *Principi generali e finalità.*

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'*articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Diritto alle prestazioni.

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. *Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

4. Sistema di finanziamento delle politiche sociali.

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'*articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, il reddito minimo di inserimento di cui all'*articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

5. Ruolo del terzo settore.

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona ⁽²⁾.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 marzo 2001*.

Capo II

Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

6. Funzioni dei comuni.

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla *legge 3 agosto 1999, n. 265*.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ed alle funzioni

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

7. Funzioni delle province.

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

8. Funzioni delle regioni.

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della *legge 30 novembre 1998, n. 419*.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'*articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo*

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal *regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798*, convertito dalla *legge 6 dicembre 1928, n. 2838*, e dal *decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 marzo 1993, n. 67*. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'*articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998*, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

9. Funzioni dello Stato.

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e dell'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'*articolo 20, comma 7*.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'*articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi ⁽³⁾:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'*articolo 22*, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'*articolo 3, comma 2, lettera b)*;

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207*.

11. Autorizzazione e accreditamento.

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'*articolo 1, comma 5*, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, lettera c)*, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ⁽⁴⁾.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*.

12. Figure professionali sociali.

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, introdotto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

13. Carta dei servizi sociali.

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale

14. Progetti individuali per le persone disabili.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

(5) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 19, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017*.

(6) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

15. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

16. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli *articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, alla *legge 6 dicembre 1971, n. 1044*, e alla *legge 28 agosto 1997, n. 285*, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

17. Titoli per l'acquisto di servizi sociali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali

18. Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali.

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato «Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della *legge 19 novembre 1987, n. 476*, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli *articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro ⁽⁷⁾.

(7) Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali previsto dal presente articolo è stato approvato, per il triennio 2001-2003, con *D.P.R. 3 maggio 2001* (Gazz. Uff. 6 agosto 2001, n. 181, S.O.).

19. Piano di zona.

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *h*);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

20. Fondo nazionale per le politiche sociali ⁽⁸⁾.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato *articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione ⁽¹¹⁾.

(9) Vedi, anche, il comma 429 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 1277 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 437 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 63, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, per la sua riduzione, il comma 6 dell'art. 3, L. 3 marzo 2009, n. 18, il comma 104 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, la lett. c) del comma 2 dell'art. 13, L. 6 agosto 2013, n. 97 e l'art. 2-sexies, comma 5, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, per il suo incremento, il comma 38 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 271 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 158 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

(10) Vedi, anche, l'art. 34-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

(11) Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale di cui al presente articolo si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 8 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con D.M. 18 aprile 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171) e, per l'anno 2004, con D.M. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228).

(8) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente articolo vedi l'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

21. Sistema informativo dei servizi sociali.

[1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali ⁽¹²⁾.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tenuto conto di quanto disposto dall'*articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997*, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani] ^{(13) (14)}.

(12) Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96*.

(13) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), *D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo *D.Lgs. n. 147/2017*.

(14) Per l'integrazione, la sostituzione e la soppressione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui al presente articolo, vedi l'*art. 24, comma 2, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Capo V

Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Sezione I

Disposizioni generali

22. *Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal *regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798*, convertito dalla *legge 6 dicembre 1928, n. 2838*, e dalla *legge 10 dicembre 1925, n. 2277*, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'*articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992*, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle *L. 4 maggio 1983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n. 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con *decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448*, nonché della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario ⁽¹⁵⁾.

(15) Vedi, anche, l'art. 89, comma 2-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

23. *Reddito minimo di inserimento.*

[1. ... ⁽¹⁶⁾.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge] ⁽¹⁷⁾.

(16) Sostituisce l'*art. 15, D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237*.

(17) Articolo abrogato dall'*art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2017*.

24. *Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle *L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, e L. 11 febbraio 1980, n. 18*, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al *decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, e successive modificazioni, alla *legge 29 dicembre 1990, n. 407*, e al *decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, ed a borse di lavoro di cui al *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, dal *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157*, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - *International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH)*, adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della *legge 19 novembre 1987, n. 476*, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione ⁽¹⁸⁾.

(18) Il comma 3 dell'*art. 97, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, ha disposto che, in attuazione del presente articolo, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento.

25. *Accertamento della condizione economica del richiedente.*

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal *decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130*.

26. *Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali.*

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'*articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

Disposizioni finali

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

27. Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali ⁽¹⁹⁾.

(19) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

28. *Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.*

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari ⁽²⁰⁾.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 15 dicembre 2000*.

29. Disposizioni sul personale.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

30. Abrogazioni.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della *legge 17 luglio 1890, n. 6972*, e il comma 45 dell'*articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla *legge 17 luglio 1890, n. 6972*. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle *L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970*,

Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

**Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.**

*n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, L. 11
febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.*

Statuto – Art. 3

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

(...)

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

(...)

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.**Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.****Art. 1***Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo.*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ed in attuazione dell'articolo 2 del proprio Statuto, concorre alla tutela del diritto d'asilo sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione della Repubblica promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, la protezione legale e sociale e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili tra le quali i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze.

2. La Regione promuove il sistema regionale integrato di accoglienza e sostiene azioni indirizzate all'inserimento sociolavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria.

3. In particolar modo l'inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo deve avvenire nel rispetto dell'*articolo 11 del D.Lgs. 140 del 2005*.

Art. 1-bis*Destinatari ⁽²⁾.*

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.**Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.**

2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) sono destinatari della presente legge:

a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve le norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;

b) i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;

c) gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.

(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

Art. 2

Strumenti di Programmazione.

1. Strumento di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge è il Piano regionale. Esso ha valenza triennale ed è elaborato sulla base dell'evoluzione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella regione, in Italia e nell'Unione Europea e delle misure normative assunte a livello nazionale e comunitario.

2. Il Piano regionale, per ogni annualità, individua le strategie, gli obiettivi, le linee d'intervento, i soggetti ammissibili, le risorse

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.**Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.**

finanziarie, tecniche e organizzative e il sistema di monitoraggio e valutazione.

3. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Il Piano regionale è sottoposto ad aggiornamento annuale da effettuarsi da parte della Giunta regionale stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. In sede di prima attuazione, il Piano regionale è trasmesso dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente si provvede entro sessanta giorni dalla fine del terzo anno di attuazione del Piano.

5. Il Piano è predisposto dagli uffici regionali competenti, in collaborazione con i dipartimenti interessati tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell'imprenditoria locale.

6. L'efficacia complessiva delle azioni realizzate nel triennio di attuazione del Piano sono oggetto di una valutazione da parte dell'amministrazione regionale che tiene conto del rapporto del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 e di quanto emerso dai lavori delle conferenze annuali di cui all'articolo 3. Gli interventi realizzati sono valutati sotto il profilo economico, culturale, sanitario, socio-educativo e formativo al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione con particolare riguardo ai risultati ottenuti per favorire l'interazione dei cittadini stranieri con le locali comunità.

Art. 3

Conferenza regionale.

1. Con cadenza annuale è convocata dal Presidente della Giunta una conferenza regionale, per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore.

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.

Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

2. I suddetti dati verranno trasmessi, entro 30 giorni dallo svolgimento dei lavori della Conferenza di cui al comma 1, dalla Regione ai Consigli territoriali per l'immigrazione, al fine di favorire l'analisi dei bisogni e delle difficoltà dei richiedenti asilo, dei rifugiati, dei titolari di protezione umanitaria e sussidiaria, nonché promuovere pertanto ulteriori iniziative di integrazione anche sulla base di proposte di livello regionale.

Art. 4

Tipologia di interventi ammessi.

1. La Regione con il Piano regionale di cui all'art. 2 della presente legge sostiene con priorità interventi, di durata anche pluriennale, in favore di comunità interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economico che intendano intraprendere percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, e dei titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria.

2. La Regione sostiene inoltre la produzione e la diffusione di eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una cultura dell'accoglienza e ad una conoscenza del diritto d'asilo, anche allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di intolleranza e razzismo, nonché sostiene programmi di formazione rivolti anche agli operatori della pubblica amministrazione nel campo del diritto d'asilo e del diritto dell'immigrazione in generale.

3. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, i Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane. Sono titolari degli interventi di cui al comma 2, nell'ambito delle reciproche competenze, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici nonché le Associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale. Agli interventi di cui al comma 2 è destinata una quota comunque non superiore al 15% delle risorse finanziarie disponibili.

4. Gli interventi di accoglienza ed inserimento sociale di cui al comma 1 debbono essere dimensionati in modo da risultare congrui e socialmente sostenibili rispetto alle potenzialità, culturali ed

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.

Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

economiche del territorio in cui si inseriscono. A tal fine l'amministrazione regionale valuta i progetti che le vengono sottoposti sotto il profilo della loro fattibilità, sostenibilità ed effettiva costruzione di una forte ed estesa rete sociale di interesse e di condivisione delle finalità dell'intervento. È data priorità ai progetti che valorizzino le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali, ovvero che prevedano forme di commercio equo e solidale, di turismo responsabile e programmi di economia solidale e cooperativa. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento interventi che non siano frutto di una progettazione complessiva ed integrata che preveda la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di forme di protezione sussidiaria o umanitaria quale parte integrante di programmi mirati di sviluppo delle comunità locali interessate.

5. Il finanziamento concesso dall'amministrazione regionale è finalizzato a sostenere:

a) la gestione di interventi di accoglienza e di orientamento legale e sociale degli stranieri accolti presso le comunità locali nelle quali si realizzano gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo;

b) l'avvio di programmi, anche innovativi, di supporto all'inserimento lavorativo, anche tramite la creazione di nuove attività economiche imprenditoriali che coinvolgano direttamente sia i beneficiari dei programmi di accoglienza che la popolazione autoctona;

c) la gestione di interventi di assistenza specifica per i richiedenti asilo, i rifugiati, ed i titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria portatori di esigenze particolari ai sensi dell'*art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140*;

d) la realizzazione di interventi volti a sostenere il proseguimento degli studi, il riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine verso gli stranieri accolti;

e) la ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all'ospitalità;

f) la riqualificazione, l'adeguamento e l'allestimento di strutture destinate a fungere da centri di aggregazione sociale e culturale per gli stranieri accolti e per la comunità locale;

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.

Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

g) la realizzazione di programmi e produzioni culturali, anche plurilingue, ed interventi di formazione e sensibilizzazione.

6. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 5 lettere e) ed f) sono ammessi fino alla misura massima del 40% del contributo concesso. Gli immobili oggetto del finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

7. Il finanziamento concesso dall'amministrazione regionale per gli interventi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, non può superare l'80% dell'importo complessivo dell'intervento. Nel caso di programmi di accoglienza di cui all'articolo 4, comma 1, ammessi al sostegno per la seconda triennalità il finanziamento non può superare il 50%. Il co-finanziamento può consistere in fondi messi a disposizione o in servizi erogati da parte degli enti responsabili dei progetti finanziati, ovvero in fondi erogati dai diversi enti partecipanti.

Art. 5

Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati ^(a).

1. È istituito il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei garanti, per l'attuazione della presente legge con i seguenti compiti ^(a):

a) formulare proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge e ai suoi aggiornamenti;

b) esprimere una propria valutazione sui progetti e sulle iniziative che gli vengono sottoposte da parte dell'amministrazione regionale. Sono in particolare oggetto di valutazione del Comitato le proposte per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, sotto il profilo della coerenza rispetto alle finalità della presente legge e della loro sostenibilità sociale, culturale ed economica;

c) operare un monitoraggio sull'andamento dei progetti finanziati, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici regionali competenti;

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.

Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

d) formulare all'amministrazione regionale proposte per lo svolgimento di studi e ricerche sui temi oggetto della presente legge ovvero proposte relative all'adozione di possibili nuovi interventi.

1-bis. Il Comitato dei garanti, inoltre, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione, nel territorio regionale, della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio;

b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative;

c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate;

d) esprime, su richiesta degli organi regionali ed entro trenta giorni dalla data della richiesta, pareri non vincolanti sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;

e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti;

g) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

h) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti ⁽⁵⁾.

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.

Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

1-ter. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 3 ⁽⁶⁾.

2. Il Comitato, avvalendosi del supporto organizzativo dell'amministrazione regionale e con l'eventuale coinvolgimento delle Università calabresi e di enti ed istituti di ricerca regionali o nazionali, opera una propria valutazione sull'attuazione degli interventi e redige un proprio rapporto che trasmette alla competente Commissione consiliare, contenente anche proposte per la predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. Il Comitato esprime le proprie valutazioni e le proprie proposte in piena autonomia, senza alcun vincolo gerarchico o funzionale con l'amministrazione regionale o verso altre amministrazioni.

4. Il Comitato è composto da tre componenti, di cui due designati dal Consiglio regionale, individuati tra gli enti e le associazioni maggiormente significative sul piano regionale nelle materie attinenti la tutela del diritto d'asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale, lo sviluppo di modelli di economia solidale nelle comunità locali e nelle relazioni internazionali oltre ad un rappresentante dell'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) che è componente di diritto del Comitato.

5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per quattro anni ed è rinnovabile per un solo mandato. In caso di decadenza o di dimissioni anticipate di uno o più componenti, il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto ad una nuova nomina. Il Comitato, che nomina al suo interno un presidente in occasione della sua prima seduta, si riunisce almeno tre volte all'anno ovvero tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può altresì essere richiesta da almeno due componenti. La partecipazione alle attività del Comitato non dà diritto ad alcun compenso. È comunque previsto per i componenti la copertura delle spese per le missioni connesse alle attività del Comitato. Gli uffici della Presidenza della Giunta regionale garantiscono il funzionamento della segreteria organizzativa del Comitato.

5-bis. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.

Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Comitato ².

(3) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

(4) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

(6) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera d), L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

Art. 6
Attuazione.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, gli uffici regionali competenti stabiliscono, con apposite linee guida, le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009.

Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

Art. 7*Risorse finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie allocate alle UPB 2.2.02.02., 2.9.03.01, 2.9.05.01, 4.9.02.01, 4.9.05.01, 6.2.01.06 e 6.4.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in € 50.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.2.04.05. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.**Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della *legge n. 328/2000*).****TITOLO I****Principi****Art. 1***Principi generali e finalità.*

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'*art. 1, comma 1, della legge n. 328/2000*, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 5, della presente legge.
3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.
4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2 *Oggetto.*

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

servizi sociali L. 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3

Diritto alle prestazioni.

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;

c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'*articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando, in

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.

5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'*articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000*.

7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal *decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130*, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

adotta, in attuazione dell'*articolo 13 della legge n. 328/2000* e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'*art. 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328*. I Comuni, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'*art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328*, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II

Sistema integrato

Art. 4

Sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'*art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e dall'*art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come modificato dal *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singola sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;

b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;

c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;

d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;

e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;

f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'*articolo 4 della legge n. 59/1997*.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'*art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000*.

Art. 5

Accesso ai servizi.

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;

b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;

c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;

e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6

Valutazione del bisogno.

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine all'attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal *decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130*.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni sociali.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;

d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'*art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'*art. 10 della citata legge n. 104 del 1992*, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal *D.P.C.M. 14 febbraio 2001* e dal *D.P.C.M. 29 novembre 2001* (L.E.A.), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) (secondo i principi ed i criteri esplicitati nel *D.P.C.M. 14 febbraio 2001*, nel *D.P.C.M. 29 novembre 2001* e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004), come da schema seguente:

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

100% Fondo Sanitario Regionale

RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO

100% Fondo Sanitario regionale

RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo Sanitario Regionale

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO-RIABILITATIVE RESIDENZIALI

Per Disabili Gravi:

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

Per Disabili privi di sostegno familiare:

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite) ⁽³⁾.

h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;

i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;

j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;

l) iniziative «di strada» per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;

m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;

n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;

o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;

p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

(3) Lettera così modificata dall'*art. 17, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22*, come modificato, a sua volta, dall'*art. 32, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 51* della stessa legge). In pari tempo il comma 3 del medesimo *art. 32* ha incomprendibilmente abrogato, con la medesima decorrenza, il suddetto *art. 17, L.R. n. 22/2007*, al quale si rinvia per consultare le modifiche ad esso apportate, che si riflettono sul testo della presente lettera, che comprende anche le modifiche da ultimo disposte.

Art. 8

Il sistema dei servizi.

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
 - a) segretariato sociale;
 - b) sostegno economico;
 - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
 - d) affido familiare;
 - e) aiuto familiare;
 - f) telesoccorso;
 - g) aiuto domiciliare;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

- h) centri diurni;
- i) servizi semi residenziali;
- l) centri educativi e occupazionali;
- m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p) alloggi assistiti;
- q) comunità alloggio;
- r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s) altri servizi di aiuto alla persona;
- t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

TITOLO III

I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 9 *Competenze.*

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.**Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).**

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività socio-sanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'*art. 22, comma 4, della legge n. 328/2000*. A tal fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.
 2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'*art. 1, comma 2, della presente legge*.
 3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.
 4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'*art. 1, comma 5, legge n. 328/2000*.
-

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

Art. 10

Integrazione socio sanitaria.

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel *D.Lgs. n. 229/1999*, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella «A».

Art. 11

Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata ⁽⁴⁾;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;

j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo ⁽⁵⁾;

k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della *legge n. 328/2000*).

n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della *legge regionale 19 ottobre 2001, n. 20*;

o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della *legge n. 328/2000*;

p) istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione, altresì:

a) provvedere alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB;

b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale;

c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative;

d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

(4) In attuazione della presente lettera vedi il *Reg. reg. 5 maggio 2011, n. 4*, il *Reg. reg. 3 settembre 2012, n. 9* e il *Reg. reg. 3 settembre 2012, n. 10*.

(5) Vedi anche il *Reg. reg. 23 marzo 2010, n. 7*.

Art. 12

Funzioni delle Province.

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, dall'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328*:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

Art. 13

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'*articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e *L.R. n. 34/2002*, attuativa del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'*art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 328/2000*, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

competenza delle Province, ai sensi dell'*art. 8, comma 5, legge n. 328/2000*, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000* ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;

d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale;

e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;

f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'*art. 2, comma 3, della legge n. 328/2000*.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;

d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'*art. 11, comma 2*;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e di quelli previsti dall'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000* che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000* e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14

Funzioni del terzo settore.

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed alti soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'*art. 5 della legge n. 328/2000* ed alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'*art. 5 della legge n. 328/2000*», provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'*articolo 8, comma 2, legge n. 328/2000*, a definire le modalità per:

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della *legge n. 328/2000*).

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì i requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'*articolo 11 della legge n. 328/2000*, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate.

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'*articolo 11 della legge n. 328/2000* e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;

b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della *legge n. 328/2000*).

c) delle modalità adottate per il «turn over» degli operatori;

d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza ed assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000*, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al *decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207*.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della *legge n. 328/2000*).

e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;

b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuano strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

c) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive;

d) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della *legge n. 328/2000* e del *decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207*.

TITOLO IV

Programmazione

Art. 16

Programmazione dei servizi sociali.

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'*articolo 4 della legge n. 59/1997*, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel «Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003», di attuazione dell'*articolo 18 della legge n. 328/2000*, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'*art. 1 della legge n. 328/2000*. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000*.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del *decreto legislativo n. 267/2000*, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevati ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'*articolo 19 della legge n. 328/2000* e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete e dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al *decreto legislativo n. 267/2000* sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39* «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'*articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», nonché ai sensi dell'*articolo 21 della legge n. 328/2000* assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 17

Ambiti territoriali ed esercizio associato ⁽⁶⁾.

1. Gli ambiti territoriali di cui all'*art. 8, comma 3, lettera a) legge n. 328/2000*, coincidono con i distretti sanitari.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

(6) Vedi, anche, la lettera A), *Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 670*.

Art. 18

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali;

c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;

d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;

e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;

f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;

g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;

h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;

j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona. Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni, alle Province, ai soggetti di cui all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000* operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte. Il Consiglio regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19

Sistema informativo dei servizi sociali.

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'*articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328*, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti Locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema Informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

Art. 20
Piani di Zona.

1. I Piani di Zona di cui all'*art. 19 della legge n. 328/2000*, sono strumenti finalizzati a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;

c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;

d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;

c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie spese, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, e all'art. 10 della legge n. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di Zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'*art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328*:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21

Carta dei servizi sociali.

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'*articolo 13 della legge n. 328 del 2000*.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;

b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;

c) i criteri di accesso;

d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;

e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;

f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22

Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti.

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

Art. 23

Diritti dei cittadini.

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;

b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;

c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;

d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V

Autorizzazione e accreditamento

Art. 24

Autorizzazione.

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale gestite dagli Enti pubblici o dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 7, della presente legge sono autorizzati dai Comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai criteri fissati dalla Giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali.

2. I Comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per i servizi e le strutture di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

a) per le strutture già operanti provvederanno al rilascio di autorizzazioni provvisorie, prevedendo entro sessanta giorni l'emanazione di direttive per l'adeguamento ai requisiti nazionali e a quelli previsti al comma 1 del presente articolo;

b) per le strutture di nuova istituzione, trovano immediata applicazione i requisiti minimi nazionali previsti dal citato regolamento (*D.M. n. 308/2001*) al quale espressamente si rinvia.

3. I requisiti minimi, conformemente a quanto previsto dal citato regolamento riguardano le strutture ed i servizi rivolti a:

a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari ad eccezione delle R.S.A. ad alta medicalizzazione ed R.S.A., finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente e definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale.

4. Per le comunità di tipo familiare e per i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti, i requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. La Giunta regionale, con proprio atto, individuerà i casi in cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare sulla base della semplice dichiarazione di inizio attività. Per le comunità che accolgono minori, la Giunta regionale individua gli ulteriori requisiti necessari alle peculiari esigenze

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti. I servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori istituiti in seguito alla entrata in vigore della presente legge devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare, al fine di giungere alla progressiva eliminazione degli Istituti per minori. Gli Istituti per minori già operanti all'entrata in vigore della presente legge, sono riconvertiti nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge o cessano la propria attività, secondo le modalità e i tempi previsti dal Piano sociale regionale.

5. Le strutture a ciclo diurno e residenziale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, devono:

a) essere ubicati in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

b) essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come lo disciplinerà la Regione;

d) prevedere la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

e) adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli stessi un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, un progetto educativo individuale; il piano individualizzato e il progetto educativo individuale devono indicare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, il piano delle verifiche;

f) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

g) adottare, la Carta dei Servizi Sociali, in conformità dell'*articolo 13 della legge n. 328/2000*, nella quale vengono pubblicizzate le tariffe praticate e le prestazioni effettuate.

6. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, i soggetti erogatori devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative e dei seguenti requisiti comuni a tutti i servizi alla persona, che costituiscono i requisiti minimi di cui all'*articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 328/2000*, attraverso:

a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo lo standard che sarà definito dalla Regione Calabria;

b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;

c) l'adozione della Carta dei Servizi Sociali di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000*, nella quale siano indicati i servizi prestati e le tariffe applicate;

d) l'adozione del registro degli utenti del servizio nel quale siano indicati i piani individualizzati di assistenza.

7. Al fine di definire i requisiti minimi richiesti in modo specifico per le diverse strutture si debbono considerare:

a) strutture a carattere comunitario quelle con bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del supporto familiare o per la quale la permanenza del nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza;

b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera quelle con bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;

c) strutture protette quelle con media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

d) strutture a ciclo diurno quelle con diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e collocati all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui alle lettere a), b) e c). Oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A del *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*.

8. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia al provvedimento che la Giunta regionale adotterà per l'attuazione dell'*articolo 11 della legge n. 328/2000*, nella quale saranno specificati ulteriori requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali.

9. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, e ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi previsti dal *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*, continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della *legge n. 328/2000*.

Art. 25

Accreditamento.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, i servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Calabria, autorizzati ai sensi dell'articolo 24, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'accreditamento è condizione per instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all'articolo 27.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento volti a garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi accreditati e i criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati. La direttiva di cui al

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

4. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni, ricadenti negli ambiti di cui all'art. 17 della presente legge, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.

5. A tal fine la Giunta regionale, sulla base dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché dei requisiti specifici per le Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica e dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge.

6. I Comuni, autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione.

7. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

8. Il nuovo sistema si applica alle strutture di nuova istituzione mentre per le altre è previsto un regime transitorio in base al quale i Comuni concedono autorizzazioni provvisorie. Tali strutture già operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le sperimentazioni innovative, disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di tre anni.

10. La Regione tramite il dipartimento esercita attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali per verificarne la qualità delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

Art. 26

Albo regionale.

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27

Titoli per l'acquisto dei servizi sociali.

1. I Comuni, ai sensi dell'*articolo 17 della legge n. 328/2000*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della *legge n. 328/2000*, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

Art. 28

Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore.

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29

Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo Settore.

1. In ottemperanza alla legge n. 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta ⁽⁷⁾;

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'*art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001*. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche ^{(8) (9)}.

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2018, n. 26*, a decorrere dal 7 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'*art. 20 della presente legge*, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;».

(8) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2018, n. 26*, a decorrere dal 7 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.».

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 17*, il *Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 18* e il *Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 19*.

Art. 30 *Personale.*

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, ai sensi dell'*articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo regolamento di cui al comma 2 dell'*art. 12 della legge n. 328/2000*.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, introdotto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'*art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328*.

Art. 31

Formazione e aggiornamento del personale.

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.

2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.

5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32

Compartecipazione al costo dei servizi.

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.

2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:

a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI

Sistema di finanziamento

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

Art. 33

Il finanziamento del sistema integrato.

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.

2. La Regione e gli Enti Locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.

3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:

- a) Fondi statali;
- b) Fondo sociale regionale;
- c) Fondo sociale locale.

Art. 34

Fondo regionale per le politiche sociali ⁽¹⁰⁾.

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge n. 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.

a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il «Fondo Regionale per le Politiche Sociali», di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della *legge n. 328/2000*).

confluenza delle somme già destinate per la legge n. 5/1987 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla *legge n. 328/2000*, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.

2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

(10) Vedi, anche, la lettera B), *Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 670*.

Art. 35

Abrogazione.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla *L.R. 26 gennaio 1987, n. 5* e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36

Norme transitorie.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla *legge regionale n. 21/1996* e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).

legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Personale delle équipes socio psico pedagogiche.

1. Il personale di cui alla L.R. n. 57/1990 e L.R. n. 2/1997, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e della legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39

Norme finali.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.

3. È fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

Tabella «A»

**Livelli assistenza socio-sanitaria prestazioni - Fonti normative
- Oneri finanziari**

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
Materno infantile	Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità per la procreazione responsabile, per l'interruzione di gravidanza, per la protezione del minore in stato di abbandono	a) Prestazione di medicina generale, di pediatria di libera scelta, ADI e ADP minori	<i>L. n. 833/1978 art. 25</i>	100%	
		b) Prestazioni consultoriali medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostiche alle donne, ai minori, alla	<i>L. n. 405/1975 D.M. 24 aprile 2000 Sanità «P.O. Materno</i>	100%	

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

		coppia e alla famiglia (ivi comprese le famiglie adottive e/o affidatarie)	infantile»		
		c) Prestazioni assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza mediante attività mediche, sociali e psicologiche	L. n. 194/1978	100%	
		d) Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi ed adozioni	Norme nazionali in materia di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali	100% Prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie	
		e) Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazione di disagio, di disadattamento e di devianza	L. n. 285/1997		100% prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l'indagine sociale sulla famiglia
		f) Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi			100% accoglienza in comunità educative o familiari
		g) Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi	L. n. 66/1996 L. n. 269/1998 D.M. 24 aprile 2000 «Progetto obiettivo materno infantile»	100%	

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
Salute mentale	Attività sanitaria e	a) Prestazioni	D.P.R. 10 novembre	100%	

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

socio sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	ambulatoriali e domiciliari, riabilitative e socioriabilitative nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato	1999 «P.O. Tutela della salute mentale 1998/2000»		
	b) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato		100%	
	c) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale nella fase di lungassistenza secondo il piano di intervento individualizzato		Dal 60% al 75% in base al grado di autonomia	Dal 40% al 25%
	d) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato		100%	
	e) Prestazioni assistenziali e socioriabilitative, compresi programmi di reinserimento sociale e lavorativo, in regime residenziale in strutture a bassa intensità assistenziale nella fase di lungassistenza: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie - Assistenza tutelare e sostegno riabilitativo/	Delib.G.R. n. 685/2002	100% Fino al 60%	Almeno il 40% 100% Almeno il 60%

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

		<p>educativi per percorsi di reinserimento sociale e lavorativo</p> <p>- Assistenza tutelare in regime residenziale e semi residenziale finalizzata al mantenimento dello stato di autonomia attraverso un percorso educativo lavorativo</p> <p>- Assistenza alberghiera</p> <p>N.B. la conclusione della fase estensiva e il passaggio alla fase di lungoassistenza è definita mediante apposito momento valutativo multiprofessionale sulla base del piano di intervento individualizzato</p>	L.R. n. 5/1987		Fino al 40%	
--	--	---	----------------	--	-------------	--

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
Disabili fisici psichici, sensoriali	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	<p>a) Prestazioni ambulatoriali e domiciliari, di medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza infermieristica, di riabilitazione di recupero funzionale di soggetti non autosufficienti</p>	<p>L. n. 833/1978 art. 26 Prov. 7 maggio</p> <p>1978 «Linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione»</p>	100%	
		<p>b) Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata, secondo il piano individualizzato:</p> <p>- prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assistenza programmata</p>		100%	

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

		di medicina generale, medicina specialistica, infermieristica, riabilitativa e attività di immobilizzazione, farmaceutica con fornitura a domicilio, se prevista, fornitura di protesi, ausili e materiale sanitario; - prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare); - prestazioni educative/organizzative fornite come sostegno all'organizzazione familiare e/o al contesto domiciliare (servizi di auto aiuto, sostituzione a tempo dei famigliari, disbrigo pratiche, fornitura pasti, aiuto domestico)		Fino al 60%	Almeno il 40%
		c) assistenza protesica		100%	
		d) rimborso spese di cura per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione	L.R. n. 8/1999	100%	
		e) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale in: - fase intensiva - fase estensiva sulla base del percorso individualizzato, ed entro termini temporali definiti	L. n. 8/1978 art. 26 Prov. 7 maggio 1978 «Linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione»	100% Fino al 100%	Possibile compartecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento, sulla base del piano di intervento, fino al 20%
		f) prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione in regime semiresidenziale nella fase di lungoassistenza	L. n. 104/1992 L. n. 162/1998	Dal 60% al 75% in base alla gravità e al grado di autonomia	Dal 40% al 25%

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

		(assistenza tutelare) e attività di socializzazione e animazione per il mantenimento delle abilità e delle capacità di relazione assistenza alberghiera N.B. l'applicazione dei parametri nell'ambito delle oscillazioni previste è da rapportarsi alle differenti situazioni disabili gravi o disabili con parziale autonomia e alla conseguente caratterizzazione del servizio. Per le situazioni pregresse, ex art. 26, già a carico del SSN per il 100%, si prevede la sola compartecipazione della persona assistita tramite l'assegno di accompagnamento come concorso alla spesa di parte sociale con esclusioni di oneri a carico dei Comuni		Fino al 40%	Almeno il 60%
		l) assistenza sociale, scolastica ed educativa e programmi di inserimento sociale e lavorativo			100%

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
Anziani	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani e persone non autosufficienti	a) prestazioni ambulatoriali e domiciliari, di medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza infermieristica, di riabilitazione e di	L. n. 833/1978 art. 25 P.O. anziani	100%	

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

		recupero funzionale di soggetti non autosufficienti		
		b) assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata, secondo il piano individualizzato: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assistenza programmata in medicina genera, medicina specialistica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica ove prevista fornitura a domicilio, fornitura di protesi, ausili e materiale sanitario; - prestazioni socio sanitarie per anziani a rischio di non autosufficienza; - prestazioni educative/organizzative fornite come sostegno all'organizzazione familiare e/o al contesto domiciliare (servizi di auto aiuto, sostituzione a tempo dei famigliari, disbrigo pratiche, fornitura pasti, aiuto domestico)	100%	
			Fino al 60%	Almeno il 40%
				100%
		c) prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo	Linee-guida Ministero Sanità 31 marzo 1994 <i>L. n. 67/1988</i> L. n. 451/1998 D.Lgs. 23 luglio 1998 «Piano sanitario 1998-2000»	Dal 50% al 75% Dal 25% al 50%
		d) prestazioni di cura e		Possibile

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

		<p>recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in regime residenziale nella: - fase intensiva - fase estensiva</p> <p>sulla base del piano individualizzato, ed entro termini temporali definiti</p>		<p>100%</p> <p>Fino al 100%</p>	<p>compartecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento, sulla base del piano di intervento, fino al 20%</p>
		<p>e) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, nella fase di lungoassistenza, ivi compresi interventi di sollievo: prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assistenza di medicina generale e specialistica, assistenza infermieristica, riabilitativa, farmaceutica dove prevista, fornitura di protesi, di ausili e materiale sanitario a favore delle persone non autosufficienti; prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare) assistenza alberghiera</p> <p>N.B. l'applicazione dei parametri nell'ambito delle oscillazioni previste è da rapportarsi alle caratterizzazioni del servizio per nuclei di differente intensità assistenziale e deve essere applicata in maniera differenziata con riferimento di ciascun</p>	<p>Case protette Delib.G.R. n. 685/2002</p> <p>Case di riposo L. n. 5/1987</p>	<p>100%</p> <p>60%</p>	<p>40%</p> <p>100% con partecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento sulla base del piano di intervento, fino al 20%</p>

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

		nucleo			
Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
Dipendenze da droga, alcool e farmaci	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei tossici e alcooldipendenti	a) Trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico - riabilitative ambulatoriali e domiciliari ivi comprese quelle erogate durante il periodo della disassuefazione	<i>D.P.R. n. 309/1990</i> <i>L. n. 45/1999</i> Accordo Stato/Regioni del 21 gennaio 1999	100%	
		b) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico - riabilitativi in regime semiresidenziale e residenziale		100%	
		c) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza		100%	
		d) azioni di sostegno ai programmi di riabilitazione e di reinserimento			100%
		e) programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia superata la fase di dipendenza			100%
Infezioni da HIV	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore degli affetti da HIV	a) prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare	<i>L. n. 135/1990</i> D.P.R. 8 giugno 2000 «Progetto obiettivo AIDS»	100%	
		b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale e residenziale nella fase intensiva ed estensiva		100%	
		c) prestazioni di cura e di riabilitazione nella fase di lungoassistenza e accoglienza in regime		40% valore di riferimento generale	60% valore di riferimento generale

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003.

**Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).**

		residenziale d) programmi di reinserimento sociale e lavorativo			100%
Pazienti terminali	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore dei pazienti terminali	Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale domiciliari, semiresidenziale e residenziale	<i>L. n. 39/1999</i>	Fino all'80%	Fino al 20% con eventuale partecipazione dell'utente

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
Prestazioni odontoiatriche	Attività sanitaria a favore dei cittadini di età superiore a 18 anni in condizioni di particolare vulnerabilità anche economica	Prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale	Delib.G.R. n. 963/2002 D.P.C.M. 29 novembre 2002	100%	Eventuale quota a carico dell'utente in ragione del reddito da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R.
Prestazioni di fisiokinesiterapia	Attività sanitaria a favore di pazienti affetti da patologia cronica	Prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia e mesoterapia in regime ambulatoriale, a cicli di 10 applicazioni per un massimo 6 cicli/anno	Inclusione nell'allegato B del D.P.C.M. 29 novembre 2002	100%	
Pazienti uremici	Somministrazione di alimenti a proteici	Intervento a sostegno dei soggetti dializzati	Non regionali	100%	Eventuale quota a carico dell'utente, fino al 30%, in ragione del reddito, da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R.
Pazienti affetti da allergopatia	Somministrazione di terapia iposensibilizzante	Interventi a sostegno dei pazienti asmatici	Non regionali	100%	Eventuale quota a carico dell'utente, fino al 50%, in ragione del reddito, da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R.



I numeri della rete SAI - Progetti Territoriali GIUGNO 2022

PROGETTI	847	571 ordinari
		235 per minori non accompagnati
		41 per persone con disagio mentale o disabilità

ENTI LOCALI TITOLARI DI PROGETTO	719	630 Comuni
		17 Province
		25 Unione di Comuni (Comprese Comunità Montane e Unioni Montane di comuni)
		47 Altri Enti (Aziende sociali consortili, Ambiti Territoriali, Comuni associati, Comunità comprensoriali, Consorzi, Distretti sanitari, Società della salute)

POSTI FINANZIATI	39.418	31.981 ordinari
		6.634 per minori non accompagnati (compresi 1.496 posti FAMI)
		803 per persone con disagio mentale o disabilità

REGIONE	TOTALE (con posti aggiuntivi)	di cui per Disagio Mentale o disabilità fisica	di cui Minori non accompagnati*	numero Enti Locali titolari di progetto	numero progetti
ABRUZZO	832	0	166	20	23
BASILICATA	751	0	273	28	30
CALABRIA	3.502	63	372	100	109
CAMPANIA	3.809	0	821	95	104
EMILIA ROMAGNA	3.683	123	588	23	33
FRIULI VENEZIA GIULIA	324	0	0	8	8
LAZIO	3.080	38	89	33	39
LIGURIA	1.148	0	231	22	23
LOMBARDIA	3.388	40	674	52	63
MARCHE	1.571	13	163	19	24
MOLISE	948	0	128	28	29
PIEMONTE	2.454	46	194	37	40
PUGLIA	4.004	203	699	92	113
SARDEGNA	288	0	44	12	13
SICILIA	6.221	228	1.716	84	116
TOSCANA	1.862	43	325	33	40
TRENTINO ALTO ADIGE	237	0	17	4	5
UMBRIA	459	6	57	11	14
VALLE D'AOSTA	37	0	0	1	1
VENETO	820	0	77	17	20
TOTALI	39.418	803	6.634	719	847

* di cui 93 progetti MSNA finanziati da risorse FAMI



**Piano triennale di contrasto allo
sfruttamento lavorativo
in agricoltura e al caporalato
2020 - 2022**

Contenuti

Introduzione	iv
--------------------	----

PARTE I – ANALISI DELLA SITUAZIONE

1. Il contesto	1
2. Caratteristiche del fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.....	4
2.1. Sfruttamento lavorativo e lavoro forzato: modello di riferimento.....	5
3. Interventi normativi, quadro istituzionale e politiche.....	8
3.1. Interventi normativi.....	8
3.2. Quadro istituzionale.....	9
3.3 Politiche e misure di prevenzione e contrasto	12

PARTE II– AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO

4. Identificazione dei problemi e priorità di intervento	14
4.1. Priorità trasversali.....	14
4.1.1. Sistema informativo.....	14
4.1.2. Protezione e assistenza	14
4.1.3. Informazione e sensibilizzazione.....	15
4.2. Priorità tematiche	15
4.2.1. Prevenzione, vigilanza e contrasto	15
4.2.2. Filiera produttiva agroalimentare	16
4.2.3. Intermediazione tra offerta e domanda di lavoro agricolo.....	17
4.2.4 Rete del lavoro agricolo di qualità	18
4.2.5. Trasporti	19
4.2.6. Alloggi e foresterie temporanee.....	19
4.3. Reinserimento socio-lavorativo	20

PARTE III – PIANO D’AZIONE

5. Obiettivo generale	21
6. Assi strategici	21
6.1. Prevenzione.....	22
6.2. Vigilanza e contrasto	22
6.3. Protezione e l’assistenza	22
6.4. Reintegrazione socio-lavorativa.....	22
7. Strategia, azioni prioritarie e risultati principali	23
7.1. Strategia per la realizzazione del Piano	23
7.2. Azioni prioritarie e risultati principali	23
8. Governance e coordinamento	32
9. Monitoraggio e valutazione	34
10. Risorse	35

Allegati

Allegato 1– Portfolio delle iniziative progettuali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato

Introduzione

Il Piano Triennale (2020 – 2022) sviluppa la strategia nazionale di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Esso è il risultato della concertazione tra diversi attori istituzionali coinvolti a livello centrale e decentrato e del confronto con i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore agricolo e le associazioni del Terzo settore presenti al Tavolo. Istituito nel dicembre 2018 e presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Tavolo costituisce l'organismo di coordinamento a livello nazionale responsabile per l'indirizzo, la programmazione delle attività istituzionali e per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti nel presente Piano Triennale.¹

Il Piano si basa su diverse linee di intervento, ricondotte all'interno di un disegno unitario che si traduce in un'azione sinergica e trasversale, basata su un modello di collaborazione inter-istituzionale fondato sulla legalità e sulla dignità del lavoro, come anche sul potenziamento degli investimenti nelle filiere agroalimentari. Esso prevede una strategia di attuazione articolata su tre diverse fasi: ad una prima fase di analisi del fenomeno, seguono gli interventi di natura emergenziale nelle aree più critiche per poi procedere ad una azione di sistema che abbraccia tutto il territorio nazionale. Quest'ultima è strutturata su quattro assi prioritari che riguardano: (i) prevenzione, (ii) vigilanza e contrasto al fenomeno, (iii) protezione e assistenza per le vittime, (iv) loro re-integrazione socio lavorativa. Per ognuno di tali assi, il Piano individua le azioni prioritarie da intraprendere (in un totale di 10 azioni di cui 7 dedicate alla prevenzione) che coinvolgono, in un modello di *governance* multilivello, le diverse amministrazioni a livello centrale, regionale e locale.

In considerazione della sua funzione istituzionale di promozione del lavoro regolare e dignitoso come strumento di integrazione sociale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) è la sede naturale per ospitare, sostenere e coordinare i lavori del Tavolo. A questo proposito è stata istituita presso la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del MLPS, una Segreteria di supporto alle attività del Tavolo. Questa struttura si avvale dell'assistenza tecnica dell'Organizzazione internazionale del lavoro e della Commissione europea.

Le priorità tematiche del Piano sono state affidate a sei Gruppi dedicati, coordinati da un capofila competente in materia ed aperti alla partecipazione dei principali attori interessati, provenienti dalle altre istituzioni, dalle organizzazioni internazionali, dalle parti sociali, dalle associazioni del Terzo Settore.² Ciascun gruppo ha dato il proprio contributo al presente Piano, ha analizzato le criticità rispetto al proprio ambito di competenza, ha proposto azioni prioritarie di

¹ Il Tavolo operativo è stato istituito con D, L., n. 119/2018, come convertito con modifiche dalla L. n. 136/2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/18/18G00162/sg>.

² Come espressamente previsto dal Decreto interministeriale di organizzazione del Tavolo all'art. 5: Il Tavolo è organizzato in sei Gruppi di lavoro: (i) Prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno del caporalato, coordinato dall'INL; (ii) Filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli, coordinato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, (iii) Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e valorizzazione del ruolo dei Centri per l'Impiego, coordinato dall' ANPAL; (iv) Trasporti, coordinato dalla Regione Basilicata; (v) Alloggi e foresterie temporanee, coordinato dall' ANCI; (vi) Rete del lavoro agricolo di qualità, coordinato dall'INPS.

intervento ed ha individuato i mezzi per farvi fronte. In particolare, le attività del Gruppo coordinato dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal Comando Carabinieri tutela del lavoro si sono concentrate sulla prevenzione, sulla vigilanza e sul contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato; il Gruppo coordinato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha dedicato la propria attività ad interventi sulla filiera produttiva agroalimentare e sui prezzi dei prodotti agricoli. Nell'ambito del Gruppo coordinato dall' Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, i lavori sono stati dedicati al tema dell'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, soprattutto in relazione alla valorizzazione del ruolo cruciale svolto dal servizio pubblico per l'impiego. Con il coinvolgimento dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e di rappresentanti della Cabina di Regia, è stato trattato il tema della Rete del lavoro agricolo di qualità. Due Gruppi sono stati dedicati rispettivamente al tema dei trasporti, con il coordinamento della Regione Basilicata, trattandosi di una competenza regionale e al tema degli alloggi per i lavoratori, con il coordinamento dell'Associazione nazionale comuni italiani, alla luce del ruolo che gli Enti locali rivestano in materia di accoglienza.

PARTE I ANALISI DELLA SITUAZIONE

1. Il contesto

Nel 2018 le persone occupate nel settore agricolo erano stimate a 872 mila unità (il 3,7% dell'occupazione totale) con una crescita del 2,5% della componente del lavoro dipendente e un calo dello 0,2% del lavoro autonomo rispetto al 2017.³ Nello stesso anno, il settore agricolo italiano ha registrato una crescita del valore aggiunto dello 0,9% con un valore totale della produzione agricola pari a 59.3 miliardi di euro. Questo settore rappresenta il 2,1% del valore aggiunto dell'intera economia italiana. Nel 2017, si stima che l'economia sommersa in agricoltura abbia raggiunto il 16,9% del valore aggiunto, ben oltre il 12,3% dell'economia totale, ma meno della metà dell'incidenza registrata per le categorie "altri servizi alle persone" (36,9%). Tale valore risulta anche inferiore a quello registrato nel commercio (24%) e nelle costruzioni (22,1%).⁴

I dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 2018 mostrano che le Regioni con il maggior numero di operai agricoli sono la Puglia (16,8%), la Sicilia (14,1%), la Calabria (9,9%), l'Emilia-Romagna (9,5%) e la Campania (6,4%).⁵

Grafico 2: Percentuale di operai agricoli per regione, 2018



Fonte: M.C. Macri (ed): *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana* (CREA, 2019); INPS: *Mondo agricolo*, 2018.

³ ISTAT: *Andamento dell'economia agricola, Anno 2018* (Roma 2019). Nel terzo trimestre del 2019, l'ISTAT stimava gli occupati in agricoltura ad oltre 900 mila unità, pari a 3,8% dell'occupazione totale. ISTAT, *Occupati per macrosettori economici. Dati trimestrali destagionalizzati* (12 dicembre 2019).


⁴ ISTAT: *L'economia non osservata nei conti nazionali. Anni 2014-2017*. (Roma, ottobre 2019)

⁵ M.C. Macri (ed): *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana* (CREA, 2019); INPS: *Mondo agricolo*, 2018.

Il lavoro in agricoltura ha subito degli importanti cambiamenti nel corso degli anni, sia nella composizione e provenienza della forza lavoro – con la diminuzione del numero dei lavoratori nazionali e l’incremento del numero dei lavoratori stranieri – sia da un punto di vista contrattuale, con la crescita del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato (si veda la Tavola 1).

Oltre l’82% dei lavoratori del settore agricolo sono italiani, mentre l’11,4% è rappresentato da lavoratori provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione Europea (soprattutto di nazionalità marocchina, indiana, albanese, tunisina e senegalese), regolarmente residenti in Italia. Il rimanente 6.5% è costituito da cittadini europei (soprattutto di nazionalità rumena, polacca e bulgara).⁶ La maggioranza dei lavoratori agricoli sono uomini (73.1%), mentre l’occupazione femminile in agricoltura (26,9% del totale dei lavoratori) è in diminuzione. Anche per le lavoratrici agricole italiane, vi è stata una diminuzione del tasso d’impiego (-25%) come anche per le e polacche (-35%), mentre è notevolmente aumentata la presenza delle lavoratrici pakistane (+175%), indiane (+78%) e senegalesi (+67%). Nel periodo precedente e successivo alla crisi economica e finanziaria del 2008, la distribuzione degli occupati per settore di attività economica rimane sostanzialmente invariata per i lavoratori italiani, mentre per quelli stranieri la partecipazione in agricoltura è più che raddoppiata (dal 3% del 2008 al 6.4% del 2018).⁷

Grafico 1: Distribuzione degli occupati per settore di attività, italiani e stranieri, 2018



Fonte: IX Rapporto Annuale: Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia (2019), op.cit.

La tipologia contrattuale prevalente nel settore agricolo è il contratto a tempo determinato. Circa il 90% degli occupati nel settore ha tale tipo di contratto, peraltro in crescita negli anni. Al contrario, i contratti a tempo indeterminato diminuiscono sia per i lavoratori italiani che per quelli stranieri (Tavola 1).

⁶ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione: IX Rapporto Annuale: Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia (Roma, 2019).

⁷ M.C. Macri (ed): *Il contributo dei lavoratori stranieri all’agricoltura italiana* (CREA, 2019)


Tavola 1: Percentuale di lavoratori italiani e stranieri per professione e carattere dell'occupazione, 2018

	Operai agricoli italiani		Operai agricoli stranieri	
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Tempo determinato
2009	11.7	88.3	9.0	91.0
2011	12.4	87.6	7.9	92.1
2013	12.3	87.7	7.6	92.4
2015	11.9	88.1	6.8	93.2
2017	11.4	88.6	6.4	93.6

Fonte: M.C. Macri (ed): *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana* (CREA, 2019); INPS: *Mondo agricolo*, vari anni.

La maggior parte dei lavoratori agricoli viene impiegato in agricoltura per un periodo di tempo compreso tra le 101 e le 150 giornate l'anno. Nell'ultimo decennio, il numero di lavoratori agricoli impiegati per meno di 50 giornate l'anno è aumentato di circa il 10%, per un totale di circa 320 mila lavoratori nel 2017 (Grafico 3).

Grafico 3: Percentuale di operai agricoli iscritti all'INPS per giornate di lavoro, 2008-2017



Fonte: INPS: *Mondo agricolo*, vari anni.

I lavoratori italiani, indiani e tunisini hanno, in generale, contratti di lavoro più lunghi - oltre i 100 giorni annui - mentre la maggior parte dei lavoratori provenienti dall'Africa occidentale, Pakistan, Polonia, Bulgaria e Romania hanno contratti di non più di 50 giornate l'anno.

In base a quanto riportato dalle stime dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il tasso di lavoro non regolare tra gli addetti all'agricoltura è il più elevato tra tutti i settori economici, attestandosi al 24,2% nel 2018 – con un'incidenza di lavoro irregolare tra i lavoratori dipendenti pari al 34,9%.⁸ Applicando il tasso di irregolarità al totale dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo nel 2018 (circa 470 mila lavoratori), si ottiene una stima di lavoratori irregolari di circa 164 mila unità.⁹ Queste stime

⁸ ISTAT: *Occupazione regolare, irregolare e popolazione* (ISTAT, edizione settembre 2019)

⁹ Il tasso di irregolarità tra i lavoratori dipendenti in agricoltura è stimato dall'ISTAT sulla base dei Conti nazionali, mentre le stime sul totale dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo derivano dalla rilevazione campionaria sulle forze di lavoro.

non tengono, però, conto dei lavoratori stranieri senza titolo di soggiorno o non iscritti alle liste anagrafiche. Le stime del Ministero dell'economia e delle finanze indicano che l'evasione fiscale contributiva per i lavoratori dipendenti irregolari nel settore agricolo nel 2016 si attestava tra i 642 milioni ed il miliardo di euro.¹⁰

2. Caratteristiche del fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura

Lo sfruttamento lavorativo è costituito da forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera al di fuori dei canali di collocamento regolari, in violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, minimi salariali, contributi previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro, nonché a condizioni di vita degradanti imposte ai lavoratori e lavoratrici approfittando del loro stato di vulnerabilità o di bisogno. Nel caso sussista anche coercizione (violenza, minacce, sequestro dei documenti, restrizione della libertà personale), lo sfruttamento lavorativo assume la forma estrema di lavoro forzato.

Il termine “caporalato” fa riferimento al sistema illecito d'intermediazione e sfruttamento del lavoro da parte di intermediari illegali (*caporali*) che arruolano la manodopera. Tratto cruciale del caporalato è il monopolio del sistema di trasporto, che costringe i lavoratori e le lavoratrici a dover pagare una somma di denaro per il loro spostamento da e verso i luoghi di lavoro. Tale sistema di intermediazione risulta più diffuso quanto è maggiore la distanza tra le aziende e le persone in cerca di lavoro e quando l'organizzazione del lavoro in squadre risulta particolarmente complicata. La gestione illegale della domanda e offerta di lavoro e le infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare muovono in Italia un'economia illegale e sommersa di oltre cinque miliardi di euro.¹¹

In Italia lo sfruttamento lavorativo ad opera dei caporali riguarda vari settori (trasporti, costruzioni, logistica e servizi di cura), ma è particolarmente presente nel comparto agricolo, caratterizzato da una prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata e da un'accentuata stagionalità. L'occupazione agricola degli ultimi decenni ha visto la contrazione del numero delle lavoratrici e dei lavoratori italiani e una crescita di tre volte del numero dei lavoratori stranieri (sia europei che provenienti da Paesi terzi).¹² I dati ufficiali fotografano solo parzialmente la progressiva crescita dei lavoratori stranieri nel settore, dato che sfuggono alla contabilità statistica i lavoratori sprovvisti di titoli di soggiorno e tutele contrattuali, come pure la parte di lavoro irregolare (*lavoro grigio*) dei lavoratori occupati in modo parzialmente regolare.¹³

Ulteriori evidenze della rilevanza del fenomeno dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo derivano dai dati dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Nel 2018, su oltre 7 mila accertamenti effettuati, si è registrato un tasso di irregolarità pari al 54.8% con oltre 5 mila lavoratori interessati dalle violazioni. L'azione ispettiva a contrasto delle cosiddette *cooperative spurie*, inoltre, ha accertato l'occupazione irregolare di oltre 28 mila persone. Nello stesso anno le attività di contrasto al reato d'intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo hanno interessato 1.474 lavoratori, di cui il 46% è risultato essere totalmente irregolare. Tra i lavoratori irregolari, circa il 74% erano impiegati nel settore agricolo e oltre la metà erano cittadini stranieri. Tali dati non hanno valore statistico, ma evidenziano l'importanza del fenomeno e la necessità di un rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto.

¹⁰ Ministero dell'economia e delle finanze: *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale contributiva – anno 2019* (Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019), pp.101.

¹¹ Osservatorio Placido Rizzotto, FLAI-CGIL: *Quarto rapporto su agromafie e caporalato* (Roma, 2018).

¹² Vedasi ISTAT: *Occupati (migliaia), posizione professionale e cittadinanza (2008-2018)*; e MLPS, Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazioni: *Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati (2011 e 2019)*.

¹³ In quest'ultima casistica rientra ad esempio il lavoratore agricolo formalmente assunto, ma per il quale il datore di lavoro denuncia all'istituto previdenziale un numero di giornate lavorate inferiore a quelle realmente svolte.

Tra i fattori di rischio che determinano un'alta incidenza dello sfruttamento lavorativo in agricoltura si annoverano: (i) il massiccio impiego di manodopera per brevi periodi e in luoghi isolati rispetto ai centri abitati, che spesso portano alla creazione di insediamenti informali (ii) i servizi di trasporto e alloggio inadeguati alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici del settore; (iii) la precaria condizione giuridica di diversi lavoratori migranti. Per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori stranieri, un ulteriore fattore di rischio è spesso legato alla mancanza di un titolo giuridico per soggiornare e lavorare in Italia. Oltre allo sfruttamento lavorativo e a retribuzioni inferiori rispetto agli uomini, le braccianti agricole, sia italiane che straniere, sono più esposte a violenza e molestie nei luoghi di lavoro.

La dispersione di valore che avviene lungo la filiera agroalimentare, a causa della frammentazione degli operatori, dell'organizzazione logistica e del funzionamento dell'industria di trasformazione che incide sul prezzo dei prodotti agricoli riconosciuti ai produttori (su 100 euro destinati dal consumatore all'acquisto di prodotti alimentari, il margine in capo all'imprenditore agricolo è inferiore ai due euro) può spingere alla soddisfazione di tutta o parte della domanda di lavoro agricolo attraverso il ricorso al lavoro non dignitoso.¹⁴

2.1. Sfruttamento lavorativo e lavoro forzato: modello di riferimento


Il modello elaborato nel Grafico 4 propone, in forma schematica, le condizioni che costituiscono lo sfruttamento lavorativo ed il lavoro forzato. Il modello è il risultato della sintesi tra gli indicatori di lavoro forzato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), gli indicatori di traffico di esseri umani per lo sfruttamento lavorativo - sviluppati dall'OIL e dalla Commissione Europea - e gli indici di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita previsti dalla Legge n. 199/2016.¹⁵

Il modello mostra come lo sfruttamento lavorativo comprenda tre ambiti: il reclutamento del lavoratore (*intermediazione*), le condizioni cui il lavoratore è sottoposto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (*condizioni di lavoro*) e le condizioni in cui lo stesso si trova a vivere (*condizioni di vita*). Affinché si configuri lo sfruttamento lavorativo è necessario che, insieme all'approfittamento dello stato di vulnerabilità o di bisogno, sussista almeno una delle condizioni elencate in uno dei tre ambiti. Se alle componenti sopraindicate si aggiunge anche la coercizione (violenza, minacce, sequestro dei documenti, restrizione della libertà personale), lo sfruttamento lavorativo assume la forma estrema di lavoro forzato.

¹⁴ Milan Centre for Food Law and Policy: *Best practices against work exploitation in agriculture* (2018); Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA): *Consumi alimentari delle famiglie italiane*, varie edizioni; NOMISMA-UNAPROA: *Secondo Rapporto sulla competitività del settore ortofrutticolo nazionale* (Bologna, 2016).

¹⁵ International Labour Office: *Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children* (ILO, Geneva, 2012); ILO and EC: *Operational indicators of trafficking of human beings* (ILO, Geneva, 2009); Legge 29 ottobre 2016, n.199 *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*; Ispettorato Nazionale del Lavoro: *Art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – attività di vigilanza – Linee guida* (Circolare n. 5 del 2019).

Grafico 4: Modello di riferimento dello sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita e lavoro forzato



- **Intermediazione illecita o ingannevole:** l'intermediazione illecita si riferisce al reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento. Lo sfruttamento sussiste anche nel caso in cui il lavoratore venga reclutato con l'inganno circa le condizioni di lavoro (contratto, orario, periodi di riposo, salario, identità del datore di lavoro o luogo dell'attività lavorativa), di trasporto o di alloggio.¹⁶
- **Violazione della normativa sull'orario di lavoro:** tale violazione riguarda gli orari di lavoro eccessivi ed il mancato rispetto dei periodi di riposo (giornalieri, settimanali e ferie annuali).
- **Nessuna retribuzione o retribuzione inferiore ai minimi salariali:** il mancato pagamento del salario o la corresponsione di salari inferiori ai livelli salariali minimi o non proporzionati alla prestazione di lavoro, costituisce sfruttamento lavorativo. Sono da considerarsi tali anche situazioni in cui la retribuzione venga corrisposta "in natura" o nei casi in cui la stessa venga decurtata in maniera sostanziale per vitto e alloggio.¹⁷

¹⁶ ILO and EC: *Operational indicators of trafficking of human beings*, 2009, op.cit.

¹⁷ Ibid.

- **Violazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro:** lo sfruttamento si materializza nei casi di violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro che mettano in pericolo il lavoratore.
- **Violazione delle norme sul lavoro e sulla previdenza sociale:** lo sfruttamento lavorativo si concretizza nei casi in cui il lavoratore è costretto a lavorare senza contratto, o qualora il contratto sottoscritto non sia rispettato, o i contributi previdenziali non vengano corrisposti e vi sia l'approfittamento dello stato di bisogno o vulnerabilità del lavoratore.
- **Condizioni di lavoro degradanti:** si materializzano nelle situazioni di stress psico-fisico e lavorativo quando: (i) il trasporto verso i luoghi di lavoro è effettuato con veicoli e in condizioni inadeguate, tali da mettere in pericolo le persone; (ii) lo svolgimento dell'attività lavorativa avvenga in condizioni meteorologiche avverse, senza adeguati dispositivi di protezione individuale; (iii) sia esclusa la possibilità di comunicazione tra i lavoratori o altri soggetti; (iv) non vi siano locali adeguati per necessità fisiologiche; o (v) il lavoratore sia sottoposto a metodi di sorveglianza pressanti (presenza fisica costante del datore di lavoro/fiduciario) o degradanti.
- **Condizioni di vita degradanti:** includono la negazione della libertà di scelta in merito al luogo o alle condizioni di vita, o il fatto di essere costretti a vivere in condizioni malsane o insalubri o di sovraffollamento. Tali condizioni includono anche l'essere costretti a vivere per strada o in alloggi vicini ai luoghi di lavoro (spesso forniti dai datori di lavoro o dagli intermediari), o in alloggiamenti che non rispondono ai requisiti minimi di vivibilità (energia elettrica, servizi sanitari, pulizia).¹⁸

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra è elemento necessario ma non sufficiente affinché si configuri lo sfruttamento lavorativo, che richiede anche l'approfittamento dello stato di vulnerabilità o di bisogno dei lavoratori. Per "stato di bisogno" si intende la condizione, anche provvisoria, di effettiva mancanza di mezzi per soddisfare le esigenze primarie. Ciò si concretizza nella strumentalizzazione, da parte del datore di lavoro o dell'intermediario, della situazione di vulnerabilità o debolezza del lavoratore. Lo sfruttamento lavorativo si esprime nella forma più grave di lavoro forzato quando il lavoratore è sottoposto a forme di coercizione. La coercizione include violenza, minacce o altre forme di punizione (ad esempio minaccia di denuncia all'autorità, confisca dei documenti d'identità o del cellulare, isolamento, privazione di cibo, acqua o riposo) nei confronti del lavoratore e della lavoratrice o dei membri delle loro famiglie.¹⁹

Nell'ordinamento italiano, la riformulazione dell'articolo 603 *bis* del codice penale da parte della Legge n. 199/2016 ha previsto due distinte figure di reato: (i) **l'intermediazione illecita**, che persegue chiunque recluti manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento; e (ii) **lo sfruttamento lavorativo**, che punisce chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. L'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore è elemento costitutivo di entrambe le fattispecie di reato.

Gli indici di sfruttamento lavorativo previsti dall'articolo 603 *bis* riguardano: (i) la reiterata violazione delle disposizioni sull'orario di lavoro ed il mancato rispetto dei periodi di riposo; (ii) il reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro; (iii) violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro; e (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.²⁰ Rispetto al modello di riferimento, la normativa nazionale non prevede che la

¹⁸ Ibid.

¹⁹ ILO: *Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children*, 2012, op.cit.

²⁰ Per quanto riguarda la violazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro, le linee guida dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolineano come "(...) l'indice sarà tanto più significativo quanto più gravi saranno le violazioni di carattere prevenzionistico accertate, mentre avranno evidentemente meno "peso" eventuali violazioni di carattere formale o altre

violazione delle norme sul contratto di lavoro e sulla previdenza sociale costituiscano indice di sfruttamento lavorativo.

La riduzione o mantenimento in schiavitù e la tratta di esseri umani per sfruttamento (lavorativo, sessuale, accattonaggio e prelievo di organi) sono oggetto, rispettivamente, degli articoli 600 e 601 del codice penale, che puniscono questi reati con la detenzione da otto a venti anni di reclusione.

3. Interventi normativi, quadro istituzionale e politiche

3.1. Interventi normativi

Al fine di garantire una maggiore efficacia dell'azione di contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e armonizzare le diverse norme esistenti in materia, nel 2016 è stata introdotta la legge n. 199 contenente *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*.

Le norme che disciplinano lo sfruttamento lavorativo, l'intermediazione illecita e il lavoro forzato traggono origine dalla ratifica delle Convenzioni OIL sul lavoro forzato e sull'organizzazione del servizio di collocamento. In materia di sfruttamento lavorativo e lavoro forzato, l'articolo 600 del codice penale punisce chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa costringendola, senza possibilità di sottrarvisi, a prestazioni lavorative o sessuali o al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento. Questa norma, integrata da altre disposizioni riguardanti lo sfruttamento lavorativo tramite minacce, violenza o altre forme di coercizione e la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento, è in conformità con i principi stabiliti delle Convenzioni dell'OIL sul lavoro forzato (Convenzione n. 29 del 1930) e sull'abolizione del lavoro forzato (Convenzione n. 105 del 1957), entrambe ratificate dall'Italia.

Al fine di reprimere le condotte specifiche di intermediazione illecita per sfruttamento lavorativo, l'articolo 603 *bis* punisce chiunque si avvantaggi delle prestazioni lavorative attraverso lo sfruttamento del lavoratore in stato di bisogno e chiunque svolga o si avvalga di intermediazione illecita di lavoro.²¹ Questa norma tutela la persona del lavoratore e la sua libertà in conformità ai principi relativi all'organizzazione del servizio pubblico di collocamento previsto dalla Convenzione OIL n. 88 del 1948 e dalla Convenzione n. 181 del 1997 sulle agenzie private per l'impiego.

Per quanto attiene agli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, la legge n. 199/2016 rafforza la Rete del lavoro agricolo di qualità, introdotta nel 2014.²² La norma modifica in senso restrittivo i requisiti per l'iscrizione alla Rete, ampliando il novero dei reati ostativi e delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e tributaria. Sono, inoltre, aggiunti due ulteriori requisiti che le imprese devono possedere ai fini della

violazioni che non vadano ad incidere in modo diretto sulla salute e sicurezza del lavoratore o la mettano seriamente in pericolo." Ispettorato Nazionale del Lavoro: *Linee guida intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – attività di vigilanza* (Circolare n. 5/2019).

²¹ La nuova formulazione dell'art. 603 *bis* c.p. introdotto nel 2011 stabilisce che è punito con la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Soggiace alla stessa pena chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. L'uso di minacce o violenza aumenta sia la pena detentiva che l'ammenda (2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato). L'Art 603-bis.2 prevede inoltre che in caso di condanna per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

²² La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita presso l'INPS dall'art. 6 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14G00128/sg>.

registrazione: l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, ed il fatto di non essere controllate o collegate a soggetti non in possesso dei requisiti di registrazione. Il meccanismo incentivante introdotto dalla normativa del 2014, che prevede che le ispezioni delle autorità pubbliche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro siano orientate alle imprese non iscritte alla Rete (ad eccezione delle richieste di intervento attivate dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa), rimane invariato.

Il decreto legislativo n. 150 del 2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive*) stabilisce i criteri per l'accreditamento dei servizi al lavoro offerti dalle agenzie per il lavoro autorizzate. Il relativo decreto ministeriale attuativo stabilisce i criteri per il riconoscimento ad un operatore, pubblico o privato, dell'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, nonché la partecipazione alla rete dei servizi per le politiche del lavoro.

Le attività di prevenzione, promozione della legalità e contrasto al lavoro sommerso e irregolare sono rivedute dal decreto legislativo n. 149 del 2015 che riordina l'esercizio e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché la legislazione sociale su tutto il territorio nazionale.

La legge n. 198 del 2006 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*" prevede la tutela contro le discriminazioni che si possono verificare sul luogo di lavoro, dall'assunzione alla fine del rapporto di lavoro, comprendendo anche i livelli retributivi.

In materia di tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento lavorativo, la legge n. 228 del 2003, "*Misure contro la tratta di persone*", e l'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" contengono strumenti di tutela delle vittime conformi a quanto previsto dal diritto internazionale e dalla disciplina europea²³. L'Italia ha anche recepito la direttiva europea sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Direttiva 2011/36/UE recepita in Italia con il D.lgs. 4 marzo 2014 n. 24) che prevede il rilascio di permessi di soggiorno speciali come meccanismo di tutela delle vittime di sfruttamento provenienti da paesi extra-UE.

L'ordinamento italiano prevede, inoltre, disposizioni che consentono alle vittime di sfruttamento provenienti da Paesi terzi di sottrarsi dalla condizione di sfruttamento e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.²⁴ Nello specifico, l'articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs. 286 del 1998) disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale adesso denominato "casi speciali". Tale tutela è azionabile ogniqualvolta siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, nei confronti di uno straniero.²⁵

²³ Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, ratificata dall'Italia nel 2006 con legge 146/2006 (<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06146l.htm>).

²⁴ L'Italia ha recepito anche la direttiva 2009/52/UE relativa a sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, (D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109) che prevede il rilascio di speciali permessi di soggiorno a tutela delle vittime di sfruttamento provenienti da paesi extra-UE.

²⁵ Questo principio è stato ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 1050/M(8) del 28.5.2007, http://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/old_servizi/legislazione/immigrazione/index.html?pageIndex=6

3.2. Quadro istituzionale

Il contrasto allo sfruttamento lavorativo, al caporalato e al lavoro forzato in agricoltura vede il coinvolgimento diretto di diverse istituzioni pubbliche, sia a livello nazionale che territoriale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) coordina le politiche del lavoro e i rapporti tra le parti sociali. La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento sociale e lavorativo e dei lavoratori stranieri. La Direzione, inoltre, coordina le iniziative volte all'integrazione dei cittadini di Paesi terzi e gestisce gli interventi di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e di reinserimento socio-lavorativo finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), dal Fondo Sociale Europeo (Programma Operativo Nazionale Inclusione) e dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie.²⁶ La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ha la responsabilità di monitorare l'attuazione della legislazione riguardante i rapporti di lavoro, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese coordina le iniziative progettuali del terzo settore in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo. La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è responsabile per la programmazione delle politiche di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alla grave emarginazione e per l'attuazione del Piano nazionale di contrasto alla povertà. Tale Direzione coordina l'applicazione della normativa sulle prestazioni assistenziali e gestisce i Fondi nazionali per le politiche sociali e per la lotta alla povertà ed esclusione sociale. Al fine di prevenire e contrastare le discriminazioni di genere e la violenza e le molestie sul lavoro, è stata istituita - presso il MLPS - la figura delle consigliere di parità, presenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), attraverso l'erogazione di incentivi nel settore agroalimentare, promuove interventi per una migliore distribuzione del valore all'interno della filiera con la finalità di garantire ai produttori un'adeguata remunerazione. Il MIPAAF mira a sostenere e sviluppare le potenzialità delle zone rurali in tutto il territorio italiano anche attraverso l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tale programma si declina a livello regionale nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR).

Il Dipartimento libertà civili ed immigrazione del Ministero dell'interno concorre all'analisi ed alla programmazione delle politiche migratorie, anche con finanziamenti del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). Il Dipartimento ha anche il compito di coordinare le azioni dei Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture, le quali svolgono attività d'impulso e coordinamento a livello locale attraverso l'azione dei Prefetti. Il Dipartimento di pubblica sicurezza dello stesso Ministero è titolare delle attività connesse alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Quest'ultimo Dipartimento gestisce inoltre il Programma Operativo Nazionale Legalità cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo. Il Programma prevede un'azione di sistema per il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, per la diffusione della cultura della legalità e per il miglioramento delle condizioni di soggiorno e di fruizione dei servizi da parte delle vittime del caporalato.

²⁶ Nel maggio 2015 è stata sottoscritta la Convenzione che regola i rapporti tra il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, responsabile del FAMI e la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione sulle priorità migrazione legale (art. 8 Regolamento (UE) n. 516/2014) e integrazione (art. 9 Regolamento (UE) n. 516/2014). Con successivo *addendum* dell'ottobre 2018 alla DG immigrazione e politiche di integrazione sono state affidate ulteriori risorse per la realizzazione di interventi di integrazione socio-lavorativa, anche tramite attività di agricoltura sociale.

Il Ministero della giustizia assicura il sostegno agli operatori impegnati nei procedimenti giudiziari in materia di sfruttamento lavorativo, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha la responsabilità di coordinare, in partenariato con le Regioni e gli Enti Locali, l'erogazione dei servizi di trasporto. L'Autorità giudiziaria, attraverso la Direzione Nazionale Antimafia ha il compito di coordinare e dare impulso a tutte le indagini svolte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia, ossia a tutte le indagini contro la criminalità organizzata italiana o transazionale, tra le quali quelle in materia di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è l'organismo deputato a coordinare, monitorare e valutare gli esiti delle politiche di prevenzione, contrasto e protezione sociale delle vittime di tratta di esseri umani.²⁷ Il Dipartimento è inoltre responsabile dell'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e della gestione del Fondo anti-tratta

All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è affidata la responsabilità di coordinare la rete nazionale dei servizi per il lavoro, nonché la gestione dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro accreditate. Alla luce di tali funzioni, l'Agenzia è direttamente coinvolta nella prevenzione del fenomeno dell'intermediazione illecita. L'ANPAL è inoltre Autorità di Gestione per quanto riguarda il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO). Il Programma, cofinanziato a valere sul FSE, è volto a supportare le riforme nazionali in materia di occupazione e contrasto alla disoccupazione oltre che in materia di inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili. Tali obiettivi sono perseguiti in stretto rapporto con gli interventi previsti dai Programmi Operativi Regionali.

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale. Presso la sede dell'INL opera, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Comando carabinieri per la tutela del lavoro, specializzato in materia di lavoro, che svolge anche funzioni di polizia giudiziaria. La Guardia di Finanza è il corpo di polizia responsabile del contrasto all'economia sommersa.

Nell'ambito della tutela dei lavoratori agricoli, il decreto legislativo n. 91 del 2014 affida all'Istituto di previdenza sociale (INPS) la Presidenza della cabina di regia che sovrintende all'attività della Rete del lavoro agricolo di qualità.²⁸ Alla cabina di regia sono affidati i compiti di monitoraggio, controllo e promozione in materia di politiche attive per contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva nelle attività agricole. L'INPS, oltre a curare l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione e cancellazione delle imprese alla Rete, assicura tutte le attività per l'assolvimento dei compiti affidati alla cabina di regia.

Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto regionale e di formazione professionale. Per quanto riguarda le politiche attive per il lavoro e la gestione dei Centri per l'impiego, le Regioni hanno il compito di garantire i livelli essenziali di prestazioni del servizio stabiliti di concerto con l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alle Regioni è anche affidata la responsabilità di fissare i livelli essenziali di prestazioni dei trasporti, mentre gli Enti locali garantiscono la gestione dei servizi pubblici. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano gestiscono i Programmi regionali di sviluppo rurale, progettati sulla base del Piano strategico

²⁷ Il mandato del Dipartimento nella lotta alla tratta è contenuto nel Decreto Legislativo n. 24 del 2014 che recepisce la Direttiva europea n. 36 del 2011 relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

²⁸ La Cabina di Regia è costituita da rappresentanti dei Ministeri che sovrintendono alle attività affidate alla Cabina, da rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, dell'ANPAL, della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da rappresentanti dei lavoratori subordinati del settore, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di CCNL del settore agricolo.

nazionale e finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Le Regioni e gli Enti locali concorrono alla programmazione e all'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (**legge 328/2000**). In aggiunta, la programmazione del Fondo Sociale Europeo prevede l'elaborazione di Programmi Operativi Regionali per declinare a livello territoriale le azioni previste a livello nazionale per la programmazione e lo sviluppo di un sistema integrato di interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia.

Gli Enti locali hanno competenze in materia di edilizia pubblica e sull'assegnazione degli alloggi.²⁹

3.3 Politiche e misure di prevenzione e contrasto

Gli elementi della politica di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo sono articolati nella legge n. 199 del 2016 che prevede la promozione di modalità sperimentali di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, la realizzazione di forme efficienti di trasporto dei lavoratori, il monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, la promozione di politiche attive del lavoro e di contrasto al lavoro sommerso, l'organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale e l'assistenza dei lavoratori stranieri.

Le politiche di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo s'inseriscono nell'ampia cornice della promozione del lavoro dignitoso e negli obblighi internazionali dell'Italia derivanti dall'adesione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dalla realizzazione dei relativi Obiettivi, in particolare l'Obiettivo 8 sulla crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, l'occupazione piena e il lavoro dignitoso per tutti.

L'approccio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo è finalizzato a: (i) migliorare il sistema dei servizi per il lavoro e la trasparenza del reclutamento di manodopera, l'integrazione socio-lavorativa delle persone e la qualità della filiera delle imprese che operano in agricoltura; (ii) espandere la collaborazione con i competenti organi ispettivi per il contrasto e la prevenzione dell'illegalità; e (iii) rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità.

A questo riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, parallelamente e in sinergia con lo sviluppo dei lavori del Tavolo, ha attivato un intervento di prevenzione, supporto, integrazione e accompagnamento al lavoro di cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, sull'intero territorio nazionale, attraverso le risorse del FAMI e del Fondo sociale europeo (FSE). Le azioni, in fase di avvio, sono finalizzate: (i) alla creazione di presidi mobili in contesti particolarmente critici per favorire la fuoriuscita dai "ghetti" attraverso l'inserimento in programmi di integrazione lavorativa, abitativa e linguistica; (ii) al potenziamento, in collaborazione con i servizi per l'impiego, di validi strumenti di intermediazione della domanda e offerta di lavoro per agevolare le assunzioni regolari dei lavoratori; e (iii) alla promozione dell'agricoltura etica e di qualità per favorire lo sviluppo economico del territorio e contrastare lo sfruttamento del lavoro. Il suddetto Ministero, inoltre, è capofila di un progetto realizzato in partenariato con le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Progetto SU.PRE.ME). Finanziato nel quadro delle misure emergenziali FAMI per oltre 30 milioni di euro, tale progetto si propone di realizzare un Piano straordinario integrato di interventi per il contrasto dello sfruttamento lavorativo nelle Regioni coinvolte e la transizione da insediamenti inadeguati verso soluzioni conformi a standard

²⁹ Al Tavolo operativo presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, le Regioni sono rappresentate dai delegati nominati dalla Conferenza Stato-Regioni, e gli Enti Locali dai rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

di vita dignitosi. In complementarità con tale intervento, una seconda iniziativa (Progetto P.I.U.' SU.PRE.ME) prevede la progettazione e l'attuazione di percorsi individualizzati finalizzati all'autonomia socioeconomica dei lavoratori migranti. Il Ministero ha, inoltre, sottoscritto un Accordo di programma con l'Ispettorato nazionale del lavoro per sostenere azioni innovative nelle Regioni del centro-nord finalizzate alla formazione degli ispettori ed alla creazione di *task force* specializzate nel contrasto allo sfruttamento lavorativo. È stato infine avviato un progetto sperimentale che coinvolge attori del terzo settore in iniziative pilota finalizzate alla transizione a forme di lavoro dignitoso di lavoratori che versano in condizioni di sfruttamento lavorativo.

Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (2016 - 2018) definisce una strategia unitaria di intervento per la prevenzione e il contrasto della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani e azioni finalizzate alla sensibilizzazione, emersione e integrazione delle vittime.³⁰ Il programma unico di emersione si realizza mediante progetti a livello territoriale finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza ai fini dell'integrazione sociale.³¹ Le iniziative progettuali sono finanziate dal Fondo per le misure anti-tratta, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la gestione.

I Contratti di filiera e di distretto costituiscono uno dei principali strumenti a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il sostegno degli investimenti nel settore agroalimentare. Questi contratti permettono di realizzare programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale, nei diversi ambiti del settore agroalimentare; attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione; promozione e pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici; ricerca e sperimentazione. Nel 2019, l'investimento pubblico in questi strumenti ammontava a 520 milioni di euro (210 milioni in contributi in conto capitale finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione e 310 milioni di euro di finanziamenti agevolati).

Il Ministero dell'interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, gestisce il Programma operativo nazionale "Legalità" che si concentra sul supporto alla pubblica amministrazione nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, al fine di rendere più sicure le aree produttive, sostenendo la cultura della legalità e il miglioramento delle condizioni di soggiorno e di fruizione dei servizi da parte delle vittime del caporalato. Il Programma è destinato alle Regioni meno sviluppate ed in transizione (meridionali e centro-meridionali) ed è co-finanziato con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo. In particolare il Programma prevede il recupero dei patrimoni confiscati per promuovere l'inclusione e l'innovazione sociale ed il sostegno ad azioni volte a favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità.

³⁰ Un nuovo Piano, relativo al triennio 2019-2021, è in corso di elaborazione e si coordinerà con le linee d'indirizzo previste dal presente Piano.

³¹ Il programma unico di emersione è definito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016.

PARTE II AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO

4. Identificazione dei problemi e priorità di intervento

La definizione delle priorità per la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo è stata sviluppata in relazione a sei tematiche principali: (i) le attività di vigilanza e ispezione; (ii) la qualità della filiera produttiva agroalimentare; (iii) l'intermediazione e i servizi per il lavoro; (iv) il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità; (v) i trasporti; (vi) gli alloggi e le foresterie temporanee. A queste si affiancano tre priorità trasversali e la priorità d'intervento che mira al reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento.

4.1. Priorità trasversali

Le priorità trasversali del Piano riguardano interventi comuni a diverse tematiche. La trasversalità di queste aree di intervento emerge dai lavori che hanno portato alla definizione delle azioni prioritarie del Piano triennale e dai contributi resi alle Commissioni parlamentari riunite lavoro e agricoltura nell'ambito dell'*Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura*.³²

4.1.1. Sistema informativo

La mancanza di un sistema di elaborazione e messa a disposizione delle informazioni raccolte dalle istituzioni nazionali e territoriali responsabili dei vari aspetti dello sfruttamento lavorativo rende particolarmente complessa la programmazione e gestione degli interventi.

Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura è un fenomeno che interessa tutto il territorio nazionale. Alcune aree geografiche, tuttavia, evidenziano una maggiore frequenza degli episodi di sfruttamento. Le informazioni e i dati raccolti dalle istituzioni e organi preposti agli interventi di prevenzione, contrasto e protezione, sia a livello nazionale che territoriale, hanno dato origine a una molteplicità di sistemi informativi e banche dati che richiedono un'azione di inter-operatività. L'indisponibilità di stime statistiche affidabili sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici in agricoltura, infine, rende difficile la programmazione degli interventi e delle risorse finanziarie da parte delle istituzioni nazionali e territoriali competenti.

La priorità d'intervento si focalizza sullo sviluppo di un sistema informativo per la programmazione degli interventi del Piano triennale e, in generale, per il monitoraggio del mercato del lavoro agricolo, con particolare attenzione alla situazione delle lavoratrici agricole.

4.1.2. Protezione e assistenza

L'erogazione e la gamma dei servizi di protezione e assistenza richiedono l'intervento di una molteplicità di attori, istituzionali e non, che operano in diversi ambiti specialistici (tutela della salute, servizi sociali e di assistenza legale). Esistono, inoltre, numerosi servizi di protezione e assistenza spesso erogati sulla base dello status delle vittime (vittime di tratta, di sfruttamento sessuale, di sfruttamento lavorativo, minori non accompagnati, vittime di violenza e molestie sul luogo di lavoro),

³² Per i resoconti stenografici delle indagini conoscitive sul fenomeno, vedasi: <https://www.camera.it/leg18/203?idCommissione=13&calendario=false>.

piuttosto che sull'identificazione di percorsi basati sui bisogni individuali. Talune disposizioni normative, inoltre, rafforzano questa diversità di trattamento, piuttosto che ampliare la gamma di servizi disponibili.

Le priorità d'intervento in questo ambito riguardano la messa in atto di un sistema di servizi integrati di protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo che includano l'identificazione delle vittime, la presa in carico, la fornitura di servizi di prima assistenza che rispondano ai bisogni essenziali delle vittime e il loro collegamento con i percorsi di reintegrazione di medio e lungo periodo attraverso un continuum di servizi e misure che parte dal processo d'identificazione e di presa in carico e si conclude con l'inclusione socio-lavorativa.

4.1.3. Informazione e sensibilizzazione

Molti lavoratori e lavoratrici, soprattutto i cittadini di altri Paesi, non hanno accesso alle informazioni sui loro diritti, sulle condizioni di lavoro e sui servizi disponibili presso le istituzioni pubbliche, le organizzazioni intermedie, associazioni del terzo settore ed altri attori. I consumatori non hanno strumenti per tracciare i prodotti che acquistano. Le imprese agricole che operano in conformità alla normativa sulla qualità e provenienza dei prodotti agricoli, come pure della legislazione del lavoro e sociale devono spesso confrontarsi con la concorrenza sleale di coloro che non le rispettano.

L'estensione delle iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e promozione consentirà ai lavoratori, alle imprese e ai consumatori di acquisire una maggior consapevolezza sul lavoro agricolo di qualità, sulla sostenibilità delle imprese agricole che operano nel pieno rispetto delle regole e sulla qualità e provenienza dei prodotti agricoli.

La priorità di intervento si focalizza su attività di comunicazione istituzionale e sociale sullo sfruttamento lavorativo in agricoltura e sulla promozione dei principi fondamentali e diritti sul lavoro.

4.2. Priorità tematiche

La definizione delle priorità per la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo è stata sviluppata in relazione a sei temi principali che vengono brevemente analizzati nei paragrafi che seguono.

4.2.1. Vigilanza e contrasto

Il ruolo dei servizi ispettivi del lavoro è cruciale per la promozione del circuito della legalità del lavoro agricolo. Ciò implica il raccordo tra i vari servizi ispettivi e d'indagine di polizia giudiziaria al fine di prevenire e contrastare situazioni di sfruttamento lavorativo. Le sfide principali da affrontare riguardano l'individuazione di aree geografiche prioritarie su cui concentrare l'attività ispettiva; lo svolgimento di indagini sullo sfruttamento lavorativo; il coordinamento tra i vari enti preposti alle attività di vigilanza; la raccolta e analisi di informazioni gestite dalle varie amministrazioni; e la disponibilità di risorse appropriate allo svolgimento delle attività di vigilanza e contrasto.

L'individuazione geografica dei territori prioritari d'intervento e la definizione di un calendario delle colture per monitorare lo spostamento dei lavoratori e delle lavoratrici da un territorio all'altro risulta strumentale ai fini di una più efficace pianificazione e attuazione delle attività ispettive e di contrasto. Nei territori individuati come prioritari, si concentrerà il maggior numero di risorse ispettive, attraverso la costituzione di apposite *task force* a livello interprovinciale ed interregionale. Una collaborazione strutturata dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nel cui ambito già opera il personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con gli altri reparti dell'Arma dei Carabinieri nonché le forze ispettive della Guardia di finanza, con i servizi di polizia giudiziaria e il personale delle Aziende

sanitarie locali (ASL) è di fondamentale importanza per mettere a sistema gli strumenti necessari per attività ispettive di particolare complessità. A questo riguardo, risulta anche centrale il disegno di linee guida comuni a tutte le forze ispettive sugli elementi che configurano l'intermediazione illecita, lo sfruttamento lavorativo e il lavoro forzato e la formazione degli addetti alle operazioni ispettive.

Un'accurata attività di *intelligence*, finalizzata all'individuazione degli obiettivi da sottoporre ad accertamento, permetterà di evitare la duplicazione o la reiterazione degli interventi ispettivi e di individuare le realtà nelle quali è possibile far emergere situazioni di irregolarità. A questo riguardo, si porrà attenzione all'analisi delle tipologie di impresa da sottoporre a ispezione e agli elementi riconducibili a forme di illecito o di occultamento di manodopera (fatturato non congruo con la forza lavoro; presentazione dei bilanci; iscrizioni alla Camera di Commercio; elenco delle realtà datoriali appartenenti alla categoria delle imprese senza terra). L'utilizzo di strumenti già esistenti, ma scarsamente utilizzati, quali il Registro unico dei controlli ispettivi presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, consentirà di verificare quali imprese agricole siano state già sottoposte ad accertamenti e a quali tipologie di verifica. Parallelamente l'attività di vigilanza e contrasto sarà rafforzata attraverso il ricorso a sistemi innovativi di controllo, quali ad esempio il rilevamento satellitare e l'uso di droni. Un aumento delle risorse a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro sarà, infine, strumentale all'aumento delle ispezioni nelle aree identificate come prioritarie.

Le priorità d'intervento nell'area di vigilanza e contrasto riguardano l'identificazione delle aree ad alto rischio di sfruttamento; il raccordo delle attività ispettive tra i vari organi preposti; il rafforzamento dell'attività investigativa - anche attraverso la cooperazione (previ accordi bilaterali) con forze di polizia di altri Paesi - e la predisposizione di *task force* per il coordinamento delle attività ispettive; l'incremento delle risorse a disposizione per intensificare le ispezioni; e la formazione degli addetti.

4.2.2. Filiera produttiva agroalimentare

La promozione di un tessuto di aziende agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale è essenziale per garantire la qualità dei prodotti e assicurare condizioni di lavoro dignitose, valorizzare il potenziale economico delle imprese e promuovere la crescita ed il benessere dei diversi territori. Le sfide principali per migliorare il funzionamento della filiera agroalimentare (coltivazione, raccolta, trasformazione, trasporto e commercializzazione) comprendono la prevenzione di pratiche sleali di mercato; il contrasto alla dispersione di valore lungo la filiera; la trasparenza del mercato del lavoro agricolo e la semplificazione delle procedure amministrative; la promozione di meccanismi quali la responsabilità solidale, la tracciabilità e la certificazione dei prodotti; e le forme di aggregazione dei produttori, anche in forma cooperativa.

Una giusta retribuzione agli operatori della filiera produttiva agroalimentare assume un'importanza cruciale per la prevenzione dello sfruttamento lavorativo. Il contrasto a questo fenomeno produce una garanzia effettiva dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle imprese agricole che subiscono la concorrenza sleale di chi sfrutta il lavoro della manodopera. Al riguardo, è necessario un lavoro strategico e strutturale sull'equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera attraverso: (i) il contrasto alle pratiche sleali di mercato; (ii) il rafforzamento delle politiche di filiera; (iii) il miglioramento dell'organizzazione e dell'aggregazione delle imprese agricole; e (iv) l'efficienza, la trasparenza e l'equità del mercato del lavoro agricolo, rendendo anche disponibili le informazioni relative alla provenienza e destinazione dei prodotti agro-alimentari di importazione.

Per quanto riguarda il contrasto alle pratiche sleali di mercato si procederà all'attuazione della Direttiva europea (n. 633 del 2019) sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; all'applicazione del divieto delle aste elettroniche al doppio ribasso che

mortificano il valore delle produzioni agroalimentari; e al rafforzamento dei controlli per prevenire la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente sotto i costi di produzione.

Sul fronte della competitività del sistema si aumenteranno e si renderanno strutturali gli incentivi per i Contratti di filiera, vincolando le parti ad accordi pluriennali che: (i) garantiscano maggiore equilibrio ai rapporti tra le imprese della filiera, stabilità negli approvvigionamenti e prezzi più equi; (ii) rafforzino la responsabilità solidale delle imprese della filiera e la tracciabilità dei prodotti; e (iii) favoriscano l'aggregazione tra aziende agricole, anche in soggetti come le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Nell'attuazione della Politica agricola comune (PAC) post 2020 saranno previsti investimenti volti a favorire le imprese che garantiscono lavoro dignitoso in agricoltura, la formazione professionale della manodopera agricola, anche sui principi fondamentali e diritti sul lavoro; e la condivisione di buone pratiche.

Al fine di migliorare la trasparenza del mercato del lavoro del settore agricolo, si realizzeranno interventi volti ad analizzare – con il contributo delle parti sociali - le tipologie dei contratti di lavoro applicati al settore, oltre a semplificare le procedure amministrative per il reclutamento delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli.

Le priorità d'intervento nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare si concentreranno sul contrasto alle pratiche sleali di mercato; l'ampliamento dei contratti di filiera per favorire gli investimenti, l'innovazione, l'aggregazione dei produttori e la responsabilità solidale delle imprese della filiera; e l'analisi, in collaborazione con le parti sociali, delle tipologie contrattuali, così come la semplificazione degli adempimenti amministrativi per l'assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici agricole.

4.2.3. Intermediazione offerta e domanda di lavoro agricolo

La funzione principale dei servizi per l'impiego è connettere le persone con il lavoro. L'esistenza di un servizio d'intermediazione dell'offerta e domanda di lavoro agricolo che sia efficace e tempestivo è al centro di ogni strategia volta alla promozione dell'efficienza, equità e trasparenza del mercato del lavoro e concorre a garantire che il lavoro, inteso quale valore sociale e non solo economico, non venga considerato una merce. Nell'ambito del contrasto al ricorso all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo, le sfide principali riguardano la scarsa presenza di canali regolari in grado di mettere efficacemente in comunicazione i lavoratori con le imprese; la limitata attrattività dei Centri per l'impiego (CPI) sia per i lavoratori del settore che per le aziende; la mancanza di un modello di intermediazione comune a tutto il territorio nazionale; la limitata disponibilità di servizi dedicati per i lavoratori e i datori di lavoro del settore agricolo; e la difficoltà dei CPI di adattarsi velocemente alle esigenze del mercato del lavoro agricolo.

Nel declinare le azioni specifiche relative al sistema occupazionale dell'agricoltura, si terrà conto degli interventi sistemici di rafforzamento complessivo dei CPI in termini di risorse umane e strumentali, già oggetto, sia a livello centrale che a livello regionale, del *“Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro”*. L'istituzione di una piattaforma digitale dedicata all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro mira ad attivare dei percorsi personalizzati di accompagnamento all'inserimento lavorativo e a migliorare i servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo di un sistema online per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nell'ambito specifico sarà istituito presso i CPI uno sportello dedicato per l'erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore agricolo, che fornirà servizi di informazione, profilazione e aggiornamento della scheda anagrafica professionale, orientamento di base e specialistico, supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, avviamento alla formazione, gestione di incentivi alla mobilità territoriale e gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di

lavoro con i carichi di cura. Tali servizi, saranno erogati sulla base dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sviluppati d'intesa con le Regioni. Allo sportello fisso per l'erogazione di servizi dedicati al settore, si accompagnerà l'attivazione di sportelli mobili gestiti in cooperazione con le parti sociali e con le associazioni del terzo settore in grado di operare in prossimità dei lavoratori e delle imprese. La formazione degli operatori dei CPI sul lavoro in agricoltura e la gestione dei servizi dedicati sarà funzionale, insieme all'attuazione delle priorità di cui sopra, all'incremento del numero dei lavoratori e dei datori di lavoro che si servono del servizio pubblico di impiego. Il rafforzamento della presenza dei CPI nelle Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità costituirà un elemento importante per la programmazione e gestione dei servizi integrati di lotta allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Al fine di migliorare la trasparenza del mercato del lavoro agricolo, si valorizzerà, inoltre, il ruolo delle agenzie private di collocamento e degli altri enti accreditati all'erogazione di servizi per il lavoro.

In questo contesto, le priorità d'intervento si focalizzano sul miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi dei CPI ai lavoratori e datori di lavoro del settore agricolo attraverso l'attivazione di una piattaforma per l'incontro della domanda e dell'offerta, di servizi per il lavoro agricolo da erogarsi attraverso sportelli fissi e mobili e la collaborazione tra CPI e enti accreditati; l'incremento del numero di CPI che partecipano alle attività delle Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità; e il potenziamento del monitoraggio dei servizi d'intermediazione privata.

4.2.4. Rete del lavoro agricolo di qualità

La Rete del lavoro agricolo di qualità e le sue Sezioni territoriali svolgono un ruolo chiave nell'attivazione di misure di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo e di interventi mirati alla protezione, assistenza e reinserimento socio-lavorativo.

Il numero delle imprese che hanno aderito alla Rete del lavoro agricolo di qualità è, allo stato attuale, piuttosto contenuto e non distribuito in modo uniforme sul territorio nazionale in rapporto al rilievo dell'attività agricola. Una sfida importante per incrementare il numero d'imprese aderenti riguarda l'ampliamento delle funzioni e delle attività della Rete, la distribuzione delle Sezioni territoriali su tutto il territorio nazionale e un maggior supporto alle Sezioni territoriali delle aree geografiche più a rischio. Questa sfida può essere affrontata attraverso lo sviluppo di incentivi all'adesione, mediante la valorizzazione dell'appartenenza alla Rete e con una più capillare informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori.

Per diffondere e valorizzare l'adesione alla Rete è necessario un intervento sul piano normativo per la revisione dei requisiti d'accesso e la semplificazione del procedimento di iscrizione. Le cause ostative all'iscrizione collegate alle sanzioni amministrative saranno ridotte, fermo restando l'esclusione per le sanzioni più rilevanti in materia di sfruttamento dei lavoratori. Questi interventi saranno accompagnati da campagne di promozione della Rete e di sensibilizzazione delle imprese e dell'opinione pubblica, rendendo contestualmente più fruibile il sistema di consultazione delle imprese iscritte alla Rete. Le Sezioni territoriali della Rete potranno promuovere la sperimentazione di modalità efficienti di incontro tra domanda e offerta di lavoro in stretta collaborazione con l'ANPAL e con la rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, di politiche di assistenza ai lavoratori stranieri immigrati, nonché di gestione dei flussi migratori di manodopera. La proposta normativa integrerà la definizione della struttura organizzativa delle Sezioni, l'organismo di coordinamento, l'organo di presidenza, il ruolo delle Regioni e delle Prefetture, nonché il potenziamento degli strumenti operativi e l'allocatione di risorse adeguate a permettere alle Sezioni di svolgere le attività loro assegnate.

Le priorità d'intervento per la Rete del lavoro agricolo di qualità sono finalizzate alla revisione dei requisiti di accesso, alla predisposizione di un sistema di incentivi all'adesione, dell'organizzazione territoriale della Rete, dell'individuazione degli strumenti operativi, dell'allocatione di risorse; alla valorizzazione del ruolo delle Sezioni territoriali quale strumento per l'attuazione di misure concrete di

prevenzione, contrasto, protezione e assistenza; e alla partecipazione delle aziende ai sistemi di tracciabilità dei prodotti e ai meccanismi di certificazione.

4.2.5. Trasporti

La questione del trasporto dei lavoratori dai luoghi di residenza a quelli di lavoro costituisce una delle leve fondamentali per la lotta allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, il cui tratto cruciale consiste nel monopolio del sistema di mobilità, che costringe i lavoratori e le lavoratrici a dover pagare il trasporto da e verso il luogo di lavoro. Le sfide più importanti da affrontare riguardano l'aggiornamento dei piani di trasporto regionali e la predisposizione di servizi che tengano in considerazione le necessità dei lavoratori agricoli, dei luoghi in cui dimorano e dei picchi di stagionalità imposti dalla raccolta dei prodotti agricoli.

Le priorità d'intervento terranno in considerazione il fatto che una parte della manodopera straniera reclutata in agricoltura vive in insediamenti informali, spesso sottoposti al controllo della criminalità organizzata. Per far fronte a questa situazione emergenziale, si procederà a una rilevazione dei fabbisogni delle aziende finalizzata alla stima della manodopera richiesta per pianificare i servizi di trasporto. La disponibilità di una piattaforma nazionale di monitoraggio e censimento della forza lavoro e delle aziende agricole faciliterà la verifica dell'adeguatezza dei Piani regionali dei trasporti (PRT) e la conclusione di protocolli d'intesa per la programmazione e fornitura dei servizi di trasporto adeguati alle esigenze del settore. Al fine di ampliare i servizi esistenti, si predisporranno albi per l'iscrizione di imprese di trasporto privato che rispettino precisi criteri e standard e che prendano in considerazione gli orari e i nastri lavorativi dei lavoratori agricoli.

La prospettiva di queste azioni prioritarie consiste nella costruzione di un sistema di trasporto flessibile e dedicato, che sia in grado di adattarsi alle esigenze della produzione agricola e di garantire condizioni e mezzi di trasporto adeguati alle esigenze dei lavoratori e delle imprese.

4.2.6. Alloggi e foresterie temporanee

La nascita e lo sviluppo di insediamenti informali, in alcuni casi veri e propri ghetti, creano un terreno fertile per l'infiltrazione di gruppi criminali che hanno reso ancor più vulnerabili le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici che vi dimorano. Spesso la sistemazione alloggiativa è mediata dai caporali – sia nelle scelte dell'abitazione che nel pagamento del canone di affitto. Rispetto all'ampiezza del fenomeno, gli alloggi gestiti da istituzioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore rivestono un ruolo residuale. Spesso le lavoratrici e i lavoratori che dimorano in insediamenti informali rifiutano la sistemazione in centri organizzati, sia per la vicinanza dei primi ai luoghi di lavoro sia per i costi da sostenere.

La definizione degli interventi prioritari di breve e lungo periodo sarà basata sull'analisi dei fabbisogni di manodopera delle aziende, sullo sviluppo di soluzioni alloggiative dignitose in linea con i livelli essenziali di prestazioni definite a livello nazionale, e sui modelli già sperimentati a livello locale. Tali modelli prevedono: (i) l'accoglienza in strutture dedicate, anche organizzata dai datori di lavoro (previa valutazione iniziale e monitoraggio), che include la presa in carico del lavoratore per un periodo limitato; (ii) il recupero del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, che si adatta ottimamente a situazioni di co-presenza tra lavoratori stagionali e stanziali; (iii) la riqualificazione dei borghi rurali, adatti ai lavoratori stanziali, che può anche prevedere la partecipazione degli stessi lavoratori alla ristrutturazione e cura dei luoghi.

Le priorità d'intervento in materia di accoglienza riguardano quindi la realizzazione di una mappatura del territorio nazionale relativa al fabbisogno di manodopera per la pianificazione di servizi alloggiativi in linea con i livelli essenziali di prestazioni; la creazione di un sistema integrato di accoglienza alloggiativa; e la definizione di una *governance* territoriale tra le istituzioni nazionali, gli enti locali e le altre organizzazioni competenti.

4.3. Reinserimento socio-lavorativo

Il reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo è un valore irrinunciabile e non può che essere il fondamento di ogni strategia che miri a contrastare lo sfruttamento lavorativo e il lavoro forzato in agricoltura. Tale strategia deve favorire il consolidamento e la *governance* della rete di servizi forniti da diversi attori a livello nazionale, regionale e territoriale, che risulta, al momento, il principale ostacolo all'effettivo reinserimento socio-lavorativo di lungo periodo delle vittime di sfruttamento.

La creazione di un sistema nazionale per il reinserimento delle vittime di sfruttamento lavorativo ha lo scopo di migliorare il coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte a livello centrale, regionale e territoriale nella protezione ed assistenza alle vittime ed ottenere una migliore offerta dei servizi e di programmi di reinserimento. Le autorità regionali saranno supportate nell'espansione degli interventi di prevenzione, contrasto e protezione che trovano attuazione all'interno delle politiche territoriali. Il sistema mira inoltre a migliorare l'attuazione dei programmi per l'integrazione socio-lavorativa delle vittime da parte dei Servizi sociali territoriali, dei Centri per l'impiego e dei soggetti privati con essi convenzionati. La tipologia dei servizi cui le vittime di sfruttamento lavorativo avranno accesso saranno determinati sulla base di un piano di reintegrazione che, a partire dai bisogni individuali, tratterà un percorso concordato di inserimento socio-lavorativo. In questa fase, i Centri per l'impiego svolgeranno un ruolo fondamentale attraverso la presa in carico delle vittime, l'erogazione di programmi di formazione professionale includendovi l'acquisizione di competenze linguistiche; l'assistenza all'inserimento lavorativo e l'accesso alle altre misure di politica attiva del lavoro. Il programma di reinserimento delle vittime, infine, prevede anche la rappresentanza e l'assistenza legale per il risarcimento dei danni fisici e psicologici subiti e per i salari non percepiti. Il coordinamento delle risorse finanziarie nazionali, regionali ed europee permetterà l'attivazione di programmi sperimentali di reinserimento che genereranno buone pratiche per l'adeguamento del sistema nazionale di reinserimento. Nella fase di sviluppo del sistema di protezione e assistenza e reintegrazione socio-lavorativa, il Tavolo si avvarrà delle attività di studio e delle evidenze raccolte da università e altri istituti di ricerca, come pure dei risultati e delle buone pratiche che derivano dall'esperienza di progetti pilota.

Le priorità d'intervento in quest'ambito riguardano lo sviluppo e attuazione di un sistema nazionale di reintegrazione socio-lavorativa per le vittime di sfruttamento lavorativo, l'attuazione di percorsi per l'integrazione sociale e lavorativa modulati ai bisogni delle vittime e la formazione degli addetti ai servizi e programmi di reinserimento.

PARTE III PIANO D'AZIONE

5. Obiettivo generale

L'obiettivo del Piano è prevenire e contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, includendovi il caporalato e il lavoro forzato, attraverso la realizzazione di azioni prioritarie di prevenzione e contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Il Piano di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura è una strategia triennale da attuare attraverso dieci azioni prioritarie che mirano a prevenire e contrastare il fenomeno, nonché a proteggere le vittime e supportarle nella loro inclusione nella società e nell'accesso al lavoro dignitoso. L'obiettivo sarà perseguito attraverso interventi sistemici che coinvolgono, in modo coordinato, le diverse amministrazioni a livello centrale, regionale e locale al fine di ottimizzarne l'impatto, nonché pianificare e massimizzare l'utilizzo di risorse umane e finanziarie.

6. Assi strategici

Il Piano triennale di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura risponde alle esigenze di razionalizzazione dell'azione di governo e promuove la coerenza delle politiche e il coordinamento degli interventi tra le diverse componenti della Pubblica Amministrazione (a livello nazionale, regionale e locale) e tra queste e gli altri attori che contribuiscono ad iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno (p.e. organizzazioni datoriali e sindacati, associazioni del terzo settore).

L'architettura del Piano è basata su quattro assi strategici, identificati sia dalla normativa internazionale del lavoro che dalla legislazione europea e nazionale, quali elementi indispensabili per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo, dell'intermediazione illecita di manodopera e del lavoro forzato:³³ Questi assi sono:

- (i) la prevenzione
- (ii) la vigilanza e contrasto;
- (iii) la protezione e l'assistenza; e
- (iv) la reintegrazione socio-lavorativa.

Il Piano riconosce l'importanza di una prospettiva di genere nell'attuazione e monitoraggio delle azioni prioritarie. A tal proposito, la definizione operativa e la realizzazione delle iniziative previste all'interno di ciascuna azione prioritaria, terranno conto delle differenze e integreranno le specificità di genere ogniquale volta queste siano rilevanti. Nell'ambito dell'attuazione delle suddette iniziative si definiranno, inoltre, misure specifiche e azioni positive al fine di tener conto delle vulnerabilità delle lavoratrici e lavoratori rispetto alle diverse forme di sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita e lavoro forzato, includendovi azioni volte a prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

³³ Il Protocollo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29 del 2014) ratificata dall'Italia nel 1934, la Raccomandazione dell'OIL su misure complementari per l'effettiva soppressione del lavoro forzato (n. 203 del 2014) e la Direttiva europea sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2011/36/UE) enfatizzano l'importanza di misure di prevenzione, protezione contrasto (*enforcement*) e dei meccanismi di ricorso e indennizzo (*remedies*).

6.1 Prevenzione

Le azioni di prevenzione del Piano mirano ad anticipare i problemi che favoriscono l'insorgere e il proliferare dello sfruttamento lavorativo. Tali azioni mirano a migliorare: (i) la pianificazione, la gestione e il monitoraggio dei picchi di domanda di manodopera agricola in determinati periodi dell'anno che coincidono con la raccolta dei prodotti (ii) i rapporti tra i diversi soggetti della filiera produttiva agroalimentare, al fine di eliminare le pratiche di concorrenza sleale e di promuovere la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, oltre che di espandere la Rete del lavoro agricolo di qualità, (iii) la trasparenza del mercato del lavoro agricolo e i servizi d'intermediazione di manodopera agricola, (iv) i servizi di trasporto dei lavoratori e delle lavoratrici sul posto di lavoro e la disponibilità di alloggi dignitosi. Quest'asse include due azioni prioritarie considerate funzionali all'attuazione di tutti gli altri interventi del Piano. La prima si riferisce allo sviluppo di un sistema che fornisca – sia ai decisori che agli addetti dei servizi di prevenzione, vigilanza, protezione e assistenza – una serie di informazioni utili alla pianificazione, gestione e monitoraggio. La seconda azione ha l'obiettivo di sviluppare una comunicazione sociale efficace per la prevenzione e sensibilizzazione in materia di sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso.

6.2 Vigilanza e contrasto

Gli interventi previsti nell'ambito della vigilanza e contrasto (*enforcement*) intendono riaffermare lo stato di diritto e l'importanza di un'economia e di imprese sostenibili, attraverso il rafforzamento dell'applicazione della legislazione del lavoro, dei diritti sociali e dei diritti individuali e collettivi attraverso il contrasto allo sfruttamento lavorativo, l'intermediazione illecita e il lavoro forzato. Le azioni prioritarie di quest'asse strategico includono (i) il rafforzamento e l'espansione dei servizi ispettivi e un coordinamento più efficace tra tutti gli organi di vigilanza e contrasto; e (ii) un percorso di formazione comune su prevenzione e contrasto in materia di sfruttamento lavorativo per il personale preposto a queste funzioni.

6.3. Protezione e assistenza

Le azioni prioritarie indirizzate alla protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo propongono: (i) la predisposizione di un sistema di servizi integrati che abbracciano i servizi di assistenza sanitaria, quelli atti a garantire la soddisfazione dei bisogni essenziali, all'assistenza delle vittime durante i procedimenti giudiziari e le misure di reinserimento socio-lavorativo; e (ii) lo sviluppo di un percorso di formazione comune a tutti gli operatori, con moduli specifici riguardanti la sequenza e l'integrazione di tali servizi, come pure il coordinamento e i partenariati tra i diversi attori responsabili degli interventi di protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo.

6.4. Reintegrazione socio-lavorativa

Le azioni prioritarie ricomprese in questo asse strategico nel Piano nazionale hanno l'obiettivo di ampliare l'offerta dei servizi e di programmi di reinserimento socio-lavorativo di lungo periodo per le vittime di sfruttamento e di rendere più efficace il coordinamento della rete di servizi forniti dalle istituzioni a livello centrale, regionale e territoriale. Il percorso di reintegrazione per le vittime comprenderà la presa in carico, l'assistenza all'inserimento lavorativo e l'erogazione di programmi di formazione professionale e linguistica e di altre misure di politica attiva del lavoro.

7. Strategia, azioni prioritarie e risultati principali

7.1. Strategia per la realizzazione del Piano

La strategia per l'attuazione del Piano si basa sulla combinazione di interventi di breve periodo che mirano ad affrontare le emergenze relative al fenomeno con interventi di lungo periodo attraverso azioni sistemiche, politiche più coerenti e servizi integrati per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Le azioni prioritarie saranno realizzate attraverso le seguenti fasi:

- Fase 1: Definizione delle aree geografiche prioritarie sulla base della mappatura dei territori e dei fabbisogni di manodopera agricola;
- Fase 2: Interventi diretti ad affrontare situazioni emergenziali;
- Fase 3: Interventi di sistema e di lungo periodo.

Le azioni prioritarie descritte in questa sezione del Piano intendono rispondere a bisogni comuni a più territori. Esse sono state formulate per favorire gli interventi delle istituzioni che operano a livello territoriale. Le azioni costituiscono uno strumento flessibile da modulare rispetto alle diverse realtà locali con programmi d'intervento integrati e da attuare attraverso accordi di programma territoriali multi-azione.

Con l'obiettivo di facilitare l'attuazione del Piano, si svilupperanno degli strumenti per la conoscenza e diffusione di buone pratiche che sono emerse dalla sperimentazione degli accordi di programma recenti. In parallelo, si metteranno a disposizione delle forme di supporto per lo sviluppo di programmi multi-azione per la prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura per supportare l'operato degli amministratori locali, come pure un sistema di mutuo apprendimento e di scambio di esperienze. Questi strumenti saranno accompagnati da azioni di formazione degli operatori e dal supporto nella sperimentazione di azioni pilota.

7.2. Azioni prioritarie e risultati principali

Prevenzione

Azione prioritaria 1: *Un sistema informativo con calendario delle colture, dei fabbisogni di manodopera e altri dati e informazioni sviluppato e utilizzato per la pianificazione, gestione e monitoraggio del mercato del lavoro agricolo*

Quest'azione prevede la predisposizione di un calendario delle colture, l'analisi dei fabbisogni di manodopera agricola, la mappatura del territorio nazionale, delle vie di comunicazione e dei servizi di trasporto, come pure la raccolta di altri dati e informazioni utili al coordinamento delle azioni prioritarie delineate nei quattro assi strategici. La mappatura del territorio nazionale identificherà le aree a rischio (basso, medio e alto) di sfruttamento lavorativo in agricoltura e servirà per dare priorità agli interventi di prevenzione, contrasto, protezione e assistenza, e reinserimento socio-lavorativo.

Lo sviluppo di un sistema informativo con informazioni provenienti da diverse banche dati sarà affidato a un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti delle varie amministrazioni coinvolte nello sviluppo e attuazione del Piano al fine di (a) definire una metodologia di condivisione di informazioni e dati in un sistema per la pianificazione e il monitoraggio dei fabbisogni di manodopera agricola e

delle condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori e (b) sviluppare criteri di conformità per la partecipazione delle aziende agricole ai sistemi di certificazione etica (vedasi Azione prioritaria 3). In parallelo, si elaborerà, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, una metodologia per la stima dello sfruttamento lavorativo e del suo impatto sui gruppi di lavoratrici e lavoratori più esposti e/o a rischio.

I risultati principali dell'azione includono: (i) la mappatura delle aree d'intervento, dei fabbisogni del settore e il calendario delle colture agricole per la pianificazione degli interventi e l'identificazione delle risorse; (ii) un sistema informativo per la raccolta e analisi dei dati e delle informazioni raccolte dalle varie amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano; e (iii) la rilevazione, sistematizzazione e analisi di dati statistici sul lavoro agricolo e sullo sfruttamento lavorativo.

Azione prioritaria 2: Gli interventi strutturali, investimenti in innovazione e valorizzazione dei prodotti migliorano il funzionamento e l'efficienza del mercato dei prodotti agricoli

L'azione 2 mira ad affrontare i problemi strutturali del mercato agricolo al fine di incrementarne l'efficienza attraverso investimenti in innovazione tecnologica, valorizzazione dei prodotti agricoli e contrasto delle pratiche sleali che incidono sulla remunerazione dei produttori e sui salari delle lavoratrici e dei lavoratori, incluse le pratiche che minano il principio fondamentale dell'uguaglianza di retribuzione per lavoro di egual valore.³⁴

Un primo intervento strutturale riguarda l'attuazione della direttiva dell'Unione europea sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare (633/2019), il divieto delle aste elettroniche al doppio ribasso e il rafforzamento delle misure previste dalla normativa vigente in materia di divieto di vendita di prodotti palesemente al di sotto dei costi di produzione. Un secondo ambito d'intervento consiste nell'ampliamento e nella messa a sistema degli incentivi per i contratti di filiera pluriennali che possono essere un veicolo di promozione di investimenti sostenibili e di innovazione tecnologica come pure di rafforzamento della responsabilità solidale delle imprese della filiera e l'aggregazione dei produttori, in collaborazione con le organizzazioni di categoria. Agli incentivi per i contratti di filiera si accompagnano delle misure per favorire l'accesso delle imprese agricole agli investimenti previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, anche attraverso le cooperative di cui le imprese sono socie. L'innovazione tecnologica del settore agricolo sarà accompagnata da investimenti nella formazione professionale. A questo riguardo, si elaboreranno delle linee guida per sostenere gli investimenti nella formazione delle lavoratrici e dei lavoratori che includeranno anche moduli sui principi fondamentali e diritti sul lavoro da realizzarsi in collaborazione con le organizzazioni sindacali.

I risultati principali dell'azione includono: (i) il completamento del quadro normativo sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare; (ii) il rafforzamento e l'espansione degli incentivi sui contratti di filiera per gli investimenti, l'innovazione tecnologica, la responsabilità sociale delle imprese e l'aggregazione dei produttori; (iii) l'accesso delle imprese agricole agli investimenti previsti dal credito all'innovazione e altre misure previste nel Piano nazionale impresa 4.0; e (iv) le linee guida per l'indirizzo degli investimenti nella formazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici.

³⁴ Vedasi i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione dell'OIL del 1919 e gli articoli 36 e 37 della Costituzione italiana.

Azione prioritaria 3:***Il rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, l'espansione del numero delle imprese aderenti e l'introduzione di misure per la certificazione dei prodotti migliorano la trasparenza e le condizioni di lavoro del mercato del lavoro agricolo***

Quest'azione prioritaria ha l'obiettivo di incrementare il numero delle imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di promuovere la responsabilità sociale e la certificazione dei prodotti agricoli.

Una prima linea d'intervento riguarda la revisione del quadro normativo al fine di favorire l'adesione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità, valorizzandone le funzioni con la previsione di misure di sostegno per i soggetti aderenti. Si consentirà l'estensione dell'iscrizione alle imprese con dipendenti assimilati ai lavoratori agricoli dalle norme di previdenza e assistenza (imprese che offrono servizi in agricoltura), si semplificherà il processo d'iscrizione e si valuteranno i requisiti per l'iscrizione alla Rete. Le modifiche legislative avranno anche lo scopo di meglio definire la composizione, i ruoli e i servizi offerti dalle Sezioni territoriali, - nonché le risorse per l'adempimento delle funzioni della Rete - affinché queste diventino luoghi di collaborazione tra tutti gli attori che operano a livello locale. In un'ottica di valorizzazione della qualità del lavoro agricolo, si promuoveranno una serie di misure incentivanti legate all'iscrizione alla Rete e alla partecipazione delle aziende agricole ai sistemi di certificazioni etica promossi in via sperimentale (sulla base dei criteri di conformità sviluppati nell'Azione prioritaria 1). L'azione di valorizzazione includerà meccanismi premianti basati sulla priorità nell'accesso agli incentivi finanziari disponibili a livello nazionale e regionale (p.e. fondi messi a disposizione attraverso le politiche agricole e del lavoro, contratti di filiera, fondi per lo sviluppo rurale) e agli appalti pubblici di fornitura. La campagna istituzionale e sociale (Azione prioritaria 7) costituirà un altro incentivo all'adesione alla Rete attraverso i benefici, anche di natura economica, che potrebbero derivare dalla sensibilizzazione al consumo di prodotti che rispondono ai principi e diritti sul lavoro. Un altro ambito d'intervento riguarda la promozione della responsabilità sociale delle imprese della filiera attraverso i Contratti di filiera (vedasi azione 2), la partecipazione delle imprese agricole a sistemi di certificazione etica dei prodotti, le iniziative di formazione e la condivisione di buone pratiche. Le associazioni di categoria saranno coinvolte sia nella promozione della Rete del lavoro agricolo di qualità che nell'analisi e nella diffusione delle buone pratiche sulla tracciabilità dei prodotti e certificazione etica. I sindacati e le associazioni dei consumatori saranno coinvolti nella diffusione di informazioni sulle iniziative della Rete riguardanti la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo.

Tra i risultati principali si annoverano: (i) la revisione del quadro normativo della Rete del lavoro agricolo di qualità (tipologie di imprese ammesse, requisiti di accesso, organizzazione territoriale, strumenti operativi e risorse); (ii) l'incremento del numero d'imprese che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità e lo sviluppo di un sistema d'incentivi per le imprese aderenti; (iii) la diffusione geografica e l'ampliamento delle funzioni e attività delle Sezioni territoriali; (iv) un sistema accessibile online e maggiormente fruibile per la consultazione delle imprese iscritte alla Rete; (v) la diffusione delle pratiche di responsabilità solidale nelle filiere agroalimentari; (vi) la partecipazione delle aziende agricole ai sistemi di certificazione etica basati su criteri di conformità; e (vii) la maggior consapevolezza sul ruolo della Rete nella promozione dei prodotti agricoli e del lavoro dignitoso nel settore.

Azione prioritaria 4:***La pianificazione dei flussi di manodopera e il miglioramento dell'efficacia, della trasparenza e della gamma dei servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro agricolo prevengono il ricorso al caporalato e ad altre forme d'intermediazione illecita***

Questa azione prioritaria mira a incrementare l'efficacia, l'equità e la trasparenza del mercato del lavoro agricolo attraverso una migliore programmazione dei flussi di manodopera agricola e dell'incontro della domanda e offerta di lavoro, la predisposizione di servizi specializzati per l'intermediazione del lavoro in agricoltura, il rafforzamento della collaborazione tra i CPI e gli altri operatori accreditati, e un maggiore monitoraggio dei servizi per l'impiego erogati dai privati.

L'analisi periodica dei fabbisogni delle aziende agricole e il calendario delle colture agricole, previste nell'azione prioritaria 1, come pure la partecipazione dei CPI alle Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità e la collaborazione con altre entità, forniranno le informazioni necessarie per programmare le quote di lavoratori stagionali. Quest'analisi includerà la definizione del numero di lavoratori stranieri da reclutare attraverso canali d'ingresso regolari, anche con l'attivazione di iniziative sperimentali che prevedono un coinvolgimento diretto delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro nella gestione di parte della quota di ingressi relativa a motivi di lavoro stagionale nel settore agricolo. Nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso per i lavoratori provenienti da Paesi Terzi, si monitorerà la corrispondenza tra i nulla osta rilasciati per lavoro stagionale e l'effettiva stipula del contratto di lavoro con i conseguenti adempimenti di comunicazione. A questo riguardo saranno anche valorizzate le attività svolte dai sindacati italiani in collaborazione con i sindacati dei Paesi di provenienza per l'informazione e sensibilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici migranti sui principi fondamentali e diritti sul lavoro. Il secondo ambito d'intervento riguarda l'analisi, con il contributo delle parti sociali, degli strumenti contrattuali del comparto agricolo e la semplificazione delle procedure amministrative per il reclutamento dei lavoratori. Il miglioramento dell'intermediazione della domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo coinvolgerà l'ANPAL e i soggetti istituzionali appartenenti alla rete delle politiche attive del lavoro in interventi di breve e di lungo periodo. Gli interventi di sistema e di lungo periodo riguardano il rafforzamento delle capacità dei Centri per l'impiego (CPI) di offrire servizi di qualità sia ai lavoratori che ai datori di lavoro sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), l'attivazione della piattaforma informatica domanda/offerta di lavoro che, oltre a migliorare la trasparenza dell'intermediazione del lavoro, terrà conto delle specificità del settore agricolo e permetterà di gestire gli elenchi di prenotazione dei lavoratori e l'accompagnamento personalizzato all'inserimento lavorativo. Saranno inoltre sviluppate, d'intesa con le Regioni, linee guida per la definizione dei LEP inerenti ai servizi erogati dai CPI per i lavoratori agricoli e i datori di lavoro. Gli interventi da attuarsi nel breve periodo includono misure per migliorare la trasparenza dell'intermediazione del lavoro agricolo attraverso l'utilizzo delle liste di prenotazione e l'attivazione di sportelli fissi e mobili che portino i servizi in prossimità dei luoghi di lavoro e dei lavoratori attraverso progetti dedicati, da realizzarsi anche attraverso accordi con agenzie private accreditate e organizzazioni del terzo settore che operano sulla base di linee guida predisposte dall'ANPAL. Infine, saranno rafforzati i sistemi di monitoraggio dei servizi d'intermediazione al fine di prevenire e contrastare l'intermediazione illecita di lavoro agricolo.

I risultati principali per la realizzazione di questa azione si basano su: (i) la pianificazione dei fabbisogni di manodopera agricola, includendovi la definizione di quote d'ingresso legale dei lavoratori stranieri; (ii) l'analisi, con il contributo delle parti sociali, delle tipologie dei contratti di lavoro del settore e della loro rispondenza alle esigenze del lavoro agricolo; (iii) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi dei CPI ai lavoratori e datori di lavoro del settore agricolo attraverso l'attivazione di una piattaforma per l'incontro della domanda e dell'offerta di manodopera, la definizione di livelli essenziali delle prestazioni (LEP), la semplificazione delle procedure amministrative per il reclutamento dei lavoratori agricoli e la formazione continua degli operatori; (iv) la messa a disposizione di sportelli fissi e mobili specializzati sull'intermediazione del lavoro agricolo e di altri servizi per i lavoratori e i

datori di lavoro (liste prenotazione, formazione e assistenza all'inserimento lavorativo) in collaborazione con i membri delle Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, gli Enti bilaterali, le istituzioni formative e altre organizzazioni; (v) la collaborazione tra CPI e enti privati accreditati all'erogazione di servizi per il lavoro; e (vi) il controllo e monitoraggio dell'intermediazione di manodopera agricola.

Azione prioritaria 5: Pianificazione e attuazione di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo in alternativa a insediamenti spontanei e altri alloggi degradanti

Questa priorità mira ad eliminare gli insediamenti spontanei attraverso soluzioni alloggiative che permettano condizioni di vita dignitose. Le amministrazioni locali saranno impegnate nella pianificazione e realizzazione di soluzioni alloggiative dignitose - in collaborazione con altri attori che operano a livello territoriale e, in particolare, i rappresentanti delle parti sociali e gli Enti bilaterali - anche attraverso l'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale. L'analisi dei fabbisogni delle aziende agricole e il calendario delle colture (azione prioritaria 1) forniranno le informazioni necessarie per pianificare gli interventi di breve e di lungo periodo che mirano a garantire alloggi e foresterie ai lavoratori agricoli.

Una prima linea d'intervento riguarda la definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni degli alloggi che garantiscano il godimento dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali ratificata dall'Italia nel 1978. Tali livelli essenziali guideranno la progettazione, gestione ed erogazione dei servizi degli alloggi per i lavoratori stagionali in transito e per le lavoratrici e lavoratori agricoli che risiedono stabilmente nel territorio. A questo intervento si affiancherà la promozione delle linee di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia. Una seconda linea riguarda la promozione di soluzioni alloggiative di lungo periodo. Tali soluzioni vedranno la progettazione, attuazione e gestione di servizi alloggiativi rispondenti ai livelli essenziali e basati sui modelli già sperimentati a livello locale (centri di accoglienza temporanei, accoglienza diffusa, uso di edifici pubblici in disuso o confiscati alla criminalità organizzata, riqualificazione di borghi rurali, promozione di contratti di locazione privati). Questi interventi di lungo periodo saranno anche essenziali per garantire l'assistenza abitativa alle vittime di sfruttamento lavorativo (azione prioritaria 9). Per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale e i minori non accompagnati, le amministrazioni potranno anche avvalersi dei servizi di accoglienza integrata previsti nell'ambito del Sistema di protezione internazionale e minori non accompagnati (SIPROIMI). Le associazioni datoriali e di categoria e gli Enti bilaterali giocheranno un ruolo importante nel promuovere la messa a disposizione di situazioni alloggiative da parte degli imprenditori agricoli (in base ai principi dei contratti collettivi) e dei soggetti privati. Per quanto attiene ai lavoratori stagionali, le disposizioni del Testo Unico Immigrazione prevedono la garanzia da parte dei datori di lavoro della disponibilità di alloggi per i lavoratori.³⁵ Tali alloggi devono rispettare i parametri minimi previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica. Nel breve periodo, si darà attuazione a interventi di emergenza di accoglienza di lavoratrici e lavoratori stagionali, in alternativa agli insediamenti spontanei con un sostegno specifico agli Enti locali e con iniziative pilota di presa in carico e accompagnamento per la transizione a strutture alloggiative dignitose.

Tra i risultati principali s'includono: (i) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni alloggiative per la progettazione, gestione ed erogazione dei servizi a livello locale; (ii) la promozione - di concerto con le autorità locali e le associazioni datoriali e di settore - di soluzioni alloggiative di lungo periodo per le lavoratrici ed i lavoratori agricoli; (iii) l'attuazione di interventi alloggiativi emergenziali e foresterie aziendali in alternativa agli insediamenti spontanei nelle aree a maggior rischio

³⁵ Vedasi l'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.

di sfruttamento lavorativo; e (iv) il miglioramento della quantità e qualità dei servizi alloggiativi resi dalle amministrazioni locali alle lavoratrici ed ai lavoratori agricoli.

Azione prioritaria 6: Pianificazione e attuazione di soluzioni di trasporto per migliorare l'offerta di servizi adeguati ai bisogni dei lavoratori agricoli

La mappatura del territorio e il calendario delle colture agricole, previste nell'azione prioritaria 1, forniranno le informazioni necessarie per rivedere i piani di trasporto regionali (tratte e orari del servizio) e pianificare servizi di trasporto alternativo (navette a chiamata, servizi privati) per le lavoratrici ed i lavoratori agricoli.

Una prima linea d'intervento concerne il coordinamento a livello nazionale, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di iniziative regionali indirizzate all'erogazione di servizi di trasporto adeguati alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici agricole. A tal fine, il Ministero dei Trasporti attuerà iniziative di sensibilizzazione e coordinerà lo sviluppo di linee guida per la progettazione e attuazione dei piani regionali di trasporto in grado di fornire un servizio dedicato per i lavoratori agricoli. A livello regionale, si attiveranno dei protocolli d'intesa per migliorare i servizi di trasporto per i lavoratori agricoli. In materia di servizi di trasporto interregionale e al fine di garantire la mobilità dei lavoratori in base al calendario delle colture, due o più Regioni potranno siglare protocolli d'intesa. Una seconda linea di intervento riguarda la promozione e regolamentazione dei servizi di trasporto privati e a chiamata per quelle realtà agricole nelle quali non sia possibile estendere i servizi di trasporto pubblico. In quest'ottica, si promuoverà l'istituzione di albi regionali per le imprese di trasporto private interessate all'erogazione dei servizi. Un servizio di supporto sarà disponibile per la pianificazione e attuazione di un sistema di trasporto integrato per i lavoratori regionali. Gli Enti bilaterali giocheranno un ruolo chiave nella promozione di servizi di trasporto adeguati per i lavoratori agricoli, in base ai termini stabiliti dai contratti collettivi di lavoro per il settore agricolo.

I risultati principali per la realizzazione dell'azione includono: (i) linee guida e protocolli d'intesa per la progettazione e attuazione di piani regionali integrati di trasporto per i lavoratori agricoli; (ii) creazione di albi regionali per le imprese di trasporto private interessate all'erogazione dei servizi (navette a chiamata e non); (iii) promozione da parte degli Enti bilaterali di servizi di trasporto per i lavoratori agricoli stagionali; e (iv) miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto dedicati, anche attraverso l'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale.

Azione prioritaria 7: Campagna di comunicazione istituzionale e sociale per la prevenzione e sensibilizzazione sullo sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali progetteranno e realizzeranno una campagna di comunicazione istituzionale e sociale a livello nazionale sul lavoro agricolo di qualità, la promozione di condizioni di lavoro dignitose e il contrasto allo sfruttamento lavorativo.

La campagna d'informazione e sensibilizzazione si avvarrà di diversi strumenti di comunicazione (opuscoli, volantini, spot televisivi, *social media*) e coinvolgerà le associazioni datoriali, le organizzazioni dei lavoratori, gli sportelli unici per l'immigrazione, i Centri per l'impiego, l'Ispettorato nazionale del lavoro, le Consigliere di parità, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore. La campagna nazionale – da realizzarsi in partenariato con le associazioni di categoria e le imprese di distribuzione, i sindacati e le associazioni del terzo settore - avrà l'obiettivo di informare i lavoratori, i consumatori e le imprese sull'importanza del rispetto dei diritti sul lavoro e la legislazione

sociale nel settore agricolo e sull'adesione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Al fine di rafforzare l'equità e la trasparenza dell'intermediazione del lavoro, l'ANPAL svilupperà delle linee guida per le organizzazioni accreditate che erogano servizi di politica attiva nel settore agricolo. Verranno anche prodotti opuscoli e realizzate campagne locali sullo sfruttamento lavorativo e il lavoro dignitoso per i lavoratori e lavoratrici a rischio (in diverse lingue) ad uso delle associazioni datoriali, dei sindacati e degli ispettori del lavoro, anche al fine di sradicare la prassi del ricorso all'intermediazione illecita e alla corresponsione di denaro quali mezzi per accedere al lavoro. Infine, una componente della campagna nazionale e di quelle territoriali sarà dedicata alla promozione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020 - 2022) e alla diffusione di buone pratiche.

S'includono tra i risultati principali: (i) lo sviluppo e l'attuazione di una campagna di comunicazione istituzionale e sociale a livello nazionale di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e di campagne a livello territoriale; (ii) la diffusione di informazioni ai consumatori, lavoratori e imprese su prodotti etici e sostenibili e sul ruolo della Rete del lavoro agricolo di qualità nel contrasto allo sfruttamento lavorativo; (iii) la produzione e diffusione, in collaborazione con le istituzioni e le parti sociali, di materiale informativo e formativo sullo sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso; e (iv) un protocollo di collaborazione tra l'ANPAL e le agenzie private con linee guida per l'attuazione dei principi di equità nell'intermediazione del lavoro (*fair recruitment*).

Vigilanza e contrasto

Azione prioritaria 8: *Rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto allo sfruttamento lavorativo*

Quest'azione ha l'obiettivo di: (i) concentrare le azioni di vigilanza e contrasto nelle aree geografiche identificate a più alto rischio di sfruttamento attraverso la mappatura del territorio e il calendario delle colture (azione prioritaria 1); (ii) promuovere il coordinamento dei diversi organi di vigilanza per massimizzare le risorse disponibili; (iii) consolidare la raccolta e analisi di dati e informazioni per migliorare l'intelligence e quindi l'efficacia dei controlli; (iv) espandere l'utilizzo di strumenti esistenti (Registro unico dei controlli ispettivi, fascicolo aziendale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e sviluppare un fascicolo completo delle aziende agricole; (v) espandere l'attività ispettiva; e (vi) svolgere attività di formazione comuni a tutte le forze ispettive in conformità alle linee guida formulate dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Le attività di informazione (azione prioritaria 7) e formazione potranno essere estese al personale dei diversi ambiti della pubblica amministrazione che hanno un ruolo nella verifica dell'applicazione delle leggi in materia (carabinieri, forze di polizia e autorità giudiziaria). Le attività di formazione saranno attuate anche in materia di prevenzione e contrasto della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro per favorire interventi attraverso il meccanismo di riferimento (*referral*) nei casi in cui lo sfruttamento lavorativo sia aggravato da tali situazioni.

La linea principale d'intervento della presente azione prioritaria prevede un aumento delle ispezioni delle imprese agricole nelle aree identificate ad alto rischio di sfruttamento lavorativo. Ciò richiederà un aumento delle risorse umane e tecniche per le attività ispettive. Questa linea d'intervento sarà facilitata dall'identificazione di aree e territori ad alto rischio di sfruttamento lavorativo (azione prioritaria 1), nonché dalla pianificazione e coordinamento delle attività ispettive tra i vari organi preposti alla vigilanza e contrasto. La sistematizzazione, analisi e condivisione delle informazioni disponibili produrrà gli strumenti necessari per la pianificazione delle azioni di vigilanza e contrasto – anche avvalendosi delle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica. Questo permetterà la creazione di un fascicolo completo e aggiornabile delle aziende agricole e di quelle che offrono servizi in agricoltura. La collaborazione e il coordinamento tra diversi organi di vigilanza saranno essenziali

per un'azione efficace, come pure il supporto di figure specializzate nel settore agricolo e in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro. Le attività ispettive dei vari organi di vigilanza saranno supportate da linee guida dell'INL sugli elementi che configurano lo sfruttamento lavorativo e le sue forme più gravi d'intermediazione illecita e lavoro forzato e sui principi di riferimento (*referral*) delle vittime di sfruttamento a entità responsabili per la protezione e assistenza delle vittime (azione prioritaria 9). L'ultima linea d'intervento riguarda la formazione degli addetti alle attività di vigilanza e contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e le sue aggravanti (coercizione, violenza e molestie di genere, lavoro forzato e riduzione in schiavitù).

I risultati per realizzare l'azione consistono: (i) nella pianificazione e attuazione delle attività di vigilanza e contrasto sulla base della mappatura territoriale e del calendario delle colture agricole; (ii) nel rafforzamento dei servizi ispettivi dell'INL, includendovi le risorse umane e tecniche; (iii) nel coordinamento più efficace tra i diversi organi ispettivi (istituzione di *task force* congiunte a livello territoriale e supporto di figure specializzate in agricoltura); (iv) nel miglioramento del sistema di vigilanza attraverso l'uso d'informazioni e strumenti delle varie amministrazioni; (v) nell'incremento del numero delle imprese del settore agricolo e dei lavoratori sottoposti a ispezione; (vi) nell'elaborazione di linee guida e nella realizzazione di programmi di formazione per le autorità ispettive sullo sfruttamento lavorativo, l'intermediazione illecita, il lavoro forzato e il meccanismo di riferimento (*referral*) in materia di protezione e prima assistenza delle vittime; e (vii) nello sviluppo di moduli formativi sull'identificazione e contrasto dello sfruttamento lavorativo ad uso delle autorità preposte all'applicazione della legislazione, includendo azioni da intraprendere in casi di violenza e molestie di genere.

Protezione e assistenza

Azione prioritaria 9: *Pianificazione e attuazione di un sistema di servizi integrati (referral) per la protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e rafforzamento degli interventi per la loro reintegrazione socio-lavorativa*

Quest'azione è volta a: (i) fornire servizi di protezione e assistenza attraverso un meccanismo di riferimento (*referral*); (ii) rafforzare l'integrazione degli interventi socio-lavorativi per l'inclusione di lungo periodo all'interno del meccanismo di riferimento (*referral*); e (iii) armonizzare le disposizioni legislative e gli interventi che riguardano le vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo in agricoltura. L'attuazione di questa azione sarà coordinata con gli interventi del Piano anti-tratta e del Piano sulla violenza maschile contro le donne che ricadono sotto la responsabilità del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La prima linea d'intervento riguarda la predisposizione di servizi di riferimento per la protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e di coloro che sporgono denuncia. Tali servizi saranno posti in essere al fine di migliorare la gestione degli interventi in modo integrato; di migliorare l'effettivo coordinamento tra gli attori coinvolti nella protezione e assistenza alle vittime; di assicurare la massimizzazione dell'uso delle risorse finanziarie disponibili (nazionali, regionali e dell'Unione Europea) e l'espansione dei servizi delle istituzioni e degli organi preposti alla definizione e realizzazione di programmi di reintegrazione socio-lavorativa (azione prioritaria 10). All'interno di tale meccanismo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avrà il compito di coordinare, di concerto con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre istituzioni competenti, le azioni delle istituzioni ed entità che operano nell'ambito delle politiche del lavoro e delle politiche sociali al fine di supportare l'erogazione di servizi integrati a livello territoriale (servizi sociali di prima accoglienza, servizi legali e sanitari, consigliere di parità e centri anti-violenza e servizi diretti ai richiedenti asilo e rifugiati). La seconda linea di intervento prevede

l'attuazione di servizi integrati di protezione e assistenza, basati su linee guida ad uso delle entità che operano nell'ambito delle politiche del lavoro e delle politiche sociali. Tali linee guida avranno lo scopo di facilitare l'identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo, supportare l'accesso ai meccanismi di riferimento (*referral*) per la protezione e l'assistenza, valutare i bisogni individuali immediati e fornire informazioni ed accesso a programmi d'inserimento socio-lavorativo. I servizi includeranno la rappresentanza e assistenza legale, i meccanismi di recupero dei salari non percepiti e l'accesso agli anticipi e risarcimenti previsti dal Fondo anti-tratta. I principali attori sono il personale dell'ispezione del lavoro, delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria, dei sindacati, delle Consigliere di parità degli operatori dei servizi sociali e delle organizzazioni del terzo settore. Un'altra priorità d'intervento prevede l'armonizzazione del trattamento previsto per gli stranieri vittime di tratta (articolo 18 del decreto legislativo 286/98) e gli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, al fine di offrire a questi ultimi la possibilità di accedere sia al "percorso giudiziario" (rilascio di un permesso di soggiorno speciale vincolato alla denuncia degli sfruttatori), sia al "percorso sociale" (rilascio del titolo di soggiorno senza il vincolo di denuncia). A questo proposito si valuterà l'opportunità di modificare e armonizzare le discipline relative alla protezione delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo al fine di superare l'incertezza derivante dalla condizione giuridica degli stranieri vittime di questi fenomeni e la precarietà dei permessi di soggiorno rilasciati in base alla normativa vigente. Questo permetterà di rafforzare la posizione giuridica di queste categorie vulnerabili e agevolare un percorso sostenibile di integrazione socio-lavorativa.

I risultati principali di quest'azione includono: (i) la creazione di linee guida relative al sistema di *referral* per gli operatori delle entità preposte alla programmazione e attuazione degli interventi in materia di politica del lavoro e politica sociale; (ii) la realizzazione di percorsi socio-lavorativi integrati ai servizi di riferimento e ai meccanismi di protezione e assistenza; e (iii) l'armonizzazione e il rafforzamento delle forme di protezione degli stranieri vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo per favorirne il reinserimento sociale attraverso l'accesso al lavoro dignitoso.

Reinserimento socio-lavorativo

Azione prioritaria 10: Realizzazione di un sistema nazionale per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura

Quest'azione prioritaria ha lo scopo di sviluppare un quadro nazionale con percorsi di reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo; attuare programmi di reinserimento sulla base di linee guida formulate a livello nazionale di concerto con le autorità regionali, prevedendo anche misure specifiche per l'inserimento lavorativo delle vittime di sfruttamento; e predisporre attività di formazione continua rivolte agli addetti dei servizi competenti.

Il primo ambito d'intervento riguarda l'attuazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un sistema nazionale per la reintegrazione socio-lavorativa delle vittime di sfruttamento lavorativo al fine di migliorare il coordinamento degli interventi, favorire la collaborazione di tutti gli operatori dei servizi coinvolti e promuovere livelli uniformi di prestazione dei servizi di reintegrazione socio-lavorativa. La seconda linea d'intervento riguarda la progettazione e attuazione di percorsi di reinserimento di lungo periodo attraverso l'azione integrata dei diversi servizi. La tipologia e la sequenza dei servizi cui le vittime avranno accesso saranno determinati sulla base di linee guida per l'elaborazione di piani di reinserimento personalizzati. In questa fase, i Centri per l'impiego avranno un ruolo chiave nella presa in carico e supporto alle vittime attraverso azioni di formazione professionale, inserimento lavorativo e accesso ad altre misure di politica attiva del lavoro. Queste iniziative verranno attivate attraverso la collaborazione con le parti sociali, anche al fine di assicurare una rapida transizione delle vittime di sfruttamento a lavori dignitosi. L'ultima linea d'intervento

riguarda la formazione continua degli addetti alla gestione dei percorsi di reinserimento socio-lavorativo.

Tra i risultati principali s'includono: (i) la realizzazione di un sistema nazionale per la programmazione, coordinamento e attuazione dei percorsi di reinserimento socio-lavorativo; (ii) lo sviluppo di linee guida per l'elaborazione di piani di reinserimento e di standard per l'erogazione dei servizi per le vittime di sfruttamento lavorativo; (iii) lo sviluppo di un sistema di monitoraggio dei servizi di reintegrazione socio-lavorativa; (iv) l'organizzazione di un programma e di attività formative per gli addetti dei servizi di reinserimento socio-lavorativo; e (v) l'attivazione di una serie di programmi sperimentali e progetti pilota per validare il sistema nazionale di reinserimento socio-lavorativo.

8. Governance e coordinamento

Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura è un fenomeno complesso che può essere contrastato solo attraverso un approccio coordinato e attraverso un sistema di *governance* multilivello. L'attuazione delle azioni prioritarie del Piano richiede inoltre la collaborazione e il coordinamento di diverse istituzioni e attori al fine di garantire la coerenza nella realizzazione delle azioni e nel raggiungimento dei risultati attesi. A questo proposito, è essenziale definire un meccanismo di coordinamento che identifichi chiaramente il ruolo e le responsabilità delle diverse parti interessate. L'attuazione del Piano comporta il coordinamento tra le istituzioni che operano a livello nazionale e gli attori locali le cui decisioni sono più vicine alle esigenze dei beneficiari finali.

Il **modello di governance** proposto per l'attuazione del Piano si basa su un approccio condiviso e partecipativo tra le istituzioni che, a vari livelli, hanno il mandato di coordinare e realizzare gli interventi di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Questo modello tiene conto del decentramento amministrativo che implica una articolazione delle funzioni tra i diversi soggetti della Pubblica amministrazione che operano a livello nazionale, regionale e locale. L'obiettivo del modello è promuovere una programmazione integrata al fine di sviluppare sinergie che massimizzino l'impatto delle azioni previste nel Piano. La collaborazione tra istituzioni pubbliche, le parti sociali e altri attori è essenziale per la realizzazione di interventi che abbiano un impatto sui risultati previsti dalle azioni prioritarie del Piano. Durante i lavori di preparazione del Piano, si è provveduto, attraverso una metodologia partecipata, alla mappatura degli attori che a livello nazionale, regionale e locale saranno coinvolti nella prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura sulla base delle dieci azioni prioritarie. I risultati di tale mappatura hanno permesso di tracciare il sistema condiviso di *governance* multi-livello e multi-agenzia e saranno utilizzati per sviluppare il sistema di monitoraggio del Piano (vedasi sezione 9 di seguito).

A livello nazionale, il **Tavolo** è responsabile per l'indirizzo e la programmazione delle attività istituzionali; il monitoraggio dell'attuazione degli interventi e della legge n. 199/2016; il coordinamento e la gestione condivisa delle azioni prioritarie; l'elaborazione di proposte normative riguardanti lo sfruttamento lavorativo, l'intermediazione illecita e il lavoro forzato e la condivisione di buone prassi.³⁶ Nell'ambito delle loro materie, i **Gruppi di lavoro tematici** del Tavolo, hanno il compito di monitorare l'attuazione delle azioni prioritarie del Piano triennale. La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge il ruolo di **Segreteria del Tavolo**. La Segreteria assicura il supporto tecnico e organizzativo al Tavolo, inclusa l'elaborazione delle informazioni sulle risorse nazionali e comunitarie funzionali all'attuazione del Piano, la raccolta

³⁶ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: *Organizzazione e funzionamento del tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*, 4 luglio 2018.

e diffusione di buone prassi e la condivisione di dati e informazioni sullo sfruttamento lavorativo e sul lavoro forzato.

Il Tavolo collabora con la *Cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità*³⁷ che ha il compito di monitorare l'andamento del mercato del lavoro agricolo e l'occupazione dei lavoratori stranieri in agricoltura; la promozione – d'intesa con le autorità competenti e sentite le parti sociali – di iniziative in materia di politiche attive del lavoro; il contrasto al lavoro informale e all'evasione contributiva; l'organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale e l'assistenza dei lavoratori immigrati.³⁸

In considerazione dei molteplici ambiti d'intervento delle azioni del Piano triennale e delle diverse competenze in capo alle istituzioni nazionali, regionali e locali, il sistema di *governance* prevede che la *Conferenza Unificata* avrà il ruolo di raccordo tra gli indirizzi programmatici delineati nel Piano triennale e la programmazione regionale. Le *Regioni* adotteranno gli indirizzi del Tavolo attraverso la programmazione e pianificazione finanziaria regionale e realizzeranno le iniziative del Piano che ricadono nei loro ambiti di competenza, con particolare riguardo ai servizi di intermediazione lavorativa dei centri per l'impiego e ai servizi sociali. La programmazione include l'attuazione degli interventi del Piano triennale che fanno capo agli enti territoriali attraverso i piani territoriali di zona e i programmi di sviluppo rurale che sono co-finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea.

Gli *Enti locali* e le loro forme associative avranno la facoltà di predisporre dei piani multisettoriali ad attuazione degli interventi del Piano triennale. Tali piani verranno convogliati dalle Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità alle Regioni per i loro ambiti di pertinenza, al Tavolo o alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità per ciò che soggiace alla responsabilità nazionale (si veda il Grafico 5).


Alle *Sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità* – presiedute dal rappresentante dell'INPS – sarà affidato il ruolo di struttura decentrata responsabile di facilitare la collaborazione a livello locale per l'attuazione del Piano, di assicurare il supporto agli Enti locali nella predisposizione dei piani multisettoriali e di convogliarli, a seconda degli specifici ambiti di responsabilità, alle Regioni, al Tavolo ed alla Cabina di Regia. La loro composizione verrà determinata secondo quanto previsto dalla legge in materia e sulla base delle specificità di ciascun territorio. Per l'attuazione del Piano triennale, la nuova struttura delle Sezioni includerà il ruolo di raccordo tra queste Sezioni e il livello nazionale e regionale.

Le *Prefetture* concorreranno all'attuazione del Piano, assicurando - con particolare riguardo alle aree qualificate a più elevato rischio di sfruttamento lavorativo, anche attraverso i risultati dell'Azione prioritaria 1 - il coordinamento e l'integrazione delle azioni e degli interventi più adeguati in sede locale, ferme restando le attribuzioni dei Commissari Straordinari del Governo competenti per le aree dei Comuni di Manfredonia, San Ferdinando e Castel Volturno.

³⁷ Alla Cabina di Regia, presieduta dall'INPS, partecipano i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle parti sociali.

³⁸ Come novellato dalla legge 199/2016. Si veda anche il decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014.

Grafico 5: Struttura di governance e coordinamento del Piano triennale



9. Monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio migliora la gestione e performance del Piano fornendo informazioni a tutte le parti interessate. Questo strumento serve principalmente a valutare il progresso raggiunto durante la realizzazione delle azioni, come pure l'uso efficace delle risorse assegnate. Queste informazioni consentono l'adozione tempestiva di misure correttive – nel caso in cui la realizzazione si discosti significativamente dai risultati attesi – e permette di assicurare la coerenza tra pianificazione e attuazione.

La valutazione consente di verificare l'esito positivo o negativo del Piano, una volta ultimata la sua realizzazione. Essa mira a misurare la performance dei risultati in termini di pertinenza, efficienza, efficacia, utilità e sostenibilità (ovvero impatto a lungo termine). Inoltre, le valutazioni sono utili per trarre insegnamenti che derivano dalla gestione e attuazione del Piano che possono essere distillati per sviluppare futuri interventi.

Non appena il Piano sarà approvato, la Segreteria coadiuverà il Tavolo nell'individuare e descrivere il meccanismo di monitoraggio, l'attuazione del Piano a livello nazionale e locale; descrivere i ruoli e le responsabilità delle istituzioni capofila per ogni azione (i Gruppi di lavoro tematici e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali); e richiedere alle strutture e autorità decentrate

l'indicazione della composizione, ruoli e responsabilità degli organismi di governance e monitoraggio che saranno stabiliti a livello regionale e locale.

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione (matrice di monitoraggio; linee guida per misurare i risultati raggiunti da parte degli attori; e la formulazione di una metodologia di valutazione *ex-post*) verranno inseriti nel cronoprogramma (*roadmap*) del Piano. Questi strumenti permetteranno di: (i) esaminare i risultati da raggiungere nella realizzazione delle azioni prioritarie, valorizzando gli interventi effettuati a livello nazionale, regionale e locale; (ii) rilevare dati quantitativi e qualitativi che permettano di avere indicazioni utili per un'analisi delle condizioni delle vittime di sfruttamento lavorativo e lavoro forzato in agricoltura (vedasi azione prioritaria sui sistemi informativi); e (iii) fornire informazioni e dati puntuali per la pianificazione ed attuazione degli interventi. L'articolazione del monitoraggio si svilupperà su più livelli di competenza e responsabilità istituzionale (Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali), in linea con la struttura di responsabilità delineata nel sistema di *governance* del Piano. La matrice di monitoraggio conterrà indicatori quantitativi e qualitativi per la continua verifica dell'efficacia degli interventi durante la loro attuazione. Nello specifico, tale matrice definirà:

- (i) gli indicatori;
- (ii) i criteri di misurazione;
- (iii) il valore di base degli indicatori (*baseline*);
- (iv) le fonti dei dati e delle informazioni; e
- (v) gli attori responsabili dell'acquisizione delle informazioni e delle attività di monitoraggio.

Nella definizione degli indicatori di monitoraggio, la Segreteria del Tavolo si avvarrà dell'assistenza tecnica dell'Organizzazione internazionale del lavoro nell'ambito del programma di supporto tecnico della Commissione Europea e dell'OIL "*Supporto al rafforzamento della governance inter-istituzionale in materia di sfruttamento lavorativo in Italia*", nell'identificazione dei dati disponibili sullo sfruttamento lavorativo in agricoltura (livello nazionale e locale) e nell'analisi del sistema di gestione ed utilizzo delle informazioni da parte delle istituzioni pubbliche. Il Piano sarà monitorato almeno due volte nel corso della sua attuazione. Una prima verifica sarà effettuata dal Tavolo sulla base degli indicatori di monitoraggio a 18 mesi dall'approvazione del Piano. Questa verifica avrà l'obiettivo di esaminare l'attuazione delle azioni prioritarie e la congruità degli obiettivi prefissati, nonché offrire l'opportunità di apportare cambiamenti qualora fosse necessario.

Il sistema di monitoraggio e valutazione sarà completato dallo sviluppo di un metodo di valutazione *ex post* volto ad analizzare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti ed a determinare la rilevanza, efficacia, efficienza ed impatto delle azioni intraprese. La valutazione del Piano avrà luogo *ex-post* al termine del periodo di attuazione ed avrà l'obiettivo di analizzare la realizzazione degli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti e di valutare la congruenza ed efficacia degli interventi realizzati. La raccolta ed elaborazione delle informazioni utili per la valutazione *ex-post* del Piano saranno coordinate dalla Segreteria tecnica e i gruppi di lavoro tematici.

La Segreteria, inoltre, fornirà supporto tecnico al Tavolo nella definizione di strumenti di monitoraggio dell'attuazione della legge 199/2016 (procedimenti giudiziari, identificazione delle vittime di sfruttamento e lavoro forzato, utilizzo delle risorse del Fondo anti-tratta, Rete del lavoro agricolo di qualità, assistenza ai lavoratori stagionali e riallineamento retributivo nel settore agricolo) ed in particolar modo nella definizione di modalità per migliorare la coerenza dei rapporti periodici elaborati.

10. Risorse

Una caratteristica chiave per l'efficienza e l'efficacia delle politiche pubbliche riguarda la capacità di orientare l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili verso le iniziative a più ampio impatto. Questo è il motivo per cui il Piano, una volta approvato, identificherà nel dettaglio - per ciascuna azione prioritaria e relativo risultato - le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per la loro attuazione.

Per quanto riguarda gli input finanziari, una volta determinato il fabbisogno complessivo di risorse, sarà possibile identificare gli strumenti finanziari (fondi dell'Unione Europea, nazionali, regionali o locali) più idonei alla realizzazione delle misure proposte. Tali strumenti saranno utilizzati in maniera integrata, utilizzando tutte le diverse leve finanziarie a disposizione per il conseguimento dei risultati programmati. Tale approccio consente di superare il problema della frammentarietà degli interventi, con una gestione efficace ed efficiente delle risorse. In caso di carenze dal punto di vista finanziario, il Tavolo potrà rivedere le priorità o prendere in considerazione la mobilitazione di finanziamenti aggiuntivi. Le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per la realizzazione delle diverse azioni e risultati verranno incluse nel cronoprogramma che verrà sottoposto all'approvazione del Tavolo.

Al fine di identificare i meccanismi di finanziamento delle azioni prioritarie, la Segreteria del Tavolo ha intrapreso un'operazione di mappatura degli strumenti disponibili ai vari livelli (UE, meccanismi e fondi nazionali, regionali e locali). Quest'operazione è condotta con l'assistenza tecnica dell'Organizzazione internazionale del lavoro nell'ambito del programma di supporto tecnico della Commissione Europea e dell'OIL *“Supporto al rafforzamento della governance inter-istituzionale in materia di sfruttamento lavorativo in Italia”*. Al fine di massimizzarne l'uso, attraverso la mappatura e l'analisi, si stanno raccogliendo e sistematizzando le informazioni sui meccanismi di finanziamento che potrebbero essere disponibili a livello nazionale e decentrato per finanziare gli interventi del Piano.

In via preliminare, sono stati identificati i seguenti finanziamenti che sono in già dotazione (assegnati o in fase di assegnazione) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole, ambientali e forestali, del Ministero dell'interno e di ANPAL per la realizzazione d'iniziative previste all'interno delle Azioni prioritarie del presente Piano:

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispone di un portfolio di interventi di circa 89 milioni di euro (vedasi allegato) per la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a cittadini provenienti da Paesi Terzi legalmente presenti nel territorio dello Stato vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli interventi si focalizzano soprattutto sulle azioni prioritarie relative all'integrazione sociale ed economica degli stranieri e sulla partecipazione attiva alla vita sociale delle comunità, come pure sulla prevenzione e vigilanza, attraverso il sostegno all'attività ispettiva e la formazione del personale dedicato. Le risorse assegnate provengono da dotazioni del Programma operativo nazionale *“Inclusione”*, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo Asilo e Migrazioni (FAMI) e dal Fondo nazionale per le politiche migratorie.
- Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dispone di risorse pubbliche per un totale di circa 520 milioni di euro per la realizzazione d'iniziative che ricadono soprattutto nell'azione prioritaria che si focalizza sugli interventi strutturali, investimenti in innovazione e valorizzazione dei prodotti, inclusi i contratti di filiera e di distretto.

Questi finanziamenti provengono dal Fondo sviluppo e coesione e dal Fondo rotativo imprese gestito da Cassa depositi e prestiti.

- Il Ministero dell'interno, nell'ambito del Programma operativo nazionale "Legalità", dispone di risorse pubbliche per un totale di oltre 94 milioni di euro per le azioni prioritarie relative alla pianificazione dei flussi di manodopera e il miglioramento dei servizi domanda/offerta di lavoro agricolo, la pianificazione e attuazione di soluzioni alloggiative dignitose ed il rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto allo sfruttamento lavorativo. Nei predetti ambiti sono state già impegnate risorse per oltre 44 milioni di euro. Sono in fase di assegnazione circa 50 milioni di euro a valere sulle azioni prioritarie relative alla vigilanza e al contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed al caporalato, alla gestione dei trasporti e degli alloggi per i lavoratori impiegati nel settore agricolo.
- ANPAL dispone di un portfolio di circa 600 mila euro nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - Sistemi Politiche Attive per l'Occupazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di azioni di sistema e di sperimentazione di interventi a livello territoriale a sostegno delle azioni prioritarie 4 e 10 di questo Piano.

L'adozione del presente Piano e l'azione di mappatura delle risorse disponibili a livello centrale e locale, forniranno degli elementi fondamentali per la programmazione congiunta d'iniziative che ricadono nelle azioni prioritarie dello stesso Piano. Questo permetterà una pianificazione strategica e focalizzata alla prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e, allo stesso tempo, creerà delle sinergie tra le iniziative poste in essere a livello nazionale e locale a partire dalla nuova fase di programmazione finanziaria dei fondi messi a disposizione dalle istituzioni europee (2021-2027). Il contrasto ai fenomeni dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato saranno una priorità nei nuovi Programmi operativi nazionali e nei relativi Piani operativi regionali.

Infine, il Ministero delle politiche agricole nel Piano operativo agricoltura 2021-2027 richiede di impegnare 250 milioni di euro di contributi a fondo perduto per il finanziamento di Contratti di filiera e di distretto ai sensi del Decreto Ministeriale 1192/2016 e del regime di aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione europea (numero SA 42821). A tale finanziamento il Ministero delle politiche agricole richiede di abbinare un'erogazione di 350 milioni di euro di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo imprese gestito da Cassa depositi e prestiti.



UNIONE
EUROPEA

MINISTERO
DELL'INTERNO

***Fondo Europeo per l'Integrazione
di cittadini di Paesi terzi (2007 - 2013)
Programmi e strumenti***



PROGRAMMI E STRUMENTI PER L'INTEGRAZIONE: IL QUADRO EUROPEO

Consapevole del contributo dei migranti allo sviluppo economico, sociale e culturale delle società ospitanti, la Commissione Europea ha varato nel corso degli anni diversi programmi e strumenti che ne sostengano il processo di integrazione.

I Principi Fondamentali Comuni

- Sviluppare l'idea di integrazione come motore per lo sviluppo e la coesione sociale attraverso politiche a breve e lungo termine che avvicinino l'integrazione in modo globale e trasversale
- Sottolineare la necessità di una nuova strategia che tenga conto dei meccanismi di coordinamento previsti nel Programma di Stoccolma
- Coinvolgere tutti i livelli dell'Amministrazione Pubblica nelle politiche di integrazione favorendo dialogo e coordinamento
- Riconoscere il ruolo dei National Contact Points nel promuovere l'integrazione, nello sviluppare strumenti, nello scambio di idee e nel coordinare diverse aree di intervento
- Coinvolgere appieno il Parlamento Europeo nel cogliere le opportunità offerte dal Trattato di Lisbona al fine di incrementare la cooperazione in materia di integrazione
- Cogliere la relazione della Commissione a margine della Conferenza Ministeriale sul consolidamento del quadro dell'UE sull'integrazione quale contributo al dialogo
- Sfruttare al meglio strumenti come il Manuale sull'Integrazione quale piattaforma per sviluppare buone pratiche su temi chiave quali mass media, sensibilizzazione, cittadinanza, occupazione
- Analizzare i risultati raggiunti nel contesto dello sviluppo del FEI
- Approcciare la diversità culturale come opportunità di sviluppo sociale ed economico in Europa nonché quale strumento anti-discriminatorio, coinvolgendo tutti gli attori (pubblici e privati) nel processo di scambio di esperienze
- Sviluppare il concetto di Capitale Umano coordinando istruzione, lavoro e formazione permanente
- Sviluppare moduli comuni per le politiche di integrazione, tenendo conto dell'apprendimento linguistico, dell'impegno della società ospitante e della partecipazione dei migranti nella vita attiva di tale società
- Riconoscere gli aspetti positivi della migrazione e promuovere la lotta al razzismo, evidenziando i casi più rappresentativi ed innovativi del "vivere insieme"
- Coinvolgere la società civile riconoscendone il ruolo attivo nel processo bilaterale che è l'integrazione e creando reti per lo scambio di informazioni che tengano conto del lavoro svolto dal Forum Europeo per la Migrazione
- Rafforzare le iniziative locali investendo in quartieri ad alta densità migratoria e sviluppando un imprescindibile senso di appartenenza tra i migranti
- Promuovere il lancio di un progetto pilota con l'obiettivo di valutare le politiche di integrazione, includendo un'analisi degli indicatori in allegato, intesi anche in base ai diversi contesti nazionali. Promuovere, altresì, meccanismi di valutazione a livello locale e regionale

I **"Principi Fondamentali Comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea"** sono stati adottati nel 2004 con l'obiettivo di supportare gli Stati membri nella formulazione di politiche d'integrazione, nonché di fornire a questi ultimi strumenti funzionali all'individuazione delle priorità in materia e allo sviluppo di obiettivi misurabili. I Principi Fondamentali Comuni - che non sono vincolanti e si rivolgono

sia ai Paesi storicamente meta di immigrati, sia a quelli che hanno conosciuto il fenomeno solo di recente - rappresentano una guida che consente agli Stati membri di valutare e misurare i propri interventi sul tema dell'immigrazione, e costituiscono una base per valutare a che livello e con quali modalità le autorità comunitarie, nazionali, regionali e locali interagiscono per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di integrazione.

Programmi e strategie

Al fine di ottimizzare i risultati conseguiti dai programmi di **Tampere** (1999) e dell'**Aia** (2005), il Consiglio europeo ha adottato nel 2009 **il programma di Stoccolma** per il periodo 2010-2014. Tra i punti affrontati dal Programma vi è anche il fenomeno migratorio. In particolare, si legge nel testo, "l'integrazione effettiva di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente resta la chiave per massimizzare i benefici dell'immigrazione. La cooperazione europea può contribuire a politiche di integrazione più efficaci negli Stati membri fornendo incentivi e sostegno all'azione da essi svolta". Auspicando il raggiungimento di analoghi diritti, responsabilità e opportunità tra autoctoni e immigrati, nonché contemplando l'equilibrio tra diritti e doveri dei migranti, il Programma specifica che "le politiche d'integrazione degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strutture e strumenti perfezionati per lo scambio e il coordinamento delle conoscenze con altri settori politici pertinenti, ad esempio l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale. Centrale per la riuscita dell'integrazione è l'accesso all'occupazione".

La "**Strategia Europa 2020 - per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**", mira al raggiungimento di un numero limitato di obiettivi principali. In materia di immigrazione, la Strategia intende sostenere "una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva" al fine di accrescere il tasso di occupazione della popolazione dell'Unione di età compresa tra 20 e 64 anni, che dovrebbe passare dall'attuale 69% ad almeno il 75%. Un ulteriore punto fondante della strategia migratoria elaborata dall'Europa è l'elaborazione e l'attuazione di "programmi volti a promuovere l'innovazione sociale per le categorie più vulnerabili, in particolare offrendo possibilità innovative di istruzione, formazione e occupazione alle comunità svantaggiate, a combattere la discriminazione (ad esempio nei confronti dei disabili) e a definire una nuova agenda per l'integrazione dei migranti affinché possano sfruttare pienamente le loro potenzialità".



Nel luglio 2011, la Commissione ha proposto l'adozione di una nuova **Agenda Comune per l'Integrazione** di cittadini di Paesi terzi, che si concentra sui seguenti tre ambiti di intervento prioritari:

- **L'integrazione attraverso la partecipazione** economica, sociale, culturale e politica dei migranti, declinabile attraverso una maggiore conoscenza della lingua del Paese di accoglienza, l'inserimento nel mercato del lavoro, l'adeguamento del sistema scolastico alle nuove presenze straniere piuttosto che la garanzia di condizioni di vita migliori.
- **La dimensione locale**, con particolare riferimento alle aree urbane svantaggiate, alla cooperazione multi-livello, oltre che ai finanziamenti comunitari a sostegno di interventi mirati.
- **Il coinvolgimento dei Paesi di origine**, tramite l'adozione di misure pre-partenza a sostegno dell'integrazione, la presa di contatto tra le comunità della diaspora e i relativi Paesi di origine, nonché la migrazione circolare.

In seno all'Agenda, la Commissione sta elaborando una 'cassetta degli attrezzi' da cui le autorità nazionali potranno trarre le misure più idonee al raggiungimento dei propri obiettivi di integrazione. A tal fine, è in corso di realizzazione un sistema di 'moduli' che si pone quale riferimento specifico e al contempo flessibile per il sostegno di politiche di integrazione negli Stati membri. I moduli sono incentrati sulle seguenti aree di intervento: formazione linguistica; impegno della società ospitante; partecipazione dei migranti alla vita collettiva.

Gli strumenti

I **Punti di Contatto Nazionali per l'Integrazione** consentono lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Stati dell'UE al fine di individuare soluzioni alle criticità poste dall'integrazione e di favorire la coerenza tra le politiche nazionali e le iniziative comunitarie.

Il **Forum Europeo per l'Integrazione** è una piattaforma di dialogo che coinvolge tutti gli attori che hanno un ruolo attivo in materia di integrazione. Lo sviluppo del Forum, finanziato attraverso le Azioni Comunitarie del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, vede la cooperazione del Comitato economico e sociale europeo. Il Sito Web Europeo per l'Integrazione, www.integration.eu, è lo strumento principale per lo scambio di informazioni, documentazione e raccolta dati on-line, nonché per le attività di *community-building* tra i principali attori europei in materia di integrazione.

Il **Manuale sull'Integrazione** per i responsabili delle politiche di integrazione e gli operatori del settore è stato redatto con la prospettiva di strutturare lo scambio di informazioni da cui gli Stati membri possono attingere per lo sviluppo di misure e politiche volte alla realizzazione di un positivo processo di integrazione.

Il **Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi** è uno strumento finanziario della Commissione europea.

IL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE

Il **Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013 (FEI)**, previsto dal Programma Quadro **“Solidarietà e gestione dei flussi migratori”**, è stato istituito con decisione del Consiglio 2007/435/CE al fine di sostenere la capacità degli Stati Membri di elaborare, realizzare e valutare politiche ed interventi che permettano ai cittadini stranieri provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi e linguistici diversi, di integrarsi più facilmente all'interno del paese di accoglienza.

Destinatari del FEI sono i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia. Particolare attenzione è riservata dalla Decisione istitutiva del Fondo a gruppi target specifici quali donne e minori.

Il Programma Quadro **“Solidarietà e gestione dei flussi migratori”** 2007-2013 (“Programma SOLID”), istituito dalla Commissione Europea con Decisione COM(2005) 123 del 6 aprile 2005, intende garantire una equa ripartizione delle responsabilità fra Stati Membri per una gestione integrata *delle frontiere esterne all'Unione Europea e per l'implementazione di politiche comuni in tema di immigrazione e asilo.*

Il **“Programma SOLID”** è dotato di quattro strumenti finanziari:

- Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013 (FEI),
- Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013 (EBF),
- Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 (FER),
- Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013 (RF).

La Programmazione

Sulla base della programmazione pluriennale del Fondo, il Ministero dell'Interno – Autorità Responsabile (AR) del FEI, presenta annualmente alla Commissione europea un Programma che riporta le azioni e gli interventi da realizzare per sostenere i processi di integrazione dei cittadini di Paesi terzi.

Al fine di adeguare e modulare la programmazione in funzione della dinamicità del fenomeno migratorio all'interno del Paese, l'AR ha previsto un'ampia attività di consultazione degli stakeholders istituzionali più qualificati in materia di immigrazione, articolata su due livelli: centrale e locale.



A livello centrale, il processo consultivo coinvolge tutti i Ministeri interessati alla gestione del fenomeno migratorio.

A livello locale, la consultazione si rivolge a Regioni, Province, Comuni e Consigli Territoriali per l'Immigrazione. In particolare, con questi ultimi – in ragione del loro mandato istituzionale, art. 3 del Testo Unico immigrazione – è stato avviato un dialogo permanente al fine di determinare le esigenze emerse in materia di integrazione dei cittadini immigrati. La consultazione si sviluppa in modo capillare attraverso la somministrazione di questionari mirati e incontri congiunti che coinvolgono tutti i Consigli esistenti in Italia, consentendo di ottenere un quadro approfondito, costantemente aggiornato e in sintonia con la programmazione regionale, dei fabbisogni di integrazione e della relativa rispondenza delle azioni programmate dal FEI.

Gli Avvisi Pubblici

A seguito dell'approvazione dei singoli Programmi Annuali, l'Autorità Responsabile del FEI dà il via al processo consultivo al fine di ricevere un contributo per la definizione dei contenuti specifici dei relativi avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali da finanziare a valere sul Fondo.

Gli avvisi si rivolgono a Regioni, Enti locali, A.S.L., università, istituti scolastici, associazioni di settore, ONG, ONLUS, associazioni sindacali e datoriali e tutte le realtà impegnate nel processo di integrazione dei cittadini immigrati a livello territoriale.

Le Azioni di Sistema

Il Fondo Europeo per l'Integrazione promuove azioni di sistema attraverso le Amministrazioni pubbliche che, in virtù delle proprie competenze, realizzano tipologie di intervento coordinate e integrate per l'individuazione di modelli standardizzati e omogenei su tutto il territorio nazionale.

I Progetti Realizzati

Nel corso della programmazione finora attuata, **il FEI ha finanziato oltre 300 progetti**, di cui 210 realizzati a livello territoriale da parte di enti locali e soggetti appartenenti all'associazionismo ed al terzo settore, e 97 attuati da Amministrazioni Centrali, enti o istituzioni che agiscono su tutto il territorio nazionale.

Requisiti necessari per l'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali sono:

- **la corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale.** Sulla base del contesto territoriale di riferimento (dati statistici quali-quantitativi di stima del fenomeno migratorio), è opportuno che le progettualità rispondano alla domanda di integrazione che emerge dal territorio di riferimento.
- **La rete.** La capacità dei soggetti proponenti di attuare gli interventi in sinergia con le altre realtà pubbliche o private che operano sul territorio valorizza le attività progettuali proposte.

- La **sostenibilità futura**. Un valore aggiunto delle proposte progettuali è l'individuazione di risorse e l'attuazione di interventi a garanzia della sostenibilità del progetto anche oltre il finanziamento erogato dal Fondo.
- La **complementarietà**. Un altro criterio premiante si registra quando l'intervento proposto è complementare ad altri progetti attuati o da attuare a valere su altre fonti di finanziamento.

I progetti finanziati dal FEI attengono ai seguenti **ambiti di intervento**:

- Misure che garantiscano e migliorino i processi di inclusione sociale (formazione linguistica, orientamento civico, al lavoro e formazione professionale)
- Progetti giovanili.
- Azioni di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione.
- Iniziative di mediazione culturale.
- Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale.
- Programmi innovativi per l'integrazione.
- Applicazione del sistema di valutazione delle politiche e degli interventi di integrazione.
- Capacity building.
- Scambio di esperienze e buone pratiche.

Alcuni progetti FEI

“Cantieri d'Italia – l'italiano di base per costruire la cittadinanza”

“Ai fini dell'integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un'effettiva integrazione”. Il quarto dei *Principi Fondamentali Comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea* evidenzia la necessità di favorire le conoscenze civico-linguistiche dei cittadini stranieri, sostenendoli attraverso percorsi di alfabetizzazione mirati.

Tale esigenza è avvertita anche a livello nazionale e si traduce con l'applicazione dell'Accordo di Integrazione tra Stato e cittadini stranieri.



Tra i progetti di supporto al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Integrazione e del test di lingua per il permesso di soggiorno CE di lungo periodo, il Ministero dell'Interno, in collaborazione con la RAI, ha realizzato un programma televisivo di formazione linguistica ed educazione civica, per offrire alla diversificata platea di cittadini stranieri uno strumento di formazione flessibile ed innovativo.

Il progetto "Cantieri d'Italia – l'italiano di base per costruire la cittadinanza" si è posto l'obiettivo di promuovere l'alfabetizzazione di base di italiano L2 per stranieri adulti e giovani adulti integrandola all'orientamento civico, attraverso un corso di educazione alla legalità che valorizzi la conoscenza dei diritti e doveri dei cittadini stranieri residenti nel paese.

Attraverso il progetto è stata messa in onda nel corso del 2011 una serie televisiva rivolta ai cittadini stranieri trasmessa sia su piattaforma Digitale terrestre (nella versione integrale della durata di 30' a puntata) sia su un canale RAI in chiaro (nella versione ridotta della durata di 15').

L'intera serie si è sviluppata in 42 puntate:

- 40 puntate con contenuti didattici e formativi;
- 2 puntate speciali con contenuti specifici, introducendo agli obiettivi dell'intervento e promuovendo la certificazione del livello di conoscenza linguistica acquisita.
- Ciascuna delle 40 puntate di formazione standard è stata articolata nelle seguenti sezioni:
- Benvenuti in Italia!, Sit-com che presenta alcune situazioni tipo del nuovo cittadino (omogenee ai contenuti dell'unità didattica).
- Parlare Italiano, Approfondimento linguistico – grammaticale.
- Il Vocabolario Visivo, Breve lemmario di base di parole di uso frequente finalizzato a comporre un dizionario di primo uso.
- Vivere in Italia, Approfondimenti sui diritti e doveri dei cittadini stranieri residenti accompagnati da una bussola di orientamento ai servizi e alle opportunità per i cittadini stranieri.
- Oggi abbiamo parlato di..., Riepilogo in scheda grafica di tutte le informazioni della puntata e rinvio agli approfondimenti del sito web.

Le tematiche affrontate dal progetto sono state rese disponibili anche sul sito web www.cantieriditalia.rai.it, che contiene il videostreaming di tutti i moduli di ciascuna unità didattica, i testi di ciascuna puntata e numerosi materiali extra, come gli esercizi con autovalutazione, guide normative e ai servizi, riferimenti istituzionali e di progetto.

“Prov-Integra”

PROV-INTEGRA è un progetto di rete nazionale per la cooperazione inter-territoriale ed inter-istituzionale finalizzata alla promozione di azioni per l’inserimento sociale e lavorativo di cittadini/e provenienti da paesi terzi. Progettato grazie al supporto dell’Associazione TECLA, quale struttura di assistenza dell’Unione delle Province d’Italia - UPI e delle Province nello sviluppo, gestione e coordinamento di interventi complessi di cooperazione, il partenariato



ha coinvolto, oltre ad UPI e alla Provincia della Spezia in qualità di capofila, altre 14 Province (Alessandria, Ascoli Piceno, Fermo, Firenze, L’Aquila, Milano, Modena, Parma, Perugia, Pesaro Urbino, Pisa, Rieti, Roma, Torino).

Il progetto PROV-INTEGRA si è posto un duplice obiettivo: da una parte agevolare i processi di governance nella programmazione e gestione delle politiche per l’integrazione degli immigrati regolari sulla base delle competenze proprie delle Province come enti di coordinamento territoriale e, dall’altra, favorire l’integrazione e l’occupabilità dei lavoratori immigrati residenti in Italia, attraverso percorsi di formazione di lingua italiana, orientamento civico e professionale.

Il progetto ha previsto, pertanto, tra le attività sia azioni di sistema volte al miglioramento della cooperazione interistituzionale, al miglioramento della governance delle politiche migratorie e alla creazione e rafforzamento della rete per l’inserimento sociale e lavorativo di immigrati da Paesi terzi, sia azioni sui beneficiari, attraverso la realizzazione di percorsi di formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro e formazione professionale per gli immigrati residenti sul territorio delle Province partner.

Gli immigrati che sui 15 territori provinciali coinvolti hanno beneficiato di questa attività formativa sono stati 1000, di cui 500 sono stati altresì accompagnati dai Centri per l’Impiego delle Province partner nella realizzazione dei Video CV come strumento a supporto della loro candidatura presso le aziende del territorio.

Il progetto, inoltre, proprio in considerazione della sua valenza nazionale e di rete, si è caratterizzato per il rilievo attribuito alla componente di comunicazione e diffusione dell’iniziativa. A tal fine, oltre ad un Piano di Comunicazione mirato ad informare sulle finalità e le azioni del progetto e a sensibilizzare l’insieme della società civile su valore e obiettivi del processo d’integrazione, attraverso materiale comunicativo cartaceo, spot radio e spot TV declinati in 5 lingue, è stato realizzato il Portale www.provintegra.it.

“Crisalide”

Sono circa 30.000 le donne immigrate nella provincia di Firenze, ovvero il 51% del totale della popolazione migrante. Tra esse vi sono donne che registrano una comune

difficoltà dovuta alla mancanza di una rete familiare che le sostenga nella gestione della famiglia e del lavoro.

È questo il target di riferimento del progetto Crisalide, un'iniziativa che ha coinvolto 500 donne immigrate e loro familiari in un percorso di integrazione nella società ospitante che non si limita all'approccio assistenziale. Il progetto si è sviluppato in diverse fasi e, oltre a prevedere una fase preliminare di accoglienza e ascolto dei diversi casi ed una fase finale di verifica e monitoraggio del percorso di integrazione e superamento delle problematiche, si è incentrato sull'acquisizione dell'autonomia da parte delle donne coinvolte attraverso azioni personalizzate.

Tale obiettivo è stato a sua volta perseguito attraverso tre percorsi integrati: uno di orientamento professionale ed inserimento socio-lavorativo; uno formativo che prevede l'insegnamento della lingua italiana, dell'informatica e del diritto; ed infine uno di mutuo aiuto e sostegno.

“E-Work - ingresso legale e inclusione sociale delle donne immigrate a Caserta”

Con oltre 33.000 presenze straniere, il territorio casertano registra il rapporto più elevato in Campania tra immigrati e popolazione residente, pari al 3,7%. Le prime tre comunità, ucraina, albanese e marocchina, da sole rappresentano la metà di tutta la popolazione migrante presente nella provincia.

E-Work - ingresso legale e inclusione sociale delle donne immigrate a Caserta, è un progetto realizzato dall'associazione Cidis Onlus che mira a favorire il processo di inclusione socio-economica delle donne, soprattutto quelle ucraine, che hanno scelto proprio l'hinterland casertano come meta del loro percorso migratorio.



Tale finalità generale è stata perseguita attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- far conoscere alle cittadine immigrate che aspirano a vivere in Italia i canali legali di ingresso e i rischi connessi all'immigrazione irregolare, attraverso attività di preparazione alla partenza;
- consentire al target di riferimento di acquisire le conoscenze di base degli elementi distintivi del sistema Paese e del mercato del lavoro italiano, mediante interventi di formazione civica e linguistica;
- attivare misure di orientamento professionale delle donne immigrate presenti nel territorio della provincia di Caserta, al fine di adeguare le loro competenze alle esigenze espresse dal mercato del lavoro locale, in particolare nei settori della cura alla persona e della ristorazione.

“Formasocialnet”

L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha attuato specifiche politiche rivolte all'integrazione dei cittadini extracomunitari giunti nel territorio calabrese, realizzando ed attuando progetti e dinamiche di intervento sociale di cui il progetto Formasocialnet rappresenta una significativa testimonianza.

All'interno del progetto sono stati attivati tre corsi di formazione professionale avviati in tre sedi territoriali diverse: Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato.

Ognuno dei corsi ha previsto l'inserimento di un massimo di dieci allievi e ha avuto una durata di 100 ore, di cui 82 di laboratorio culturale e 18 di project work. Nell'ambito delle attività di laboratorio sono stati attuati tre moduli formativi: alfabetizzazione linguistica (52 ore), educazione civica (10 ore) e informatica (12 ore), a cui si è aggiunta una fase di orientamento di gruppo e di socializzazione (8 ore).

Il progetto ha consentito anche la realizzazione di una piattaforma e-learning, la cui operatività è stata garantita anche oltre la durata delle attività progettuali. Lo strumento è finalizzato alla implementazione di servizi integrati di social networking ed è dotato di funzioni in grado di facilitare lo sviluppo di forme di apprendimento collaborativo.

“Immibridge, Ponti per gli immigrati”

L'obiettivo del progetto *Immibridge, Ponti per gli immigrati* - gestito dalla Provincia di Bergamo, Settore Istruzione, Formazione e Lavoro - è stato quello di facilitare l'integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto locale dando una risposta ai bisogni socio-economici e lavorativi degli immigrati e promuovendo il rispetto della legalità, soprattutto nei contesti professionali.

Attraverso azioni sinergiche che hanno coinvolto i diversi attori della rete territoriale, sono stati attivati 20 corsi, di cui 13 di lingua italiana e 7 incentrati sul tema della sicurezza sul posto del lavoro. Durante i corsi sono state utilizzate due metodologie formative: una tradizionale d'aula ed una innovativa di formazione a distanza. Nell'ambito delle attività progettuali, inoltre, è stata realizzata una piattaforma di e-learning in cui è possibile reperire i materiali relativi ai corsi realizzati.

Gli immigrati che hanno preso parte al progetto sono 282, di cui 96 donne e 186 uomini, registrando una partecipazione prevalente di cittadini provenienti da Marocco, Senegal, Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio e India.

“KNE (Knowledge Network Estero)”

Il progetto “KNE (Knowledge Network Estero)” - realizzato dalla Camera di Commercio attraverso la sua azienda speciale IRFI e in collaborazione con l'OIM, la Scuola Dante Alighieri e numerose associazioni di categoria del territorio - è nato con l'obiettivo di facilitare il reinserimento professionale di immigrati in situazione di precarietà occupazionale residenti nella Provincia di Roma, colmandone i bisogni formativi in funzione della domanda espressa dalle imprese del territorio.

Il progetto ha previsto attività di formazione linguistica e civica, nonché di orientamento professionale, tutte strutturate in modo flessibile, così da permettere ai beneficiari di studiare e lavorare allo stesso tempo.

A fronte di 4.500 domande di partecipazione sono stati selezionati 335 immigrati, tutti con un profilo ben preciso: cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia da non più di 5 anni, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, titolari di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o in condizioni di disagio occupazionale e a rischio di disoccupazione.

Nello specifico, i corsi previsti per il reinserimento occupazionale dei partecipanti sono 18 e riguardano i settori dell'edilizia, falegnameria, officina meccanica e saldatura, alimentazione, panificazione, ristorazione e pizzeria, florovivaistica, assistenza familiare.

“Italiano, lingua nostra”

149 corsi di lingua italiana erogati in oltre 50 città di 10 diverse regioni; 2.880 cittadini stranieri che da marzo a giugno hanno potuto frequentare corsi gratuiti di formazione linguistica ed educazione civica.

Questi i numeri del progetto “Italiano, lingua nostra”, realizzato dall'università per Stranieri di Perugia in collaborazione con il Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia.

Il progetto è nato con l'obiettivo di sviluppare e promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri di recente ingresso nel Paese, favorendo la crescita socio-economica ed il loro livello di occupabilità.

I corsi avviati hanno previsto l'attivazione di un percorso di formazione linguistica certificata e di integrazione sociale, e sono stati realizzati in collaborazione con i Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione Adulti nonché con Scuole e Associazioni di Volontariato.

Sono state previste due tipologie di percorso finalizzate al raggiungimento dei livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d'Europa (QCER). A seguito della somministrazione di un test di ingresso, appositamente predisposto, sono state costituite classi di livello A1 e A2, eterogenee sul piano della lingua d'origine degli apprendenti (L1), ma sufficientemente omogenee sul piano delle competenze linguistiche di base.



Tutte le classi hanno adottato manuali di italiano L2 (lingua straniera appresa nel paese d'accoglienza) riferiti, per obiettivi di apprendimento ai livelli A1 e A2, e per approccio e metodi, agli "esami CELI Impatto i" e "CELI 1 i", con l'aggiunta di dispense contenenti elementi di educazione civica.

Inoltre, sono state realizzate attività finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi pubblici attraverso interventi di mediazione interculturale; tali attività hanno costituito parte integrante del syllabo alla base del percorso formativo, che si è concluso con la somministrazione degli esami CELI Impatto i e CELI 1 i.

"Tool kit" e "Road Map"

La C.R.S. - Cooperativa Roma Solidarietà promuove l'occupazione dei lavoratori immigrati attraverso la realizzazione di due progetti.

Il primo di questi è Tool kit: conoscenze e strumenti per lavorare nella ristorazione in Italia - Orientamento al lavoro e formazione professionale.

Nell'ambito del progetto è stato attivato un corso di formazione per la qualifica di pizzaiolo per 15 partecipanti della durata di 310 ore, così articolate: unità propedeutica di lingua e cultura italiana (32 ore), unità propedeutica di educazione civica (20 ore), workshop (1 giorno) di orientamento al lavoro e, infine, l'unità formativa per la professione di pizzaiolo (108 ore). La formazione è stata completata con un tirocinio formativo di 150 ore presso pizzerie o ristoranti-pizzerie e con la consegna di attestati professionali riconosciuti.

Il secondo progetto è Road Map: strade e competenze per l'occupazione -Garantire e migliorare i processi di inclusione sociale.

Soddisfare i bisogni di informazione, adeguamento di competenze, orientamento e accompagnamento al lavoro e all'inserimento sociale degli immigrati, sono le finalità perseguite dal progetto, attraverso l'attivazione di un percorso di formazione per l'inserimento socio-occupazionale di immigrati altamente qualificati. Tale percorso si è fondato sull'erogazione di moduli di lingua italiana, educazione civica ed informatica, oltre che su un workshop sulle tecniche e gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro.

La Cooperativa Roma Solidarietà ha realizzato, a supporto di entrambi i progetti, il portale informativo www.migrawork.com. Tale strumento ha l'obiettivo di diffondere le reali opportunità di inserimento sostenibile nel tessuto socio-economico italiano e di informare circa le modalità di accesso legale in Italia. Il portale, che ad oggi ha registrato più di 6.920 contatti, è consultabile in italiano, inglese, francese, spagnolo e russo.

"Intese"

Il progetto Intese (Integrazione Studenti Esteri) è stato attuato dal Centro METID del Politecnico di Milano in collaborazione con Fondazione Politecnico di Milano e MIP – Business School.

Rivolto principalmente agli studenti universitari extracomunitari che risiedono in Italia o che intendono soggiornarvi per motivi di studio, ma aperto anche agli studenti

italiani, il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- favorire l’inserimento e l’integrazione sociale degli studenti extracomunitari;
- promuovere la conoscenza del sistema universitario italiano;
- trasmettere nozioni di base sulla cultura, sull’assetto istituzionale e sulla lingua italiani;
- incentivare la reciproca conoscenza e lo scambio relazionale fra studenti extracomunitari e italiani.

Il perseguimento di tali obiettivi è avvenuto attraverso l’attivazione di un portale on-line bilingue (italiano-inglese) strutturato come un social network, al fine di innescare fra gli iscritti dinamiche positive delle community on-line: confronto e discussione (forum tematici), apprendimento (corsi on-line), condivisione della propria storia ed esperienza (blog degli utenti), condivisione di conoscenze ed esperienze sui problemi più comuni incontrati in Italia (attraverso la ricerca/autoproduzione e condivisione di video), segnalazione collaborativa di risorse utili, (social tagging) e attività ludiche.

“Migrant Banking: domanda e offerta a confronto”

“Migrant Banking: domanda e offerta a confronto” è il titolo del convegno che si è tenuto il 22 giugno presso il Ministero dell’Interno, a conclusione del progetto *Analisi su comportamenti economici dei migranti e sull’offerta del sistema bancario*, realizzato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con Deloitte Consulting S.p.A. e Microfinanza S.r.l.

Il progetto ha inteso fornire un servizio di analisi sui comportamenti economici dei migranti (lato della domanda) e sull’offerta del sistema bancario (lato dell’offerta) al fine di promuovere l’inclusione finanziaria dei cittadini immigrati nella società e nei relativi meccanismi finanziari.

Nel complesso, l’attività di ricerca alla base del progetto si è focalizza sugli aspetti più rilevanti e su alcune criticità del mercato del migrant banking. Proprio il mercato, inteso come luogo di incontro fra i bisogni dei cittadini migranti e l’offerta degli operatori finanziari, è stato il riferimento di partenza nell’analisi delle criticità relative all’integrazione finanziaria nella realtà del nostro paese.

Oltre al convegno finale, il progetto ha visto la realizzazione delle seguenti attività:

- Indagine sulle principali caratteristiche e problematiche del Migrant Banking attraverso appositi focus group;
- Redazione del **Rapporto “Inclusione Finanziaria e Mercato del Migrant Banking”**;
- Predisposizione di un Piano formativo di educazione finanziaria;
- Realizzazione di un Manuale di servizi e prodotti finanziari per migranti;

- Realizzazione di un Sito web che, oltre a contenere informazioni sulla materia, permette di accedere alle risorse prodotte nell'ambito del progetto.

Dai risultati delle attività di ricerca emerge la necessità di servizi finanziari più rapidi, semplici e, soprattutto, adattabili alle diverse specifiche esigenze. Inoltre, un dato che emerge con forza dall'analisi della domanda e dell'offerta è che, in molti casi, innovare il modello di servizio costituisce una priorità.

“Oltre la Discriminazione”

Il progetto “Oltre la discriminazione” - promosso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile, in collaborazione con l'Istituto Don Calabria e l'IPRS - affronta il tema dei minori immigrati e della giustizia minorile. Il progetto di comunicazione sociale, suddiviso in due fasi, mira a favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei minori stranieri entrati nel sistema penale minorile.

A tale proposito è stata avviata una campagna che prevede la realizzazione e la diffusione di materiali e strumenti informativi, il consolidamento di una rete interistituzionale e la realizzazione di interventi di sensibilizzazione rivolti alle realtà rappresentative dei contesti territoriali presi in esame dal progetto. Le iniziative progettuali sono poi state convogliate sul sito www.reteold.it che, oltre a contenere informazioni e approfondimenti sul progetto, costituisce una piattaforma comune per il network di oltre 100 attori impegnati sul tema della giustizia minorile.



“Casa Sicura”

Divulgare le conoscenze che possono evitare incidenti ed infortuni domestici. Questo il principale obiettivo del progetto “Casa Sicura”, realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno e attuato, in una prima fase, presso tutti i capoluoghi di regione e le province con una presenza di cittadini extracomunitari residenti uguale o maggiore al 7,6% della popolazione locale.

Nell'ambito delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, il progetto ha visto la realizzazione dell'opuscolo ‘Casa sicura’, tradotto in italiano, inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo, e diffuso capillarmente in tutto il territorio grazie alla sinergia tra Prefetture e Vigili del Fuoco.

L'analisi statistica sugli incidenti domestici più frequenti, infatti, ha evidenziato che la maggior parte sono attribuibili alle difficoltà di comprensione della lingua da parte di colf e badanti, in particolare extracomunitari.

L'opuscolo illustra diverse situazioni di pericolo e fornisce una serie di consigli su

come intervenire in caso di incidente. Gas, elettricità, incendi, acqua, cadute e sostanze tossiche sono gli argomenti affrontati con linguaggio e immagini semplici e chiare.

“Donne di origine straniera, contro ogni discriminazione multipla”

Il progetto “Donne di origine straniera, contro ogni discriminazione multipla” intende promuovere, attraverso una massiccia campagna di comunicazione semestrale, una maggiore conoscenza della situazione che vivono le donne di origine straniera in Italia.

Il progetto di comunicazione si sviluppa all’interno di un Gruppo di Lavoro Nazionale che vede la partecipazione delle maggiori organizzazioni rappresentative delle federazioni e delle reti nazionali di associazioni operanti nell’ambito delle discriminazioni di genere e delle donne di origine straniera.

Il Gruppo di Lavoro, coordinato dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR, Dipartimento per le Pari Opportunità, mira a realizzare un innalzamento dei diritti per tutte le donne di origine straniera, discriminate doppiamente sia in quanto donne che straniere.

Le attività progettuali sono articolate in quattro fasi distinte:

1. Costituzione del Gruppo di Lavoro Nazionale.
2. Realizzazione di un documentario che raccolga le esperienze positive vissute nel mondo del lavoro da parte di donne di origine straniera.
3. Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale e territoriale.
4. Organizzazione della conferenza stampa finale.

La campagna di sensibilizzazione sarà presentata ufficialmente l’11 marzo 2011 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevede una capillarizzazione sia attraverso i media nazionali (quotidiani, free press, radio) che tramite affissioni ad hoc nelle stazioni e sui mezzi pubblici delle principali città italiane.

“InformaGiovaniStranieri”

Il progetto “InformaGiovaniStranieri”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, ha visto come destinatari gli operatori dei centri Informagiovani ed in generale tutti coloro che operano a vario titolo con l’utenza straniera.

Attraverso il supporto operativo del Coordinamento Nazionale Informagiovani si è proceduto alla sperimentazione di laboratori finalizzati all’introduzione della prospettiva interculturale nei servizi per i migranti, con una partecipazione di 25 persone fra operatori e volontari del terzo settore.

Parallelamente sono stati realizzati 6 focus group con l’intento di circoscrivere i fabbisogni, le risorse e le criticità relativi all’integrazione delle giovani e dei giovani stranieri

in Italia. I partecipanti ai gruppi sono stati complessivamente 50, di cui 28 giovani tra i 15 ed i 35 anni di età (studenti e/o lavoratori italiani e stranieri), 10 fra dirigenti ed addetti di servizi pubblici ed istituzionali (Centro per l'Impiego di Pomezia e Settore Servizi Sociali del Comune di Sabaudia); 9 operatori di associazioni del terzo settore (associazione Io-Noi di Fiumicino e Art'Incantiere di Sabaudia); 3 volontari a vario titolo coinvolti in attività dedicate ai migranti (associazione Io-Noi e parrocchia di Sabaudia).

Sono stati realizzati, inoltre, degli strumenti a supporto delle attività di informazione e orientamento: una **guida** all'accoglienza e alla cittadinanza e 21 **schede paese**.

La guida passa in rassegna, in maniera sintetica e sotto forma di domanda e risposta, le questioni di maggiore interesse riguardanti il soggiorno in Italia, l'assistenza sanitaria e la tutela della maternità, la ricerca del lavoro, il riconoscimento dei titoli di studio ed infine la questione dei minori e del tempo libero dei ragazzi e si conclude con considerazioni, suggerimenti ed un glossario per stimolare la riflessione in materia di politiche sociali.

Le schede paese sono state realizzate con l'intento di offrire informazioni in maniera chiara e facilmente fruibile sui paesi di origine e le tradizioni delle principali comunità straniere provenienti dai Paesi terzi e residenti in Italia.

Per la promozione dei servizi degli Informagiovani dedicati ai cittadini stranieri è stato realizzato infine uno spot in italiano, inglese e francese, coinvolgendo 12 giovani originari di diversi paesi che, con un linguaggio giovane ed accattivante, fanno riferimento agli Informagiovani come spazi di accoglienza per reperire informazioni sulle attività ed i servizi della propria città.

"A.Mi.C.I – Accesso al microcredito degli immigrati"

Il progetto "A.Mi.C.I – Accesso al microcredito degli immigrati", realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito, la società cooperativa "Anziani e non solo", l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali - I.P.R.S. e la cooperativa sociale Dedalus) ha avuto l'obiettivo di facilitare l'orientamento degli immigrati nel mercato del lavoro in Italia, aumentando le opportunità di lavoro autonomo attraverso lo strumento del microcredito e definendo politiche più idonee volte a promuovere l'autoimprenditorialità da parte degli immigrati.

Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso le seguenti attività:

- la mappatura delle buone prassi in tema di accesso al microcredito da parte dei cittadini immigrati;
- l'istituzione e l'animazione di una rete nazionale di stakeholders;
- la sperimentazione sul territorio nazionale di interventi di tutoring e assistenza tecnica, attraverso il coinvolgimento di istituti bancari ed Enti locali.

Tali azioni hanno inteso favorire la condivisione fra il maggior numero di attori isti-

tuzionali, privati e no profit, di un modello strategico di azione, volto a definire ruoli e azioni da realizzare nel rispetto delle singole competenze che metta al centro il lavoratore immigrato e lo renda più consapevole dello strumento “microcredito”, che potrà quindi diventare un elemento fondamentale delle politiche attive per il lavoro destinate ai cittadini immigrati.

Nell’ambito del progetto, inoltre, è stata costituita una rete di attori pubblici, del privato sociale e del no-profit, ed è stata realizzata una mappatura delle buone pratiche ed individuato un modello operativo di accesso al microcredito.

“Programma di Formazione Integrata”

Il *Programma di Formazione Integrata* è un progetto pilota della durata di **14 mesi**, realizzato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI e rivolto agli operatori di **256-440 Comuni di Piemonte, Veneto, Marche e Lazio**, con **popolazione superiore ai 5.000 abitanti** e con una **percentuale di stranieri superiore al 5%** del totale dei residenti.

Il progetto mira a fornire ai Comuni gli strumenti necessari per gestire in maniera organica e sinergica (con i Servizi Sociali, gli Enti esterni, ecc.) le nuove competenze introdotte dal Legislatore - necessarie alla gestione di fenomeni complessi come quello migratorio – al fine di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle esigenze dei nuovi cittadini.

L’obiettivo istituzionale del progetto è quello di porre le basi culturali e metodologiche per estendere nei successivi anni di programmazione l’attuale esperienza pilota allargandola ad altri Comuni.

Le attività progettuali sono incentrate sull’approccio metodologico della formazione integrata, erogata sia in presenza che a distanza (FaD).

Dal punto di vista contenutistico si individuano due ambiti tematici:

1. Semplificazione amministrativa e novità normative introdotte in materia di immigrazione attraverso i disegni di legge sulla sicurezza urbana.
2. Modelli organizzativi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri e comunitari.

La **formazione in presenza** si rivolge ad un massimo di **40-60 discenti per aula** e prevede due sessioni della durata complessiva di **12 ore**. Ai docenti di comprovata esperienza in campo giuridico-normativo si affiancano i rappresentanti degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, quali *testimonial* privilegiati di casi di cooperazione interistituzionale innovativa ed efficace.

La **formazione a distanza** intende integrare le tematiche affrontate in aula per un monte di **18 ore** totali. La FaD si avvale sia degli strumenti offerti dall’e-learning (ripetibilità delle lezioni, multimedialità, hyperlink, ecc.) che dalla community learning (confronto tra docenti e discenti attraverso tutoring on-line, forum, valutazione dell’apprendimento, ecc.).

Al termine delle attività progettuali, il Ministero dell'Interno e l'Ente certificatore potranno elaborare un percorso basato sulla **valutazione** delle competenze acquisite tramite apposita formazione o già in possesso degli operatori, mirando alla **certificazione** delle competenze di specifici profili professionali di funzionari comunali che operano in ambito migratorio.

“Tutte le lingue dello sport”

“Tutte le lingue dello sport” è un progetto rivolto agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, promosso e coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.

La finalità strategica del progetto è quella di favorire l'integrazione e il dialogo nei contesti territoriali con alta presenza di immigrati, stimolando una riflessione sul valore etico dello sport attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle rispettive peculiarità culturali. Attraverso il linguaggio universale dello sport, infatti, si mira a favorire il dialogo interculturale e l'apprendimento della lingua italiana come L2 (lingua straniera e seconda, in quanto appresa in contesto italiano) seconda, attivando una rete di scuole a forte concentrazione di alunni immigrati.



Gli sport più popolari, dunque, diventano il mezzo per promuovere la cultura del dialogo e della tolleranza reciproca, ponendo particolare attenzione agli aspetti normativi del gioco che portano al rispetto delle regole e degli altri, compagni e avversari.

Il progetto ha coinvolto i giovani, direttamente interessati, in una attività di consulenza, supporto e accompagnamento mirata a realizzare interventi di socializzazione, sviluppo e modellamento rivolti alle fasce adolescenziali, secondo un modello di “educazione a cascata”.

“Jambo”

L'obiettivo del progetto “JAMBO”, realizzato dal Centro Italiano di Solidarietà, è stato quello di promuovere l'inclusione di adolescenti e giovani stranieri non comunitari, attraverso lo sviluppo di percorsi di integrazione che hanno inteso prevenire e/o attenuare forme di discriminazione e di disagio sociale. Il progetto è stato attuato attraverso due direttrici principali: la scuola e il territorio del Comune di Roma.

All'interno delle nove Scuole Secondarie che hanno aderito al progetto sono stati effettuati interventi rivolti a 20 gruppi classe. Gli incontri realizzati in classe, attraverso l'educazione fra pari e, in alcuni casi, l'utilizzo di un questionario, hanno permesso di analizzare

gli atteggiamenti degli studenti verso i loro compagni di origine straniera, i rapporti fra compagni in genere e con i docenti, nonché il coinvolgimento nelle attività scolastiche. Gli sportelli di ascolto hanno offerto altresì l'opportunità ai singoli studenti di affrontare le proprie problematiche sia individualmente che con l'aiuto delle famiglie.

Contemporaneamente è stato attivato un Centro di Socializzazione - una struttura psicopedagogia per lo svolgimento di attività extrascolastiche quali corsi di italiano, di alfabetizzazione informatica e di recupero scolastico, laboratori espressivi e attività sportive. I laboratori e i corsi di recupero hanno offerto ai giovani stranieri, la maggior parte dei quali non conosceva la lingua italiana, uno spazio per l'acquisizione di competenze comunicative di base e un'occasione di socializzazione positiva.

Le attività scolastiche ed extrascolastiche hanno coinvolto complessivamente 246 minori stranieri extracomunitari e circa 40 familiari, provenienti da oltre 20 Paesi terzi.

“Una scuola extra”

Il progetto “Una scuola extra” – realizzato dalla cooperativa Promidea - ha avuto come obiettivo quello di proporre a giovani stranieri che frequentano la scuola media superiore nel territorio di Catanzaro un percorso formativo per l'apprendimento della lingua italiana (suddiviso in un corso base ed uno avanzato) unitamente ad un focus sull'imprenditorialità giovanile. Tali corsi si svolgono in tre scuole medie superiori della provincia di Catanzaro e nei locali dei centri di aggregazione giovanile.



Gli obiettivi del progetto hanno riguardato i seguenti aspetti:

- promozione dell'inclusione sociale dei giovani stranieri nel territorio di riferimento;
- attivazione di interventi di apprendimento non formale;
- riduzione dei rischi di discriminazione ed esclusione promuovendo il dialogo interculturale tra ragazzi italiani e stranieri;
- potenziamento dello scambio di buone prassi e la creazione di reti territoriali.

Tra le attività realizzate si segnalano laboratori di interscambio con i ragazzi italiani attraverso la visione di film, giochi linguistici a squadre e realizzazione di articoli di giornale, nonché la realizzazione di laboratori creativi dedicati ai temi della pubblicità, dell'informatica, della scenografia e dell'organizzazione di eventi.

“Living”

Il progetto *Living*, promosso dal Comune di Prato - Servizio Immigrazione e Cittadinanza – ha trovato il suo campo di azione all’interno di una rete territoriale già strutturata che ha raggruppato tutti i soggetti coinvolti nell’inserimento degli alunni migranti e delle loro famiglie. Con l’obiettivo di garantire l’accesso all’istruzione e la promozione dell’educazione interculturale a livello provinciale, il progetto ha inteso rispondere ai bisogni individuati attraverso diverse tipologie di attività:

- Corsi di lingua estivi con uscite di cittadinanza attiva sul territorio.
- Cittadinanza attiva per genitori.
- Laboratori di orientamento per neo-arrivati.
- Creazione di strumenti didattici.
- Mediazione linguistica per inserimento scolastico.
- Percorsi di mediazione e accompagnamento per le famiglie in caso di ricongiungimento con bambini arrivati nel corso dell’anno scolastico.
- Campi estivi interculturali.
- Attività ludico-sportive e laboratori musicali.
- Creazione e strutturazione di un data base per le iscrizioni alle attività progettuali.
- Azione territoriale per la diffusione delle iniziative.

Attraverso la realizzazione delle attività sopra elencate il progetto *Living* ha mirato al raggiungimento delle seguenti finalità:

- Favorire l’inserimento degli alunni stranieri neo arrivati e delle loro famiglie.
- Prevenire l’insuccesso, il ritardo e l’abbandono scolastico al fine di favorire l’assolvimento dell’obbligo formativo.
- Valorizzare la cultura d’origine.
- Creare momenti ludici di scambio tra ragazzi nativi e migranti.
- Sviluppare le funzioni comunicative della vita quotidiana soprattutto in ambito lavorativo.
- Fornire elementi di cittadinanza attiva e linguistico-lessicali, e migliorare le competenze già possedute.
- Attivare le capacità comunicative in relazione al contesto scolastico e alla vita quotidiana.
- Costituzione di una Junior Band multietnica con strumenti a fiato e percussioni.
- Promuovere l’attività sportiva come strumento di aggregazione ed inclusione sociale.

“Altrimenti nella città”

Il progetto “Altrimenti nella città”, attuato dal **Comune di Venezia** nei territori del capoluogo veneto e del comune di Padova, ha affrontato il tema dell’abitare e della convivenza negli spazi urbani a forte concentrazione di persone immigrate.

Sono state realizzate azioni in tre ambiti principali di intervento:

- la mediazione sociale dei conflitti, sia a livello abitativo che di comunità;
- l’informazione e l’accompagnamento all’abitare, sia dal punto di vista dell’accesso all’alloggio che della conoscenza e del rispetto delle regole legate all’uso di un’abitazione;
- la creazione di reti locali sui temi dell’abitare, con particolare riguardo alla mediazione abitativa.

In un anno di attività sono stati formati oltre 50 operatori pubblici e privati sulla mediazione dei conflitti; sono stati attivati sportelli per la mediazione abitativa e unità mobili di strada di facilitatori interculturali, che hanno registrato più di 1.500 accessi; sono stati realizzati incontri informativi sulla vita in condominio e sull’uso della casa che hanno visto la partecipazione di 350 cittadini italiani e immigrati. Inoltre sono stati pubblicati opuscoli informativi, guide multilingue, un manuale sulle buone pratiche e una ricerca sull’uso degli spazi urbani. Ed è stato creato un sito internet - www.progettomediazione.it - dal quale è possibile ricavare informazioni sul progetto e scaricare i documenti realizzati.

Il lavoro avviato a valere sull’annualità 2009 del Fondo Europeo per l’Integrazione proseguirà dopo l’estate, nel quadro del nuovo progetto FEI di recente approvazione (“*Mediare.Com: percorsi di comunità attraverso la mediazione*”). Tutti gli sviluppi del nuovo progetto potranno essere seguiti tramite il sito Internet.

“Diritti e culture in città”

Mettere a sistema azioni di mediazione sociale rivolte alla popolazione immigrata e di animazione territoriale per la comunità, al fine di promuovere l’integrazione ed il maggiore coinvolgimento dei cittadini stranieri e delle loro organizzazione nella vita dei quartieri. Questo l’obiettivo del progetto del Comune di Perugia “Diritti e culture in città”.

Con il primo intervento è stata potenziata l’azione degli sportelli di Frontiera Lavoro presso gli Uffici della cittadinanza per informare ed orientare i cittadini stranieri e coinvolgerli in occasioni di formazione e di confronto. La seconda azione, realizzata sugli stessi territori della prima, ha inteso realizzare iniziative di animazione territoriale volte a promuovere il dialogo interculturale.

L’obiettivo generale degli interventi è stato quello di favorire la partecipazione alla pari e lo scambio tra cittadini stranieri e autoctoni, con il doppio fine di far conoscere meglio il territorio agli immigrati, sostenendo dunque processi di identificazione e di appartenenza, e, contemporaneamente, di promuovere la conoscenza dei “vicini di

casa” da parte degli autoctoni al fine di abbattere forme di pregiudizio e meccanismi di stereotipizzazione.

Il progetto, infine, ha previsto un’ulteriore azione informazione e di orientamento per i cittadini italiani sulle culture di provenienza degli stranieri che si sono tenute sempre sui territori di competenza degli Uffici della cittadinanza e presso un Centro Accoglienza cittadino.

Le iniziative di “Diritti e Culture in Città” hanno coinvolto circa 3.000 cittadini tra stranieri e italiani. I cittadini immigrati che hanno preso parte alle attività progettuali fanno parte di un nucleo familiare con una presenza di medio-lungo periodo in Italia. È stata riscontrata una sostanziale parità di presenze tra cittadini di sesso maschile e femminile, con una percentuale di partecipazione di cittadini stranieri pari al 58,2%. I Paesi di origine dei partecipanti variano in base al territorio in cui sono state realizzate le distinte iniziative, e rispettano le caratteristiche dei diversi insediamenti presenti nella città di Perugia, con una prevalenza di cittadini provenienti da Marocco, Albania, Nigeria, Perù ed Ecuador.



“Diversamente ... insieme”

L’obiettivo del progetto “*Diversamente ... insieme*”, realizzato dal Comune di Rosarno, è quello di facilitare la convivenza ed il confronto costruttivo tra i cittadini rosarnesi e le diverse etnie e culture dei migranti che risiedono nel territorio, intervenendo nella gestione e nella mediazione dei conflitti e promuovendo la conoscenza reciproca quale condizione essenziale per l’inclusione dei cittadini immigrati che stabilmente e stagionalmente sono ospitati dalla comunità rosarnese.

Il progetto ha inteso promuovere la conoscenza e l’accettazione reciproche sfruttando il cinema e la cucina quali ambiti privilegiati per il dialogo e lo scambio interculturale.

Diversamente al Cinema consiste nella realizzazione di una rassegna cinematografica interculturale sulle tematiche dell’emigrazione e dell’integrazione e/o sulle diverse realtà dei paesi di provenienza degli immigrati. La rassegna si è svolta presso l’auditorium comunale e prevede 16 proiezioni che verranno introdotte da esperti del mondo del cinema.

Diversamente in cucina è una fase progettuale che ha visto il coinvolgimento di 40 donne, 20 immigrate e 20 locali, unitamente agli operatori del mondo del volontariato, del settore pubblico e del settore ristorazione. Ciascun corso di cucina si è rivolto ad un massimo di 10 partecipanti e ha previsto lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sulle diverse tradizioni culinarie. I corsi si sono svolti con cadenza quindic-

nale, culminando nell'organizzazione di serate di degustazione a tema. Le esercitazioni hanno impegnato i partecipanti inizialmente nella sperimentazione di tecniche e ricette base ed in seguito nella preparazione di piatti tipici concordati tra corsisti e docenti. I piatti realizzati in ogni serata sono stati offerti alla mensa della Caritas per la cena di circa 80 ospiti, quasi tutti immigrati.

Il progetto si è concluso con una manifestazione pubblica che ha visto la presentazione di piatti etnici realizzati in seno alle attività progettuali.

“Mediazione culturale in ambito socio sanitario: approccio integrato sul territorio”

Il progetto “Mediazione culturale in ambito socio sanitario: approccio integrato sul territorio” è stato realizzato dal Municipio Roma Centro Storico, in partenariato con l’Azienda Sanitaria Locale Roma/A, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e il CIES-Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo.

Le attività progettuali hanno previsto un servizio di supporto e di assistenza agli immigrati extracomunitari nell’accesso e fruizione dei servizi pubblici. Grazie alla presenza di mediatori interculturali è stata favorita l’integrazione e agevolato il superamento delle barriere di accesso ai servizi amministrativi e socio-sanitari del territorio. Conseguentemente, è stato potenziato il coordinamento fra gli attori pubblici coinvolti tramite l’implementazione di buone prassi nella gestione delle strategie di accoglienza e integrazione dei cittadini extracomunitari.

Il progetto ha visto l’erogazione di circa 3.500 ore di mediazione interculturale e ha raggiunto oltre 8.000 utenti di 73 diverse nazionalità. Il 65% degli utilizzatori del servizio è giovane, di età compresa tra i 20 e i 35 anni. Emerge, inoltre, come le esigenze relative all’attività di mediazione riguardino principalmente l’informazione e il supporto nell’accesso ai servizi, alla compilazione ed alla traduzione di modulistica e accompagnamento degli utenti presso i servizi amministrativi e socio-sanitari allo scopo di facilitare la comunicazione con gli operatori pubblici.

“Ombre Cinesi”

L’obiettivo generale del progetto *Ombre Cinesi* è stato quello di promuovere il dialogo interculturale tra cittadini italiani e cinesi e intervenire nella risoluzione di conflitti emergenti a livello locale, attraverso azioni di mediazione sociale e dei conflitti, mediante il lavoro d’informazione, orientamento ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari (in particolare per minori e famiglie), nonché tramite percorsi che favoriscano la conoscenza e l’accesso ai servizi per le attività commerciali.

Il progetto, realizzato dalla cooperativa Dedalus nel territorio della IV Municipalità del Comune di Napoli, si è rivolto alla comunità cinese (in particolare minori, famiglie e commercianti), ai cittadini del territorio, agli operatori ed agli enti territoriali competenti.

Le principali attività progettuali sono state articolate in interventi di:

- Informazione ed orientamento ai servizi (unità mobile di strada).
- Accompagnamento ai servizi.
- Organizzazione di incontri ed assemblee di quartiere.
- Sostegno all'organizzazione di eventi pubblici di quartiere.
- Sensibilizzazione dei cittadini italiani attraverso il lavoro di mediazione sociale in strada.
- Mediazione culturale.



I PROGETTI FINANZIATI - ANNO 2007

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Associazione Centro Servizi Immigrati Marche	Per vivere in Italia
CILA - Università di Napoli L'Orientale	I linguaggi dell'integrazione: conoscere per dialogare
CIDIS Onlus	"I" come Integrazione, "I" come Italiano
Comune di Ortucchio	Integrazione linguistica e culturale
Associazione Centro Astalli	Navigo, dunque parlo
CRS Cooperativa Roma Solidarietà	CivicaMente: lingua e cultura italiana per stranieri
Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità	Parliamoci chiaro. Conoscere l'italiano per conoscere l'Italia
Parsec Cooperativa Sociale a r.l.	Chiocciola 1: essere stati è una condizione per essere
Casa di carità arti e mestieri	L.I.A. Lingua In Azione
Comune di Venezia	Italiano in rete
Fondazione Mondo Digitale	LC2 - Lingua, Cultura e Computer: competenze chiave per aprire le porte dell'integrazione
ACLI Provinciali Caltanissetta	CALIMERO
Tertium Millennium Società Cooperativa Sociale	Alfabetizziamoci
Istituto Italiano "Fernando Santi" - Palermo	Corso di lingua italiana e di ed. civica
Focus - casa dei diritti sociali - Roma	Scuole popolari per l'apprendimento
Amministrazione Provinciale di Catanzaro	Formasocialnetwork
AURIVE Società Cooperativa Sociale Onlus	Una provincia che guarda al futuro
Comune di Cremona	Migralavoro
ENAIPI Piemonte	Apprendimenti per l'integrazione
Amministrazione Provinciale di Catanzaro	Esperienza migrante
Consorzio CO&SO EVV	Lavori in corso
Dedalus	Lavoro e cittadinanza - percorsi di orientamento al lavoro per cittadini immigrati
R.T.I. Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreon	Formazione e inserimento lavorativo nel settore della ristorazione di assistenti e familiari immigrate

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Associazione di volontariato San Martino	MELTING P.O.T. (Progetto Orientamento Territoriale)
Comune di Noto	&LORO – Percorsi di orientamento al lavoro per immigrati
CRS Cooperativa Roma Solidarietà	TOOL KIT : conoscenze, competenze e strumenti per lavorare nella ristorazione italiana
Provincia di Bergamo	IMMIBRIDGE
F.I.ME.TI.CA. Onlus	Il pane quotidiano
Associazione Centro di Solidarietà San Martino	V.I.R.G.I.L.I.O. - Verso una Integrazione Regolata, Globale, Innovativa, Legale, Individualizzata, Orientata
Associazione di volontariato "Labor"	Risorsa donna (VE)
Nessun luogo è lontano	Esprit de citoyenneté
L'aliante Onlus	A B C D - Corsi di lingua e cultura per l'Integrazione
Fondazione Mondo Digitale	Apprendimento intergenerazionale: la scuola come ambiente di apprendimento di competenze chiave per l'integrazione
Incontro	Ragionando insieme
Provincia di Chieti	WELCOME
Fondazione San Giovanni Battista	Nuovi spazi per i giovani
Risvolti	Tutti insieme appassionatamente
ATS COOP Pianeti Diversi - Comune di Pompei	MINILAB
Comune di Torino	Open Mind
Comune di Vittoria	DIVERSAMENTE si cresce
Programma Integra	STEPS - Sistemi e Tecniche Educative e Pedagogiche per Stranieri
Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile	Oltre la discriminazione - Fase I
Ministero dell'Interno	Convegno Nazionale Immigrazione
Ministero dell'Interno	Assemblea congressuale Anci - Expo 2009 - Torino
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	Campagna integrata di comunicazione istituzionale sull'integrazione degli immigrati - Fase 1
Ministero dell'Interno	Definizione della figura professionale del mediatore culturale
Ministero dell'Interno	Studio di Fattibilità

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	Analisi degli interventi di integrazione rivolti a donne immigrate
Ministero dell'Interno	Elaborazione di modello di valutazione della presenza di immigrati extracomunitari nel territorio provinciale di riferimento
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	Realizzazione di una tavola di indicatori sulla presenza di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in ciascuna provincia italiana
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	Reti per lo scambio di informazioni sulle politiche di integrazione
Ministero dell'Interno - UTG Ancona	Buone prassi nell'ambito della gestione delle categorie vulnerabili
Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali	Scambio di informazioni e buone prassi sulle misure di ingresso, accoglienza e inserimento lavorativo degli immigrati
Ministero dell'Interno	Pubblicazione CTI

I PROGETTI FINANZIATI - ANNO 2008

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Ministero Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	Campagna informativa minori egiziani
Università per gli stranieri di Perugia	Percorsi pe la certificazione linguistica in contesti di immigrazione
Ministero dell'Interno	Progetto cantieri in Italia
Camere di Commercio Industria e Artigianato di Roma	Knowledge Network Estero
NOSOTRAS	CRISALIDE
CIDIS Onlus	E-work: ingresso legale e inclusione sociale delle donne immigrate a Caserta
Comune di San Giovanni Valdarno	Prepararsi per il Valdarno
Dedalus	Arrivi differenti
Amministrazione Provinciale di Catanzaro	Donne insieme
Comune di Ortucchio	INTEGRA
Xenia - Associazione per lo studio e l'azione sulle migrazioni e lo sviluppo	Corso Italia
CRS: Cooperativa Roma Solidarietà	Road map: strade e competenze per un lavoro in Italia
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca DG per lo studente	Tutte le lingue dello Sport
Ministero dell'Interno - UTG Prato	Inclusione Sociale - Giovani Cinesi
Gruppo Elefanti Volanti	Summerpark
Provincia di Novara	Futur Lab - Laboratori formativi per una nuova cittadinanza
Cipss Società Cooperativa Sociale	Ci sono giovani a zigzag
Centro Italiano di Solidarietà - CeIS	DIOGENE
Comune di Catania	Catania: "passaggi in immagine" laboratorio di produzione cinematografica
Comune di Milano	INCLU' - MILANO
Comune di Pisticci	INTERCULTURA CRE@TIVA
Dedalus	Laboratorio per un dialogo interculturale
Comune di Arezzo	Sarà Banda - l'integrazione attraverso la musica

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Provincia di Perugia	Melting PoD. Scuola e Società insieme per la promozione del dialogo interculturale giovanile attrav. le tecnologie dell'inform.ne
Ministero dell'Interno	Cinesi in Italia: percorsi di inclusione sociale
Ministero dell'Interno - UTG Roma	Sportello Unico Immigrazione
Presidenza del Consiglio Dipartimento della Gioventù	AMICI FEI
Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali	Campagna integrata di comunicazione istituzionale sull'integrazione degli immigrati
Ministero della Giustizia - DGM	Oltre la discriminazione - Fase II
Gruppo Elefanti Volanti	Campus a colori
Dedalus	Me.li.cù.
ARCOBALENO-Soc.Coop. a.r.l	Vale la pena
CIDIS Onlus	Nausica - Percorsi di specializzazione per mediatori culturali
Comune di Sezze	Formazione specialistica per mediatori culturali e linguistici
Comune di Latina	Mediatori in cammino
Università degli Studi del Molise	Med.In.Molise. Salute e mediazione interculturale
Associazione Culturale Acuarinto	ERMES
Associazione per la formazione QUASAR	Mediare per integrare
Cooperativa sociale interculturando	Mediare: corsi di specializzazione per mediatori linguistico culturali
Ministero dell'Interno	Portale Immigrazione
Ministero dell'Interno	Concorso studenti italiani o comunitari ed extra-comunitari delle scuole secondarie (progetto cinematografo)
Provincia di Trento - L'Aquila	Centro informativo
Ministero dell'Interno	Accertamento della minore età
Ministero dell'Interno	Indagine sul grado di partecipazione degli immigrati all'associazionismo
Ministero dell'Interno	Immigrazione, Regioni e Consigli territoriali. I dati fondamentali
Ministero dell'Interno	Sistema di indicatori di integrazione

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Ministero Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	Realizzazione di un'indagine conoscitiva sui percorsi lavorativi dei cittadini immigrati
Provincia di Trento - L'Aquila	Centro Interculturale
Ministero dell'Interno	Convegno Integrazione (Buone prassi, presentazione progetti)
Ministero dell'Interno	Convegno Integrazione (Buone prassi, presentazione progetti)

I PROGETTI FINANZIATI - ANNO 2009

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Università del Politecnico di Milano	INTESE - Integrazione Studenti Esteri
La Spezia - Unione delle Province Italiane	Provintegra
Ministero dell'Interno	Sillabo per valutazione linguistica
Regione Emilia Romagna	Formazione civica ed orientamento dei cittadini neo immigrati dei Paesi Terzi
Ministero dell'Interno	Cantieri In Italia (Parte 2)
Ministero dell'Interno - UTG ROMA	Percorsi formativi sperimentali
Ministero della Giustizia - DGM	Centro giovani polivalente
MIUR Direzione Generale per lo Studente	Sui banchi dell'intercultura
Provincia di Parma	Interventi a supporto dell'integrazione nelle scuole superiori parmensi
Accoglienza Migranti Don Renato Monolo Onlus	IncontrARTI: laboratori interculturali per l'inclusione sociale e l'orientamento dei giovani stranieri nel territorio
Provincia di Milano	Non uno di meno. Ragazze e ragazzi stranieri nell'istruzione superiore
Associazione C.R.E.A.	Empowerment dei giovani immigrati nell'area prenestina: un obiettivo a breve termine
Comune di Prato	Living
Centro italiano di Solidarietà	Jambo
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna	SeiPiù
Istituto Comprensivo 11 Verona rete Tante Tinte	Intrecci culturali nelle scuole veronesi
Promidea Coop. Sociale	Una scuola extra
ORSO - Organizzazione per la Ricreazione Sociale	N.O.I. Nuovi orizzonti Interculturali: integrazione ed educazione interculturale tra scuola e territorio
Amministrazione provinciale di Arezzo	Orientamenti: giocare d'anticipo per l'integrazione
Cantiere giovani	Campania regiona Interculturale
Associazione culturale il Grifo e il Leone	Migrant Women 2010 - 2011
C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus	A scuola dell'altro, a scuola con l'altro
Coop. Sociale La Gemma Soc. Coop. Onlus	Il mondo a scuola. Strategie di gestione delle problematiche connesse alla costruzione dell'identità negli adolescenti in bilico tra due culture

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Ministero della Salute	Percorsi di integrazione presso lo Sportello Unico Immigrazione
Ministero dell'Interno	Anci Expo Padova
Ministero della Giustizia	Errando tra la gente
Ministero dell'Interno	Migrazioni Africane
Presidenza del Consiglio Dipartimento Pari Opportunità	Donne di origine straniera. Contro ogni discriminazione
Dipartimento della Gioventù	Informagiovani
Ministero Interno - Dip Vigili Fuoco	casa sicura
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	MUSA - Musica Sport Accoglienza
Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo (ICS)	Mediazione. Accoglienza e orientamento ai servizi ai cittadini stranieri recentemente arrivati in provincia di Alessandria
Municipio Roma Centro Storico	Mediazione culturale in ambito socio-sanitario: approccio integrato sul territorio
Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. Onlus	Mediazione culturale territoriale
Comune di Prato	Mediazione al Femminile
Comune di Verona	La mediazione culturale: uno strumento per l'integrazione e le pari opportunità nel rispetto dei diritti e doveri
Provincia di Firenze	Interprise
Comune di Milano	Mediante: nella scuola e nella città di Milano
Comune di Udine	A.M.A.L. Attività di mediazione nella Amministrazioni Locali
Azienda Sanitaria U.L.S.S. 6	La salute senza confini
Penelope. Coordinamento solidarietà sociale	Millemondi
Ministero della Salute	Artemis
Univ. La Sapienza - Fac. Studi orientali	Comunità cinesi in Italia
Fondazione Casa amica onlus	Casa: facilitare l'accesso, favorire l'integrazione
Nosotras Onlus	Sportello MultiServizio per donne immigrate
Comune di Perugia	Diritti e culture in città
Comune di Cremona	Mondinsieme - cittadinanza, partecipazione e dialogo interreligioso
Dedalus Coop. Sociale	Ombre Cinesi-Attività di mediazione sociale e dialogo interculturale a favore della popolazione cinese

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Comune di Pescara	MEdiazione COnciliatrice per la prevenzione dei conflitti locali con gli immigrati - ME.CO.
Provincia di Lucca	L-integrazione degli immigrati: dialogo interculturale e mediazione sociale per la gestione dei conflitti nei contesti abitativi
Comune di Castelfranco Veneto	Sportello Casa - Aisa. Iniziativa locale per l'inclusione abitativa e l'integrazione sociale
Comune di Venezia	Altrimenti nella Città
Comune di Ravenna	La prima accoglienza e la prevenzione dei rischi connessi ai percorsi migratori
Comune di Rosarno	Diversamente...insieme
Comune di Vittoria	Creuza de Mà
Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus	Lo spirito di Assisi. Religioni e culture in dialogo
INAIL	Informazione per la Sicurezza sul Lavoro
UPI	Prog. IDEE
Provincia di Roma	SIN-ERGIA
Ministero dell'Interno	Sistema di monitoraggio sui percorsi di integrazione
ANCI	Programma di Formazione Integrata
Ministero Interno - UTG Arezzo	FAreREte
Ministero Interno - UTG Ragusa	Centro servizi immigrazione
Ministero Interno - UTG Vicenza	IteRap
Ministero Interno - UTG Pordenone	Doppi Sensi
Presidenza del Consiglio Dipartimento Pari Opportunità	Rete delle antenne territoriali per la prevenzione ed il contrasto della discriminazione razziale
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	AMICI Accesso al microcredito degli immigrati
Ministero dell'Interno	Analisi comparativa sulla normativa italiana ed europea in materia di cittadinanza
Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile	Oltre la discriminazione - OLD 3
Ministero dell'Interno	Analisi su comportamenti economici dei migranti e sull'offerta del sistema bancario
Ministero dell'Interno	Diffusione dossier statistico immigrazione 2010

I PROGETTI FINANZIATI - ANNO 2010

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
C.I.D.I.S. Onlus	Progetto - Con...Tatto:L2 di prossimità per le donne del subcontinente indiano a Roma
Provincia di Bologna	Progetto - ABC: dalla lingua alla cittadinanza attiva
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa	Progetto - I@S - Integrazione@Scuola: formazione linguistica e orientamento professionale, strumenti di integrazione in contesti scolastici
Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione coop. sociale onlus	Progetto - CARE SHARING, UN AFFARE DI DONNE?
Comune di Avezzano	Progetto - PESI - Protocolli Educativi di Sostegno e Integrazione
CAMERA DI COMMERCIO DI ISERNIA	Progetto - PaeSI Insieme: Parlare e Sviluppare Impresa Insieme
Amministrazione Provinciale di Siena	Progetto - IntegrarSI
Comune di Vergiate	Progetto - Protagonisti del futuro: lo sviluppo di una comunità arcobaleno
FONDAZIONE CARITAS onlus DELL'ARCIDIOCESI DI PESCARA PENNE	Progetto - F.I.L.O. Formazione (per) Inclusione Lavorativa e Orientamento
CTP c/o Istituto Comprensivo L.Fibonacci	Progetto - C.T.P.: cultura, tolleranza, partecipazione
Casa di Carità Arti e Mestieri	Progetto - IO SONO QUI - Risorse nuove per l'Italia che cambia
Comune di Genova	Progetto - Progetto D.O.R.A. - Donne Orientamento Rete e Accoglienza
Università degli Studi Guglielmo Marconi	Progetto - INtegrazione Stranieri nel Ferrarese (INSF)
Cooperativa Impresa Sociale Ruah soc. coop.	Progetto - Per non restare senza parole. Scuola di Italiano, strumento di integrazione
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	Progetto - PARLIAMONE INSIEME
Comune di Faenza	Progetto - LA MOLINELLA: VOLANO D'INTEGRAZIONE
PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S2	Progetto - PAROLA AI MIGRANTI
Accoglienza Migranti Don Renato Monolo ONLUS	Progetto - Alfabeti Migranti, percorsi di educazione linguistica, alla cittadinanza e orientamento al lavoro
Associazione Volontari del Centro Internazionale Giorgio La Pira	Progetto - Transiti Culturali

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Provincia di Rovigo	Progetto - NUOVI PROTAGONISTI - "Da cittadini stranieri a cittadini attivi" Xcorsi formativi integrati linguistici e professionali"
Università del Salento	Progetto - L'italiano per tutti
Associazione Interculturale NUR	Progetto - Parlo dunque sono.
Centro studi ed iniziative per lo sviluppo locale	Progetto - Integrando
Lybra Cooperativa sociale	Progetto - Formazione in situazione: lavoro domestico e di cura in famiglia
Comunità Comprensoriale Valle Isarco	Progetto - DA UTENTI A PROTAGONISTE
Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus	Progetto - ITALIANO PER AMICO
Provincia della Spezia	Progetto - integrAzioni scolastiche
Associazione Comunità Nuova onlus	Progetto - Latinos. Interventi per l'integrazione sociale di giovani latinoamericani
COMUNE DI PERUGIA	Progetto - FA.MI.LIN.G.- FAMIGLIE MIGRANTI E LINGUAGGI GIOVANI
Provincia di Lucca	Progetto - dalla A alla Z processi di alfabetizzazione, integrazione, mediazione e intercultura nelle scuole
Provincia di Terni	Progetto - Le culture della convivenza: generazioni, scuole e territori
Opera dell'Immacolata Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale ONLUS	Progetto - FRA - NOI Famiglie Ricongiunte Accolte - Nuovi Orizzonti d'Integrazione
Liceo Scientifico Statale Lioy	Progetto - "F.A.R.E. " Famiglie, Alunni, Reti " INSIEME"
ISTITUTO COMPRENSIVO 11 VERONA RETE TANTE TIN	Progetto - Seconda edizione - Intrecci culturali nelle scuole Veronesi
PROVINCIA DI MILANO	Progetto - Parole e luoghi d'integrazione. L'accoglienza e l'inserimento dei giovani stranieri nelle scuole e nelle comunità.
Comune di Pontassieve	Progetto - LINGUA, LINGUAGGI, NUOVI CITTADINI
CIES (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo)	Progetto - A.C.T. Area Cantieri Teatrali. I giovani come attori di integrazione e dialogo interculturale
COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ	Progetto - ISN - Integration Social Network
Archi Comitato Territoriale di Bari	Progetto - AMICA Avviare Modelli di Inclusione nella Comunità Accogliente
CITTA' DI ALBINO	Progetto - A-TRAZIONE SOCIALE Dalle differenze alle appartenenze
Retesalute	Progetto - Prospettive

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Comune di Vercelli	Progetto - I colori della vita
Provincia di Foggia	Progetto - Amleto e i figli dell'immigrazione
comune di palermo	Progetto - La città oltre lo sguardo
Centro Italiano di Solidarietà	Progetto - Karibu
CO.PRO.S.S.	Progetto - M ²
Università degli Studi della Toscana	Progetto - Integra Mente
Dipartimento di Psicologia Applicata	Progetto - Le Olimpiadi dell'Interculturalità: la mediazione come strumento di promozione di prassi condivise di integrazione scolastica e tra gli studenti
Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee - Università di Bari	Progetto - MELTING SCHOOL
offertasociale a.s.c.	Progetto - Mil Pasos
Comune di Reggio nell'Emilia	Progetto - PIPPI. Percorsi di Informazione Per Promuovere l'Integrazione
COSPE	Progetto - L'integrazione in prima pagina. Media e territori in rete per un'informazione plurale.
Comune di Udine	Progetto - Stranieri Oggi, Cittadini Domani
Dedalus Cooperativa Sociale	Progetto - Differenti alfabeti. Pratiche di formazione, informazione e confronto per una nuova comunicazione sui flussi migratori
Provincia Regionale di Ragusa	Progetto - Opus Mundi - l'immigrazione come risorsa integrata e produttiva
Provincia di Rimini	Progetto - WORD COMMUNICATION
Save the Children Italia onlus	Progetto - Diversi ma uguali. La parola ai ragazzi
Utente: Mediazione Integrazione Onlus	Progetto - "Accogliere le differenze pensando alla coesione sociale"
Alisei Società Cooperativa Sociale	Progetto - Identità e pluralità nel dialogo interreligioso
Comune di Ferrara	Progetto - Noès: mediazione sociale, orientamento ai servizi e dialogo interculturale nella provincia di Ferrara
Fondazione Mondo Digitale	Progetto - A2 / A4 - La scuola formato famiglia
Amministrazione Provinciale di Arezzo	Progetto - PIS : Percorsi di Integrazione Sociale
Comune di Prato	Progetto - Dialoghi Interculturali
Comune di Schio	Progetto - TOGETHER - PROMUOVERE CONOSCENZA E AUTONOMIA
COMUNE DI VENEZIA	Progetto - Mediare.Com: percorsi di comunità attraverso la mediazione

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Comune di Milano	Progetto - Via Padova. Partecipazione e mediazione per la costruzione della coesione sociale
Comune di Latina	Progetto - RETE TERRITORIALE PER IL DIALOGO INTERCULTURALE
Alisei Società Cooperativa Sociale	Progetto - Sulla soglia. Accompagnamento all'abitare
CITTA' DI MONCALIERI	Progetto - MONCALIERI A COLORI: azioni di mediazione e promozione del dialogo interculturale
COMUNE DI PORTO RECANATI	Progetto - Villaggio Mondo
CO&SO Firenze - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale	Progetto - MIXITE': PROSPETTIVE DI CONVIVENZA
CCM - Comitato Collaborazione Medica	Progetto - ARACNE - Tessere reti per il diritto alla salute dei migranti
Università Politecnica delle Marche	Progetto - La mediazione sociale nei contesti di edilizia pubblica
Comune di Reggio Calabria	Progetto - CASA - Collaborazione e Accompagnamento per Servizi Alloggiativi
Utente: AFET AQUILONE ONLUS	Progetto - P.A.D.I.S.S. Progetto Accoglienza Diurna e Inclusione Socio-Sanitaria
Provincia di Terni	Progetto - ARACNE - Tessere cittadinanza attiva
Provincia Barletta-Andria-Trani	Progetto - Medi-Azione
Università degli Studi di Parma	Progetto - Intercultura, integrazione, diritto. Cooperazione interculturale, gestione del territorio e prassi giuridiche tra Questura e collettività degli immigrati dai Paesi Terzi
Tempo Libero Società cooperativa sociale Onlus	Progetto - Tracce di inclusione. Famiglie immigrate tra servizi e territorio.
CRS Cooperativa Roma Solidarietà	Progetto - ROMA : mediazione socio-sanitaria come percorso di inclusione dei rom nella città di Roma
Utente: COMUNE DI RIETI SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	Progetto - UFFICIO RELAZIONI STRANIERI - SPORTELLINO UNICO PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'ASSISTENZA
Coordinamento ricostruire insieme	Progetto - PERCORSI MIGRANTI
C.I.D.I.S. Onlus	Progetto - Diamo credito ai migranti
Provincia di Parma	Progetto - TUTTI DENTRO - I giovani immigrati e il volontariato
NOSOTRAS ONLUS	Progetto - MAA'T

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO DEL PROGETTO
Comune di Firenze	Progetto - I - GOVERNMENT Servizi Telematici per l'Integrazione
COMUNE DI PRATO	Progetto - IES: Immigrazione ed Economia Sostenibile
Comune di Vicenza	Progetto - Comunità in divenire prassi e azioni per la promozione del nuovo cittadino di Vicenza
Provincia di Cagliari	Progetto - IMMIGRA.T.I. - Tecnologie per l'integrazione
Comune di Roma	Progetto - Sistema Cittadino della Mediazione Interculturale
C.I.D.I.S. Onlus	Progetto - Inclusione 2.0
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA)	Progetto - Progetto di Inclusione Sociale Polimediale
provincia di cuneo	Progetto - Re.S.P.I. - Rete Servizi-sportelli Pubblici Immigrati
Provincia di Reggio Emilia	Progetto - INSIEME (INclusione, Sviluppo, Integrazione, Empowerment Migranti a rischio di Emarginazione) NELLA CURA
COMUNE DI VERONA	Progetto - UN'INTEGRAZIONE POSSIBILE A VERONA: SAPERI A CONFRONTO
Provincia di Torino	Progetto - ProvGovernance - lingua e cultura italiana per l'integrazione
Provincia dell'Aquila	Progetto - CONOSCERE L'INTEGRAZIONE
Provincia di Roma Dipartimento 3 Servizio 2	Progetto - TATTIC-Territori di accoglienza, tutela dei diritti e integrazione dei cittadini dei paesi terzi
Provincia Regionale di Catania	Progetto - Sportelli in rete per un modello integrato di Accoglienza
Provincia di PISA	Progetto - Collegare le differenze
PROVINCIA DI SALERNO	Progetto - PERCORSI PER L'INTEGRAZIONE
Provincia Potenza	Progetto - A.E.S.CUL.A.P.I.U.S. - Assistenza, Educazione Sociale e CULTura dell'Accoglienza Per un'Ida Universale di Salute
PROVINCIA DI COSENZA	Progetto - SERVIZI MIRATI - Aggiornamento Dipendenti e Creazione Rete Servizi Pubblici per Immigrati



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo
Autorità Responsabile FEI



PROGRAMMA NAZIONALE FAMI

IDENTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ DESIGNATE

Autorità competenti per i sistemi di gestione e di controllo

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo di posta elettronica	Data di designazione	Attività delegate
Autorità responsabile	Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione	Prefetto Mara Di Lullo	Piazza del Viminale 1 00184 Roma	maral.dilullo@interno.it	21-feb-2018	
Autorità di audit	Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie	Direttore Centrale pro tempore per le risorse finanziarie e strumentali - Giancarlo Verde		autorita.audit@interno.it		
Autorità delegata	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	Direttore generale - Tatiana Esposito	Via Flavia, 6 00187 Roma	tesposito@lavoro.gov.it		L'Autorità Delegata assume direttamente, ai sensi all'articolo 25, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 514/2014, le funzioni di gestione, controllo, monitoraggio e pagamento degli interventi relativamente ad alcune specifiche azioni ricomprese nell'obiettivo specifico 2, Obiettivo nazionale "Migrazione legale" e Obiettivo nazionale "Integrazione".

Sistema di gestione e di controllo

Si allega la versione aggiornata al mese di maggio 2018 del Sistema di Gestione e Controllo, revisionata a seguito della designazione del Prefetto Mara Di Lullo in qualità di nuova Autorità Responsabile, e rispetto alla quale l'Autorità di Audit ha fornito, con nota n. prot. 28220 del 13 giugno 2018, il parere positivo sul rispetto dei criteri di designazione di cui all'allegato del Reg. 1042/2014, in merito all'organizzazione amministrativa e al sistema di controllo interno dell'AR.

CCI	2014IT65AMNP001
Titolo	Italy National Programme AMIF
Versione	9.0
Primo anno	2014
Ultimo anno	2020
Ammissibile a partire da	1-gen-2014
Numero della decisione della CE	C(2020)2896
Data della decisione della CE	4 mag 2020

AUTORITÀ COMPETENTI PER I SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....	1
SISTEMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1
1. SINTESI.....	3
2. SITUAZIONE DI PARTENZA NELLO STATO MEMBRO	5
SINTESI DELLA SITUAZIONE NELLO STATO MEMBRO AL DICEMBRE 2013 IN RELAZIONE AI SETTORI PERTINENTI PER IL FONDO	5
3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	9
OS 1. ASILO.....	9
OS 2. INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE.....	14
OS 3.RIMPATRIO.....	19
OS 4. SOLIDARIETÀ.....	23
CALENDARIO INDICATIVO	24
4. CASI SPECIALI.....	25
4.1 REINSEDIAMENTO.....	25
4.2 TRASFERIMENTO E RICOLLOCAZIONE.....	26
4.3 AMMISSIONE DALLA TURCHIA (2016/1754).....	27
5. INDICATORI COMUNI E INDICATORI SPECIFICI PER PROGRAMMA	28
6. QUADRO PER LA STESURA E L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELLO STATO MEMBRO	29
6.1 COINVOLGIMENTO DEI PARTNER ALLA PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA	29
6.2 COMITATO DI SORVEGLIANZA	29
6.3 QUADRO COMUNE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	30
6.4 COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO NELL'ESECUZIONE, NEL MONITORAGGIO E NELLA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE	30
6.5 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	30
6.6 COORDINAMENTO E COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI	31
<i>6.7.1 Elenco dei cinque tipi principali di beneficiari del programma</i>	<i>32</i>
7. PIANO DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA	33
TABELLA 1: PIANO FINANZIARIO DEL FAMI.....	33
TABELLA 2: IMPEGNI PER CASI SPECIALI.....	34
TABELLA 3: IMPEGNI ANNUALI COMPLESSIVI DELL'UE (IN EUR).....	34
MOTIVAZIONE DI EVENTUALI SCOSTAMENTI DALLE QUOTE MINIME FISSATE NEI REGOLAMENTI SPECIFICI	34
DOCUMENTI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. SINTESI

Il Programma Nazionale (PN) del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) è stato definito sulla base di un ampio processo di concertazione descritto nel seguente paragrafo 6.1.

Il PN individua i fabbisogni di medio termine più avvertiti nel settore dell'asilo, dell'integrazione e dei rimpatri, declinando per ciascuna area gli obiettivi di carattere prioritario ed i risultati funzionali al loro conseguimento. La programmazione, a carattere pluriennale, consentirà al contempo di adattarsi alle nuove sfide rilevate nel corso dell'attuazione.

Nell'attuale quadro nazionale risulta prioritario il rafforzamento del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo - con specifico riferimento alla 1° accoglienza - anche alla luce di una capacità ricettiva sottodimensionata in caso di flussi non programmati nonché della durata del processo decisionale per l'esame delle richieste di asilo che incide significativamente sui tempi di permanenza presso le strutture. Al fine di superare una logica di intervento non programmata è necessario mettere in campo interventi di carattere strutturale finalizzati al potenziamento del sistema di 1° accoglienza e qualificazione ed allo stesso tempo delle strutture dedicate alla 2° accoglienza e integrazione, promuovendo la fuoriuscita dal circuito attraverso misure a favore dell'autonomia, dell'empowerment e dell'inserimento socioeconomico dei migranti.

Dal punto di vista del processo decisionale in materia di asilo, risultano prioritarie azioni finalizzate al miglioramento della qualità e della velocità delle procedure, attraverso interventi di potenziamento degli organi competenti anche al fine di far fronte al numero crescente di richieste di asilo.

La prospettiva di intervento prevede di promuovere processi di autonomia in uscita dalle strutture ricettive, saldandosi con gli interventi di Integrazione (OS2) da attivare sia a favore dei titolari di protezione internazionale che del complesso della popolazione straniera regolarmente soggiornante.

Le misure di Rimpatrio (OS3) costituiranno uno strumento a disposizione di coloro che intendano ridefinire il proprio percorso migratorio, optando per il Rimpatrio Volontario Assistito, o potranno essere attivati, nel caso del Rimpatrio Forzato, nei confronti di coloro che non possiedono i presupposti alla permanenza sul territorio nazionale.

I risultati specifici che si intendono perseguire, in corrispondenza con gli Obiettivi Specifici del Fondo, sono:

- **OS1:** si intende realizzare un sistema strutturato e flessibile che consenta una gestione efficiente e multilivello della 1° e della 2° accoglienza, anche in caso di situazioni emergenziali, ed allo stesso tempo l'applicazione di un adeguato sistema di monitoraggio quali-quantitativo degli standard di accoglienza. In particolare è previsto: l'ampliamento del sistema di accoglienza in Italia con un aumento del numero dei posti disponibili sia per la 1° accoglienza - centri governativi - che per la 2° accoglienza - posti nella rete SPRAR, con la creazione di strutture ad alta specializzazione per le categorie vulnerabili, in particolare i minori; il miglioramento della qualità e della velocità del processo decisionale in materia di asilo attraverso l'empowerment degli organi competenti e la realizzazione di progetti funzionali al potenziamento degli interventi di resettlement.
- **OS2:** è previsto l'ampliamento dell'offerta di servizi di formazione linguistica rivolti ai migranti attraverso il consolidamento di un'azione di sistema nazionale per l'alfabetizzazione declinata attraverso appositi Piani regionali integrati; la qualificazione il sistema scolastico secondo una logica di servizio mirato a utenza straniera; la qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA; il potenziamento delle misure di integrazione che consentano di assicurare ai migranti un accesso non discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio; il coordinamento tra le politiche del lavoro, dell'accoglienza e dell'integrazione per favorire il processo di inclusione socio economica.
- **OS3:** è prevista la promozione della misura del RVA con il rafforzamento dell'elemento di reintegrazione nei Paesi di origine, con particolare attenzione quindi al carattere durevole del

rimpatrio, ed in misura complementare l'attuazione di operazioni di Rimpatrio Forzato e l'istituzione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati al fine di garantire la riammissione effettiva nei Paesi d'origine e di transito. E' inoltre prevista la promozione della cooperazione pratica con le Autorità dei Paesi terzi finalizzata a favorire una reintegrazione sostenibile dei rimpatriandi.

- **OS4:** è prevista la promozione di un intervento di ricollocazione volontaria dei migranti giunti sul territorio nazionale verso altro Stato membro, in attuazione delle conclusioni del Consiglio Europeo del 28/06/2018 che hanno incoraggiato gli Stati membri ad adottare misure di solidarietà volontarie per una più equa redistribuzione dei richiedenti asilo sul territorio europeo

2. SITUAZIONE DI PARTENZA NELLO STATO MEMBRO

Sintesi della situazione nello Stato membro al dicembre 2013 in relazione ai settori pertinenti per il Fondo

2.1 ASILO

Nel corso degli ultimi anni l'Italia sta sostenendo una pressione migratoria di proporzioni ed intensità considerevoli.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nei primi 4 mesi del 2015 sono sbarcate complessivamente 26.218 persone; il 6,4% del totale sono MSNA (1.686). Complessivamente, nell'arco del 2014 sono giunti sul territorio nazionale oltre 170.000 migranti (a fronte dei circa 42.000 nel 2013), la maggior parte sbarcati a seguito di operazioni di salvataggio ed in stato di vulnerabilità psico-fisica. Nel 2014 il numero di MSNA segnalati in Italia è sensibilmente aumentato, passando dai 6.319 a dicembre 2013 ai 10.536 a dicembre 2014 (+66,7%).

Attraverso l'operazione *Mare Nostrum* l'Italia ha provveduto a rafforzare il controllo in mare e migliorare le capacità di soccorso dei migranti in difficoltà, prestando soccorso ad oltre 130.000 migranti. Per garantire l'identificazione e la registrazione delle impronte digitali ai nuovi arrivati le competenti Autorità nazionali hanno provveduto a rafforzare la collaborazione con le articolazioni periferiche della Polizia scientifica rispetto alle procedure relative al fotosegnalamento, assicurando l'immediato rilevamento e la registrazione delle impronte digitali ai nuovi arrivati.

Secondo gli ultimi dati disponibili, dal 1° gennaio al 30 aprile 2015 sono pervenute 21.359 domande di protezione, con un incremento di +32% rispetto al totale delle istanze pervenute nei primi 4 mesi del 2014 (16.199). Nel corso del 2014 sono state registrate 64.886 richieste di asilo ed esaminate 36.330 istanze. Lo status di rifugiato è stato riconosciuto in 3.649 casi (10%), in 8.121 casi è stata riconosciuta la protezione sussidiaria (22%) e in 10.091 casi la protezione umanitaria (28%).

Complessivamente il numero dei rifugiati soggiornati in Italia al 31/12/2013 è pari a 18.147, mentre 30.407 sono i titolari di protezione sussidiaria e 19.238 i titolari di protezione umanitaria.

I tempi medi di conclusione delle procedure di riconoscimento in prima istanza sono stati stimati intorno ai 170 gg. Con riferimento alle decisioni di appello, sulla base di un campione di Commissioni, è possibile indicare un tempo di attesa indicativo di oltre 6 mesi.

L'elevato numero dei richiedenti asilo in attesa di decisione definitiva e la persistente pressione migratoria hanno messo a dura prova il sistema d'accoglienza nazionale la cui capacità ricettiva è stata via via potenziata. Attualmente il 1° livello di accoglienza prevede una capienza di c.a. 51.000 posti presso le strutture temporanee (Luglio 2015) e di c.a. 10.000 posti presso i centri governativi, mentre la 2° accoglienza nelle strutture SPRAR è passata da 3.000 posti nel triennio 2011-2013 (ampliati a 8.449 per il solo 2013) a 16.000 posti nel triennio 2014-2016, con un'ulteriore estensione a 21.000 considerando i posti aggiuntivi messi a disposizione dai medesimi progetti in caso di necessità, ad oggi già utilizzati e attivi fino al 31/12/2016.

In tale quadro, attraverso il Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 sono stati finanziati 149 progetti, in gran parte finalizzati all'autonomia dei destinatari attraverso misure per l'autonomia alloggiativa e l'inserimento lavorativo. Inoltre, al fine di far fronte alla persistente pressione migratoria sono state richieste e attivate misure d'urgenza sugli AP 2011-2013 FER, con l'obiettivo di potenziare i servizi di accoglienza nei centri governativi e rafforzare il funzionamento delle Commissioni al fine di garantire maggiore celerità nell'iter decisionale.

Nell'ambito della ridefinizione del sistema di accoglienza, diretto al progressivo superamento della gestione emergenziale del fenomeno, il 10 luglio 2014 la Conferenza Unificata Stato Regioni ha

sancito un'intesa per rispondere rapidamente e adeguatamente alla gestione dei migranti in arrivo, attraverso un più incisivo coinvolgimento di Regioni ed enti locali. Il relativo Piano Nazionale si articola in una fase di 1° soccorso e assistenza a breve termine nelle Regioni di sbarco o limitrofe, seguita da una 1° accoglienza e qualificazione presso centri regionali/interregionali (Hub) e in una fase di 2° accoglienza e integrazione nello SPRAR. Sono previste inoltre strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per i MSNA con successivo trasferimento in progetti SPRAR appositamente dedicati.

Per rispondere alla necessità di garantire un iter più celere nella definizione delle istanze, il numero delle Commissioni è stato progressivamente ampliato: con decreto del Ministero dell'Interno del 10/11/ 2014 sono state istituite 20 Commissioni territoriali ed ulteriori 20 sezioni composte dai membri supplenti

La strategia nazionale definita in occasione della Conferenza Unificata ha posto le basi per la ridefinizione del sistema di accoglienza nazionale. Nell'ambito di tale strategia con il FAMI risulta prioritario: potenziare la capacità ricettiva del sistema, rafforzare il sistema di monitoraggio delle strutture ricettive per garantire un'adeguata risposta in caso di un afflusso eccezionale e sostenere il funzionamento degli organi competenti per la valutazione delle richieste d'asilo, con lo scopo di accelerare l'iter decisionale.

Per quanto riguarda la spesa nazionale relativa ai servizi per l'asilo, nell'esercizio finanziario 2014 è stato previsto uno stanziamento di:

- € 1.605.729,00 per il funzionamento della Commissione Nazionale Asilo e delle Commissioni Territoriali, a cui si aggiungono le risorse per le sezioni supplementari (DL 119/2014) pari a € 9.149.430,00;
- € 377.456.607,00 relativamente alle “*spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di immigrazione*”, importo triplicato rispetto ai € 110.840.004,77 del 2013;
- € 201.458.681,92 per l'accoglienza relativa alla “*Rete SPRAR – Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati*”, importo più che triplicato rispetto ai € 66.863.950,82 del 2013.

Nell'ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 invece sono stati stanziati € 94.307.131,05 di cui € 59.082.796,05 di quota comunitaria e € 35.224.335,00 comprensivi di quota nazionale e contributo privato (rilevazione dati FER al 15 marzo 2015).

2.2 IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE

L'evoluzione del fenomeno migratorio in Italia ha registrato una crescente stabilizzazione dei percorsi migratori, che trova espressione nell'incremento dei ricongiungimenti familiari e delle seconde generazioni. In tale quadro si inseriscono, negli ultimi anni, tendenze riconducibili all'aumento dei flussi migratori non programmati e agli effetti della crisi economica: contrazione della domanda di lavoro, riduzione degli ingressi per lavoro e aumento della disoccupazione per i lavoratori stranieri.

Al 1° gennaio 2014 sono regolarmente presenti in Italia 3.874.726 cittadini non comunitari (+110 mila rispetto al 2013). Le donne rappresentano il 49% del totale. I minori sono 925.569, pari al 24%. La popolazione straniera risulta significativamente differenziata per caratteristiche demografiche, pluralità delle comunità di appartenenza, distribuzione territoriale e specializzazioni professionali. E' pertanto necessario garantire un'offerta di servizi di integrazione articolata in *percorsi mirati per ciascun target di riferimento* e capace di declinare i vari interventi secondo un approccio individualizzato.

Analizzando il sistema dei servizi per l'integrazione dei migranti, le competenze sono articolate tra livello nazionale, regionale e locale e l'azione istituzionale risulta integrata dall'impegno delle associazioni del 3° settore.

Il quadro attuale è caratterizzato da una ridefinizione delle competenze di vari enti pubblici competenti nei settori di riferimento. Dal 01/09/2014 è in corso l'accorpamento dei CTP in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), insediati presso gli istituti scolastici, competenti ad erogare servizi di formazione linguistica, accessibili gratuitamente da parte dei migranti. I servizi di formazione civico-linguistica sono erogati in collaborazione con le Prefetture, competenti a fornire servizi d'orientamento ai cittadini di nuovo ingresso che hanno sottoscritto l'Accordo d'integrazione di cui al DPR 179/2011. Con l'abolizione delle Province, il coordinamento dei servizi di orientamento al lavoro viene assunto dalle Regioni e dalle Province autonome. L'ampio novero degli attori coinvolti nei processi di integrazione dei migranti pone la sfida di verificare l'impatto dei servizi attivati e promuovere azioni al fine di *garantire uniformità e coerenza degli interventi e gestire efficacemente e secondo un approccio integrato le politiche migratorie*.

Nella programmazione 2014-2020 si rende ancora più necessario rafforzare la *complementarietà tra FAMI e fondi FSE* nella programmazione degli interventi di inserimento socio-lavorativo. Da un'analisi complessiva delle risultanze evidenziate e delle attività di consultazione interistituzionale, i settori chiave di intervento per il periodo 2014-2020 risultano: la formazione linguistica, la qualificazione del sistema scolastico, il sostegno all'occupazione, l'integrazione dei titolari di protezione internazionale, la mediazione sociale e interculturale nel settore dei servizi sociali, sanitari, amministrativi ed alloggiativi, l'informazione, la capacity building, il contrasto alle discriminazioni.

La spesa pubblica per i servizi d'integrazione dei migranti è connessa all'impiego di risorse nazionali, nonché regionali e locali. Attraverso il FEI 2007-2013 sono stati finanziati 823 progetti, per un importo complessivo di € 194.107.519,43. Il 1° settore di intervento è stato quello della formazione civico-linguistica, impegnando il 40% della dotazione. Il Ministero dell'Intero attraverso risorse nazionali ha sostenuto tra il 2011 ed il 2014 una spesa complessiva di € 25.012.000,00 in servizi per l'integrazione dei migranti (test di lingua italiana e servizi connessi all'Accordo d'integrazione).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG Immigrazione e Politiche d'Integrazione, ha destinato agli interventi in materia di politiche migratorie nel periodo 2009-2013 € 200.373.567, per interventi ascrivibili ai 5 assi del Piano per l'integrazione "Identità e Incontro": Educazione e apprendimento, Lavoro, Alloggio, Accesso ai servizi essenziali, Minori e seconde generazioni.

2.3 RIMPATRIO

Il Rimpatrio Volontario Assistito (RVA) è diventato nel corso degli anni un importante ed efficace dispositivo di rientro nel Paese di origine per numerosi migranti presenti nel territorio italiano come attestano i risultati conseguiti nell'ambito dei progetti di RVA finanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri (FR) 2008-2013. In particolare dal giugno 2009 a giugno 2014 sono stati realizzati complessivamente oltre 3.200 RVA. In particolare, nell'anno solare 2014 sono stati realizzati 923 RVA di cui 784 con piani di reintegrazione nel Paese d'origine. Nel corso della programmazione del FR le risorse destinate al RVA sono via via incrementate rispetto a quelle destinate al rimpatrio forzato: Ciò nonostante permane un numero sempre elevato di destinatari di rimpatrio forzato, oltre 24.000 migranti da giugno 2009 a giugno 2014 solo nell'ambito del FR.

La politica nazionale di gestione del rimpatrio è stata orientata verso un maggior ricorso al RVA con reintegrazione rispetto a quello forzato, attraverso la costruzione di un sistema precedentemente poco sviluppato, di promozione e gestione di misure di RVA e reintegrazione, con risultati efficaci e sostenibili.

In particolare, tale strategia è stata implementata attraverso l'attuazione del Fondo Europeo per i Rimpatri (FR) 2008—2013, in conformità alle politiche adottate in ambito comunitario sul tema ed al pieno rispetto della specificità dei casi e dei fondamentali principi umanitari. Con il FR sono stati ad oggi finanziati 60 progetti relativi a interventi di RVA con e senza reintegrazione, iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul RVA tra cui la creazione di una rete nazionale, operazioni di rimpatrio forzato e corsi di formazione per il personale di scorta.

Nei prossimi anni, sulla base del trend crescente di interventi di RVA degli ultimi anni, si prevede una forte domanda di RVA sollecitata anche dalla situazione di crisi economica in corso e dell'ampliamento del target ammissibile per le misure di RVA previsto al FAMI(art.11 lett.b reg.516/2014). Analogamente, è necessario far fronte alle necessità di rimpatrio forzato per i migranti irregolari che non possono avvalersi del RVA (ai sensi del decreto del 27 ottobre 2011) o che non intendono avvalersene.

Pertanto, in linea con la base legale del FAMI secondo la quale “ *i rimpatri volontari e quelli forzati sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente*”, in complementarietà alle misure di RVA, si intende finanziare operazioni di rimpatrio forzato e istituire un sistema di monitoraggio degli stessi al fine di contrastare l'immigrazione irregolare.

La spesa pubblica per la realizzazione di operazioni di rimpatrio forzato, nel periodo 2009-2015 ammonta a circa 85 milioni di euro, di cui circa 25 milioni di cofinanziamento comunitario a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013.

Per quanto riguarda le misure di RVA, invece, sono stati stanziati nel medesimo periodo complessivamente 23,5 milioni di euro, attingendo interamente al Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, di cui 17,5 milioni di quota comunitaria e 6 milioni di quota nazionale e contributo privato. (rilevazione dati al 15 marzo 2015)

Le risorse finanziarie nazionali destinate alle misure di RVA, previste con legge 129/2011 dal Fondo nazionale Rimpatri, vista l'eccezionale pressione migratoria che ha interessato come noto il Paese negli ultimi anni, sono state indirizzate al rafforzamento del sistema complessivo di accoglienza dei richiedenti asilo.

3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

OS 1. Asilo

La **strategia nazionale** di intervento nel settore asilo è orientata ad una ridefinizione del sistema di accoglienza nazionale che consenta il passaggio da una gestione emergenziale del fenomeno ad una messa a regime degli interventi, attraverso la realizzazione di un modello di accoglienza flessibile, integrato e multilivello, con il coinvolgimento di Regioni ed Enti locali in linea con la Conferenza Unificata del 10 luglio 2014. Inoltre per favorire una più efficace e concertata pianificazione e attuazione delle attività previste dal FAMI, l'AR terrà conto delle linee di indirizzo del Tavolo di Coordinamento Nazionale e contribuirà all'attuazione degli interventi programmati nel Piano Operativo Nazionale 2015.

L'identificazione dei cittadini di Paesi terzi di nuovo ingresso e dei richiedenti asilo, mediante rilevamento delle impronte digitali, verrà assicurata sia nell'ambito delle attività ordinarie garantite dalle competenti Autorità nazionali, sia attraverso gli interventi previsti dal Fondo Sicurezza Interna (OS2-OS5).

Nell'ambito di tale strategia di intervento, ed in linea con quanto previsto dal Regolamento istitutivo, con il FAMI si intendono perseguire i seguenti **obiettivi**:

a) potenziare i servizi di supporto psico-sanitario nella primissima fase a favore dei migranti rintracciati in mare (art.5, c. 1, 2° §, lett.a);

b) rafforzare i servizi informativi e di prima assistenza a favore dei migranti nelle zone interessate dagli arrivi via mare – compreso il rafforzamento dei servizi di assistenza ai valichi di frontiera - (art.5, c. 1, 2° §,lett.a);

c) rafforzare il sistema dei servizi di *prima e seconda accoglienza* su tutto il territorio nazionale (art.5, c. 1, 2° §,lett.b,d,e,f);

d) potenziare la *governance* nazionale degli uffici coinvolti nella gestione dei flussi migratori e del sistema di accoglienza (art.5, comma 2, lett.b);

e) rafforzare il sistema di accoglienza a favore dei MSNA (art.5,c. 1, 2° §, lett.f);

f) *omissis: azione eliminata nell'ambito della mid-term review*

g) rafforzare le competenze e l'*expertise* delle Commissioni asilo nonché degli operatori impegnati nella filiera del soccorso agli sbarchi e dell'assistenza dei migranti, per migliorare l'accesso alle procedure di asilo ed i servizi di accoglienza (art.5 c. 1, 2° §, lett.c, 5.2 lett.d);

h) migliorare la sistematizzazione e la fruibilità delle informazioni relative ai COI (art.6, b);

i) migliorare il sistema di valutazione per il riconoscimento della protezione internazionale, uniformando procedure, strumenti, criteri di valutazione e indici di riferimento (art.6,lett.c.);

j)rafforzare la capacità nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema di accoglienza nel suo complesso al fine di verificare e migliorare qualità, efficienza e regolarità contabile-amministrativa (art.6 lett.a);

k)rafforzare la governance nazionale per la realizzazione di operazioni di resettlement (art.7.1 lett. b)

Obiettivo nazionale	1 - Accoglienza/asilo
<p>In corrispondenza degli ON indicati nel § 3.1 si elencano di seguito: AZIONI (A), DESTINATARI (D) e RISULTATI ATTESI (R)</p> <p>a) A: Primissima assistenza psicosanitaria comprensiva di <i>triage</i> sanitario, individuazione delle vulnerabilità immediatamente rilevabili in complementarietà con gli interventi di <i>search and rescue</i> nella fase di primissimo soccorso in mare e servizi di assistenza post sbarco per richiedenti asilo D: migranti rintracciati in mare potenziali richiedenti asilo R: 1.000 eventi migratori assistiti; <i>vulnerability assessment</i> di circa 100.000 migranti; <i>triage</i> sanitario per almeno 20.000.</p> <p>b) A: Supporto informativo e legale per migranti e target vulnerabili, nelle zone interessate dagli arrivi via mare, in particolare nelle fasi di sbarco e primissima accoglienza, anche con il rafforzamento dei servizi di assistenza alle frontiere, per l'individuazione immediata delle vulnerabilità e il trasferimento in strutture adeguate D: potenziali richiedenti di protezione internazionale R: 60% dei migranti sbarcati informati.</p> <p>c) A: Qualificazione del sistema di 1° e 2° accoglienza, attraverso l'erogazione di servizi mirati ed individualizzati, quali ad es. supporto psicosanitario e legale, misure d'inserimento socioeconomico, etc. D: richiedenti e titolari di protezione internazionale R: c.a 36.000 destinatari di servizi individualizzati qualificati.</p> <p>d) A: Inserimento di profili specialistici a supporto degli uffici coinvolti nella gestione dei flussi migratori e del sistema d'accoglienza D: uffici del Ministero dell'Interno coinvolti nella gestione dei flussi migratori, compresa l'Unità Dublino R: incremento della produttività degli uffici competenti pari a + 25%/anno, in termini di output prodotti.</p> <p>e) A: Potenziamento dei servizi d'accoglienza e assistenza specifica per MSNA D: MSNA R: c.a 5.000 posti di accoglienza dedicati ai MSNA.</p> <p>f) (<i>omissis</i>) "Rafforzamento dei servizi d'accoglienza, supporto e orientamento territoriale per richiedenti protezione trasferiti in Italia": <i>azione eliminata nell'ambito della Mid-term review</i></p>	

g) A: Percorsi formativi (complementari ai moduli EASO) per la qualificazione dei soggetti coinvolti nella valutazione delle richieste d'asilo; percorsi di formazione rivolti agli operatori impegnati nei servizi di soccorso
D: membri delle commissioni asilo e attori operanti nel settore
R: c.a 4.000 corsisti formati; avviamento di un centro di formazione specialistica.

Obiettivo nazionale	2 - Valutazione
<p>Attraverso le risorse FAMI si ritiene prioritario procedere al rafforzamento del monitoraggio del sistema di accoglienza considerata l'ampia diffusione sul territorio nazionale di strutture attivate anche in via temporanea (pari a c.a 51.000 posti a luglio 2015) e migliorare il monitoraggio e la qualità del processo di valutazione delle richieste di asilo. Inoltre le attività di monitoraggio e valutazione previste saranno realizzate in sinergia con le attività di <i>data collection</i> di competenza di EASO ed EUROSTAT.</p> <p>In corrispondenza degli obiettivi nazionali indicati nel § 3.1 si elencano di seguito: AZIONI (A),DESTINATARI (D)eRISULTATI ATTESI (R)</p> <p>h) (omissis) “Aggiornamento del sistema informatico nazionale per la raccolta di informazioni sui paesi di origine (SIPO); sviluppo e applicazione di strumenti e metodologie per il coordinamento delle attività di ricerca sui paesi di origine/COI” <i>azione eliminata nell'ambito della Mid-term review:</i></p> <p>i) A: Realizzazione di un progetto di sistema per il monitoraggio della qualità delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, attraverso le seguente attività: - visite di monitoraggio regolari presso le Commissioni territoriali e relative Sezioni; - redazione/aggiornamento di linee guida sia su presupposti sostanziali e criteri di valutazione, sia sulle procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale in Italia; - <i>follow up</i> delle metodologie, identificazione <i>best practice</i> ed elaborazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale D: Commissione Nazionale Asilo e Commissioni Territoriali competenti per la valutazione delle procedure d'asilo R: miglioramento della qualità delle procedure d'asilo; messa a sistema di strumenti e metodologie standard per il monitoraggio della qualità delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.</p> <p>j) A: Sistematizzazione e miglioramento dei processi di monitoraggio e valutazione dell'intero sistema di accoglienza, attraverso la definizione di metodologie e apposite linee guida; qualificazione del personale preposto alle attività di monitoraggio e valutazione e potenziamento degli uffici competenti; attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione dei servizi offerti nelle strutture di accoglienza, attraverso la verifica di standard quantitativi e qualitativi uniformi D: uffici del Ministero e delle Prefetture</p>	

R: miglioramento della capacità di monitoraggio e valutazione del sistema di accoglienza; incremento delle ore lavorative dedicate al monitoraggio delle strutture attraverso ore di straordinario del personale interno e/o il ricorso ad eventuali soggetti esterni; qualificazione del sistema di accoglienza.

Obiettivo nazionale	3 - Reinsediamento
<p>Gli interventi di <i>resettlement</i>, previsti nell'ambito degli <i>Special Cases</i> di cui al successivo capitolo 4, saranno gestiti e coordinati attraverso l'istituzione di un apposito ufficio <i>ad hoc</i> nell'ambito dell'Ufficio III Relazioni Internazionali del DLCI, finanziato con il presente Obiettivo Nazionale .</p> <p>Tale ufficio opererà in stretto raccordo e sinergia con UNHCR e gli uffici del Ministero dell'Interno competenti in materia di accoglienza ed asilo nonché del Servizio Centrale dello SPRAR, per seguire l'intero processo di reinsediamento dei rifugiati all'interno del territorio nazionale. Potranno essere altresì previste, ove ritenuto necessario, missioni all'estero per facilitare le procedure di selezione nei Paesi terzi dei potenziali destinatari con specifico riferimenti a casi complessi.</p> <p>In considerazione della prosecuzione del programma sono previsti inoltre interventi finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare la capacità dell'Ufficio di condividere le informazioni e gestire le pratiche relative alle procedure di reinsediamento con tutti i soggetti coinvolti (Ufficio Resettlement, Dipartimento della pubblica sicurezza, Organizzazione internazionale per le Migrazioni, Commissione internazionale per il diritto di asilo, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati); • migliorare la gestione del programma di reinsediamento sulla base dell'esperienza del primo biennio di attuazione. <p>In corrispondenza degli obiettivi nazionali indicati nel § 3.1 si elencano di seguito: AZIONI (A), DESTINATARI (D) e RISULTATI ATTESI (R)</p> <p>k) A: Potenziamento dell'ufficio dedicato al coordinamento delle operazioni di <i>resettlement</i>, attraverso: l'inserimento di profili ad alta specializzazione, lo sviluppo di una piattaforma informatica <i>ad hoc</i> che supporti gli uffici competenti nella gestione di tutte le attività relative al <i>resettlement</i>, la realizzazione di una valutazione <i>ex post</i> dei primi due anni di attuazione del programma di reinsediamento, al fine di verificare l'efficacia delle procedure per la gestione del programma (selezione dei destinatari, misure pre-partenza, accoglienza e integrazione in Italia)</p> <p>D: Ufficio III – Relazioni Internazionali (DLCI)</p> <p>R: n° 1 linee guida per le procedure inter-istituzionali per la trattazione dei casi; interventi di reinsediamento coordinati dall'ufficio pari al 100% degli interventi totali di reinsediamento svolti dall'Italia; realizzazione di n. 1 piattaforma informatica per la gestione del programma; redazione di un report di valutazione finale che raccolga e</p>	

sintetizzi i risultati raggiunti e che fornisca all'amministrazione una serie di raccomandazioni pertinenti per migliorare l'efficienza del programma.

Azione specifica	1 - Centri di transito

Azione specifica	2 - Accesso all'asilo
<p>In qualità di Stato membro partecipante alla <i>specific action</i> EU- FRANK (<i>Facilitating Resettlement and Access to Asylum through New Knowledge</i>) coordinata della Svezia, il cui obiettivo è quello di facilitare il reinsediamento e l'accesso all'asilo, l'Italia contribuirà all'attuazione del progetto attraverso le sue competenze specifiche in materia di procedure di reinsediamento e di asilo. Lo stato membro può co-finanziare il progetto anche sotto forma di corsi di formazione, interventi di capacity building, partecipazione a scambi di informazioni, tutoraggio, visite di studio, partecipazione al gruppo direttivo, incontri/ workshop, etc.</p> <p>Gli obiettivi dell'azione sono l'aumento del numero di posti di accoglienza dedicati al <i>resettlement</i> nell'area UE attraverso lo sviluppo e la realizzazione di un curriculum europeo sul reinsediamento che includa nuovi metodi, attrezzature di supporto tecnico, formazione, interventi di <i>capacity building</i> così come una più stretta cooperazione pratica e lo scambio di esperienze e conoscenze con gli altri Stati membri.</p>	

OS 2. Integrazione/migrazione legale

La **strategia nazionale** persegue l'attuazione dell'Agenda Europea per l'Integrazione e si basa sui seguenti pilastri:

- promuovere azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti riconducendo l'offerta dei servizi d'accoglienza e integrazione a una dimensione sistematica coerente ed organica;
- rafforzare la *governance* multilivello degli interventi promuovendo il coordinamento tra attori istituzionali e del privato sociale e valorizzando il loro ruolo nella programmazione e attuazione degli interventi;
- realizzare una programmazione integrata secondo una logica di sistema e complementare, coordinando e integrando gli strumenti finanziari regionali, statali e comunitari disponibili: PON Inclusione, PON SPAO e POR (FSE), PON Per la Scuola (FSE/ FESR);
- rafforzare l'azione a livello locale privilegiando l'elaborazione di politiche d'intervento dal basso.

Si intendono perseguire i seguenti **obiettivi**:

- a)** fornire un sostegno ai migranti candidati all'ingresso in Italia per ricongiungimento/lavoro attraverso servizi di orientamento e formazione civico linguistica (art.8)
- b)** favorire la partecipazione dei cittadini di Paesi terzi ai programmi di politica attiva, con particolare attenzione a donne, richiedenti e titolari di protezione (art.9,d-e)
- c)** promuovere l'inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di 2° generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i *gap* di rendimento (art.9,d)
- d)** promuovere l'autonomia dei MSNA e qualificare il sistema di monitoraggio dei servizi (art.9,e)
- e)** garantire l'accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei migranti economici (art.9,b)
- f)** promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità (art.9,c)
- g)** favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità d'accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci (art.9,c-f)
- h)** consolidare e ampliare l'offerta di servizi di formazione civico-linguistica (art.9,d)
- i)** qualificare il sistema d'accoglienza dei MSNA e le procedure di accertamento della minore età (art.9,e)
- i-bis)** promuovere la partecipazione attiva dei giovani migranti tramite progetti di servizio civile (art.9,d-e, c-f)

- i-ter)** prevenire e contrastare il lavoro nero ed il caporalato (art.9,b, d-e)
- i-quater)** integrazione sociale per appartenenti a target vulnerabili (art.9,b)
- j)** promuovere la *governance* ed il coordinamento tra servizi d'integrazione, rafforzare la capacità delle PPAA nel fornire risposte efficaci all'utenza straniera (art.10,c-e-g)
- k)** qualificare il sistema scolastico secondo una logica di servizio mirato agli alunni stranieri (art.10,d)
- l)** prevenire e combattere le discriminazioni dirette e indirette nell'accesso e nella fruizione dei pubblici servizi e aumentare *networking capacity* e *networking capital* delle PPAA (art.10,e)
- m)** promuovere il confronto sui servizi d'integrazione per migranti e valorizzare le buone prassi europee (art.10,d).

Obiettivo nazionale	1 - Migrazione legale
<p>In corrispondenza dell'ON indicato nel §3.2 si elencano di seguito: AZIONI (A), DESTINATARI (D) e RISULTATI ATTESI (R)</p> <p>a) A: Analisi dei contesti, dei bisogni e delle potenzialità dei diversi ambiti di intervento geografico, strumentali ad una più efficace e specifica progettazione degli interventi. Realizzazione di iniziative mirate pre-partenza, declinate sulla base delle istanze puntualmente rilevate nei differenti gruppi di destinatari. Produzione e distribuzione di materiale informativo ed orientativo, finalizzato a rispondere alle specifiche esigenze conoscitive identificate</p> <p>D: migranti candidati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare</p> <p>R: 10.000 migranti coinvolti nelle azioni.</p> <p>Un'efficace cooperazione tra Paesi d'origine e Paesi di accoglienza rappresenta una chiave strategica per favorire percorsi migratori consapevoli, regolari e sostenere la mobilità circolare. In tale ambito si intende promuovere la complementarità tra i servizi di informazione ed orientamento pre-partenza con i servizi erogati a cittadini che hanno sottoscritto l'Accordo di integrazione a seguito dell'ingresso in Italia. La formazione nei Paesi di origine mette i cittadini stranieri in condizione di apprendere, ad un livello basico iniziale, la lingua italiana e gli elementi essenziali dell'educazione civica e della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Ciò comporta che, al momento dell'ingresso in Italia, siano significativamente ridotti sia i rischi sociali derivanti dalla mancata conoscenza dei valori fondanti la società di accoglienza, che i rischi negli ambienti di lavoro.</p>	

Obiettivo nazionale	2 - Integrazione
<p>b) A: Raccordo tra politiche del lavoro(FSE), integrazione/accoglienza. Percorsi individualizzati di supporto ad autonomia e integrazione tramite servizi</p>	

complementari/esperienze d'inserimento in azienda. Rete di servizi per *startup* d'impresa
 D: cittadini di Paesi terzi, richiedenti/titolari di protezione
 R: 33.500 destinatari; 2.500 supportati per sviluppo lavoro autonomo

c) A: Interventi per successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica: orientamento, qualificazione dell'interazione scuola-famiglia, mediazione interculturale. Valorizzazione identità di provenienza
 D: giovani fino a 25 anni con *background* migratorio
 R: 30.000 destinat.

d) A: Misure d'integrazione per MSNA prossimi ai 18 anni/neomaggiorenni per inclusione sociolavorativa, autonomia alloggiativa e prevenire forme di disagio giovanile e rischi di sfruttamento
 D: MSNA *over* 17 anche titolari di protezione intern.neomaggiorenni entrati in Italia come MSNA fino ai 23anni
 R: 1.500 destinat.

e) A: Implementazione di una rete integrata d'accesso ai servizi per presa in carico multidisciplinare(modelli *one stop shop*). Creazioni/consolidamento portali web per informare i destinatari e facilitare l'accesso ai servizi
 D: regolarmente soggiornanti; richiedenti/titolari di protezione
 R: 20.000 destinat. di servizi integrati

f) A: Interventi integrati di comunicazione per rendere mirate e accessibili le informazioni attraverso multilinguismo e coinvolgimento attivo di *stakeholders*, consolati, comunità straniere, ass. migranti, G2.Consolidamento reti tra PPAA centrali/territoriali e relativi sist. informativi
 D: migranti, italiani, istituzioni, associazioni
 R: 625.000 destinat.

g) A: Sostegno a nuove realtà associative e qualificaz. delle esistenti.Percorsi di partecipazione attiva degli stranieri
 D: Ass.migranti,G2.Enti/ass. iscritte al Registro
 R: 30.000 destinat.

h) A: Percorsi di formazione linguistica erogati dai CPIA in raccordo con Regioni e Prefetture secondo *standard* di alfabetizzazione definiti da MIUR secondo il QCER
 D: 120.0000 CPT
 R: attestazioni linguistiche di profitto per 70% dei corsisti

i) A: Messa a sistema servizi d'accoglienza sperimentati con M.U.
 D: MSNA
 R: 70% strutture d'accoglienza accreditate

i-bis) A: Percorsi di servizio civile naz. per inclusione/integrazione nel tessuto sociale, incremento della partecipaz. Attiva, rafforzamento competenze
 D: giovani 18-28anni titolari di protezione internaz./umanit.
 R: 3.000 destinat.

i-ter) A: Interventi d'integraz. sociolavorativa per prevenire/contrastare il caporalato, anche tramite attività di agricoltura sociale, per mantenere condiz. di regolarità lavorativa

D: cittadini di Paesi terzi vittime/potenziati vittime di sfruttamento lavorativo
R: 2500 destinatari.

i-quater) A: Interventi d'integrazione sociale per target vulnerabili, attraverso l'erogazione di servizi di civic-engagement, inclusione sociale ed alloggiativa
D: CPT regolarmene soggiornanti appartenenti a target vulnerabili
R: 2500 destinatari

Obiettivo nazionale	3 - Capacità
---------------------	--------------

La strategia nazionale di *governance* dei servizi per l'integrazione prevede il coordinamento tra livelli di intervento, il rafforzamento della logica di rete e la qualificazione degli operatori pubblici. Attraverso il Fondo sarà ampliata l'azione delle competenti Amministrazioni Centrali nei settori del contrasto alle discriminazioni, della formazione dei docenti e dell'aggiornamento del personale, valorizzando la complementarità tra diverse fonti di finanziamento. Per garantire un miglior coordinamento degli interventi è prevista l'attivazione di centri territoriali per l'integrazione dei servizi offerti ai migranti (*one-stop service*).

In corrispondenza degli ON indicati nel § 3.1 si elencano di seguito: **AZIONI** (A), **DESTINATARI** (D) e **RISULTATI ATTESI** (R)

j) A: servizi di formazione e rafforzamento delle competenze di amministratori, funzionari comunali ed operatori sociali; consolidamento di reti territoriali per l'erogazione di servizi di integrazione; potenziamento dei CC.TT.I come organi di analisi del fenomeno migratorio e dei fabbisogni locali e piattaforme di partecipazione e consultazione dei migranti; valorizzazione degli Sportelli Unici per l'Immigrazione; valutazione delle politiche e delle misure di integrazione; prosecuzione e consolidamento delle attività di *capacity building* delle Pubbliche Amministrazioni;
D: 19.000 funzionari ed operatori pubblici formati
R: 3500 protocolli/ strumenti/ misure realizzate in ambito nazionale, regionale, locale per l'integrazione dei migranti.

k) A: Attuazione di un Piano pluriennale di formazione per dirigenti e insegnanti delle scuole a più forte presenza migratoria e di interventi mirati di sostegno alle comunità scolastiche
D: 1.000 dirigenti e 10.000 docenti
R: riduzione del tasso di abbandono scolastico dei minori stranieri.

l) A: Potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione; formazione degli operatori dei centri antidiscriminazione; prevenzione della discriminazione giuridica; sperimentazione di interventi di *diversity management* e contrasto alle discriminazioni
D: 2.000 operatori pubblici formati
R: aumento di 10 punti del potenziale di integrazione delle Regioni italiane entro il 2020 rispetto ai valori del 2013 (indicatori CNEL), in almeno nel 50% delle Regioni italiane.

m) A: attività di confronto, ricerca e *benchmarking* sull'efficacia ed efficienza dei servizi, sull'attuazione della *governance* multilivello delle politiche e sull'accesso al credito

D: operatori delle PPAA e ONG italiane e di altri SM che operano nel settore dei servizi per i migranti

R: 8 modelli di servizio individuati come buone prassi per l'integrazione dei migranti, condivisi e recepiti all'interno degli SM.

Azione specifica	3 - Iniziative congiunte
Non previsto	

Azione specifica	4 - Minori non accompagnati
Non previsto	

Azione specifica	8 - Migrazione legale
Non previsto	

OS 3.Rimpatrio

La **strategia nazionale** sostiene misure di RVA con Reintegrazione (RVA&R). Per rendere più agevoli, efficaci ed uniformi le procedure su tutto il territorio nazionale è necessario potenziare la *governance* nazionale e realizzare attività d'informazione e sensibilizzazione.

Saranno altresì finanziate operazioni di rimpatrio forzato (RF) e verrà realizzato un sistema di monitoraggio apposito. A supporto delle operazioni di allontanamento sarà garantita l'operatività dei posti nei CPR (ex CIE) con i fondi nazionali.

Verrà promossa l'attuazione dell'Agenda Europea sulla Migrazione relativamente ai rimpatri.

Gli **obiettivi** da perseguire sono:

a) potenziare la *governance* nazionale multilivello per la gestione del RVA&R prevedendo una sede istituzionale di confronto sulle esigenze e gli interventi in materia, nonché di scambio di buone pratiche in sinergia e raccordo con EMN (art.11,h)

b) migliorare l'efficacia nell'accesso alle misure di RVA&R consolidando il *network* tra tutti i soggetti coinvolti nella promozione e attuazione degli interventi nonché favorendo servizi informativi per gli operatori ed i potenziali destinatari (art.11,b,h)

c) migliorare la conoscenza l'informazione e la consapevolezza presso le istituzioni, l'opinione pubblica e gli immigrati potenziali beneficiari su: RVA&R, normativa applicabile, condizioni di rimpatrio e relativi effetti promuovendo l'accesso a tale strumento (art.11,b)

d) migliorare la capacità del sistema nazionale di monitorare le attività svolte nell'attuazione delle operazioni di RF garantendo la rilevazione puntuale e organica delle operazioni (art.11,e)

e) garantire l'applicazione degli *standard* europei comuni in materia di formazione e aggiornamento degli operatori di scorta a bordo di voli congiunti (art.11,h)

f) *omissis: (azione eliminata)*

g) rafforzare l'attuazione del RVA&R sviluppando percorsi integrati di accompagnamento e orientamento prepartenza, anche per categorie vulnerabili, con particolare attenzione alla reintegrazione nei Paesi d'origine per rafforzare la sostenibilità e l'efficacia del ritorno (art.12,a-b-c-e)

h) sostenere le operazioni di RF per i migranti che non soddisfano le condizioni di ingresso e/o permanenza nello SM (art.12,d)

h-bis) *omissis: (azione eliminata)*

i) *omissis: (azione eliminata)*

j) *omissis: (azione eliminata)*

Obiettivo nazionale	1 - Misure di accompagnamento
<p>Si elencano di seguito: AZIONI (A), DESTINATARI (D) e RISULTATI ATTESI (R) degli ON indicati nel §3.3</p> <p>a) A: Istituzione di un Tavolo Istituzionale sul RVA&R: l'intervento è stato realizzato attraverso l'istituzione del Tavolo tecnico FAMI Rimpatrio.</p> <p>b) A: Creazione di una rete sul RVA&R a supporto delle istituzioni operanti nel settore (Ministero, Prefetture, Questure) per realizzare le seguenti attività: sessioni informative a livello locale sul RVA&R per gli uffici competenti per la gestione delle pratiche del RVA ed al 3° settore; attivazione di <i>focal point</i>/operatori della rete attivi su tutto il territorio nazionale per informare sulle misure di RVA&R i potenziali destinatari ed i soggetti operanti nel settore. D: Soggetti operanti nel settore; immigrati potenziali destinatari di RVA&R R: sessioni informative sul RVA&R con la partecipazione di almeno 400 operatori informati; attivazione di almeno 21 <i>focal point</i>/operatori della rete sul RVA; creazione di una sezione del sito del ministero sul RVA; 4.000 cittadini di paesi terzi accompagnati al RVA</p> <p>c.1) A: Realizzazione di una campagna istituzionale nazionale di informazione integrata sul RVA D: potenziali beneficiari di interventi di RVA, istituzioni del territorio, stakeholder pubblico-privati, opinione pubblica nel suo complesso R: Materiale di comunicazione e sensibilizzazione a carattere pubblicitario e informativo. Miglioramento della conoscenza del RVA&R. Incremento dei potenziali beneficiari di RVA&R informati. Copertura territoriale dei servizi informativi su RVA&R pari al 100%</p> <p>c.2) A: Percorsi formativi sulla normativa relativa al RVA&R, sulle opportunità previste dai progetti attivi, sull'iter di autorizzazione alle partenze in raccordo con le prefetture D: operatori del settore (prefetture/questure/operatori centri) R. miglioramento della conoscenza della misura del RVA&R; 600 operatori formati.</p> <p>d) A: Realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'esecuzione dei rimpatri forzati (RF) D: Autorità nazionale preposta al monitoraggio dei rimpatri forzati R: 3.000 operazioni di allontanamento monitorate (intese come n° di cittadini di paesi terzi monitorati durante le operazioni di RF)</p> <p>e) A: Realizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento sugli <i>standard</i> europei in materia di operazioni di scorta D: operatori di scorta della PS R: 250 operatori formati.</p> <p>f) <i>omissis: (azione eliminata)</i></p>	

Obiettivo nazionale	2 - Misure di rimpatrio
----------------------------	-------------------------

g) A: Realizzazione di interventi di RVA&R per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nei Paesi di origine.

Si prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- indagini preliminari sui Paesi di destinazione per acquisire informazioni dettagliate sulla situazione locale, i settori economici e le opportunità di impiego, compreso l'avvio di iniziative imprenditoriali; definizione di accordi di collaborazione con le Autorità locali e/o le organizzazioni che operano in loco
- servizi informazione, mediazione culturale e, ove opportuno, supporto psicologico
- individuazione dei destinatari attraverso interviste dirette e *counselling* da parte di personale specializzato per tracciare un profilo del destinatario ed evidenziare le ragioni del ritorno
- definizione di piani individuali di reintegrazione e, ove possibile, di progetti di autoimprenditorialità .
- assistenza alla fase di pre-partenza, anche con il supporto degli Enti locali territorialmente interessati, ed assistenza alla partenza. Sono altresì previsti interventi di cooperazione con le autorità consolari e i servizi per gli immigrati dei Paesi terzi per il rilascio di autorizzazioni e documenti di viaggio
- attuazione del piano di reintegrazione predisposto e specifica assistenza *in loco*
- monitoraggio della reintegrazione, attraverso il *follow-up* degli interventi effettuati e individuazione di criticità e *best practice*.

D: immigrati potenziali beneficiari di interventi di RVA

R: c.a 2.900 destinatari di RVA

h) A: Realizzazione di un'azione sistemica di RF con e senza scorta nei Paesi d'origine di cittadini stranieri rintracciati in situazione di irregolarità sul territorio, che sarà articolata in:

- operazioni di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi con e senza scorta;
- operazioni di rimpatrio congiunto con altri SM, in collaborazione con FRONTEX

D:cittadini stranieri rintracciati in situazione di irregolarità sul territorio

R: 26.414destinatari di operazioni di RF.

h-bis) omissis: (azione eliminata)

Obiettivo nazionale	3 - Cooperazione
i) omissis: (azione eliminata)	
j) omissis: (azione eliminata)	

Azione specifica	5 - Operazioni di rimpatrio congiunte

Azione specifica	6 - Progetti congiunti di reinserimento
<p>L'Italia intende partecipare alla <i>specific action Joint Return</i> attraverso l'adesione alla prosecuzione del progetto <i>ERIN (European Integration Network)</i>, coordinata dall'Olanda, che ha come obiettivo quello di migliorare la cooperazione tra Stati membri ed Agenzie Europee nell'ambito delle operazioni di rimpatrio e la condivisione di <i>best practices</i> nell'identificazione dei migranti e nell'attuazione di operazioni di rimpatrio congiunte.</p> <p>In particolare, nell'ambito del progetto ERIN l'Italia procederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • designare un punto di contatto nazionale che partecipi alle riunioni del comitato direttivo; • partecipare alle azioni previste; • presiedere o partecipare ai laboratori ERIN ; • presiedere o partecipare a gruppi di lavoro ERIN ; • co - finanziare il progetto ERIN. <p>La partecipazione dell'Italia al progetto ERIN si concluderà con la fine della prima <i>tranche</i> (maggio 2018).</p>	

Azione specifica	7 - Iniziative congiunte dirette al ricongiungimento del nucleo familiare e al reinserimento di minori non accompagnati
<p>L'Italia intende partecipare alla <i>specific action</i> "Organizzazione di progetti congiunti di reintegrazione rivolti ai minori stranieri non accompagnati", coordinata dalla Francia. Questo intervento mira a rafforzare la reintegrazione dei minori stranieri non accompagnati nei propri Paesi d'origine, nel rispetto del principio del "superiore interesse del minore". Il progetto prevede l'attivazione di campagne di informazione nei Paesi terzi e negli Stati Membri, servizi di riunificazione familiare e reintegrazione dei minori attraverso progetti educativi di lungo termine all'interno dei Paesi di origine. E' altresì prevista l'attivazione di un centro pilota, per l'accoglienza dei minori rientrati nel Paese d'origine.</p> <p>In qualità di Partner, l'Italia parteciperà alle campagne di informazione e coopererà per la reintegrazione dei minori. Inoltre, l'Italia parteciperà al comitato di pilotaggio nonché al processo di valutazione dell'azione.</p>	

OS 4. Solidarietà

Le conclusioni del Consiglio Europeo del 28 giugno 2018 hanno incoraggiato gli Stati membri ad adottare misure di solidarietà volontarie per una più equa redistribuzione dei richiedenti asilo sul territorio europeo. L'Italia, a seguito dell'adozione della nota AMIF-ISF/2018/13 della Commissione Europea, prevede di realizzare un intervento di ricollocazione volontaria, che preveda il trasferimento dei migranti/ richiedenti protezione internazionale giunti sul territorio italiano, attraverso il trasferimento in sicurezza e dignità dei medesimi, di modo da fornire un concreto strumento di protezione ai beneficiari ricollocati e incoraggiare la solidarietà e la condivisione di responsabilità tra gli Stati che vi partecipano.

Nell'ambito di tale strategia di intervento, ed in linea con quanto previsto dal Regolamento istitutivo, con il FAMI si intende perseguire il seguente **obiettivo**:

a) promuovere la ricollocazione volontaria dei migranti giunti sul territorio nazionale verso altro Stato membro.

Obiettivo nazionale	1 - Ricollocazione
<p>In corrispondenza dell'obiettivo indicato nel § 4.1 si descrive di seguito l'AZIONE (A) oggetto dell'intervento ed i relativi DESTINATARI (D) e RISULTATI ATTESI (R).</p> <p>a) A: Realizzazione di un progetto che preveda: l'erogazione di servizi informativi pre-partenza e di mediazione linguistico-culturale rivolti ai migranti al fine di sostenerli nella fase iniziale di adattamento nel nuovo Paese di destinazione; la realizzazione di valutazioni sanitarie pre-partenza complete e la realizzazione dei cosiddetti <i>Fit to Travel</i> (idoneità al viaggio) per verificare e definire le condizioni di viaggio più opportune per i beneficiari; il trasferimento dei beneficiari del ricollocamento verso i paesi di ricollocamento, anche avvalendosi di scorte operative o mediche, per garantire il trasferimento dei beneficiari in dignità e nel rispetto della loro sicurezza.</p> <p>D: fino a 500 migranti/ richiedenti protezione internazionale.</p> <p>R: Trasferimento in altro Stato membro fino a 500 destinatari, che hanno beneficiato di servizi individuali di orientamento culturale, di counselling e di controlli medici pre-partenza.</p>	

CALENDARIO INDICATIVO

Obiettivo specifico	ON/AS	Azione principale	Nome dell'azione	Inizio della fase di pianificazione	Inizio della fase di attuazione	Inizio della fase di chiusura
OS1 - Asilo	ON1 - Accoglienza/asilo	1	Potenziamento servizi di prima e seconda accoglienza	2015	2016	2023
OS1 - Asilo	ON1 - Accoglienza/asilo	2	Potenziamento dei servizi di prima accoglienza e assistenza specifica per MSNA	2015	2016	2023
OS1 - Asilo	ON1 - Accoglienza/asilo	3				
OS1 - Asilo	ON2 - Valutazione	1	Monitoraggio qualità procedure	2015	2016	2023
OS1 - Asilo	ON2 - Valutazione	2	Monitoraggio del sistema di accoglienza	2015	2015	2023
OS1 - Asilo	ON3 - Reinsediamento	1	Creazione di un ufficio dedicato al resettlement	2015	2015	2023
OS2 - Integrazione/migrazione legale	ON1 - Migrazione legale	1	Orientamento pre-partenza dei titolari di ricongiungimento	2015	2016	2023
OS2 - Integrazione/migrazione legale	ON1 - Migrazione legale	2	Formazione pre-partenza finalizzata all'ingresso in Italia	2015	2016	2023
OS2 - Integrazione/migrazione legale	ON2 - Integrazione	1	Formazione Linguistica ed orientamento civico	2015	2015	2023
OS2 - Integrazione/migrazione legale	ON2 - Integrazione	2	Promozione dell'accesso ai servizi	2015	2015	2023
OS2 - Integrazione/migrazione legale	ON2 - Integrazione	3	Azioni preparatorie per agevolare l'accesso al mercato del lavoro	2015	2015	2023
OS2 - Integrazione/migrazione legale	ON3 - Capacità	1	Governance dei Servizi	2015	2015	2023
OS2 - Integrazione/migrazione legale	ON3 - Capacità	2	Interventi per contrastare la discriminazione	2015	2016	2022
OS2 - Integrazione/migrazione legale	ON3 - Capacità	3	Scambio Buone Pratiche	2015	2015	2023
OS3 - Rimpatrio	ON1 - Misure di accompagnamento	1	Creazione di una rete istituzionale sul RVA	2015	2016	2021
OS3 - Rimpatrio	ON1 - Misure di accompagnamento					
OS3 - Rimpatrio	ON1 - Misure di accompagnamento	3	Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei Rimpatri Forzati	2015	2016	2023
OS3 - Rimpatrio	ON2 - Misure di rimpatrio	1	Realizzazione di interventi di RVA con reintegrazione	2015	2015	2023
OS3 - Rimpatrio	ON2 - Misure di rimpatrio	2	Realizzazione di operazioni di rimpatrio forzato e formazione operatori di scorta	2015	2016	2022
OS3 - Rimpatrio	ON3 - Cooperazione	1				
OS3 - Rimpatrio	ON3 - Cooperazione	2				
OS4 - Solidarietà	ON1 - Ricollocazione	1	Intervento di ricollocazione volontaria	2018	2018	2019

4. CASI SPECIALI

4.1 Reinsediamento

Motivazione del numero di persone da reinsediare

- **Pledging 2014-2015** l'Italia attuerà con UNHCR reinsediamenti che coinvolgeranno 500 destinatari (di cui 450 siriani e 50 bisognosi di protezione giuridica/fisica)
- **Pledging 2016-2017** l'Italia, in attuazione della Rac.CE dell'8/06/2015, attuerà operazioni per 1.489 destinatari (di cui 1.259 siriani, 210 destinatari del progr. di protez. regionale nel Corno d'Africa e 20 donne/minori a rischio)
- **Pledging 2018-2020** l'Italia reinsedierà 521 persone come parte del pledge 2018 Resettlement pledging exercise (scheme 50,000 E.C.R. 2017/1803), di cui 21 persone nel periodo di eleggibilità del pledging 2020

I destinatari ricadono nella categoria vulnerabili (art.17 par.5 del reg. 516/2014)

Piano d'impegno

Gruppi vulnerabili e priorità comuni di reinsediamento dell'Unione (Importo forfettario di 10 000 EUR per persona reinsediata)	2014-2015	2016-2017	2018-2020
Donne e minori a rischio		100	
Persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento		20	
Persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.		130	
Programma di protezione regionale nel Corno d'Africa (Gibuti, Kenya, Yemen)		239	96
Programma di protezione regionale per l'Africa settentrionale (Egitto, Libia, Tunisia)			66
Rifugiati nella regione dell'Africa orientale/dei Grandi Laghi	50		
Rifugiati siriani nella regione	450	1.000	359
Totale priorità dell'Unione	500	1.489	521
Totale generale	500	1.489	521

4.2 Trasferimento e ricollocazione

	Da	A	2014-2015	2016-2017	2018-2020
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Belgio		808	-529
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Bulgaria		270	-158
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Svizzera			0
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Cipro		104	-57
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Repubblica ceca		660	-660
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Germania		6.300	-431
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Estonia		78	-78
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Spagna		780	-590
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Finlandia		475	0
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Francia		4.051	-3.637
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Croazia		240	-222
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Irlanda		360	-360
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Lituania		153	-126
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Lussemburgo		192	0
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Lettonia		120	-93
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Malta		36	0
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Paesi Bassi		1.228	-420
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Norvegia			0
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Polonia		660	-658
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Portogallo		785	-472
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Romania		1.023	-978
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Svezia		821	0
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Slovenia		138	-93
Ricollocazione (2015/1523)	Italia	Slovacchia		60	-60
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Austria		462	-417
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Belgio		579	-418
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Bulgaria		201	-191
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Svizzera			0
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Cipro		35	-35
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Repubblica ceca		376	-376
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Germania		4.027	-2.864
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Estonia		47	-41
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Spagna		1.896	-1.851
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Finlandia		304	0
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Francia		3.064	-2.805
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Croazia		134	-131
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Ungheria		306	-306
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Irlanda		263	-263
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Lituania		98	-96
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Lussemburgo		56	0
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Lettonia		66	-59
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Malta		17	0
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Paesi Bassi		922	-710
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Polonia		1.201	-1.201
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Portogallo		388	-290
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Romania		585	-585
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Svezia		567	-9
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Slovenia		80	-44
Ricollocazione (2015/1601)	Italia	Slovacchia		0	0

4.3 Ammissione dalla Turchia (2016/1754)

Piano d'impegno: numero di persone da ammettere dalla Turchia per il periodo di impegno

	2014-2015	2016-2017	2018-2020
Ammissione			

5. INDICATORI COMUNI E INDICATORI SPECIFICI PER PROGRAMMA

Obiettivo specifico		1 - Asilo			
Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo	Fonte di dati	
C1 - Numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno ricevuto assistenza attraverso progetti in materia di accoglienza e sistemi di asilo sostenuti dal Fondo	Numero	0,00	41.000	Project reporting	
C2.1 - Capacità (numero di posti) delle nuove infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio create in risposta ai requisiti minimi delle condizioni di accoglienza previsti nell'acquis dell'UE, e delle infrastrutture di accoglienza e alloggio esistenti migliorate in conformità dei medesimi requisiti a seguito dei progetti sostenuti dal Fondo	Numero	0,00	5.000,00	Project Reporting	
C2.2 - La percentuale della capacità totale di accoglienza e alloggio	%	0,00	6,10	Project reporting	
C3.1 - Numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all'asilo con l'assistenza del Fondo	Numero	0,00	4.000,00	Project reporting	
C3.2 - Tale numero in percentuale del numero totale di personale formato su dette tematiche	%	0,00	100,00	Project reporting	
C4 - Numero di prodotti che forniscono informazioni sui paesi d'origine e missioni conoscitive svolte con l'assistenza del Fondo	Numero	0,00	0,00	Project reporting	
C5 - Numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo degli Stati membri	Numero	0,00	6,00	Project reporting	
C6 - Numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo	Numero	0,00	3.310,00	Authority in charge of transferring the persons	

Obiettivo specifico		2 - Integrazione/migrazione legale			
Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo	Fonte di dati	
C1 - Numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo	Numero	0,00	10.000	Project reporting	
C2 - Numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite dal Fondo attraverso misure di integrazione nel quadro di strategie nazionali, locali e regionali	Numero	0,00	902.500,00	Project reporting	
C3 - Numero di quadri strategici/misure/strumenti locali, regionali e nazionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi in essere e che coinvolgono la società civile, le comunità immigrate e tutti gli altri soggetti interessati a seguito delle misure sostenute dal Fondo	Numero	0,00	3.500,00	Project reporting	
C4 - Numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri sull'integrazione di cittadini di paesi terzi sostenuti dal Fondo	Numero	0,00	8,00	Project reporting	
C5 - Numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione degli Stati membri	Numero	0,00	2,00	Project reporting	

Obiettivo specifico		3 - Rimpatrio			
Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo	Fonte di dati	
C1 - Numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti al rimpatrio con l'assistenza del Fondo	Numero	0,00	850,00	Project reporting	
C2 - Numero di rimpatriati che hanno ricevuto assistenza al reinserimento prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo	Numero	0,00	2.900	Project reporting	
C3 - Numero di rimpatriati il cui rimpatrio è stato cofinanziato dal Fondo, persone rimpatriate volontariamente	Numero	0,00	2.900	Project reporting	
C4 - Numero di rimpatriati il cui rimpatrio è stato cofinanziato dal Fondo, persone allontanate	Numero	0,00	26.414	Project reporting	
C5 - Numero di operazioni monitorate di allontanamento cofinanziate dal Fondo	Numero	0,00	3.000,00	Project reporting	
C6 - Numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di rimpatrio degli Stati membri	Numero	0,00	3,00	Project reporting	

Obiettivo specifico		4 - Solidarietà			
Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo	Fonte di dati	
C1 - Numero di richiedenti trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno di questo fondo	Numero	0,00	500,00	Authority in charge of relocation	
C2 - Numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri per migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri sostenuti dal Fondo	Numero	0,00	0,00	Project reporting	

6. QUADRO PER LA STESURA E L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELLO STATO MEMBRO

6.1 Coinvolgimento dei partner alla preparazione del programma

Sulla base di quanto sperimentato nel corso della precedente programmazione FEI, anche per la corrente programmazione è stato promosso un ampio processo di consultazione con i partner e gli stakeholder con l'obiettivo di elaborare strategie globali di integrazione e accoglienza da attuare con la partecipazione effettiva di tutte le parti interessate.

La consultazione con i partner istituzionali e territoriali è avvenuta in due fasi distinte:

(a) a seguito del dialogo politico con la CE, per recepire le raccomandazioni provenienti dall'UE ed inserirle all'interno del PN (fase preliminare);

(b) in fase di compilazione del PN FAMI, al fine di valorizzare la dimensione territoriale anche nelle azioni intraprese a livello transnazionale.

A tal fine è stato valorizzato il ruolo del *Tavolo di coordinamento nazionale sui flussi migratori non programmati*, istituito con DM del 16/10/2014 ai sensi dell'Intesa in Conferenza Unificata e composto dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali e dalle org.ni internazionali ed associazioni impegnate nel settore dell'integrazione e delle politiche migratorie. Il suddetto Tavolo è sede permanente di confronto politico sui temi dei flussi programmati e non. Con lo scopo di rendere il processo di programmazione inclusivo e trasparente, il PN è stato condiviso in data 20.11.2014 con il Tavolo di coordinamento, con le principali associazioni impegnate nell'accoglienza dei migranti, con le org.ni internazionali e con gli esponenti della società civile di settore, il PN è stato condiviso nel mese di novembre 2014 e successivamente nel mese di marzo 2015 con il Tavolo di coordinamento, con le principali associazioni impegnate nell'accoglienza dei migranti e con le org.ni int.

Complessivamente, l'AR ha recepito i contributi forniti, nel processo di consultazione, dai seguenti soggetti: PCM, UNAR, MLPS, MIUR, Ministero Giustizia, Ministero Salute, MIPAAF, Conferenza Stato- Regioni, ANCI, UNHCR, OIM e associazioni operanti nel settore.

6.2 Comitato di sorveglianza

Come stabilito dall'art. 12.4 del Regolamento n°514/2014 l'AR intende istituire un Comitato di Sorveglianza (CdS) per sostenere l'esecuzione del PN e monitorare lo stato di avanzamento delle azioni ad esso sottese.

Il CdS sarà composto dai membri del Tavolo Tecnico FAMI (AR, AD, AA.CC, Autorità di Gestione dei PON, Regioni), dalle Prefetture presenti sui territori soggetti a maggiori pressioni migratorie e da soggetti che operano nel privato sociale, nelle principali OO.II., ONG e associazioni di migranti.

Il CdS si riunirà su base semestrale e sulla base dei dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi a disposizione, definirà eventuali azioni correttive, proporrà la modifica di interventi o ne individuerà di nuovi. A tal proposito, il CdS si confronterà con l'AR comunicando i risultati delle analisi condotte e suggerendo, ove necessario, le aree di intervento a cui dedicare particolare attenzione in fase programmatica e le azioni correttive da intraprendere. Ai fini della programmazione esecutiva degli interventi ed a supporto del CdS, l'AR attiverà una consultazione annuale degli stakeholder di settore non facenti parti del Tavolo di coordinamento

e del Tavolo FAMI, quali: CTI, associazioni migranti e associazioni iscritte nel registro ex art. 42 del d.lgs. 286/98.

6.3 Quadro comune di monitoraggio e valutazione

Per monitorare e valutare le attività svolte nell'ambito del FAMI e i relativi risultati l'AR ha previsto un approccio strutturato su più livelli in grado di fornire un quadro dettagliato dello stato di avanzamento finanziario e quantitativo del Fondo in linea con gli standard di efficienza e trasparenza richiesti dall'UE. Il monitoraggio delle attività e dei risultati sarà a cura dell'AR, con il supporto del Comitato di sorveglianza ed a livello territoriale della rete nazionale delle Prefetture. L'AR monitorerà i progetti a cadenza trimestrale per rilevare e correggere le criticità nel corso di svolgimento dei progetti e convocherà i beneficiari in Focus group per condividere i principali punti di forza e di debolezza nell'attuazione dei progetti.

La valutazione dei servizi e delle attività sarà affidata ad un soggetto di valutazione esterno ed indipendente.

L'AR predisporrà un sistema informativo che collezionerà periodicamente tutti i dati (attività, scostamenti, indicatori) per confrontare quali-quantitativamente i progetti.

6.4 Coinvolgimento del partenariato nell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma nazionale

L'AR ha previsto il coinvolgimento di soggetti diversi in relazione alle diverse fasi del programma.

In fase di Programmazione l'AR si avvarrà del Tavolo di coordinamento nazionale, indicato nel par.6.1 che fornirà un supporto di natura politico-strategica al fine di orientare la programmazione degli interventi previsti dal FAMI.

Durante la fase di attuazione verranno costituiti Tavoli Tecnici distinti per ambito di intervento (asilo, migrazione, ritorno) composti dai referenti delle Amministrazioni centrali, regionali e locali competenti nella gestione degli interventi in materia di immigrazione e asilo, che tradurranno in interventi operativi le linee strategiche fornite dal Tavolo di coordinamento. Inoltre, le AC competenti in materia di integrazione ed accoglienza dei richiedenti asilo verranno direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti a valenza nazionale ed avranno il compito di assicurare la complementarietà tra le azioni intraprese come beneficiari del FAMI con quelle intraprese in veste di Autorità di Gestione di altri strumenti finanziari UE. In particolare, verrà promosso un costante coordinamento, così come descritto nel par.6.6 con le Autorità Nazionali e Locali che gestiranno i Programmi inclusi nell'Obiettivo Tematico 8 e 9 dell'Accordo di partenariato 2014-2020.

In fase di monitoraggio e valutazione degli interventi, si terrà conto a livello centrale del supporto fornito dal Comitato di Sorveglianza, descritto nel par.6.2, mentre a livello locale capitalizzando l'esperienza del FEI, verranno coinvolte le Prefetture nel costante monitoraggio degli interventi che verranno realizzati a livello territoriale. Relativamente al tema dell'accoglienza verranno inoltre consultati i *Tavoli di Coordinamento Regionali* istituiti dall'Accordo del 10 Luglio 2014.

6.5 Informazione e pubblicità

Come stabilito dall'art. 14 e dall'art 53 del Regolamento UE n° 514 del 2014, l'AR ha previsto una serie di misure volte a garantire la conoscenza del Fondo con particolare riferimento ai suoi

obiettivi, ambiti di intervento e sistema di gestione, nonché delle opportunità di finanziamento per i beneficiari, dei dati identificativi sui beneficiari finali, sul nome dei progetti e sull'ammontare del finanziamento dell'Unione ad essi destinato, nonché sugli output realizzati. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e massima pubblicità, sarà previsto un sito o un portale web contenente le informazioni sui programmi nazionali e sull'accesso agli stessi. A tal proposito, l'AR sta pianificando iniziative di comunicazione a livello nazionale che verranno avviate nei primi mesi di attuazione del Fondo, con il fine di far conoscere all'opinione pubblica gli obiettivi nazionali del FAMI, gli attori coinvolti, le misure che verranno intraprese per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi dalle azioni dei beneficiari. In aggiunta a quanto fatto precedentemente con il FEI, la campagna di promozione del FAMI verrà valorizzata anche tramite canali di comunicazione innovativi tra cui social network e forum telematici orientati al coinvolgimento diretto dell'utenza.

6.6 Coordinamento e complementarità con altri strumenti

A seguito della conclusione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 l'AR ha avviato un dialogo con tutte le Amministrazioni centrali e regionali incaricate di gestire Fondi UE che destinano risorse al settore dell'immigrazione e dell'asilo per assicurare la complementarità tra gli strumenti finanziari dell'UE ed evitare lacune e sovrapposizioni tra gli stessi.

In collaborazione con l'Autorità Delegata, verranno coinvolte le Autorità di Gestione del PON Inclusione, PON SPAO, PON Per la Scuola e dei POR Regionali, per garantire una programmazione integrata attuando una strategia di intervento:

- **Multisetoriale:** *capace* di integrare politiche, servizi ed iniziative che fanno riferimento ad aree diverse, ma complementari
- **Multilivello:** *capace* di coinvolgere tutti gli attori istituzionali competenti
- **Multistakeholders:** *capace* di coinvolgere tutti i soggetti interessati in modo partecipato.

Con riferimento all'Obiettivo tematico 8 "Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" dell'Accordo di Partenariato, l'AR si impegna, di concerto con le Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento (FSI), affinché le risorse del FAMI operino in maniera complementare con i FSI che sostengono l'occupazione, tra cui il FSE. Inoltre, per quanto riguarda le aree rurali e il sostegno all'occupabilità dei migranti, il FEASR promuoverà finanziamenti per lo start up e lo sviluppo delle micro-imprese. Allo stesso modo l'AR si assicurerà che le regioni beneficiarie del FAMI che rivestono il ruolo di Autorità di Gestione del FESR adottino con le risorse del Fondo misure complementari con quelle intraprese nell'ambito dei POR.

Inoltre, in linea con gli Obiettivi tematici 9 "Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione" e 10 "Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze per l'apprendimento permanente" dell'Accordo di Partenariato, l'AR garantirà che non vi siano sovrapposizioni tra i progetti FAMI che operano nei settori dell'istruzione, della formazione e dei servizi di integrazione per i cittadini stranieri e i progetti finanziati nell'ambito del programma ERASMUS.

Infine, laddove il FAMI dovesse finanziare progetti rivolti a cittadini di Paesi terzi e richiedenti asilo che si trovano nei Paesi di origine, l'AR si assicurerà che gli interventi finanziati dal Fondo siano complementari a quelli adottati nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IAP II). Per lo stesso principio, per tutti gli interventi del FAMI che avranno ad oggetto uno dei 16 Paesi partner dello Strumento europeo di Vicinato (ENI) o dello Strumento per la

Stabilità e la Pace (IFS), l'AR renderà le attività del Fondo complementari e non sovrapponibili a quelle portate avanti dagli altri strumenti UE in ambito di Relazioni Esterne.

6.7 Beneficiari

6.7.1 Elenco dei cinque tipi principali di beneficiari del programma

- Amministrazioni Centrali;
- Regioni, Province autonome ed Enti locali;
- Enti pubblici;
- Organizzazioni internazionali e associazioni del 3° settore;
- Istituti di ricerca, università ed istituti scolastici.

6.7.2 Assegnazione diretta (se del caso)

L'Autorità Responsabile ha previsto in modalità *Awarding Body* una modalità di attribuzione delle sovvenzioni in modalità diretta. Tale modalità verrà gestita attraverso un invito ad-hoc a singole Amministrazioni Centrali, Enti Pubblici Nazionali, o Organizzazioni Internazionali sulla base della natura specifica del progetto o della competenza tecnica o amministrativa del soggetto ex art.7(3) del Reg. 1042/2014. In casi debitamente giustificati, tra cui situazioni di emergenza e prosecuzione di progetti pluriennali inoltre l'Autorità Responsabile, ex art. 7(4) del Reg 1042/2014 può concedere sovvenzioni senza invito a presentare proposte.

7. PIANO DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Tabella 1: Piano finanziario del FAMI

Obiettivo specifico/obiettivo nazionale/azione specifica	Totale
OS1.ON1 Accoglienza/asilo	113.659.833,70
OS1.ON2 Valutazione	6.869.260,55
OS1.ON3 Reinsediamento	605.772,02
TOTALE ON OS1 Asilo	121.134.866,27
OS1.AS1 Centri di transito	0,00
OS1.AS2 Accesso all'asilo	0,00
TOTALE AS OS1 Asilo	0,00
TOTALE OS1 Asilo	121.134.866,27
OS2.ON1 Migrazione legale	6.000.000,00
OS2.ON2 Integrazione	122.788.305,15
OS2.ON3 Capacità	60.336.828,58
TOTALE ON OS2 Integrazione/migrazione legale	189.125.133,73
OS2.AS3 Iniziative congiunte	0,00
OS2.AS4 Minori non accompagnati	0,00
OS2.AS8 Migrazione legale	0,00
TOTALE AS OS2 Integrazione/migrazione legale	0,00
TOTALE OS2 Integrazione/migrazione legale	189.125.133,73
OS3.ON1 Misure di accompagnamento	2.156.259,41
OS3.ON2 Misure di rimpatrio	33.743.954,83
OS3.ON3 Cooperazione	0,00
TOTALE ON OS3 Rimpatrio	35.900.214,24
OS3.AS5 Operazioni di rimpatrio congiunte	0,00
OS3.AS6 Progetti congiunti di reinserimento	0,00
OS3.AS7 Iniziative congiunte dirette al ricongiungimento del nucleo familiare e al reinserimento di minori non accompagnati	0,00
TOTALE AS OS3 Rimpatrio	0,00
TOTALE OS3 Rimpatrio	35.900.214,24
OS4.ON1 Ricollocazione	119.868,00
TOTALE OS4 Solidarietà	119.868,00
Assistenza tecnica	21.344.387,76
TOTALE Casi speciali	31.451.000,00
TOTALE	399.075.470,00

Tabella 2: Impegni per casi speciali

Impegni per casi speciali	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Totale reinsediamento	2.500.000,00	2.500.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	1.736.667,00	1.736.667,00	1.736.666,00	25.100.000,00
Totale ricollocazioni (2015/1523)			4.835.500,00	4.835.500,00	-1.603.667,00	-1.603.667,00	-1.603.666,00	4.860.000,00
Totale ricollocazioni (2015/1601)			3.918.500,00	3.918.500,00	-2.115.331,00	-2.115.331,00	-2.115.338,00	1.491.000,00
Totale ricollocazione SM								0,00
Totale trasferimenti								0,00
Ammissione dalla Turchia (2016/1754) totale								0,00
TOTALE	2.500.000,00	2.500.000,00	16.199.000,00	16.199.000,0	1.982.331,00	1.982.331,00	1.982.338,00	31.451.000,00

Tabella 3: Impegni annuali complessivi dell'UE (in EUR)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Asilo e solidarietà	0,00	28.958.684,57	49.239.795,00	30.627.528,58	30.893.888,06	24.514.048,08	25.532.652,07	189.766.596,36
Integrazione e rimpatrio	0,00	36.327.836,43	34.377.833,00	60.277.371,42	20.436.953,94	28.908.329,42	28.980.549,43	209.308.873,64
TOTALE	0,00	65.286.521,00	83.617.628,00	90.904.900,00	51.330.842,00	53.422.377,50	54.513.201,50	399.075.470,00

Motivazione di eventuali scostamenti dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici
non applicabile

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

Repertorio atti n. ~~77~~/CV del 10 luglio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

CONSIDERATO che, nella seduta del 16 aprile 2014 di questa Conferenza, ANCI, UPI e Regioni hanno consegnato al Governo una nota su "Emergenza flussi non programmati – Documento di indirizzo" che sintetizza le principali urgenze in materia di accoglienza e le proposte dei territori per affrontarle;

CONSIDERATO inoltre che, in data 6 maggio 2014, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, ha scritto ai Presidenti della Conferenza delle Regioni, di ANCI e di UPI, condividendo sostanzialmente le osservazioni portate all'attenzione del Governo dal Documento di indirizzo e confidando di "rendere il sistema concertativo con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, metodo ordinario di gestione del fenomeno migratorio";

CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza del 15 maggio 2014, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, hanno consegnato un documento congiunto contenente la Proposta di attuazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

CONSIDERATO che, a conclusione della riunione tecnica, tenutasi il giorno 28 maggio 2014, si è concordato che il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e politiche sociali avrebbero prodotto relazioni tecniche concernenti le previsioni di oneri economici connessi all'attuazione del piano nazionale, richieste, nel corso della riunione tecnica, dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA le note del Ministero dell'Interno con le quali ha trasmesso la relazione sopracitata e una nuova formulazione del Piano nazionale di cui trattasi, articolato dal Tavolo di coordinamento nazionale, che sono stati diramati il 12 giugno 2014;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 12 giugno 2014 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 13 giugno 2014, con la quale questa Segreteria ha comunicato di rimanere in attesa di ricevere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la citata relazione tecnica, nonché da parte del Ministero dell'economia e finanze le connesse valutazioni;

VISTA la nota del 23 giugno 2014, con la quale è stata diramata la relazione tecnica concernente le previsioni di oneri economici pervenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota del 9 luglio 2014, con la quale Ministero dell'Interno ha trasmesso il testo definitivo del Piano nazionale di cui trattasi, che è stato diramato il 10 luglio 2014;

RILEVATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI nel condividere la stesura definitiva del Piano in esame, frutto del lavoro svolto dal Tavolo di coordinamento nazionale, hanno chiesto chiarimenti riguardo alla copertura finanziaria;

CONSIDERATO che il Sottosegretario del Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato il reperimento delle risorse per l'anno 2014, mentre per il 2015 e il 2016 il Governo assume l'impegno di considerare prioritaria, ai fini dell'allocazione delle risorse, l'emergenza in questione;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, trasmesso il 9 luglio 2014 dal Ministero dell'Interno che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

**IL MINISTERO DELL'INTERNO, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, L'ANCI E L'UPI**

CONCORDANO QUANTO SEGUE

L'arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi, oltre 72.000 dall'inizio dell'anno, comporta la necessità di organizzare il sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e rapida all'arrivo di migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati.

Si tratta di un flusso in ingresso che, attraverso l'Italia, intenderebbe in gran parte dirigersi verso altri Paesi dell'Unione ed è, pertanto, necessario che il Governo italiano attivi tempestivamente un serrato confronto con l'Unione Europea affinché sia condivisa una strategia comune di accoglienza ed integrazione, valorizzando gli strumenti già oggi disponibili, ed adeguando le normative, con particolare riferimento al Regolamento Dublino III.

Il Tavolo di coordinamento nazionale, cui partecipano rappresentanti dei vari livelli di governo nazionale e locale, sia nel luglio 2012 che nel settembre 2013, ha condiviso in due intese approvate in Conferenza Unificata obiettivi e strumenti finalizzati a una strutturata e sistematica presa in carico dei richiedenti asilo in arrivo nel nostro Paese.

In questo particolare contesto, e nella piena consapevolezza della delicatezza della situazione, è necessario ed urgente mettere in campo interventi di tipo strutturale, in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali. La gestione dell'accoglienza diffusa, tramite le Prefetture e senza il coinvolgimento dei territori, rischia di creare disagi e tensioni, non tenendo in dovuto conto il metodo proficuamente costruito a seguito della Emergenza Nord Africa.

Nella consapevolezza che uno snodo fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema, a fronte di numeri così importanti, è rappresentato dai tempi di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale e di risposta da parte delle commissioni, si richiama la necessità di:

- Velocizzare le procedure di identificazione e di verbalizzazione delle richieste di asilo da parte delle Questure (prevedendo anche maggiore disponibilità di mediatori e interpreti per la presentazione delle domande) in modo da garantire immediato accesso alla procedura, semplificando le modalità operative connesse, anche al fine dell'immediato rilascio del permesso di soggiorno.
- Accelerare i tempi di esame delle richieste di protezione internazionale, da parte delle Commissioni territoriali, per poter avviare nel più breve tempo possibile, ove sussistano i requisiti, i percorsi di integrazione sociale e autonomia di questi cittadini.
- Sostenere e potenziare il Sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati.

Dato atto che, come da comunicazione inviata dal Sottosegretario Delrio ai Presidenti di ANCI UPI e Conferenza delle Regioni in data 6 maggio 2014, il Governo esprime sostanziale condivisione del documento di indirizzo depositato nel corso della Conferenza Unificata del 16.04.2014, ed in particolare:

- si impegna a reperire le risorse per l'attivazione dei posti aggiuntivi dello SPRAR;
- si impegna ad affrontare le problematiche derivanti dai flussi nell'ambito dei Tavoli tecnici regionali con il coordinamento del tavolo nazionale;



- dà mandato al coordinamento nazionale di “elaborare un programma strutturato che, in modo permanente e tenuto conto delle indicazioni fornite dai tavoli regionali, affronti le singole problematiche e si faccia promotore degli interventi necessari sotto il profilo amministrativo e normativo, in ordine ai rapporti internazionali o interni alla UE”.
- si impegna a rendere il sistema concertato con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, metodo ordinario di gestione del fenomeno migratorio e, conseguentemente, di rafforzare il rapporto di leale collaborazione.

Premesso inoltre che le risorse finanziarie necessarie a gestire la situazione derivante dall'afflusso non programmato di immigrati sul territorio sono a carico del Governo, che condivide con Regioni ed enti locali il seguente Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti (singoli e famiglie) e minori non accompagnati.

Le misure previste nel presente documento devono trovare piena coerenza ed integrazione con gli interventi previsti dal Piano nazionale predisposto, ai sensi del D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, dal Tavolo di coordinamento nazionale e che individua le “linee di intervento per realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all’inserimento socio-lavorativo, (...) all’accesso all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni”. A tal fine il Tavolo rappresenta anche sede di condivisione e confronto sulla programmazione dei relativi fondi europei (FAMI).

PIANO OPERATIVO NAZIONALE PER FRONTEGGIARE IL FLUSSO STRAORDINARIO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.

Gli arrivi registrati dall’inizio dell’anno rendono necessario mettere a punto un Piano operativo che fornisca le linee guida per l’attivazione e la gestione di un sistema di accoglienza in grado di far fronte a tale pressione, che tenga conto anche della situazione particolarmente difficile in cui si trova la Sicilia, anche sotto il profilo sanitario.

Principi:

- tutte le Istituzioni coinvolte si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso non programmato di cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione.
- È necessario operare su due piani contemporanei coniugando, da un lato, la necessità di dare risposte immediate alle impellenti esigenze di accoglienza delle persone che arrivano in numeri molto elevati sulle coste meridionali e nei luoghi di frontiera e, dall’altro, l’assoluta e indifferibile necessità di impostare subito un “piano strutturato” che permetta di ricondurre a gestione ordinaria e programmabile gli interventi relativi sia agli adulti che ai minori non accompagnati. I due piani devono essere perseguiti contemporaneamente e coerentemente.
- E’ necessario garantire una governance nazionale e regionale attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell’Interno e dal Prefetto del comune capoluogo, in attuazione di quanto previsto dai documenti approvati in Conferenza Unificata in data 26/9/2012 e 11/7/2013 e costituiti da soggetti con le competenze dei diversi settori chiamati in causa (salute, protezione sociale, formazione/lavoro, accoglienza ecc.).
- E’ necessario distinguere fra una fase di soccorso (Centri di primo soccorso e assistenza nelle regioni di sbarco o limitrofe), una di prima accoglienza e qualificazione (Centri-Hub Regionali e/o Interregionali) e una di seconda accoglienza ed integrazione (Sistema



SPRAR) e costruire un sistema che consenta il tempestivo passaggio da una fase all'altra, attraverso l'utilizzo delle strutture già esistenti o attraverso la creazione di nuove, che rispondano a modalità di gestione omogenee definite dal Tavolo di Coordinamento Nazionale; allo stesso modo si procederà al tempestivo collocamento dei profughi secondo un condiviso piano di ripartizione sul territorio nazionale che faccia riferimento, in via prioritaria, all'ampliamento della rete SPRAR.

- Lo SPRAR è perno del sistema di accoglienza di secondo livello sia per gli adulti che per tutti i minori stranieri non accompagnati: eventuali soluzioni attivate in via d'urgenza dovranno avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR.
- E' necessario in tempi brevissimi un consistente aumento del numero delle Commissioni territoriali e/o delle loro sezioni al fine di accelerare i tempi di esame delle domande di protezione.

Attuazione delle fasi di soccorso e accoglienza

1. Soccorso e prima assistenza

Oltre al soddisfacimento delle primarie esigenze connesse ad un adeguato ricovero e al vitto, la fase di soccorso e di prima assistenza dovrà comprendere le procedure di identificazione, un primo screening sanitario, la risposta ai necessari bisogni materiali (igiene, abbigliamento, ecc.), un'ampia attività informativa, nonché la prima individuazione di nuclei familiari o persone vulnerabili.

Tali interventi sono realizzati in strutture governative a ciò deputate e dovranno avere tempi di permanenza contenuti al fine garantire il massimo *turn over* delle presenze, evitando così la saturazione dei Centri stessi, e favorendo il pronto invio degli stranieri nelle strutture di "prima accoglienza" dislocate sui-territori regionali.

A tal fine il Ministero dell'Interno valuterà in tempi brevi il possibile diverso utilizzo, anche parziale, degli attuali Cara, a partire dai Centri di Mineo, Crotone e Bari.

2. Prima accoglienza e qualificazione

Al fine di consentire il regolare ordinato afflusso verso il Sistema SPRAR delle persone provenienti dalla fase di soccorso, il Ministero dell'Interno, di concerto con le Regioni e con gli Enti locali e attraverso propri finanziamenti provvede all'attivazione di Centri/Hub di livello regionale e/o interregionale. Nell'individuazione e dimensionamento di detti Centri il Tavolo di coordinamento regionale terrà conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio e di eventuali problematiche di ordine e sicurezza pubblica. I predetti Centri dovranno avere le seguenti caratteristiche e funzioni:

- capienza adeguata al bacino di riferimento regionale o interregionale e comunque in linea con modelli di gestione congruenti con le funzioni da svolgere;
- accoglienza riferita a stranieri che siano già stati sottoposti alle procedure di foto segnalamento e al primo screening sanitario e che abbiano espresso, nella fase di soccorso, la volontà di richiedere protezione;
- tempo di permanenza limitato al periodo necessario alla formalizzazione della domanda di



protezione (modello C3) e alla conclusione delle procedure di esame delle domande da parte della Commissione o della Sezione territoriale competente nonché alla individuazione della migliore collocazione possibile nel Sistema SPRAR;

- assorbimento da parte dei Centri/Hub di livello regionale di tutte le altre attività attualmente gestite nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA).

3. Seconda Accoglienza e integrazione

Come già ribadito, si conferma lo SPRAR come sistema unico di accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, estendendo tale Sistema anche all'accoglienza di secondo livello di tutti i minori non accompagnati.

E' imprescindibile dunque che alla già avvenuta attivazione dei posti aggiuntivi segua, nel breve periodo, la verifica di un ulteriore adeguato ampliamento del sistema, anche attraverso il riassorbimento graduale di validi progetti di accoglienza attivati di recente ed in via di urgenza dalle Prefetture.

Nel caso in cui la capienza del sistema SPRAR risulti insufficiente o non immediatamente fruibile, analogamente a quanto avvenuto per la gestione della cosiddetta "emergenza nord Africa" appare necessario programmare la distribuzione dei migranti giunti sulle coste italiane, secondo contingenti progressivi di 10.000 unità, ed in relazione alle esigenze di accoglienza, secondo i seguenti criteri di ripartizione regionale:

1. percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali;
2. esclusione sia dei Comuni colpiti da terremoti che rientrano nel cratere sismico e sia dei Comuni interessati da sopravvenute situazioni di emergenza;
3. quote relative alla effettiva permanenza sui territori e non alle assegnazioni iniziali.

Il Tavolo di coordinamento nazionale provvederà alla elaborazione di una ipotesi di ripartizione, garantendo altresì la gestione di un sistema di registrazione e monitoraggio in tempo reale della presenza delle persone sul territorio.

Nell'ambito di ciascuna regione, la successiva assegnazione verrà concordata nell'ambito dei Tavoli di coordinamento presieduti dal Prefetto del Comune Capoluogo e nello specifico con gli enti locali ove dovessero essere individuate le strutture destinate all'accoglienza temporanea.

SISTEMA DI COORDINAMENTO

Il coordinamento delle misure previste nel Piano è assicurato dal Ministero dell'Interno che si avvale del supporto e delle indicazioni emerse nell'ambito del Tavolo di Coordinamento Nazionale, al fine di rendere il sistema concertativo con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, metodo ordinario.

Analogamente, in ambito regionale, il Prefetto del Comune capoluogo attiva e presiede "Tavoli di coordinamento regionali" ai quali partecipano Regioni, Province e Comuni, che dovranno realizzare a livello locale le strategie operative definite dal Tavolo di Coordinamento nazionale. Il Tavolo dovrà essere periodicamente aggiornato sugli esiti del lavoro dei singoli Tavoli Regionali.



ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con la già citata comunicazione inviata dal Sottosegretario Delrio ai Presidenti di ANCI UPI e Conferenza delle Regioni in data 6 maggio 2014, il Governo dichiara di condividere i contenuti del Documento congiunto presentato in C.U. il 16 aprile 2014, tra cui l'esigenza di ricondurre a una governance di sistema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.

Il sistema dovrà articolarsi e prevedere:

- l'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'UE;
- la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.

Nelle more, al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri non accompagnati, il Ministero dell'Interno coordina la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali.

Al tempo stesso il Ministero dell'Interno si impegna ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo sulla base di una procedura accelerata, in attesa dell'emanazione di specifico bando.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a sostenere, utilizzando le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, gli interventi come sopra individuati.

A tal fine, il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della legge n. 135/2012, per garantire la piena copertura degli interventi di cui sopra, a partire dal 1° gennaio 2014.

Il rafforzamento della governance del sistema di protezione dovrà essere assicurato anche tramite il Sistema Informativo Minori (SIM), implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ferme restando le competenze previste dalla legge in materia di integrazione e politiche sociali.

Roma, 9 luglio 2014





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



ITALIA 2020

Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro



Il testo è scaricabile in formato elettronico dal sito
www.lavoro.gov.it



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ITALIA 2020

Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro

10 giugno 2010

Indice

LA PRESENZA STRANIERA IN ITALIA: IL QUADRO DI RIFERIMENTO	7
IL MODELLO ITALIANO: IDENTITA' E INCONTRO	8
I CINQUE ASSI DELL'INTEGRAZIONE	10
ASSE I – EDUCAZIONE E APPRENDIMENTO: DALLA LINGUA AI VALORI	10
ASSE II – LAVORO	12
ASSE III – ALLOGGIO E GOVERNO DEL TERRITORIO	17
ASSE IV – ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI	18
ASSE V – MINORI E SECONDE GENERAZIONI	20
GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE	21



Con il presente documento si intende riassumere la strategia che il Governo, nella sua collegialità, vuole perseguire in materia di politiche per l'integrazione per le persone immigrate, coniugando accoglienza e sicurezza. Il Piano, alla luce del *Libro bianco sul futuro del modello sociale* promosso dal Governo lo scorso anno, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione, nel rispetto delle prerogative e delle competenze dei diversi attori istituzionali interessati, nonché delle procedure previste a legislazione vigente. Il Piano si accompagna all'Accordo di integrazione, principale strumento operativo previsto dal recente "Pacchetto sicurezza".

LA PRESENZA STRANIERA IN ITALIA: IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Le migrazioni dei popoli caratterizzano la storia dell'umanità fin dalla sua origine. Nell'età contemporanea, a causa degli straordinari progressi in campo tecnologico e della crescente instabilità sociale ed economica, si registrano flussi migratori sempre più robusti e difficilmente comprimibili. Anche l'Italia ha seguito queste tendenze globali e nell'ultimo decennio è divenuta paese di ingenti pressioni migratorie che ne stanno condizionando profondamente l'assetto sociale.

L'Italia, con la Spagna, nell'ultimo decennio ha visto tra i Paesi dell'UE – 15 i maggiori tassi di crescita di popolazione straniera che è raddoppiata fino a raggiungere oltre l'8% della popolazione per più di 5 milioni di presenze. La pressione migratoria proviene da un numero ridotto di Paesi. In Italia, infatti, risiedono cittadini di oltre 150 diversi Paesi ma di questi solo dodici superano le 100mila unità e le prime venti nazionalità raggruppano oltre 4 milioni di stranieri: un milione di immigrati dalla Romania, circa 500mila rispettivamente dall'Albania e dal Marocco, mentre quelli provenienti dalla Cina e dall'Ucraina sono rispettivamente nell'ordine di 200mila. La metà dunque degli stranieri presenti in Italia proviene unicamente da questi cinque Paesi. Ma leggendo il dato da un'altra angolazione, rileviamo altresì come la metà degli stranieri provenga dall'Est Europa, da Paesi dunque che fanno già parte dell'Unione Europea o che vi entreranno in futuro.

La popolazione immigrata si concentra dove ha più possibilità di trovare lavoro, prevalentemente nel Nord e nel Centro Italia – 85% delle presenze – e nei grandi centri urbani, dove stanno crescendo quartieri ad alta concentrazione di stranieri. Ai lavoratori immigrati sono legati indici di attività e di occupazione più alti rispetto a quelli degli italiani, ma anche maggiori tassi di disoccupazione. Gli stranieri sono impiegati prevalentemente in settori a bassa qualificazione e remunerazione come l'edilizia, l'agricoltura, il turismo e i servizi di cura. Si registra poi un ingente flusso di rimesse verso i Paesi di origine, quantificato da Banca d'Italia intorno ai 6 miliardi di euro nel 2008, che evidenzia la forte interdipendenza tra gli immigrati e le comunità di origine e che sorprendentemente non diminuisce con la stabilizzazione in Italia dello straniero.

Il 75% della popolazione straniera abita in affitto, specialmente in condizioni di sovraffollamento e con una presenza crescente negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa ultima notazione si accompagna all'ingresso sempre più robusto della popolazione immigrata nel circuito delle politiche sociali locali per quanto riguarda i servizi essenziali come l'alloggio, l'assistenza socio-sanitario-assistenziale, i servizi per i minori e il sostegno al reddito.

Per quanto riguarda, infine, i minori stranieri, nell'ultimo decennio sono aumentati di circa 600mila unità, vedendo decuplicati gli iscritti alle scuole e ponendo all'attenzione pubblica il



cosiddetto fenomeno delle seconde generazioni.

Se da un lato dovremo affrontare flussi migratori sempre più robusti, dall'altro questi ultimi saranno maggiormente rotatori e con periodi di migrazione tendenzialmente contratti. La crescita di quelli che sono oggi Paesi in via di sviluppo richiamerà in patria i migranti con possibilità di vita ed investimento oggi impossibili. La sfida che ci attende è dunque di costruire un sistema nel quale percorsi di inclusione nella nostra società e di rientro nel Paese di origine si consolidino di pari passo. A capo quanto riportato sottolinea come la gestione del fenomeno si componga di tre principali ambiti di azione: gli aiuti diretti allo sviluppo dei Paesi di origine, la regolamentazione dei flussi di ingresso e le politiche di integrazione sul territorio.

IL MODELLO ITALIANO: IDENTITÀ E INCONTRO

La complessità e la dimensione dei fenomeni migratori che stanno interessando l'Italia richiedono l'urgente definizione di una chiara cornice culturale entro cui condurre in sicurezza il delicato processo di integrazione cui siamo chiamati. Ogni azione politica e legislativa deve infatti essere coerente con una visione di fondo che attiene innanzitutto alla dimensione antropologica e quindi sociale.

Non possiamo eludere la sfida epocale che le migrazioni ci pongono di fronte. I talenti e la creatività delle persone che giungono in Italia devono trovare terreno fertile per una loro piena valorizzazione nei processi economici e sociali ma, al tempo stesso, non possiamo permettere che le diverse tradizioni e culture di provenienza entrino in collisione con il nostro assetto valoriale.

Integrazione e sicurezza, accoglienza e legalità entrano in gioco come facce della stessa medaglia, in quanto l'incontro non è mai in astratto tra culture, ma sempre tra persone. Ed esso non è possibile senza ordine e garanzia delle basilari regole di convivenza che si traducono in politiche di accoglienza definite. Solo in questa ottica è possibile, dunque, sviluppare percorsi di integrazione fatti di diritti e doveri, di responsabilità e opportunità, che siano accompagnati e corretti strada facendo.

Identità, incontro ed educazione sono le parole chiave di un "modello italiano" di integrazione. Diffidiamo, dunque, dell'approccio culturale per cui il confronto avvenga tra categorie sociali, etniche o religiose, tagliando fuori, in modo ideologico, la responsabilità di ciascuno nell'essere protagonista dell'incontro con l'altro.

Il presupposto di ogni interazione è la capacità di comunicare se stessi, di trasmettere la propria identità. L'Italia, per storia e posizionamento geografico, è da sempre terra di incontro tra culture e tradizioni differenti che hanno saputo mantenersi – salvo poche e brevi eccezioni – in un equilibrio di rispetto e di pace. Per costruire una convivenza civile stabile, in un contesto di crescente pressione sociale, non possiamo non riscoprirne nel nostro passato le condizioni essenziali, rivitalizzandone le radici. L'identità del nostro popolo è stata plasmata dalle tradizioni greco-romana e giudaico-cristiana, che unendosi in maniera originale hanno saputo fare dell'Italia un Paese solidale nel proprio interno e capace di ospitalità e gratuità rispetto a chiunque arrivi dentro i suoi confini. Il rispetto della vita, la centralità della persona, la capacità del dono, il valore della famiglia, del lavoro e della comunità: questi sono i pilastri della nostra civiltà, traendo origine e linfa vitale direttamente da quella apertura verso l'altro e verso l'oltre che ci caratterizza. Nella Costituzione si trova la sintesi formale di questo comune sentire popolare



come risultato della convergenza di diverse tradizioni politiche su una visione condivisa di persona e società.

L'assunto di tale visione, che vogliamo definire dell'Identità Aperta, è la consapevolezza di un livello elementare di esperienza comune a tutti gli uomini, che abbatte gli steccati delle ideologie ed è premessa per un incontro sincero e per una accoglienza all'interno dell'alveo tramandato dai nostri padri. Si tratta, dunque, di una lettura dell'umana vicenda che supera, da un lato, l'impostazione multiculturalista (per la quale le differenti culture per convivere debbono rimanere giustapposte e perfettamente divise), e, dall'altro, la matrice assimilazionista (che mira alla neutralizzazione delle tradizioni presenti in un ambito sociale a vantaggio di quella che ospita le altre). Entrambe le visioni, frutto di un pensiero relativista che di fatto ritiene impossibile l'incontro, portano a una ghetizzazione perfetta, inesorabile premessa del conflitto sociale come già verificato in molti altri Paesi.

Ciascun immigrato arriva in Italia sperando in una vita migliore rispetto alla condizioni di provenienza (povertà, instabilità politica o guerra). Fatte salve le tutele e le garanzie previste per i richiedenti asilo politico in senso stretto, in una visione che superi le opposte posizioni dell'ostilità fondata sulla paura e dell'accoglienza disordinata, è opportuno offrire strumenti differenziati in relazione ai diversi progetti. C'è chi vuole tornare in patria dopo avere imparato un lavoro o accumulato risparmi. C'è chi desidera invece fermarsi in Italia come tappa per una ulteriore migrazione. E c'è anche chi spera di poter rimanere definitivamente da noi.

Proprio in considerazione di queste tre fattispecie è indispensabile ricorrere a una programmazione dei flussi di accesso, al fine di passare da una immigrazione subita ad una programmata. E' infatti nel disordine che si produce deresponsabilizzazione dell'immigrato e chiusura nella comunità di accoglienza. Una prospettiva di questo tipo può prevedere percorsi apparentemente aspri, bisognosi di grande determinazione e perseveranza. In questo senso diventa intollerabile il concetto stesso di clandestinità, perché essa – in quanto condizione oggettivamente sleale e squilibrata rispetto alle norme della convivenza – vanifica anche le tante iniziative di buona integrazione che nascono dal territorio.

Il modello di Identità Aperta si basa sul metodo della possibilità di un incontro autentico fondato sulla conoscenza e sul rispetto di ciò che siamo, ricambiato con la naturale curiosità per l'altrui cultura e tradizione. Se l'integrazione vera richiede una relazione reciproca, il centro di tutto è ancora una volta la persona e non lo Stato. Per questo il nostro modello è prettamente sussidiario. Nelle società occidentali spesso predomina la tendenza a considerare lo Stato come primo interlocutore di questi processi: tuttavia l'accoglienza e l'interscambio possono avere luogo solamente laddove c'è un soggetto vivo, con una identità propria, che li propone e li porta avanti, di fronte ad altri soggetti ugualmente vivi. Lo Stato deve essere soprattutto al servizio di questi soggetti. Le misure politiche devono offrire il quadro normativo e preventivo che favorisca l'interazione. Il soggetto adeguato che rende possibile l'interazione necessaria all'integrazione è il popolo, una esperienza umana viva, con la sua tradizione, la sua cultura e i suoi valori. Il popolo italiano serba nei suoi tratti costitutivi tutto il potenziale umano indispensabile per esserne protagonista. Ciò di cui abbiamo bisogno sono quindi persone e operatori sociali che non temano l'umanità degli altri e che siano coscienti di portare in sé qualcosa capace di sostenere la sfida delle aspettative e delle esigenze di tutti gli altri in quanto uomini, al di sopra delle determinazioni culturali particolari. Da questo punto di vista è possibile parlare di amicizia e fratellanza umane in maniera non retorica.



Ciascuna persona è chiamata ad accettare la sfida dell'incontro nel contesto sociale dove vive e lavora. Ognuno dunque è responsabile e protagonista nel processo di trasformazione che sta attraversando la nostra società. Ma oltre alla responsabilità personale, gioca un ruolo fondamentale il servizio che la libera iniziativa comunitaria, sia di italiani sia di immigrati, fa alla riuscita dell'integrazione.

Infine, ciò che sostiene la peculiarità del modello italiano è il suo fondarsi su una dimensione educativa. Italiani e immigrati realisticamente possono affrontare l'avventura dell'incontro reciproco solo se vengono ambedue educati all'apertura all'altro in quanto valore assoluto. Questo compito necessita dell'impegno anzitutto dei luoghi tradizionalmente deputati alla formazione (famiglia, scuola, associazionismo), dove anche il rispetto delle regole venga vissuto in maniera non formale ma come espressione pratica del bene comune.

I CINQUE ASSI DELL'INTEGRAZIONE

Il successo di un percorso di integrazione si sviluppa prioritariamente su cinque assi dove si dipana la vita di chi migra. Data la centralità della persona con la sua libertà responsabile e della famiglia con la sua funzione educativa quali elementi essenziali di integrazione, le condizioni che potremmo definire prioritarie per rendere possibile l'incontro sono l'apprendimento della lingua italiana e dei valori costituzionali su cui si fonda il nostro Paese. La scuola per i minori e il lavoro per gli adulti sono pertanto i luoghi dove questi vengono veicolati in modo preminente. Ma senza l'accesso alla casa e ai servizi essenziali tutto ciò non sarebbe sufficiente per determinare un inserimento completo dell'immigrato nella vita della nostra società.

Trasversalmente a quanto detto, sottolineiamo infine il ruolo della donna come motore dell'integrazione. L'inclusione sociale delle donne straniere è certamente la cartina tornasole del grado di integrazione raggiunto da una società. Pensiamo pertanto alle donne quale primo *target* da raggiungere per veicolare i percorsi di integrazione di seguito riportati.

ASSE I – EDUCAZIONE E APPRENDIMENTO: DALLA LINGUA AI VALORI

La scuola come luogo primario di integrazione

Il fenomeno della elevata presenza di alunni stranieri, in particolare della loro concentrazione in alcuni territori e in alcune scuole o classi, richiede nuove regole e strategie per una integrazione piena e che non penalizzi gli alunni italiani. E' necessario evitare la formazione di classi ad eccessiva concentrazione di stranieri: va in questa direzione l'indicazione di un tetto del 30% di alunni stranieri posto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le scuole dell'obbligo.

L'integrazione può attuarsi solo a partire dall'acquisizione della capacità di capire e di essere capiti, dalla padronanza efficace e approfondita dell'italiano considerato come seconda lingua ovvero come mezzo di contatto interpersonale. *Il Piano nazionale per l'apprendimento e insegnamento dell'italiano L2 nelle scuole*, promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, intende dare risposta ai bisogni comunicativi e linguistici degli alunni stranieri giunti in Italia da meno di due anni, inseriti in scuole di diverso ordine e grado e rilevati direttamente dai



docenti e dai dirigenti scolastici. Si può stimare che la presenza di alunni stranieri che esprime bisogni di questo tipo sia pari a circa il 20% del numero totale di alunni con cittadinanza non italiana (nell'anno scolastico 2009/2010 il numero totale è di circa 700.000). Essi sono inseriti, in particolare, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado – con una forte concentrazione negli istituti tecnici e professionali dove sono iscritti l'80% degli allievi stranieri – e nelle località e regioni evidenziate dall'annuale rapporto statistico realizzato dal Ministero promotore del Piano. Sono questi dunque i criteri con cui dovranno essere indirizzate le risorse del fondo appositamente creato.

Si tratta di un intervento integrato dal momento che accompagna l'inserimento scolastico degli alunni stranieri nella classe ordinaria di pertinenza e che occupa solo una parte del monte-ore scolastico. L'alunno segue il programma della classe di inserimento per una parte della giornata e frequenta il modulo di italiano L2 durante le ore in cui è previsto nella classe l'insegnamento di discipline a carattere prevalentemente verbale. Il Piano è articolato per fasi e per moduli all'interno di tutto l'anno solare, contemplando la possibilità di precorsi, corsi di recupero pomeridiani e corsi estivi a seconda del livello di partenza dell'alunno. L'intervento linguistico è inoltre "a scalare", più intensivo nella prima fase e meno nelle seguenti, e, in questi anni, sono stati elaborati, diffusi e sperimentati numerosi strumenti didattici per età, livello e classe di inserimento diverse.

Nella scuola dell'autonomia, la dirigenza e il corpo docente devono essere sostenuti e formati adeguatamente per affrontare questi nuovi contesti multiculturali e a forte complessità. Si rende pertanto indispensabile un adeguato piano di formazione, in presenza e on-line, per accrescere specifiche competenze didattiche e gestionali nelle scuole ad alta concentrazione di alunni stranieri.

Al di là del livello di conoscenza linguistica degli studenti immigrati, è utile realizzare programmi didattici, attività para ed extra scolastiche con il contributo dei diversi soggetti comunitari, legate soprattutto alla musica e allo sport, che valorizzino i loro talenti e le loro tradizioni, soprattutto nei primi anni di scuola affinché la vita familiare non sia in contrapposizione con quella sociale.

La formazione linguistica

L'istituto delle 150 ore di formazione riservate al lavoratore dalla contrattazione collettiva ai fini di studio, formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, potrebbe utilmente essere rivitalizzato e adeguato alle trasformazioni che il mercato del lavoro italiano ha subito negli ultimi anni con l'arrivo di forza lavoro immigrata. Corsi per una nuova alfabetizzazione potranno essere organizzati anche secondo l'approccio bilaterale perseguito con la costituzione dei fondi interprofessionali e realizzati presso sedi pubbliche o private accreditate dalle Regioni.

Con particolare riferimento alle donne immigrate e in linea con quanto già intrapreso dal Ministero dell'Interno, vanno promossi programmi televisivi quotidiani in specifiche fasce orarie per migliorare la conoscenza e l'uso della lingua italiana e per avvicinare gli stranieri residenti in Italia alla nostra cultura. Soprattutto le donne, infatti, a causa di fattori culturali propri di alcune nazionalità e della loro prolungata permanenza in casa, hanno meno occasioni per confrontarsi con cittadini italiani e apprendere la lingua.



Valori ed educazione civica

La conoscenza e il rispetto della nostra Carta costituzionale e dei valori in essa contenuti sono alla base del percorso di integrazione. A questo si aggiunge la conoscenza della nostra vita civile e il rispetto delle leggi che nascono dallo stesso impianto costituzionale. Si tratta di definire la cornice entro la quale realizzare l'inclusione e l'accoglienza per chi proviene da tradizioni e modi di convivenza differenti dai nostri: una proposta chiara aiuta l'integrazione, una proposta confusa genera solo smarrimento e illegalità. È importante dunque che i valori costituzionali, i prioritari obblighi di legge, i nostri usi e costumi e i servizi per l'integrazione messi in campo a livello nazionale, e soprattutto locale, vengano resi noti all'immigrato nei primi mesi di permanenza in Italia.

Lo Stato innanzitutto deve garantire momenti di formazione e informazione riguardo al proprio assetto istituzionale. Molti sono i luoghi dove ciò si può realizzare: dagli sportelli unici e dagli uffici per l'immigrazione delle questure alle scuole, dagli ospedali ai centri di assistenza socio-sanitari-assistenziali, dalle parrocchie alle sedi territoriali del Ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail, dalle grandi aziende ai sindacati, dai caaf ai patronati, fino alle associazioni di immigrati e in generale a tutto il terzo settore. Si tratti di ambiti con cui ciascun immigrato viene a contatto e dove può essere accompagnato, in un incontro umano, per crescere nella consapevolezza dei suoi diritti e doveri come residente in Italia.

ASSE II – LAVORO

Lavoro e programmazione dei flussi

Per evitare che l'ingresso incontrollato di manodopera straniera produca situazioni di *surplus* di una offerta di lavoro poco o nulla qualificata e a basso costo, come tale funzionale all'espansione di circuiti economici "sommersi" quando non addirittura criminali, diventa essenziale una corretta e trasparente programmazione dei flussi annuali d'ingresso di lavoratori stranieri.

La programmazione dei flussi deve essere coerente con le rilevazioni dei fabbisogni di manodopera nei mercati locali del lavoro e compatibile con le effettive capacità di assorbimento nel tessuto sociale e produttivo del Paese. Pertanto essa deve essere guidata dalla domanda interna proveniente dal sistema delle imprese e delle famiglie piuttosto che essere effetto della pressione migratoria dall'esterno.

In questo quadro risulta necessario sviluppare, con una appropriata strumentazione, una effettiva capacità previsionale che dia conto, da un lato, dei fabbisogni professionali nel breve e nel medio termine e, dall'altro lato, della opportunità di soddisfare il fabbisogno con lo stock di lavoratori già presenti sul territorio al fine di evitare la creazione di sacche di disoccupazione e marginalità sociale.

In questa direzione si muovono anche le linee guida per la formazione nel 2010 frutto della intesa tra Governo, Regioni e parti sociali, che si sono impegnati ad effettuare periodicamente rilevazioni miste, prevalentemente qualitative, sui fabbisogni di breve termine, a livello territoriale e settoriale, da integrare con le macro tendenze di lungo periodo elaborate a livello nazionale e internazionale. Questo al fine di rendere visibili i bacini di occupazione nascosta, ma anche



e soprattutto per fornire precise indicazioni circa le conoscenze, abilità e competenze che è necessario promuovere per una qualificata ed effettiva integrazione delle persone nel nostro mercato del lavoro.

Questa strumentazione previsionale deve inoltre integrarsi con meccanismi di monitoraggio che consentano la tracciabilità dei percorsi lavorativi dei cittadini stranieri entrati nei flussi. Si tratta di un traguardo da raggiungere in breve tempo attraverso una maggior cooperazione tra le istituzioni e gli enti nazionali, il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali, la partecipazione attiva delle associazioni imprenditoriali e di categoria, delle agenzie di intermediazione e di tutte le parti sociali. Già oggi le informazioni contenute nelle comunicazioni obbligatorie legate ai movimenti del mercato del lavoro integrate con il monitoraggio degli ammortizzatori in deroga hanno consentito di ridurre positivamente l'impatto della crisi anche per i lavoratori stranieri, grazie all'estensione degli strumenti di protezione del reddito a tutti i settori produttivi e a tutte le tipologie di lavoro dipendente.

In realtà il processo di integrazione può e deve iniziare già nei Paesi di origine promuovendo una adeguata informazione e formazione per le persone che intendano migrare nel nostro Paese ed efficaci servizi di selezione, orientamento ed accompagnamento al lavoro. La formazione nei Paesi di origine rappresenta uno strumento di indubbia validità nel momento in cui i cittadini stranieri sono messi in condizione di apprendere, sia pure ad un livello basico, la lingua italiana e gli elementi essenziali dell'educazione civica. Ciò significa che, nel momento in cui costoro vengono a lavorare in Italia, possono essere significativamente ridotti sia i rischi negli ambienti di lavoro sia i rischi sociali derivanti dalla mancanza di conoscenza dei valori fondanti della nostra società. In particolare, per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gli infortuni delle persone straniere dipendono, oltre che da una ridotta cultura della sicurezza del lavoro, da un insufficiente livello di comprensione delle informazioni e delle disposizioni impartite nei luoghi di lavoro per la incolumità delle persone.

Il meccanismo della formazione nei Paesi di origine – i cosiddetti titoli di prelazione – è oggi inefficace. Un'azione pubblica deve condurre ad una effettiva possibilità per le imprese e gli intermediari autorizzati di poter sviluppare le opportune forme di selezione e reclutamento sulla base di liste di lavoratori disponibili e formati, inseriti in percorsi che possano, nel caso di personale altamente qualificato, essere perfezionati e conclusi in Italia, intrecciando gli istituti normativi e le misure di politica attiva del lavoro attualmente disponibili, a partire dall'apprendistato e dal tirocinio formativo.

La formazione, la selezione e il reclutamento dei lavoratori già nel Paese d'origine sono anche una grande possibilità per la cooperazione internazionale tra le associazioni di rappresentanza datoriali e sindacali e per lo sviluppo di specifiche competenze e funzioni di integrazione sociale e nel lavoro degli stranieri nell'ambito della bilateralità. Il fabbisogno di un determinato settore e le competenze richieste per operare sul campo in modo sicuro e qualificato sono conosciuti, innanzitutto, da chi lavora quotidianamente in quell'ambito. Proprio per questo il rapporto tra associazioni ed enti bilaterali di Stati diversi può essere un canale solido e affidabile per segnalare le esigenze di manodopera, individuare i lavoratori idonei e formarli secondo le competenze richieste dal Paese di destinazione.

In questa prospettiva, la relazione e la cooperazione con specifiche comunità all'estero che esprimano interesse e capacità progettuali, con le quali sviluppare un dialogo continuativo ed aperto all'integrazione ed alla circolarità dell'immigrazione, rappresentano un modello da privi-



leggiare ed implementare.

Affinché l'investimento effettuato, pubblico e privato, si riveli realmente conveniente si potrebbe svincolare l'ingresso dei lavoratori adeguatamente formati all'estero dal sistema delle quote consentendone l'accesso al mercato del lavoro italiano in qualsiasi momento al pari delle categorie professionali a cui è consentito l'ingresso fuori quota. Si rende di conseguenza opportuna una semplificazione degli adempimenti procedurali al fine di garantire che la risposta al fabbisogno espresso dal sistema produttivo possa essere fornita in tempi coerenti e certi.

Lavoro e qualificazione professionale

Occupare una regolare posizione lavorativa per il cittadino straniero significa ottenere *status* e reddito che conferiscano riconoscibilità sociale e rappresentino un fattore di legittimazione della presenza in Italia, facilitando e moltiplicando le occasioni di scambio con la comunità locale di riferimento.

Un passo indispensabile nel percorso di integrazione diviene oggi lo sviluppo di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze professionali che consenta anche al lavoratore straniero di posizionarsi sul mercato del lavoro e progettare con più chiarezza il proprio percorso di crescita e valorizzazione – personale oltre che professionale – anche in funzione del suo possibile rientro al Paese di origine. In questa prospettiva, le politiche attive del lavoro e la rete dei servizi per il lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati, svolgono una funzione rilevante, se non decisiva, nei processi di integrazione sociale.

La temporaneità dei permessi di soggiorno per lavoro va coniugata più strettamente con le politiche attive e gli strumenti di reimpiego dei lavoratori al fine di scongiurare la dispersione dei lavoratori stranieri nel lavoro irregolare alimentando la catena dello sfruttamento della manodopera immigrata. Ciò richiede il potenziamento del raccordo e della cooperazione tra i servizi per l'impiego e la filiera dei servizi territoriali che interviene nella gestione dei permessi, anche attraverso un sistema di convenzioni che da un lato consenta una semplificazione delle procedure e dall'altro valorizzi appieno il ruolo e la funzione che la legge Biagi ha assegnato agli operatori del mercato del lavoro, autorizzati o accreditati, al fine di contrastare la presenza di intermediari che operano in contrasto alla legge e in funzione dello sfruttamento della manodopera (caporali e capocottimisti).

Anche in questo caso, e nell'ambito delle potenzialità della legge Biagi che sul punto appaiono ancora largamente inesprese, la costruzione di coordinate reti associative e/o bilaterali può essere l'occasione perché la certificazione delle competenze del lavoratore immigrato e il suo inserimento nel mercato possano essere effettuate dalle associazioni stesse, in forza della loro esperienza nel contesto lavorativo concreto, come recentemente ipotizzato da Governo, Regioni e parti sociali nelle linee guida sulla formazione per il 2010.

Gli stili di vita e lavorativi, la difficoltà di relazione con i servizi pubblici e l'elevata mobilità territoriale di una parte consistente di lavoratori stranieri limitano, spesso, l'efficacia dei servizi locali per l'impiego particolarmente nei processi di reinserimento al lavoro. Per dare maggiore efficacia alle politiche attive del lavoro a sostegno della popolazione immigrata è pertanto necessario potenziare l'informazione sulle opportunità occupazionali, riqualificare la rete pubblica e privata dei servizi al lavoro prevedendo specifiche azioni di orientamento e la presenza di mediatori linguistici e culturali, potenziare il raccordo con le reti associative e di rappresentanza e con la



bilateralità per aumentare l'occupabilità e correggere la discontinuità del mercato del lavoro. Formazione nei Paesi di origine, accoglienza e orientamento al lavoro, formazione alla cittadinanza, certificazione delle competenze, riqualificazione professionale, rappresentano le tappe del percorso di integrazione socio-lavorativa per la persona, la famiglia e la comunità che richiede la convergenza degli interventi nazionali, delle Regioni e degli Enti locali, all'interno di una prospettiva di valorizzazione delle potenzialità della persona in relazione dialogante con i valori ed il sistema dei diritti e dei doveri che caratterizzano il nostro Paese.

Il contrasto allo sfruttamento della manodopera immigrata va condotto anche attraverso opportuni accordi in sede di contrattazione collettiva, operando soprattutto a livello territoriale e aziendale, e con l'uso esteso dei buoni lavoro come strumento di flessibilità ma anche di salvaguardia dei lavoratori immigrati, in particolare nel settore del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona nel quale più forte è la pressione alla irregolarità e debole la capacità negoziale dei lavoratori. Il buono prepagato – disciplinato dalle legge Biagi ma previsto in molti altri Paesi europei – consente di far emergere agevolmente importanti spezzoni di lavoro sommerso, la cui regolarizzazione garantisce tutele previdenziali, assicurative e retributive ai lavoratori e oneri ridotti per i beneficiari della prestazione lavorativa. Con il buono lavoro possono finalmente emergere nominativi di lavoratori e di datori di lavoro fino ad allora sommersi, ponendo le premesse per la tracciabilità dei successivi comportamenti.

Bilateralità e cooperazione

Gli enti bilaterali possono rappresentare in sussidiarietà un affidabile complemento delle funzioni pubbliche con riferimento al collocamento e alla formazione, al governo dei flussi migratori stagionali, alla gestione dei *voucher*, alla salute e sicurezza nel lavoro, alla stessa integrazione del reddito nei periodi di inattività. Si tratta di sostituire intermediari inefficienti, quando non criminali, con sobrie e concrete attività di mediazione sociale non profittevole garantite dalla rappresentatività degli attori sociali. Gli enti bilaterali possono fornire anche utili elementi conoscitivi in ordine ai fenomeni di maggiore criticità presenti sul territorio, dando così agli enti pubblici competenti elementi utili per programmare e gestire in modo più puntuale le diverse tipologie di intervento.

Anche le grandi organizzazioni rappresentative della cooperazione italiana possono svolgere una significativa funzione ai fini della emersione del lavoro irregolare degli immigrati, non soltanto per la loro capacità diffusa di monitorare e segnalare le forme di cooperazione spuria ma anche per la loro capacità di promuovere modelli di cooperazione in grado di organizzare in termini trasparenti le attività lavorative che, in modo dipendente o autonomo, prestano servizi di cura e assistenza familiare. Come in passato la cooperazione ha consentito l'emersione e lo sviluppo di attività tradizionalmente irregolari, tra cui il facchinaggio, così oggi essa può concorrere alla diffusione organizzata dei nidi familiari o alla regolarizzazione e qualificazione delle cosiddette "badanti".

Imprenditorialità

I lavoratori stranieri presenti sul nostro territorio esprimono una elevata propensione alla creazione di impresa contribuendo attivamente alla crescita economica ed al benessere dei cittadini.



Ciò costituisce un segnale importante di integrazione, fornendo un esempio ed una prospettiva di crescita per le seconde generazioni nella condivisione del nostro modello aperto di accoglienza e sviluppo.

L'impresa rappresenta un pilastro per l'occupazione e la crescita, va aiutata al nascere e sostenuta nel suo sviluppo soprattutto grazie a un quadro regolatorio del lavoro meno formalistico, semplice e adattabile. Accanto alle politiche per il lavoro, il sistema bancario ed assicurativo, le associazioni imprenditoriali e di categoria sono chiamate ad una attenzione specifica nel promuovere e sostenere questa imprenditorialità giovane e spesso impreparata alla complessità ed alle asperità della globalizzazione. Le storie di successo di alcuni individui sostengono certamente i molti che iniziano il duro percorso di integrazione. Altrettanto rilevante è il sostegno all'imprenditorialità nei Paesi di origine, sia per prevenire decisioni migratorie sia per facilitare laddove sia possibile un pronto rientro in patria.

Lavoro e previdenza

L'accoglienza nell'ordine e nel dialogo si esprime anche nell'accompagnamento al rientro in patria. Analizzando i dati sulle rimesse, in futuro aumenterà il numero di coloro che acquisita una esperienza significativa di vita e lavoro nel nostro Paese si orienteranno al ritorno nel loro Paese di origine. E' dunque opportuno allargare l'offerta di servizi e misure di accompagnamento con il coinvolgimento ampio delle associazioni imprenditoriali, dei gruppi bancari e assicurativi e degli operatori ONG operanti all'estero. Sempre nell'ottica di sostenere ed accompagnare percorsi di rientro, sarà importante sviluppare accordi con i Paesi di origine per permettere una riscossione certa e completa dei contributi previdenziali versati in Italia dal lavoratore immigrato che desidera tornare in patria.

Lavoro nero e vigilanza

In Italia i soggetti maggiormente esposti al lavoro irregolare sono gli immigrati. In particolare al Sud appaiono accentuarsi odiosi fenomeni di abuso della situazione di disagio vissuta da molti migranti, utilizzati come bassa manovalanza reclutata da "caporali" al servizio di pseudo-imprenditori che intervengono in subappalto o gestiscono direttamente, in forme più o meno irregolari, commesse pubbliche e private. Il caporalato continua a persistere in forme gravi anche per effetto della pervasività delle organizzazioni criminali, in grado di esercitare un forte controllo su determinati settori, l'edilizia soprattutto. L'intreccio tra sommerso, caporalato e criminalità vede tra le principali vittime proprio i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, cui vengono affidate le mansioni più dequalificate e usuranti, la cui pericolosità è spesso causa di infortuni sul lavoro, anche fatali.

È necessario perciò liberare il lavoro dalla illegalità e dal pericolo, potenziando qualitativamente le attività di vigilanza, da orientarsi prioritariamente alle violazioni sostanziali, a partire da quelle più gravi che spesso costituiscono un pericolo imminente per l'incolumità della persona. In questo senso va proseguito il lavoro iniziato con la macro-direttiva ai servizi ispettivi del 18 settembre 2008, che rilanciava l'ambiziosa impostazione, in chiave preventiva e promozionale delle funzioni ispettive e di vigilanza, delineata con la legge Biagi e il relativo decreto di attuazione.



Per contrastare lo sfruttamento della manodopera immigrata l'azione ispettiva deve sempre più divenire sintesi sinergica delle azioni programmate dai diversi organi di vigilanza, unitamente agli interventi delle forze di Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e attuate, in modo coordinato e in linea di principio uniforme, a livello territoriale, anche in considerazione delle specifiche realtà e delle caratteristiche peculiari delle singole aree e dei diversi distretti economici.

Appare fondamentale portare a compimento la piena integrazione operativa dei servizi ispettivi e delle forze armate e di polizia anche attraverso l'impiego di tecnologie condivise e d'avanguardia che consentano collegamenti informatici e controlli incrociati. La collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che oggi si realizza attraverso un suo nucleo specializzato, potrà opportunamente avvalersi soprattutto delle stazioni territoriali che costituiscono un presidio capillare nei territori, fonte privilegiata di informazioni e di percezioni su quanto in essi realmente accade. La collaborazione con la Guardia di Finanza, avviatasi positivamente nell'ambito del piano straordinario di vigilanza nel Mezzogiorno, potrà consentire l'incrocio di informazioni essenziali per selezionare gli obiettivi.

Più in generale l'evoluzione della attività ispettiva consiste proprio nell'approfondimento del lavoro di *intelligence* a monte delle attività operative affinché il numero inesorabilmente limitato di queste in rapporto al numero complessivo delle imprese sia tuttavia orientato verso obiettivi mirati in quanto ragionevolmente luogo delle più gravi patologie tra cui appunto lo sfruttamento della manodopera immigrata e clandestina.

ASSE III – ALLOGGIO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Con riferimento all'alloggio occorre preliminarmente distinguere due aspetti: da un lato l'accesso alla casa da parte degli immigrati, dall'altro la necessità di favorire una coesistenza pacifica tra cittadini italiani e stranieri per favorire la costruzione di un "patto sociale" nel rispetto delle regole di convivenza civile.

Per quanto riguarda l'accesso all'alloggio, la popolazione immigrata necessita di servizi di accompagnamento, anche di tipo finanziario, adeguati a condizioni di disorientamento e di difficoltà economica. Innanzitutto i datori di lavoro, sostenuti dalle loro associazioni di categoria, hanno la responsabilità di accompagnare il lavoratore straniero nel trovare un alloggio adeguato. Da questo punto di vista, la verifica degli impegni assunti dal datore di lavoro con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, si accompagna alla valorizzazione ed alla diffusione di iniziative riguardanti alloggi offerti "a rotazione" ai lavoratori stranieri. Si tratta di soluzioni di primo alloggio temporaneo per permettere una stabilizzazione abitativa del lavoratore corrispondente a quella lavorativa.

Per quanto concerne invece il *matching* tra domanda e offerta di alloggio, auspichiamo il moltiplicarsi in sussidiarietà di punti di contatto affinché l'immigrato abbia a disposizione una rete, non solo informale, fatta di camere di commercio, mondo cooperativo, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati e tutti quei soggetti con cui vengono a contatto. Tra l'altro, molto spesso queste realtà già oggi rispondono all'esigenza di garanzia su prestiti finanziari ma auspichiamo che gli istituti di credito sviluppino quanto prima offerte dedicate agli stranieri in modo particolare per il sostegno all'affitto o l'accensione di un mutuo.



Per quanto riguarda, invece, le politiche urbanistiche è quanto mai necessario che i Comuni definiscano Piani di governo del territorio secondo regole e indirizzi che facilitino l'inclusione e la convivenza pacifica per recuperare quelle zone del territorio sulle quali hanno perso il controllo sociale. Lo sviluppo dei centri urbani, soprattutto per quelli di maggiori dimensioni, deve essere governato da una regia pubblica, che dettando le linee di sviluppo della città per una maggiore qualità di vita di chi vi abita, ne sprigioni l'attuazione a partire dal coinvolgimento di tutti gli attori sociali.

Il tema, dunque, della convivenza con persone di diversi usi e tradizioni è certamente un aspetto decisivo nel giudizio sulla vivibilità di una città. Purtroppo, spesso, la presenza concentrata di etnie straniere in un quartiere porta con sé insicurezza diffusa sia per i cittadini italiani che per gli immigrati stessi. E' urgente riequilibrare la presenza etnica straniera in quelle zone della città dove non abitano più italiani. Particolarmente per i centri storici delle piccole città o le periferie di quelle grandi, risulta prioritario creare le condizioni perché tornino appetibili anche per i cittadini italiani. Questo per evitare il formarsi di enclaves dove regna il degrado e la microcriminalità. Laddove si costituiscono ambiti monoetnici di culture differenti dalla nostra, è nota la crescita del tasso di tensione sociale che porta con sé una sterilizzazione della speranza di integrazione. Un ambiente migliore, un sistema di trasporti efficiente, una offerta di servizi che renda il quartiere degno di essere vissuto, rappresentano gli ingredienti essenziali per non lasciare al degrado e conseguentemente alla ghettizzazione aree, anche centrali, delle città.

L'educazione alle elementari regole di convivenza civile che interessa l'uso degli spazi comuni, il rispetto delle norme di igiene e di sicurezza non è un passo scontato, anzi, è spesso fonte di scontro nella quotidianità. Per questo è importante richiamare fin dall'inizio agli immigrati quella che è la cornice entro cui si svolge la convivenza nel nostro Paese.

ASSE IV – ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI

Accesso ai servizi di prima accoglienza

La prima accoglienza rappresenta un passo decisivo per impostare un percorso di integrazione efficace. Sia nei casi di emergenza che nelle migrazioni ordinarie, il primo contatto che ha lo straniero è con lo sportello per l'immigrazione delle prefetture o con l'ufficio per l'immigrazione delle questure. Si tratta del primo passaggio burocratico con cui lo straniero rende nota la propria volontà di rimanere in Italia per un certo tempo e per un determinato motivo. E' importante aver una adeguata capacità di mediazione in questo primo incontro e per questo è anche opportuno servirsi di mediatori stranieri, persone cioè che si sono integrate a pieno nel nostro Paese e che possono aiutare nel percorso di integrazione i nuovi immigrati.

Accesso ai servizi socio-sanitario-assistenziali

L'allungamento del periodo migratorio pone con urgenza e necessità la questione del riconoscimento dei diritti di cittadinanza sociale. Un livello essenziale per promuovere una effettiva integrazione sociale della popolazione immigrata è dunque costituito dal corretto accesso ai servizi e ai presidi socio-sanitari-assistenziali presenti sul territorio. In questi anni il riconosci-



mento giuridico del diritto all'assistenza sanitaria per i cittadini immigrati non è stato sufficiente a garantire l'accesso ai servizi sanitari, socio sanitari e assistenziali e la loro appropriatezza.

Ciò richiede una conoscenza approfondita del fenomeno migratorio a livello locale, un ripensamento sull'organizzazione interna dei servizi e una effettiva apertura all'esterno dei servizi stessi verso altri enti e forme di volontariato e di privato sociale presenti nei singoli territori in termini di collaborazione.

Conoscere il fenomeno grazie all'istituzione di un punto unico che faccia sintesi in modo flessibile dei flussi informativi, permette di coniugare la domanda della persona con l'offerta dei servizi tentando altresì di prevenire bisogni emergenti. In questa direzione, gli sportelli di accesso al sistema integrato di interventi e i servizi socio sanitari e sociali devono poter creare stretti collegamenti, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie telematiche, con gli sportelli pubblici e del privato sociale specializzati sulle problematiche dell'immigrazione.

E' pertanto opportuno potenziare i sistemi di prima assistenza e accompagnamento delle persone immigrate grazie a personale adeguatamente qualificato e materiale divulgativo appositamente predisposto nella lingua dello straniero. Emblematica è la frequente inapproprietezza dell'utilizzo dei servizi, passando dall'accesso indifferenziato ad alcuni di essi, come il pronto soccorso, al corretto ricorso alla rete territoriale.

Dal punto di vista della struttura interna risulta urgente armonizzare l'orario dei servizi con le nuove esigenze dell'utenza che spesso non ha flessibilità di accesso. Oltre a una formazione specifica degli operatori, anche la mediazione e l'interpretariato devono ormai rientrare nel servizio offerto anche attraverso l'assunzione di personale straniero che si è già integrato nel nostro Paese.

A maggior ragione per le persone straniere, la sussidiarietà è il fondamento di una risposta coerente alla complessità del loro bisogno. Tenendo conto dell'attuale articolazione del *welfare* territoriale centrato sul Piano di Zona, quale strumento attuativo delle linee programmatiche – definite dalle Regioni – e progettuali – definite dai Comuni o Consorzi di Comuni – in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, è opportuno ripercorrere un simile processo di partecipazione e condivisione affinché sul tema “immigrazione e accesso ai servizi” possa svilupparsi una azione congiunta Stato, Regioni e Enti Locali. Solo così saremo in grado di utilizzare e rafforzare la rete di risorse e servizi già operante sui territori, valorizzando le buone pratiche anche mediante un documento di linee guida definito in sede di Conferenza Stato/Regioni.

Il lavoro all'interno dei servizi sanitari e assistenziali deve infatti caratterizzarsi per la multidisciplinarietà e per l'essere in rete: molteplici figure professionali sono chiamate a raccordarsi tra di loro e con l'attività di enti esterni, associazioni di volontariato di italiani e di immigrati e cooperative sociali per condividere competenze, risorse e buone pratiche.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata all'attività di prevenzione ed educazione sanitaria e sociale, specialmente per quanto riguarda malattie esotiche e nei confronti delle donne. L'attivazione di percorsi specifici per informare le donne appartenenti a diverse etnie può garantire un migliore accesso delle famiglie immigrate alla rete dei servizi territoriali. Se da un lato sarà necessario affinare protocolli medici specifici per l'ingresso di persone immigrate in Italia, dall'altro sarà ancor più importante sviluppare adeguati protocolli e strumenti per facilitare l'accesso alla rete dei servizi.



ASSE V – MINORI E SECONDE GENERAZIONI

L'educazione è la priorità per l'integrazione dei minori stranieri: bisogna garantire ambiti e strumenti perché possano divenire loro stessi. Il ruolo fondamentale del lavoro ai fini dell'integrazione degli adulti viene ricoperto dalla famiglia e dalla scuola verso i minori.

In aderenza a tutte le norme nazionali e internazionali, la tutela dei minori deve essere piena e incondizionata, a prescindere dalle modalità di ingresso nel territorio italiano degli stessi.

I genitori dei bambini stranieri affrontano necessariamente un riassetto del proprio stile di vita e tale condizione di *stress* può compromettere la loro capacità di accudimento dei figli, che può essere sostenuta innanzitutto dalle reti territoriali di associazioni e famiglie solidali e favorendo il loro accesso ai servizi educativi e socio-sanitario-assistenziali.

Oltre le proposte indicate nell'asse dedicato all'educazione, è opportuno concentrare gli sforzi per evitare l'abbandono scolastico da parte dei minori immigrati prima dell'età dell'obbligo, assicurare l'effettività nell'accesso e nella prosecuzione dell'*iter* formativo, e offrire percorsi di formazione qualificanti per l'inserimento nel mondo del lavoro, sfruttando innanzitutto lo strumento dell'apprendistato.

All'interno della categoria minori meritano poi particolare attenzione i minori stranieri non accompagnati, i quali si trovano privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. In questo ambito è cruciale rinsaldare le politiche di collaborazione con i Paesi terzi – in *primis* Egitto e Marocco da cui proviene un terzo dei minori stranieri non accompagnati – al fine di prevenire e scoraggiare il fenomeno delle partenze illegali. Ciò potrà essere realizzato sia attraverso campagne informative di prevenzione da realizzarsi nei Paesi d'origine, sia attraverso interventi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa dei minori a rischio nel proprio Paese.

Il *Comitato per i minori stranieri*, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in virtù della sua funzione di coordinamento delle attività dei molteplici attori interessati al fenomeno, rappresenta lo strumento centrale nel promuovere politiche di integrazione sistemiche. In tale direzione, è stato potenziato il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, realizzato in collaborazione con l'ANCI e finalizzato alla creazione di una rete che consenta una più equilibrata distribuzione sul territorio nazionale dei minori e il miglioramento delle attuali modalità di presa in carico dei minori, innanzitutto tramite l'istituto dell'affido, soprattutto tramite forme temporanee e flessibili.

Sulle cosiddette seconde generazioni è saltato l'impianto culturale sia del multiculturalismo che dell'assimilazionismo, come in alcuni Paesi dove i figli di stranieri nati nel Paese di migrazione non si sono integrati. La sfida dunque più difficile che abbiamo di fronte riguarda proprio loro, i giovani che crescono contemporaneamente nell'ambiente familiare che esprime la loro cultura di origine all'interno della nostra tradizione nazionale. Per evitare una vita "divisa" che porta inevitabilmente a tensione sociale, dobbiamo essere pronti a valorizzare quanto esiste di edificante nella loro tradizione, sottolineando – certamente senza sconti – le affinità e i punti di contatto e prevedendo percorsi di integrazione effettiva e piena.



GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE

Il Piano nazionale per l'integrazione deve partire dai risultati conseguiti nelle esperienze di successo finora maturate a livello territoriale, in modo da poterle replicare in un quadro sistematico, razionalizzando le risorse impegnate e riorientando le politiche di settore. La valutazione delle politiche di integrazione richiede l'elaborazione di un sistema di monitoraggio e controllo, attraverso la costruzione di indicatori significativi e congruenti con le priorità declinate nel Piano, che consentano un controllo costante sulla coerenza strategica delle azioni e sul loro grado di realizzazione e di efficacia. L'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, sia nazionali sia comunitarie, esige una programmazione sistemica che sia capace di superare la frammentazione degli interventi, coordinando ed integrando tutti gli strumenti finanziari esistenti.

Banche dati e fondi

Sia le banche dati sia i fondi vedono la compartecipazione di molteplici livelli di governo e per questo richiedono sia sviluppata una più forte integrazione della loro azione. Senza dati non è possibile programmare politiche efficaci per l'integrazione: siamo chiamati a razionalizzare l'enorme mole di informazioni esistenti in materia per riuscire a capire gli andamenti del fenomeno migratorio e predisporre politiche coerenti. Anche per quanto riguarda i fondi, è urgente un maggiore raccordo tra i finanziamenti statali e quelli concessi dagli enti locali e dal privato sociale per evitare sovrapposizioni e definire obiettivi condivisi.

Portale dell'integrazione

I destinatari del Portale, gestito dall'Istituto per gli Affari sociali, sono tutti gli attori che a vario titolo si occupano di politiche di integrazione – Ministeri, Regioni, Enti Locali, privato e privato sociale – nonché gli immigrati. Il Portale costituirà innanzitutto il luogo di raccolta e scambio delle buone pratiche promosse a livello territoriale. Rivolgendosi direttamente agli immigrati, avrà inoltre funzioni di sportello unico virtuale, favorendo l'accesso a tutte le informazioni istituzionali in modo interattivo. Per strutturare il portale sarà necessaria una attività di coinvolgimento e di raccordo tra le amministrazioni pubbliche e gli operatori del privato sociale, mettendo così in comunicazione le reti già esistenti.

People First!



D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

CAPO I**DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE****Art. 1** (*Accertamento della condizione di reciprocità*) ⁽²⁾

1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal *testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.

2. L'accertamento di cui al comma 1 non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'*articolo 9 del testo unico*, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 2 (*Rapporti con la pubblica amministrazione*)

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'*articolo 46 del decreto del*

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. ⁽³⁾

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200*, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'*articolo 4, comma 2, del testo unico.* ⁽⁴⁾

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200*, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. ⁽⁵⁾

(3) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334* e, successivamente, dall'*art. 17, comma 4-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l'*art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. 5/2012*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 3 (*Comunicazioni allo straniero*)

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della *legge 30 luglio 1990, n. 217*, e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'*articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. ⁽⁷⁾

(6) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(8) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 gennaio-9 febbraio 2007, n. 37* (Gazz. Uff. 14 febbraio 2007, n. 7, 1^a Serie speciale), e con ordinanza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 3, comma 3*, così come sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*, sollevata in riferimento all'*art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione*.

Art. 4 (*Comunicazioni all'autorità consolare*)

1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'*articolo 2 del testo unico* contiene:

a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;

b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.

3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'*articolo 2, comma 7, del testo unico*, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.

4. Oltre a quanto previsto dall'*articolo 2, comma 7, del testo unico*, l'informazione all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

CAPO II

INGRESSO E SOGGIORNO

Art. 5 (*Rilascio dei visti di ingresso*)

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. ⁽⁹⁾ ⁽¹⁶⁾

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno. ⁽¹⁰⁾

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

- a) la finalità del viaggio;
- b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'*articolo 4, comma 3, del testo unico*; ⁽¹¹⁾

c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'*articolo 10, comma 3-bis*; ⁽¹²⁾

d) le condizioni di alloggio.

[7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;

b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio. ⁽¹³⁾

]

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal *testo unico* e dal presente regolamento. ⁽¹⁴⁾

8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'*articolo*

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2 del testo unico, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia. ⁽¹⁵⁾

(9) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(11) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(12) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(13) Comma soppresso dall'*art. 4, comma 1, lett. d)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(14) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. e)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lett. f)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(16) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il *D.M. 11 maggio 2011*.

Art. 6 (*Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito*) ⁽¹⁷⁾

1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'*articolo 29, comma 1, del testo unico*, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

- a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'*articolo 28, comma 1, del testo unico*;
- b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'*articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico*;
- c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'*articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico*. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
- e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall'*articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c), del testo unico*, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
- f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'*articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico*, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.

2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale.

4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'*articolo 29 del testo unico*, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

all'*articolo 11, comma 2*. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 6-bis (*Diniego del visto d'ingresso*) ⁽¹⁸⁾

1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel *testo unico* e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'*articolo 4, comma 3, del testo unico*. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall'*articolo 4, comma 2, del testo unico*. Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell'interessato.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(18) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

Art. 7 (*Ingresso nel territorio dello Stato*)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con *legge 30 settembre 1993, n. 388.*

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 8 *(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)*

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità. ⁽¹⁹⁾

3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. ⁽²⁰⁾

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

[5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente. ⁽²¹⁾]

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(19) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(21) Comma soppresso dall'*art. 7, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Art. 8-bis (*Contratto di soggiorno per lavoro subordinato*) ⁽²²⁾

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'*articolo 30-bis, comma 2, lettera d)*, e *comma 3, lettera c)*, un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'*articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b)*, del testo unico, è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall'*articolo 35, comma 1*.

(22) Articolo inserito dall'*art. 8, comma 1*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 9 (*Richiesta del permesso di soggiorno*)

1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'*articolo 6, comma 1*, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'*articolo 36, comma 1*, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'*articolo 49 del testo unico*. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. ⁽²³⁾

1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'*articolo 5, comma 8, del testo unico*. ⁽²⁴⁾

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli *articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2*. ⁽²⁴⁾

1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 11, comma 2*. ⁽²⁴⁾

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;

c) il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;

b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. ⁽²⁵⁾

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'*articolo 4, comma 3, del testo unico*, rapportata al numero delle persone a carico;

c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'*articolo 24 del testo unico* per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'*articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico*. ⁽²⁶⁾

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli *articoli 18 e 20 del testo unico* e all'*articolo 11, comma 1, lettera c)*. ⁽²⁷⁾

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'*articolo 34*, comma 3, del testo unico.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(24) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(25) Lettera così sostituita dall'*art. 9, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(26) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. d)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(27) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. e)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Art. 10 (*Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari*)

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'*articolo 9*, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio, nazionale. Ai fini di cui all'*articolo 6*, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. ⁽²⁸⁾

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.

3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati. ⁽²⁹⁾

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'*articolo 6* del testo unico.

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

(28) Comma inserito dall'*art. 10, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(29) Comma inserito dall'*art. 10, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

Art. 11 (*Rilascio del permesso di soggiorno*)

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento; ⁽³⁷⁾

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

taluno dei delitti di cui all'*articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*; ⁽³⁰⁾

[c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli *articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico*, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale; ^{(36) (35)}]

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia; ^{(30) (38)}

c-quinques) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'*articolo 31, comma 3, del testo unico*; ⁽³⁰⁾

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'*articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico*, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'*articolo 33 del testo unico*. ⁽³⁰⁾

[1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'*articolo 5, comma 3-ter, del testo unico*, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso è concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'*articolo 38-bis*. ^{(31) (34)}]

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'*articolo 17*, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno. ⁽³²⁾

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'*articolo 12, comma 1.* ⁽³³⁾

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'*articolo 34, comma 3,* del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

(30) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(31) Comma così inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(32) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lett. c), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(33) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. d), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(34) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203.*

(35) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 6, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(36) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(37) Sulla convertibilità del permesso previsto dalla presente lettera, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, vedi l'*art. 6, comma 1-bis, lett. d), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,* come modificato dall'*art. 1,*

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

comma 1, lett. b), D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

(38) Sulla convertibilità del permesso previsto dalla presente lettera, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, vedi l' *art. 6, comma 1-bis, lett. c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.*

Art. 12 (*Rifiuto del permesso di soggiorno*)

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'*articolo 13* del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'*articolo 13* del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporre il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 13 (*Rinnovo del permesso di soggiorno*)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni. ⁽⁴²⁾

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 22, comma 11, del testo unico*, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo. ⁽³⁹⁾

[2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'*articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico*. ^{(40) (41)}]

3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'*articolo 2, comma 6, del testo unico*, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(39) Comma modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(40) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(41) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

(42) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 6, lett. b)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

Art. 14 (*Conversione del permesso di soggiorno*) ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁵⁾

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'*articolo 32*,

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b); ⁽⁴⁴⁾

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera c-quater*).

2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Fermi restando i requisiti previsti dall'*articolo 6, comma 1, del testo unico*, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'*articolo 3 del*

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'*articolo 35, comma 1, o*, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'*articolo 6, comma 1, del testo unico* da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'*articolo 39, comma 9*. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

(43) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(44) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 6, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(45) Vedi, anche, gli *articoli 3 e 4, D.M. 23 febbraio 2008*.

Art. 15 (*Iscrizioni anagrafiche*)

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla *legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, come modificato dal presente regolamento.

2. Il comma 3 dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è sostituito dal seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

aggiognerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore”.

3. La lettera c) del comma 1 dell'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è sostituita dalla seguente: "c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 3*, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.

4. Al comma 2 dell'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è aggiunto il seguente periodo: "Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore”.

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

6. Al comma 2 dell'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno”.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli *articoli 9, 22, comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. ⁽⁴⁶⁾

(46) Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, vedi il *D.M. 18 dicembre 2000*.

Art. 16 (*Richiesta della carta di soggiorno*)

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'*articolo 9* del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.

2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

- a) le proprie generalità complete;
- b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
- c) il luogo di residenza;
- d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare. ⁽⁴⁷⁾

3. La domanda deve essere corredata da:

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e luogo di nascita, del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; ⁽⁴⁸⁾

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

4. Salvo quanto previsto dagli *articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico*, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'*articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis*), del *medesimo testo unico*, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'*articolo 29, comma 3, lettera a)*, del *testo unico*. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al *medesimo articolo 29 del testo unico* ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'*articolo 29, comma 3, lettera b)*, del *testo unico*, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico. ⁽⁴⁹⁾

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'*articolo 9, comma 2, del testo unico*, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'*articolo 9, comma 2, del testo unico*, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia. ⁽⁵⁰⁾

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

(47) Lettera così sostituita dall'*art. 15, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(48) Lettera così sostituita dall'*art. 15, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(49) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(50) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lett. d)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Art. 17 (*Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno*)

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

[2. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie. ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾]

(51) Comma modificato dall'*art. 16, comma 1*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(52) Comma abrogato dall' *art. 15, comma 4*, L. 23 dicembre 2021, n. 238.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

CAPO III

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

Art. 18 (*Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione*)

1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'*articolo 13, comma 8, del testo unico*, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso. ⁽⁵³⁾

2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

(53) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 19 (*Divieto di rientro per gli stranieri espulsi*)

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'*articolo 8, comma 1*, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno. ⁽⁵⁴⁾

(54) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

Art. 19-bis (*Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi*) ⁽⁵⁵⁾

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'*articolo 13, comma 13, del testo unico*, è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.

(55) Articolo aggiunto dall'*art. 19, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

Art. 20 (*Trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri*) ^{(58) (59)}

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'*articolo 14 del testo unico*, è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'*articolo 3, commi 3 e 4*, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. ⁽⁵⁶⁾

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'*articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'*articolo 13, comma 5-bis, del testo unico*.⁽⁵⁷⁾

(56) Comma sostituito dall'*art. 20, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*, e, successivamente, così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(57) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(58) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni,

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall' art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

(59) La Corte costituzionale: con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 297 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 385 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 35 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 45 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevata in riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 187 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione.

Art. 21 (Modalità del trattenimento)

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro ⁽⁶¹⁾.

4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza per i rimpatri individuati al sensi dell'*articolo 14*, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario. ⁽⁶⁰⁾

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgere attività di assistenza a norma dell'*articolo 22* ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'*articolo 14*, comma 2, del testo unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

(60) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(61) Per le modalità di utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali e per i limiti di contribuzione, vedi il *D.M. 15 gennaio 2001*.

Art. 22 (*Funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri*) ⁽⁶²⁾

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza per i rimpatri provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso,

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

disciplinandone anche le attività, a norma dell'*articolo 21*, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale. ⁽⁶³⁾

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per l'assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.

4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

(62) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(63) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 23 (*Attività di prima assistenza e soccorso*)

1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'*articolo 22*, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del *decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451*, convertito dalla *legge 29 dicembre 1995, n. 563*.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

Art. 24 (*Servizi di accoglienza alla frontiera*)

1. I servizi di accoglienza previsti dall'*articolo 11*, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quali è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'*articolo 3* del testo unico e dalla legge di bilancio.

2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale ⁽⁶⁴⁾ .

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'*articolo 40* del testo unico.

(64) Per le modalità di espletamento dei servizi di assistenza di cui al presente articolo, vedi il *D.M. 22 dicembre 2000*.

Art. 25 (*Programmi di assistenza ed integrazione sociale*) ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁷⁾

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'*articolo 18* del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'*art. 58*, comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'*articolo 18* del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

- a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera c);
- b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'*articolo 26*;
- c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia; ⁽⁶⁶⁾
- d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'*articolo 26*, comma 4, lettera c).

(65) Vedi, anche, l'*art. 3*, D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102.

(66) I criteri e le modalità previsti dalla presente lettera sono stati stabiliti con D.M. 23 novembre 1999.

(67) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Comunicato 26 settembre 2002*, n. 4 e il *Comunicato 2 gennaio 2004*, n. 5.

Art. 26 (*Convenzioni con soggetti privati*) ⁽⁶⁸⁾

1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'*articolo 18* del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'*articolo 42*, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli *articoli 52* e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'*articolo 42, comma 2, del testo unico*;

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'*articolo 25, comma 3, lettera c)*, tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'*articolo 18, comma 3, del testo unico*, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

(68) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Comunicato 26 settembre 2002, n. 4* e il *Comunicato 2 gennaio 2004, n. 5*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 27 (*Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale*)

1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'*articolo 18* del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'*articolo 18*, comma 5, del testo unico, acquisiti:

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;

b) programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'*articolo 25*;

c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;

d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'*articolo 18, comma 5, del testo unico*, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. ⁽⁶⁹⁾

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'*articolo 18 del testo unico* contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed è rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. ⁽⁶⁹⁾

(69) Comma aggiunto dall'*art. 21, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 28 (*Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento*)

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;⁽⁷⁰⁾

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera c-sexies*), previo parere del Comitato per i minori stranieri;⁽⁷¹⁾

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera c)* del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera d)* del testo unico;

[d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'*articolo 19, comma 1, del testo unico* ⁽⁷²⁾.]

(70) Lettera sostituita dall'*art. 22, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e, successivamente, così modificata dall' *art. 10, comma 2, L. 7 luglio 2016, n. 122*.

(71) Lettera inserita dall'*art. 22, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(72) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 6, lett. d)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

CAPO V

DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 29 (*Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro*)

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alle indicazioni delle regioni ai sensi dell'*articolo 21, comma 4-ter, del testo*

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'*articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni. ⁽⁷³⁾

2. Per le finalità di cui al presente capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. ⁽⁷⁴⁾

3. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

(73) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(74) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 30 *(Sportello unico per l'immigrazione)* ^{(75) (76)}

1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'*articolo 22, comma 1, del testo unico*, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'*articolo 22, comma 16, del testo unico*, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli *articoli 22, 24 e 27 del testo unico* e dall'*articolo 40 del presente regolamento*, compreso il rilascio dei relativi nullaosta. ⁽⁷⁷⁾

2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'*articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242*, nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

(75) Articolo così sostituito dall'*art. 24, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(76) La Corte costituzionale, con sentenza 4-7 dicembre 2006, n. 407 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato che spettava allo Stato prevedere, con il citato art. 24, comma 1, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia fossero disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.

(77) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il *D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 153*.

Art. 30-bis (*Richiesta assunzione lavoratori stranieri*) ⁽⁷⁸⁾

1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'*articolo 22, comma 2, del testo unico*.

2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

d) l'impegno di cui all'*articolo 8-bis, comma 1*, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;

b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se è interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'*articolo 31, comma 4*, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'*articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189*.

7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'*articolo 30-quinquies*, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. ⁽⁷⁹⁾

9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli *articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico*, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

(78) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(79) Per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui al presente comma vedi gli *artt. 42, 43, 44 e 45, D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

Art. 30-ter (*Modulistica*) ⁽⁸⁰⁾

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ⁽⁸¹⁾

(80) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(81) Per l'approvazione della modulistica per le esigenze dello Sportello Unico per l'immigrazione, vedi dapprima il *D.M. 31 marzo 2006* e, successivamente, il *D.M. 23 febbraio 2008*.

Art. 30-quater (*Archivio informatizzato dello Sportello unico*) ⁽⁸²⁾

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'*articolo 30, comma 2*, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
 3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
 4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
 5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242*, in modo che, secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.
 6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.
-

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(82) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

Art. 30-quinquies (*Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego*) ⁽⁸³⁾

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per l'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'*articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.*

2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

3. Qualora il centro per l'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

(83) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 30-sexies (*Rinuncia all'assunzione*) ⁽⁸⁴⁾

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'*articolo 30-quinquies, comma 2*, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

(84) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 31 (*Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso*) ⁽⁸⁵⁾

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal *testo unico*, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. ⁽⁸⁶⁾

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli *articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico*.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 11, comma 2*.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'*articolo 30-bis, comma 5*, trasmette la documentazione di cui all'*articolo 30-bis, commi 2 e 3*, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'*articolo 5*, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'*articolo 35*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(85) Articolo così sostituito dall'*art. 25, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(86) Con Sentenza n. 780/2005 del 22 settembre 2005 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2005, n. 2) il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha annullato il presente comma.

Art. 32 (*Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia*)

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'*articolo 21, comma 5, del testo unico*, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'*articolo 32-bis*, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

- a) Paese d'origine;
- b) numero progressivo di presentazione della domanda;
- c) complete generalità;
- d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
- e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
- f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
- g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
- h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'*articolo 24, comma 4, del testo unico*, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale. ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁹⁾

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza. ⁽⁸⁷⁾

4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, la propria posizione nella lista. ⁽⁸⁸⁾

(87) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(88) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(89) Con *D.M. 4 settembre 2000* è stato approvato il modello di cui al presente comma.

Art. 32-bis (*Liste dei lavoratori di origine italiana*) ⁽⁹⁰⁾

1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'*articolo 21, comma 1, del testo unico*, compilato ed aggiornato secondo le modalità previste dall'*articolo 32, commi 1 e 2*. La scheda, di cui all'*articolo 32, comma 2*, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.

2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'*articolo 32, comma 4*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'*articolo 33, comma 1*, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.

(90) Articolo inserito dall'*art. 27, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 33 (*Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste*)

1. I dati di cui all'*articolo 32* sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'*articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. ⁽⁹¹⁾

2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli *articoli 30-bis, 30-quinquies e 31*. ⁽⁹²⁾

2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'*articolo 30-bis*, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'*articolo 21, comma 5, del testo unico*. ⁽⁹³⁾

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(91) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(92) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(93) Comma inserito dall'*art. 28, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 34 (*Titoli di prelazione*) ⁽⁹⁴⁾

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'*articolo 23, comma 1, del testo unico*, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'*articolo 21, comma 4-ter, del testo unico*. ⁽⁹⁵⁾

2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'*articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico*, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'*articolo 22, comma 2, del testo unico*. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori è rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'*articolo 22, comma 4, del testo unico*.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'*articolo 22, comma 3, del testo unico*.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'*articolo 24, comma 4, del testo unico*.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, è riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'*articolo 21, comma 4-ter, del testo unico*. Qualora si verificano residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'*articolo 23 del testo unico*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, una quota stabilita a livello nazionale.

(94) Articolo così sostituito dall'*art. 29, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(95) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 29 gennaio 2013*.

Art. 35 (*Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato*) ⁽⁹⁶⁾

1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'*articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico*, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro.

3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 11, comma 2*, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(96) Articolo così sostituito dall'*art. 30, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

Art. 36 (*Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro*) ⁽⁹⁷⁾

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'*articolo 35, comma 1*, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 11, comma 2-bis*.

2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'*articolo 5, comma 2-bis, del testo unico*.

(97) Articolo così sostituito dall'*art. 31, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

Art. 36-bis (*Variazioni del rapporto di lavoro*) ^{(98) (99)}

[1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 37*, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'*articolo 13*.

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'*articolo 37*, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.]

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(98) Articolo inserito dall'*art. 32, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(99) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.*

Art. 37 (*Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido*) ⁽¹⁰⁰⁾

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2.

2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'*articolo 22, comma 11, del testo unico*, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, così come sostituito dal *decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442*, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'*articolo 36-bis*.

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'*articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(100) Articolo così sostituito dall'*art. 33, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 38 (*Accesso al lavoro stagionale*) ⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁾

[1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità definite dagli *articoli 30-bis* e *31*, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'*articolo 24, comma 4, del testo unico*. ⁽¹⁰¹⁾

1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui all'*articolo 30-bis*, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 30-quinquies, comma 2* e *30-sexies*. I termini ivi previsti sono ridotti della metà. ⁽¹⁰²⁾

1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso alla procedura. ⁽¹⁰²⁾

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

4. L'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'*articolo 24*, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'*articolo 24*, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate. ⁽¹⁰³⁾

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dell'*articolo 31* ⁽¹⁰⁴⁾

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'*articolo 29*, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'*articolo 9* del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.]

(101) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 1, lett. a, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(102) Comma così inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(103) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(104) Comma soppresso dall'*art. 34, comma 1, lett. d)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(105) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 2, lett. b)*, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203.

(106) Vedi, anche, l' *art. 17, comma 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*.

Art. 38-bis (*Permesso pluriennale per lavoro stagionale*) ⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁹⁾

[1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'*articolo 5, comma 3-ter, del testo unico*, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'*articolo 38*.

2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall'*articolo 5, comma 3-ter, del testo unico*.

3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'*articolo 35*. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. ⁽¹⁰⁸⁾

4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.]

(107) Articolo inserito dall'*art. 35, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(108) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.* Vedi, anche, il comma 3, dello stesso art. 17.

(109) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203.*

Art. 39 (*Disposizioni relative al lavoro autonomo*) ⁽¹¹⁰⁾

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli *articoli 49, 50 e 51*, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Oltre a quanto previsto dall'*articolo 14*, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, rilascia la certificazione di cui all'*articolo 6, comma 1, del testo unico*, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 11, comma 2-bis*.

(110) Articolo così sostituito dall'*art. 36, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 40 (*Casi particolari di ingresso per lavoro*) ⁽¹¹¹⁾

1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'*articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico*, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'*articolo 22, comma 4, del testo unico*. Si osservano le modalità previste dall'*articolo 30-bis, commi 2 e 3*, e quelle ulteriori previste dal

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'*articolo 27 del testo unico*, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli *articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8*.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico*, i più elevati limiti temporali previsti dall'*articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico*, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

5. Per i lavoratori di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico*, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la *legge 29 dicembre 1994, n. 747*. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

6. Per il personale di cui all'*articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico*, il nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

7. Per il personale di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico*, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

8. Per i lavoratori di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico*, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. La lettera f) del comma 1 dell'*articolo 27 del testo unico*, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:

a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale. ⁽¹¹²⁾

[b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono. ⁽¹¹³⁾]

10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142*, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'*articolo 44-bis*. Alla richiesta deve essere unito il progetto

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'*articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196*, vistato dalla regione. ⁽¹¹⁴⁾

[11. Per i lavoratori, di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera g)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano. ⁽¹¹⁵⁾]

12. Per gli stranieri di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera h)*, del testo unico, dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'*articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856*, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'*articolo 5, comma 3*. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

13. Nell'ambito di quanto previsto all'*articolo 27, comma 1, lettera i)*, del testo unico, è previsto l'impiego in Italia di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'*articolo 27*, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.

16. Per gli sportivi stranieri di cui all'*articolo 27*, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della *legge 23 marzo 1981, n. 91*. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della medesima federazione.

17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*. Al fine dell'applicazione dell'*articolo 27, comma 5-bis, del testo unico*, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'*articolo 27, comma 5-bis, del testo unico*.

18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345*, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.

19. Per i lavoratori di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico*, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.

20. Per gli stranieri di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico*, il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

21. Le disposizioni di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico*, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

22. Gli stranieri di cui all'*articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico* possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico*, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'*articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico* possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'*articolo 22, comma 11, del testo unico* e gli *articoli 36-bis e 37* del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'*articolo 14, comma 5*.

(111) Articolo così sostituito dall'*art. 37, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(112) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

(113) Lettera soppressa dall'*art. 4, comma 2, lett. a), n. 2), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

(114) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

(115) Comma soppresso dall'*art. 4, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

Art. 41 (*Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari*) ⁽¹¹⁶⁾

1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità alla ricerca di un'attività lavorativa, ai sensi del *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza,

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'*articolo 14*, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'*articolo 6, comma 7, del testo unico*, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'*articolo 7* del medesimo testo unico.

(116) Articolo così sostituito dall'*art. 38, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 42 (*Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale*)

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'*articolo 34, comma 1, del testo unico* e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'*articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico*. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1. ⁽¹¹⁷⁾

5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 34*, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'*articolo 27*, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'*articolo 34*, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

6. Fuori dai casi di cui all'*articolo 34*, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'*articolo 34*, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

(117) Comma così modificato dall'*art. 39*, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Art. 43 (*Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale*)

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'*articolo 35*, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'*articolo 35*, comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'*articolo 35*, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'*articolo 35*, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'*articolo 35*, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'*articolo 20* del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'*articolo 35*, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

Art. 44 (*Ingresso e soggiorno per cure mediche*)

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'*articolo 5*, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana. ⁽¹¹⁸⁾

2. Con l'autorizzazione di cui all'*articolo 36, comma 2, del testo unico* sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'*articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

(118) Comma così sostituito dall'*art. 40, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

Art. 44-bis (*Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca*) ⁽¹¹⁹⁾

1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalità definite dall'*articolo 39 del testo unico* e dall'*articolo 46*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'*articolo 5, comma 3*, in favore dei cittadini stranieri:

a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all'*articolo 5, comma 6*, nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

b) minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

3. E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'*articolo 5, comma 3*.

4. E' consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'*articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico*. Analogo visto è accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'*articolo 5, comma 3*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali e organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'*articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'*articolo 40, comma 9, lettera a)*. ⁽¹²¹⁾

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualità successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente. ^{(120) (121)}

(119) Articolo inserito dall'*art. 41, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(120) Il limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per il rilascio del visto di studio è stato determinato:

- per il 2005, con *D.M. 24 marzo 2006*;
- per il 2006, con *D.M. 24 luglio 2006*;
- per il 2007, con *D.M. 16 luglio 2007*;
- per il 2008, con *D.M. 9 luglio 2008*;
- per il 2009, con *D.M. 29 luglio 2009*;
- per il 2010, con *D.M. 6 luglio 2010*;
- per il 2011, con *D.M. 11 luglio 2011*;
- per il 2012, con *D.M. 12 luglio 2012*;
- per il 2013, con *D.M. 16 luglio 2013*;
- per il triennio 2014/2016, con *D.M. 25 giugno 2014*;
- per il triennio 2017/2019, con *D.M. 24 luglio 2017*;
- per il triennio 2020/2022, con *D.M. 9 luglio 2020*.

(121) Vedi, anche, l' *art. 9, comma 8, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

Art. 45 (*Iscrizione scolastica*)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale,

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'*articolo 52* allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'*articolo 38*, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

Art. 46 (*Accesso degli stranieri alle università*)

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'*articolo 39* del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'*articolo 34*, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'*articolo 39*, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'*articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991*, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'*articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico. ⁽¹²²⁾

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

(122) Comma così sostituito dall'*art. 42, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 47 (*Abilitazione all'esercizio della professione*)

1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'*articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.

Art. 48 (*Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero*)

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'*articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Art. 49 (*Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni*) ⁽¹²⁷⁾

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'*articolo 3, comma 4*, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti.

1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. ⁽¹²³⁾

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei *decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319*, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita. ⁽¹²⁶⁾

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992* e all'*articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994*, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome. ⁽¹²⁴⁾

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa. ⁽¹²⁵⁾

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

(123) Comma inserito dall'*art. 43, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(124) Comma così sostituito dall'*art. 43, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(125) Comma aggiunto dall'*art. 43, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(126) A norma dell'*art. 60, comma 3, D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206*, il riferimento al *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115*, e al *D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319*, contenuto nel presente comma, si intende fatto al titolo III del medesimo *D.Lgs. n. 206/2007*; tuttavia, a norma dello stesso *art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 206/2007*, resta attribuito all'autorità competente di cui all'*art. 5* del predetto decreto la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

(127) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 13, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, l' *art. 1, comma 461, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, l' *art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*, e, successivamente, l' *art. 34, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2022, n. 51*.

Art. 50 (*Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie*) ⁽¹³¹⁾

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221*, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua Italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

[5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione. ⁽¹²⁸⁾]

6. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'*articolo 49*, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. ⁽¹²⁹⁾

8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio. ⁽¹³⁰⁾

(128) Comma soppresso dall'*art. 44, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(129) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(130) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 1, lett. c), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(131) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 13, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l' art. 1, comma 461, L. 30 dicembre 2020, n. 178, l' art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e, successivamente, l' art. 34, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.*

Art. 51 (*Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti*).

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 52 (*Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati*)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'*articolo 42 del testo unico*;

b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'*articolo 18 del testo unico*. ⁽¹³²⁾

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'*articolo 45 del testo unico*.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

(132) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro)

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'*articolo 42*, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*;

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'*articolo 52*.

[3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;

b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio. ⁽¹³³⁾

]

[4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio. ⁽¹³³⁾]

5. Nell'ambito del registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'*articolo 18*, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile. ⁽¹³⁴⁾

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;

b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;

d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate: prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;

e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;

f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'*articolo 52*.

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato. ⁽¹³⁴⁾

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(133) Comma abrogato dall'*art. 46, comma 2, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(134) Comma così modificato dall'*art. 46, comma 2, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

Art. 54 (*Iscrizione nel Registro*)

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'*articolo 52*, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'*articolo 25, comma 2*, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'*articolo 52, comma 1, lettera b)*. ⁽¹³⁵⁾

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'*articolo 52, comma 1*. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente. ⁽¹³⁶⁾

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato. ⁽¹³⁶⁾

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(135) Comma così modificato dall'*art. 46, comma 3, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(136) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 55 (*Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie*)

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'*articolo 42* del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per le politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto *articolo 42* del testo unico. ⁽¹³⁷⁾

2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'*articolo 3, comma 6*, del testo unico.

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per le politiche sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo. ⁽¹³⁷⁾

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'*articolo 3* del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, può essere nominato il vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'*articolo 56*.

(137) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 56 (*Organismo nazionale di coordinamento*)

1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'*articolo 42, comma 3*, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.

2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 57 (Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione)

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'*articolo 3*, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno ⁽¹³⁸⁾. E' responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:

- a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
- b) dal Presidente della provincia;
- c) da un rappresentante della regione;
- d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
- e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
- f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
- h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all'*articolo 42*, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'*articolo 42*, comma 4, del testo unico.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

(138) Per l'istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione, vedi il *D.P.C.M. 18 dicembre 1999*.

Art. 58 (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'*articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dall'*articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'*articolo 45* del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli *articoli 20 e 46 del testo unico*.

[2. Le somme stanziare dall'*articolo 18* del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'*articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449* e

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

dall'*articolo 129, comma 1, lettera e)*, del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. ⁽¹³⁹⁾]

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

- a) della presenza degli immigrati sul territorio;
- b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;
- c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'*articolo 3, comma 1*, del testo unico.

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

- a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
- b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
- c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
- d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
- e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.

9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per le politiche sociali ai sensi dell'*articolo 59*, comma 1, e dell'*articolo 60*, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'*articolo 59*, comma 5, e dell'*articolo 60*, comma 4. ⁽¹⁴⁰⁾

(139) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 5, L. 11 agosto 2003, n. 228*.

(140) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 59 (*Attività delle regioni e delle province autonome*)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'*articolo 58*, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi e condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale. ⁽¹⁴¹⁾

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali. ⁽¹⁴²⁾

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'*articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'*articolo 52, comma 1, lettera a)*.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'*articolo 58*, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

(141) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(142) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 dicembre 1999*.

Art. 60 (*Attività delle Amministrazioni statali*)

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'*articolo 58*, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'*articolo 3* comma 1, del testo unico.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per le politiche sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo. ⁽¹⁴³⁾

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(143) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

Art. 61 (*Disposizione transitoria*)

1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'*articolo 52, comma 1*, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 61-bis (*Sistemi informativi*) ⁽¹⁴⁴⁾

1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242*, per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonché dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalità tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'*articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189*.

2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'*articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002*.

3. I criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(144) Articolo aggiunto dall'*art. 45, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*